ATTI UFFICIALI

DEL

GOVERNO DELL' UMBRIA

PROMULGATI

DAL COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

MARCHESE G. N. PEPOLI

FIRENZE
Stamperia Reale
1861.

ATTI UFFICIALI

PUBBLICATI

DAL MARCHESE G. N. PEPOLI

DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE

CAV. G. C. DECORATO DEL GRAN CORDONE DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

CAVALIERE DELLA LEGION D'ONORE EC. EC.

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

FIRENZE

STAMPERIA REALE

1861.

N. 1. 12 Settembre 1860.

Decreto R. che nomina il Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Commissario generale straordinario per le Provincie dell' Umbria.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno:

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Marchese *Gioacchino Napoleone Pepoli*, Deputato al Parlamento, è nominato Nostro Commissario Generale Straordinario nelle Provincie dell' Umbria.

Art. 2. Tutte le Autorità nelle Provincie dell' Umbria sono poste sotto l' immediata dipendenza del Nostro Commissario Straordinario.

Art. 3. Il predetto Nostro Commissario dipenderà dal nostro Ministro dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 Settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

Proclama del Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Commissario Straordinario nelle Provincie dell' Umbria per annunziare la sua missione.

CITTADINI DELLE PROVINCIE DELL' UMBRIA!

Vengo in nome del Re, che nella comune letizia dei Suoi Popoli non vi aveva dimenticati! Spinto da carità di patria, non da ambizione di regno, Egli vi stende la paterna sua mano, e studia ogni mezzo di alleviare i lunghi dolori che patiste nel nome d' Italia. Dolori gloriosi, che non furono infecondi per la nostra libertà, perchè se le armate straniere furono disfatte a Palestro e a Solferino, l'autorità temporale del Pontefice fu disfatta a Perugia dalle stesse sanguinose violenze dei suoi soldati di ventura.

Rinasca in voi oggi la fiducia; concordi, animosi, fidenti apparecchiatevi alla difesa della Patria. Liberi dal dominio forestiero, esercitate il primo, il più sacro diritto di un popolo, quello di deliberare sulle proprie sorti. Geloso custode della vostra volontà nazionale, io tutelerò la libertà di tutti.

Popoli dell' Umbria!

Deliberate con sicurezza di coscienza. A difesa dei vostri voti stanno la lealtà del Principe, la spada del primo Soldato dell' Indipendenza.

Settembre 1860.

Il Regio Commissario straordinario
per le Provincie dell' Umbria
GIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI

Decreto relativo alla promulgazione e conservazione delle Leggi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Art. 1. È promulgata e sarà eseguita nelle Provincie amministrate dal Regio Commissario Generale per l' Umbria la legge piemontese 23 Giugno 1854, relativa alle promulgazioni delle leggi, salve le modificazioni transitorie che seguono.

Art. 2. Fino a che queste Provincie non abbiano con libero e regolare voto determinata la loro sorte, il Regio Commissario Generale promulgherà le leggi, ordinando che siano pubblicate e poste in esecuzione.

Art. 3. Le leggi porteranno la firma del Regio Commissario Generale, e saranno contrassegnate dal suo Segretario Generale.

Art. 4. Sarà fatto regolare deposito d' ogni originale di legge nel pubblico Archivio facendolo costare per atto for-

male dal Notaro Archivista, e sarà in pari tempo riportato nella parte ufficiale della Gazzetta di Perugia.

Art. 5. Sono abrogate tutte le leggi, disposizioni e consuetudini diverse e contrarie alla presente legge.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli atti ufficiali del R. Commissario Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 16 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguita la Legge promulgata col presente Decreto)

Legge Sarda del 20 Giugno 1854 sulla promulgazione delle Leggi — pubblicata nelle Provincie dell' Umbria con Decreto del Commissario Generale del 16 Settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

(In nome del Re ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà contro-segnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell' apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz' altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraja il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La Raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all' uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente, col visto del Guardasi-

gilli. La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capiluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare di detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione d'una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data del giorno in cui il giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni, degli articoli secondo, quarto, e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessarj per l'esecuzione delle leggi che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi nonchè dei Decreti Reali, contemplati dall'articolo sesto della presente legge, saranno, a diligenza del guardasigilli, consegnati agli archivj generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti, del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato in Torino addì 20 Giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE

V.° Dabormida.
V.° C. Cavour.
V.° Colla.

Registrato al Controllo Generale
addì 26 Giugno 1854
Reg.° 11 Atti del Governo a c. 39
MORENO.

U. Rattazzi.

Decreto che ordina dover tutti i funzionarj corrispondere col R. Commissario; — dall' ordine di questo dover dipendere i pagamenti delle Casse Erariali; — e dichiara mantenuti in vigore fino a nuove disposizioni li Ordini del cessato Governo relativi alle finanze.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Art. 1. Provvisoriamente, e finchè non saranno regolarmente costituiti in questa Città ufficj centrali pei singoli rami di servizio dell'amministrazione dello Stato, tutte le autorità e tutti i funzionarj pubblici che corrispondevano direttamente coi Ministeri in Roma od altri Dicasteri posti nelle provincie ancor soggette al dominio Pontificio rivolgeranno gli affari concernenti i rispettivi servizj loro affidati al Regio Commissario straordinario per le provincie dell'Umbria in Perugia.

Art. 2. Niun pagamento potrà essere eseguito dalle Casse Erariali dello Stato senza un ordine del Regio Commissario

straordinario per le Provincie dell' Umbria, o della persona che verrà da lui delegata.

Art. 3. Tutte le Leggi, Decreti, e Regolamenti del cessato Governo riguardanti le Finanze dello Stato sono mantenuti in vigore fino a disposizione contraria.

Art. 4. È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti del R. Commissario, ordinando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo a dì 16 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G N. PEPOLI.

Decreto che prescrive la intestatura degli Atti Giudiciali, Notariali, e Amministrativi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Art. 1. Nelle provincie amministrate dal R. Commissario Generale straordinario dell' Umbria la giustizia sarà resa, e saranno rilasciati gli atti esecutorii — In Nome del R. Commissario generale straordinario per le provincie dell' Umbria.

Art. 2. Si atterranno alla medesima forma per le intestazioni dei loro atti i Notari ed i Funzionarj di qualunque ordine.

Art. 3. Scorsi otto giorni dalla pubblicazione del presente Decreto nel Giornale Ufficiale è obbligatorio il mettere in opera i timbri che corrispondono a tale prescrizione.

Si ordina che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 17 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che conferma provvisoriamente nel loro ufficio tutti i Magistrati e Funzionarj.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Tutti i Magistrati e Funzionarj Governativi sono provvisoriamente confermati nei loro gradi, impieghi e stipendj.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che, sciogliendo li attuali Consigli e Magistrati Comunali, provvede per il tempo di transizione finchè non possano aver luogo le elezioni Comunali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il mandato delle attuali Rappresentanze Comunali è cessato col Governo che le aveva elette,

DECRETA:

Art. 1. Gli attuali Consigli e Magistrati Comunali sono sciolti.

Art. 2. Fino a che non possano avvenire le elezioni Comunali dietro la pubblicazione della Legge relativa i Signori Commissarii Provinciali proporranno Commissioni Provvisorie composte di tre individui nei Comuni di due a dieci mila abitanti, e di cinque o più nei Comuni di maggior popolazione.

Art. 3. Queste Commissioni Municipali Provvisorie cureranno l' amministrazione dei Comuni fino a che non verrà eletta la Rappresentanza definitiva.

Art. 4. Le attuali Magistrature resteranno in funzione fino a che non vengano supplite dalle Commissioni provvisorie suddette.

Art. 5. Le Commissioni Municipali Provvisorie già istituite sono confermate.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 17 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che stabilisce il periodo delle Ferie autunnali nel corrente anno per i Tribunali dell' Umbria dal 18 Settembre a tutto Ottobre.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Sono accordate le Ferie Autunnali a tutti i Tribunali delle Provincie amministrate dal R. Commissariato Generale dell'Umbria dal giorno 18 corrente a tutto il mese prossimo di Ottobre.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che, fino a nuove disposizioni per la costituzione del Tribunale d' Appello per l' Umbria, detta le norme da osservarsi per li Appelli e ricorsi dalle Sentenze.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Art. 1. Fino a nuove disposizioni che provvedano sulla costituzione del Tribunale d' Appello per le Provincie amministrate dal R. Commissario Generale per l' Umbria, la interposizione dell' Appello e dei Ricorsi contro le Sentenze che ne sono suscettive, avranno i loro relativi effetti legali con la sola comparsa (a forma della Legge vigente) in Cancelleria dedotta a notizia dell' altra parte con un semplice intimo.

Art. 2. Per le Sentenze provvisoriamente eseguibili per Legge ad onta dell'Appello, il termine a chiedere l'inibizione è prorogato fino alle nuove disposizioni summentovate.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
G. N. PEPOLI.

Decreto che, dichiarata la disgiunzione dei poteri Giudiziarj da quelli Amministrativi e Politici, provvede per l'esercizio dei primi, che si tolgono ai Governatori, restando a questi solamente i Giudiziarj. Disposizioni speciali per la Provincia d' Orvieto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che il mal governo deriva in gran parte dall'arbitrio che è lasciato ai funzionarj pubblici.

Considerando che l'accumulazione delle attribuzioni giudiziarie con le amministrative e politiche è causa appunto di arbitrio.

DECRETA:

Art. 1. I poteri amministrativi e politici sono disgiunti invariabilmente dai poteri giudiziarj.

Art. 2. Gli attuali Governatori conservano soltanto i poteri giudiziarj loro competenti, di cui sono ora investiti, col titolo di Giusdicenti.

Art. 3. I poteri politici ed amministrativi nei Capi-luoghi delle attuali Delegazioni sono attribuiti ad un R. Commissario Provinciale, e nei Capi-luoghi degli attuali Distretti ad un Vice Commissario. In alcuni Comuni più importanti ove non risieda nè Commissario Provinciale, nè Vice Commissario, i poteri politici soltanto sono demandati ad un Delegato di Pubblica Sicurezza, come lo sono pure ai Capi delle Amministrazioni Comunali negli altri Comuni, ove non risieda nissun Rappresentante Governativo, colla dipendenza immediata peraltro tanto dei Sindaci che dei Delegati dai Commissarj Provinciali o Vice Commissarj.

Art. 4. Provvisoriamente la Provincia d'Orvieto è retta dallo stesso R. Commissario Provinciale della Provincia di Perugia, e risiederà in Orvieto un Vice Commissario da esso direttamente dipendente.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, ordinando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo a dì 18 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che diminuisce il prezzo del Sale tanto bianco che comune.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che, essendo il Sale oggetto di prima necessità, è stato da ogni Governo saggio e liberale riconosciuto essere immorale non renderne il prezzo il minimo possibile.

Considerando che, rendendo meno grave il prezzo del Sale si giova alla classe la più laboriosa e bisognevole di soccorso.

DECRETA:

Col giorno 1.° Ottobre prossimo venturo il prezzo del Sale bianco è ridotto a bai. 2 la libbra romana: il prezzo

del Sale comune è ridotto a bai. 1 e mezzo la libbra come sopra.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 18 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Notificazione del Dirigente la Finanza che dichiara cessata la sospensione dei versamenti delle Casse Erariali subalterne nelle Casse Centrali; e per i pagamenti ai creditori dello Stato doversi osservare l' Art. 2 del Decreto 17 Settembre corrente.

REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

NOTIFICAZIONE

In coerenza all' Art. 3 del Decreto del Regio Commissario Straordinario generale delle Provincie dell' Umbria in data del 16 corrente, pubblicato nel N. 2 della Gazzetta di Perugia in data del giorno 17, si fa noto che dovendo ora l' Amministrazione delle Finanze ripigliare il suo regolare

andamento sono rivocati gli ordini di sospensione datisi dai Commissarj straordinarii provinciali alle Casse Erariali subalterne in quanto riguarda i versamenti nelle Casse Centrali; pei pagamenti delle somme dovute ai creditori dello Stato si osserverà il disposto dell' Art. 2 del precitato Decreto.

Perugia 18 Settembre 1860.

Per il R. Commissario Generale Straordinario delle Provincie dell' Umbria
il Dirigente le Finanze
CARIGNANI

Notificazione del Dirigente la Finanza relativa al ricevimento delle giocate del lotto per la estrazione del 22 Settembre corrente.

REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

NOTIFICAZIONE

In coerenza all' Art. 2 del Decreto del Regio Commissario Generale Straordinario delle Provincie dell' Umbria in data del 16 corrente, pubblicato nel N. 2 della Gazzetta di Perugia del giorno successivo, si rende noto al Pubblico che le Prenditorìe del Lotto sono autorizzate a ricevere i giuochi per l' Estrazione di Firenze che avrà luogo Sabato 22 corrente sino alle ore 9 del mattino dell' antecedente Venerdì.

Perugia 18 Settembre 1860.

Per il R. Commissario Generale Straordinario
delle Provincie dell' Umbria
il Dirigente la Finanza
CARIGNANI.

Decreto che al Sig. Paolo Carignani come dirigente la Finanza del R. Commissariato dell' Umbria delega la firma degli ordini di pagamento sulle Casse Erariali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' Art. 2 del Decreto di questo R. Commissariato Generale in data del 16 corrente pubblicato nel successivo giorno,

DECRETA:

Articolo unico. — Il Sig. Paolo Carignani è delegato di firmare gli ordini di pagamento sulle Casse Erariali di queste Provincie dell'Umbria quale dirigente la Finanza in questo Regio Commissariato Generale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 18 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
G. N. PEPOLI.

Decreto che, abolite le Congregazioni Governative che risiedevano presso le cessate Delegazioni, istituisce un Consiglio presso il R. Commissariato Generale, e provvede per i Commissariati Provinciali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che un Governo saggio e liberale ha debito di consultare quei Cittadini che oltre all' essere forniti di dottrina abbiano dato prove di amore al loro paese.

Considerando che le così dette Congregazioni Governative hanno perduto il loro mandato col cessare del Governo che lo aveva conferito.

DECRETA:

Art. 1. Sono abolite le Congregazioni Governative che risiedevano presso le cessate Delegazioni.

Art. 2. È istituito un Consiglio presso il R. Commissariato Generale composto almeno di una persona spettabile per ognuna delle provincie amministrate da esso Commissariato.

Art. 3. Questo Consiglio è consultato regolarmente dal R. Commissario Generale, per le deliberazioni più importanti in ogni ramo d'amministrazione.

Art. 4. I Consiglieri quindi del R. Commissariato Generale risiederanno in Perugia, e sarà loro indennizzata ogni spesa che abbiano ad incontrare.

Art. 5. Dalla Provincia di Orvieto pure sarà inviato un Consigliere al R. Commissario Generale, quantunque provvisoriamente sia statuito che non sia amministrata separatamente.

Art. 6. Presso i Commissariati Provinciali risiederanno pure, secondo il bisogno, due o più Consiglieri, i quali peraltro saranno funzionarj Governativi stipendiati.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti del R. Commissariato, ordinando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 18 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
G. N. PEPOLI.

Decreto che abolisce la Tassa di Barriera.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Articolo unico — La tassa di barriera stabilita dal Governo Pontificio colla Notificazione 23 Giugno 1836, e ripristinata coll'altra Notificazione del 28 Agosto 1849, è abolita.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governatore a dì 18 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
G. N. PEPOLI.

Decreto che dichiara in vigore nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda del 25 Agosto 1848 per la soppressione dei Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore, con alcune modificazioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che alla residenza della *Compagnia* detta *di Gesù* in tutte le Provincie d'Italia si è opposta sempre la opinion pubblica, alla quale ottemperarono tutti i più saggi Governi, e perfino un Pontefice.

Considerando che conviene in pari tempo provvedere regolarmente circa all'espulsione di detta Compagnia, ed ai beni da Essa posseduti in queste Provincie.

DECRETA:

Art. I. Nelle Provincie amministrate dal R. Commissario Generale per l'Umbria è in pieno vigore di Legge il Decreto emanato da S. A. il Principe Eugenio di Savoja quale Luogotenente di S. M. il Re Carlo Alberto, pubblicato in Torino il 25 agosto 1848; salve quelle modificazioni che sono apposte appiedi di esso Decreto, che è del tenore seguente.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

In virtù dell'autorità a noi delegata.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegj sono sciolti; ed è vietata ogni adunanza in qualunque numero di persone.

Art. 2. I fabbricati ed ogni sorte di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia, sono dati in Amministrazione all'Azienda Generale delle Finanze; e sono sin d'ora applicati, per quanto il

bisogno lo richiede, all' istituzione e manutenzione dei Collegi nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col Decreto del 20 Marzo 1848.

Art. 3. Gl' individui addetti a quella Compagnia, non regnicoli, dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge uscire dai confini dello Stato a pena di essere espulsi: e qualora dopo l' espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle Leggi di Polizia.

Art. 4. I Regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente Legge fare davanti all' Autorità Superiore di Polizia della Provincia in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Art. 5. A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di Lire cinquecento da decorrere dalla data della presente.

Art. 6. Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno, nel termine di cui nell' Art. 4, ed all' autorità ivi indicata, presentare una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo s' incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel Capo 5 tit. 8 lib. 11, del Codice penale.

Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata la Savoja, le Case della Corporazione delle dame del Sacro Cuore di Gesù.

Art. 8. Il fabbricato occupato dalle medesime in questa Capitale è definitivamente restituito all' antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati cadauno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

Torino addì Venticinque Agosto Milleottocentoquarantotto.

EUGENIO DI SAVOJA

V.° F. Merli.
V.° di Revel.
V.° V. Gazelli *pel Controllore Generale.*

V. Pinelli.

Art. II. Nell'applicazione della presente legge ove è detto *Stato Sardo* e *regnicoli Sardi* s'intenderà sia detto *Provincie dell' Umbria* e *nativi dell' Umbria.*

L'Art. 2 resta modificato come segue:

I Fabbricati ed ogni sorta di Beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia, per ora e fino a nuova disposizione sono dati in Amministrazione, sotto la sorveglianza diretta del R. Commissario Generale, alle Commissioni Provinciali, fino a che non sieno eletti i Consigli Provinciali, delle Provincie ove esistevano le case della Compagnia. Qualora peraltro, per volontà del Testatore o disponente, tali beni o rendite sieno destinati più specialmente alla istruzione o ad alcuna speciale opera di beneficenza a favore di una Città o di un luogo determinato, la volontà del Fondatore sarà osservata, e il Municipio nel primo caso, o la Congregazione di carità locale nel secondo,

avrà l'amministrazione di tali beni e rendite, sempre però sotto la diretta sorveglianza, come sopra.

L'Art. 6. è mutato come segue:

La pensione sarà corrisposta sulle rendite dei beni come sopra amministrati, e dalle case cui appartenevano gli addetti alla Compagnia.

Coloro però che vogliano godere di tal pensione dovranno farne dichiarazione espressa nel termine indicato all'Art. 4, presso il Commissario del Re per la Provincia o Vice-Commissario del circondario, e dovranno nel termine di tre mesi decorrendi da oggi 19 Settembre 1860, esibire il Decreto di secolarizzazione della competente Autorità ecclesiastica.

L'Art. 7 è limitato nel modo che segue:

Sono pure vietate tutte le case che sotto qualsiasi nome dipendano dalla Compagnia di Gesù.

L'Art. 8 rimane senza applicazione in queste Provincie,

I Signori Commissari del Re per le Provincie, e Vice-Commissari, sono incaricati della pronta ed esatta esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, con espresso comando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 19 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che abolisce il Tribunale della Sacra Inquisizione e Santo Uffizio.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che un Tribunale il quale s' arroghi una azione senza freno di pubblica legge, e proceda occultamente, non solo offende il diritto comune, ma è causa dei più funesti abusi:

Considerando che tale è il Tribunale così detto della *Sacra Inquisizione* e *Sant' Uffizio*, il quale tuttora vige in queste Provincie, quantunque riprovato da tutto il mondo civile.

DECRETA:

Art. 1. È Abolito il Tribunale detto della Sacra Inquisizione e Sant' Uffizio.

Art. 2. Sarà passivo rispettivamente delle pene inflitte dagli art. 131, 133 dell' ancor vigente Regolamento sui delitti e sulle pene, quegli che faccia atto che importi la continuazione di tale Giurisdizione abolita, o l' esecuzione di qualche sua prescrizione.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 20 Settembre 1860.

Il Commissario Generale
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Circolare del Commissario Generale ai Commissarj, Vice-Commissarj e Capi delle Amministrazioni Comunali dell' Umbria, che comunica le vedute ond' è animato il Governo del Re in quelle Provincie, e secondo le quali il Governo medesimo deve esservi organizzato.

Illustrissimo Signore

Inviato dal Governo del Re ad assumere la protezione di queste provincie, credo mio debito di esporle quali sieno le norme politiche ed amministrative che debbono informare la nostra condotta: credo pure urgente di stabilire l'ordinamento provvisorio del Governo in modo che le attribuzioni delle singole autorità rimangano definite chiaramente, e non abbiano a nascere confusioni e disordini nelle Amministrazioni con grave danno del paese, con offesa della dignità del Governo che ho l'onore di rappresentare.

Il Manifesto del Re alle truppe afferma con generosa schiettezza che non fu ambizione di nuove provincie che lo mosse a varcare i confini, ma magnanimo desiderio di liberare questi popoli dalle lunghe sevizie sofferte da mercenarj stranieri, ma fermo proponimento di rendere ad essi la libertà e la dignità di cittadini, restaurando l'ordine morale,

e distruggendo nel centro d'Italia un fomite perpetuo di rivoluzione e di discordia.

Il primo nostro compito è quindi quello di assicurare a queste popolazioni il diritto di deliberare sulle proprie sorti. A raggiungere questa meta pubblicherò la legge elettorale pel suffragio universale, e stabilirò i modi e le forme per il plebiscito. I Commissarj del Re nelle provincie dovranno poscia curare che le liste elettorali sieno compilate dalle Commissioni Municipali prontamente e con somma regolarità.

Il voto deve essere spontaneo, libero: il diritto di esprimere la propria volontà debbe essere da noi strettamente mantenuto per tutte le opinioni, in pari tempo che dobbiamo vegliare, che nessuno turbi con atti violenti o con ipocrite minaccie la volontà o la coscienza dei cittadini.

L'Italia aspetta con calma sicura il voto degli Umbri, ma noi dobbiamo rammentarci che, se la bandiera di casa Savoja è unificatrice, non è nè sarà mai conquistatrice di popoli.

Fra le leggi che il Governo stima urgente di pubblicare è la legge comunale e provinciale del Regno. È necessario che le Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni sieno affidate a Magistrati eletti dal Popolo, non scelti da arbitrio di Principe. È necessario che il paese abbia una rappresentanza legale e nazionale.

È necessario che questi paesi, rientrino immantinente in possesso delle franchigie municipali, di cui furono illegalmente spogliati dal cessato Governo. Nè meno urgente è il pubblicare la legge sulla Guardia Nazionale. L'ordine pubblico, la difesa interna, in un libero governo debbono essere affidati ai cittadini.

È pure indispensabile pubblicare la legge sulla Leva. I popoli dell'Umbria animati da spiriti generosi e nazionali,

mal consentirebbero di essere soli esonerati dall' obbligo di concorrere a formare l' esercito italiano, e la loro dignità scapiterebbe, se essi fossero protetti da soldati di altre provincie.

Non esito a pubblicare la legge sulla Sicurezza Pubblica, per sostituire ai cessati arbitrj, e alle circolari segrete una legge onesta, ed efficace a tutelare l'ordine interno. La Sicurezza Pubblica debbe essere scopo principalissimo delle nostre cure.

Rappresentanti di un Regime costituzionale, non possiamo tollerare nè abusi nè violenze, e dobbiamo mantenere inesorabilmente inviolabile la sicurezza della proprietà e delle persone.

Il nobile esempio di moderazione dato dalle altre provincie, già a queste unite nei dolori dei tempi passati, varranno di conforto e di esempio agli Umbri, che hanno fama di squisita dolcezza di modi e di costumi.

Furono mantenuti provvisoriamente gli impiegati civili al loro posto; ma il Governo è fermamente deciso di rimuovere tutti coloro che non fossero onesti, e che nell' esercizio dei loro ufficj si fossero resi colpevoli di arbitrii o di violenze di parte.

Il Governo del Re non è governo di una fazione, ed avendo assunto la protezione dell' Umbria, debbe esercitarla efficacemente, rimuovendo tutti gli ostacoli che potrebbero menomare i beneficj della nostra missione.

È pure indispensabile pubblicare l' abolizione del Foro ecclesiastico. Noi dobbiamo rispettare ed assistere il Clero nell' esercizio delle sue funzioni, tutelare la sua sicurezza, ma dobbiamo in pari tempo impedire che esso faccia della Religione uno strumento di politica, e si adoperi contro la

libertà e contro l'indipendenza del paese. È quindi necessario sottoporlo alla legge comune, che se è giusta per gli altri cittadini, deve aversi per giusta anche da esso. Abolendo il privilegio del Foro, la dignità della Religione non è offesa, poichè non ha servito spesse volte che ad accordare al sacerdote la libertà di mal fare. Dobbiamo pure in pari tempo decretare che la Santa Inquisizione ha finito di esercitare la sua autorità.

Queste sono le leggi principali che ho missione dal Governo di S. M. il Re di promulgare, non perchè inizino la annessione di queste provincie al Regno Italiano, ma perchè abbiano a proteggere il paese e guidare i suoi primi passi nella via di una libera vita; essendo, ripeto, ferma volontà del Governo che la libertà del voto sia piena ed intera. Non si può esitare a pubblicarle, poichè il Governo caduto non aveva legge elettorale per i Municipj, non osava affidare le armi ai cittadini, preferiva soldati di ventura ai suoi sudditi, e considerava la Polizia non come mezzo di tutelare l'ordine pubblico, ma come un mezzo di perpetuare gli abusi del suo sistema.

Altri provvedimenti saranno necessarj, ma se la prudenza non li consiglia, se la sicurezza del popolo non li esige, se non sono diretti a riparare delle antiche ingiustizie, degli iniqui e funesti privilegi, noi non dobbiamo porre mano alle leggi del paese, che non debbono essere radicalmente mutate che dai Rappresentanti del Popolo; poichè noi non siamo quì mandati da S. M. il Re per convertirci in legislatori, ma per proteggere il paese, e porlo in grado di esercitare i proprii diritti. Debbo pur richiamare la sua attenzione sopra un altro argomento che mi pare gravissimo. Dobbiamo cercare di investigare tutti gli abusi di cui si è reso colpevole il

cessato Governo, dobbiamo legittimare in faccia all' Europa le querele di questi popoli, dobbiamo constatare che le stragi di Perugia non furono immaginarie, ma vere e reali.

Riassumerò brevemente quanto ho avuto l' onore di esporle. Dove sventola la bandiera di Casa Savoja, deve regnare la libertà non la licenza, la giustizia non lo spirito di parte, la religione non il cieco fanatismo, la legge non la volontà di chi governa.

In quanto alle attribuzioni e alle funzioni degli ufficj, dirò quali debbono essere a norma delle istruzioni avute da S. E. il Ministro dell'Interno, salve le maggiori specificazioni contenute nelle Leggi relative.

Le Provincie dell'Umbria corrispondenti alle cessate Delegazioni sono amministrate dal Regio Commissario Generale.

Ciascuna Provincia è retta da un Regio Commissario Provinciale.

Ciascun Circondario, corrispondente al cessato Distretto, è retto da un Vice Commissario.

Al Regio Commissario Generale sono soggette tutte le Autorità dell' Umbria. Ad Esso spetta qualunque nomina ad incarichi tanto onorifici che stipendiati. Nissuna disposizione che tocchi all' ordinamento fondamentale del Governo, e riguardi misure di generale Pubblica Sicurezza, può essere emanata da altri che dal Regio Commissario Generale. Ad Esso debbono essere rivolti tutti quegli affari la cui soluzione prima dipendeva da Roma.

La Legge Piemontese sull'ordinamento Comunale e Provinciale, che quanto prima sarà pubblicata, specificherà precisamente le attribuzioni governative. Intanto perchè non avvenga confusione, sembra che possa darsi una sufficiente norma generale, con quanto segue:

I Commissarj Provinciali soltanto sono in diretta corrispondenza col Commissario Generale, e con essi corrispondono i Vice Commissarj dei Circondarj compresi nella sua Provincia.

I Commissarj Provinciali pubblicano od eseguiscono nel Circondario dove risiedono, e fanno pubblicare ed eseguire in tutta la Provincia da loro amministrata, gli ordini e decreti del R. Commissario Generale: curano tutti gli affari ordinarii della loro Provincia, a norma delle leggi: promuovono gli affari straordinarj che siano di evidente utilità nella loro Provincia: propongono agl'impieghi: ed hanno debito di trasmettere al R. Commissario Generale tutte le domande e reclami che i loro amministrati vogliono fargli pervenire.

In ogni Capo luogo di Circondario risiede anche un Giusdicente, che ha le sole competenti attribuzioni Giudiziarie; e un Giusdicente risiede pure in ognuno di quei luoghi nei quali, senza essere Capi di Distretto, risiedeva un *Governatore* sotto il cessato Governo, e prendono il nome di Capiluoghi di Mandamento.

Nulla è innovato per ora sui Tribunali Collegiali.

Tanto i Commissarj Provinciali che i Vice Commissarj hanno sotto i loro ordini i Delegati di Pubblica Sicurezza, i quali sono specialmente incaricati di vegliare alla tranquillità e sicurezza pubblica. Risiedono questi in tutti i Capiluoghi di Circondario, e in tutti i Capiluoghi di Mandamento, ed anche in altri Comuni importanti se il bisogno lo richieda.

In quei Comuni dove non risiede nè Commissario Provinciale nè Vice Commissario nè Delegato di pubblica sicurezza, il Capo dell'Amministrazione Comunale, che è in parte Ufficiale Governativo in ogni Comune, ha potere politico immediatamente subordinato al Vice Commissario del

suo Circondario, e provvede alle cose più urgenti per l'ordine e la sicurezza pubblica, riferendone sempre al Vice Commissario.

Questa è l'organizzazione del Governo per le trafile ufficiali, e per le attribuzioni in massima: ma da leggi speciali sono specificati i diritti e i doveri di ciascun Funzionario.

Perugia 20 Settembre 1860.

Il Commissario Generale del Re
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che abolisce la Tassa del Bollo sui giornali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA:

Art. 1. La Tassa di Bollo sulla stampa dei giornali è abolita.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi in vigore contrarie al presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale straordinario della Provincia dell'Umbria mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 20 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che nomina una Commissione incaricata di proporre le conferme e nomine dei Giudici sì collegiali che singolari.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che è urgente presentare completo l'ordinamento Giudiziario.

Considerando che in provvedimento di così alta importanza è utile consultare gli uomini che sono meritamente reputati competenti a conoscere quanto più convenga e giovi al paese, e sono forniti di speciale dottrina.

DECRETA

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei Signori:

Prof. Avv. Francesco Bartoli
Avv. Giacomo Negroni
Avv. Raffaele Giamboni
Prof. Avv. Emilio Barbanera

Art. 2. Questa Commissione ha il mandato di proporre al R. Commissario Generale le conferme e le nomine opportune tanto dei Giudici Collegiali quanto dei Singolari per tutte le Provincie dell' Umbria.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 21 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina un Processo d'Inchiesta sui danni avvenuti in Perugia per i fatti del 20 Giugno 1859 e successivamente.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che le violenze e rapine commesse in Perugia dalle truppe mercenarie straniere il giorno 20 giugno 1859 costituiscono la più irrefutabile condanna del Governo del Pontefice, e per aver duopo di tali difensori, e per essersene reso complice, sanzionandole colle lodi e rimunerazioni;

Considerando che è necessario con un atto pubblico e legale dimostrare come quelle violenze e rapine non siano state IMMAGINARIE, ma vere e reali, e come inoltre, fino alla sua liberazione, questa Città sia stata funestata da continue vessazioni ed abusi di potere;

DECRETA

Art. 1. È ordinato un formale processo d' inchiesta che valga a constatare quanto è avvenuto in Perugia a danno

delle persone e delle proprietà per opera dei mercenarj stranieri a servizio del Governo del Pontefice, non solo nel giorno 20 Giugno 1859, ma anche in tutto il tempo successivo fino alla loro cacciata.

Art. 2. Il Sig. Domenico Ravignani, confermato Giudice Processante, è incaricato di quest' inchiesta.

Si ordina che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 21 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, abolite per il 10 Ottobre le Dogane dell' Umbria a confine col Regno Italiano, ordina che in quel giorno debbano andare in vigore le Tariffe e Regolamenti doganali Sardi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l' abolizione delle Dogane fra queste Provincie ed il Regno di S. M. Vittorio Emanuele II. è invocata con concorde desiderio dai popoli dell' Umbria.

Considerando che i vincoli Doganali fra Provincie sorelle sono funesti ostacoli alla floridezza del Commercio ed all' incremento dell' industria

Decreta

Art. 1. A far tempo dal giorno 10 Ottobre prossimo venturo sono abolite tutte le Dogane ai confini del Regno italiano di S. M. Vittorio Emanuele II.

Art. 2. Sono parimente adottate, ed anderanno in vigore in quel giorno, le Tariffe doganali Sarde, ed i relativi regolamenti.

Art. 3. Sono dichiarate anche dopo il 10 Ottobre soggette al dazio in vigore in quel giorno tutte le Merci senza eccezione che saranno introdotte prima di quell' epoca in queste Provincie.

È ordinato che il presente Decreto sia pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 22 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce in Perugia una Soprintendenza di Finanze, e detta le norme organiche per la pubblica Amministrazione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che è urgente provvedere alla Amministrazione delle finanze in queste provincie

DECRETA

Art. 1. È provvisoriamente stabilita in Perugia una Sopraintendenza delle Finanze, composta di un Sopraintendente e due Consultori, l'uno amministrativo, l'altro contabile.

La Sopraintendenza estenderà la sua giurisdizione amministrativa sul territorio compreso nella giurisdizione di questo Regio Commissariato Generale.

La pianta del personale della Sopraintendenza sarà approvata con successivo Decreto.

Art. 2. Le Leggi ed i Regolamenti finanziari in vigore saranno osservati dalla Sopraintendenza.

Essa corrisponderà direttamente col Commissariato Generale, il quale darà quei provvedimenti che saranno giudicati necessarj all'ordinamento generale dell'Amministrazione.

Art. 3. Tutti gli affari pei quali sotto il passato Governo richiedevasi la risoluzione Sovrana od un Decreto Ministeriale, saranno proposti al Regio Commissario Generale.

Il Sopraintendente provvederà agli affari correnti, e per quelli di maggior rilievo sentirà preliminarmente l'avviso dei Consultori.

Art. 4. I Mandati per le Spese ordinarie sarannno sottoscritti dal Sopraintendente, e visti dal Consultore contabile nei modi e limiti che saranno stabiliti dal R. Commissariato Generale con apposite istruzioni.

Tutti gli altri Mandati saranno spediti al modo medesimo, ma sopra autorizzazione del Commissariato stesso sia per la somma di ciascun mandato, sia per una o più categorie di spese, e per la concorrenza di una somma determinata.

Questi Mandati pei quali è necessaria l'autorizzazione del Commissario, porteranno tal clausola espressa sul visto del Consultore.

Art. 5. Le altre autorità amministrative, secondo le istruzioni di contabilità che saranno loro date, proporranno i Mandati per le spese concernenti i rispettivi rami di Amministrazione, e li comunicheranno alla Sopraintendenza delle Finanze, che li rivedrà e spedirà nel modo, e colle norme prescritte nell'Articolo precedente.

Art. 6. Fino a nuova disposizione sono sottoposti al Sopraintendente di Finanza gli Ufficj delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 7. La Sopraintendenza entrerà in funzione col primo giorno di Ottobre 1860.

Art. 8. Fino a quest'epoca rimarrà in osservanza il Decreto di questo R. Commissariato in data del 16 corrente, pubblicato nel giorno successivo nella Gazzetta Ufficiale di Perugia, per quanto riguarda la corrispondenza degli Ufficj, ed i pagamenti a farsi dalle Casse Erariali.

Art. 9. Le attuali sovraintendenze di Dogane e de' Sali e Tabacchi esistenti in queste Provincie si intitoleranno, a partire dal primo del prossimo Ottobre, le prime « *Intendenze di Dogane* » le seconde « *Intendenze dei Sali e Tabacchi.* »

Art. 10. A tutti gli Ufficj ed a tutte le Amministrazioni che hanno il titolo di *Camerali* viene sostituito qnello di « *Ufficj Governativi*, od *Amministrazioni Governative.* »

È ordinato che il presente Decreto, sia pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti di questo R. Commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 22 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che annulla la inscrizione ipotecaria per Scudi 100,000. accesa a carico di diverse persone nel dì 14 Luglio 1859, per ordine del del Generale Schmidt

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l'ordinanza colla quale il Generale Schmid ordinò venisse assunta una Generale Iscrizione ipotecaria solidale a carico dei Signori Francesco Guardabassi, Barone Nicola Danzetta, Conte Zeffirino Faina Baldini, Dottor Tiberio Berardi, Carlo Bruschi, Filippo Tantini e Conte Antonio Cesarei per la somma di Scudi 100,000, fu ingiusta e vessatoria, perchè il titolo che si pretese darle di rifusione dei danni avvenuti nel combattimento del giorno 20 Giugno 1859 in Perugia stava di diritto piuttosto contro l'impositore che contro gl' imposti, e mai contro di questi esclusivamente.

Considerando che tale ordinanza fu pure arbitraria perchè in onta alle leggi vigenti, secondo le quali non si genera ipoteca dall' autorità che per regolare Sentenza dei Giudici e Tribunali costituiti.

Considerando che quei Cittadini, oltre che per ogni altro rapporto, anche coll'essere stati segno dell'ira del General Schmid sono specialmente benemeriti del loro paese, e come tali non debbono soffrire un peso ingiusto vessatorio ed arbitrario.

DECRETA

Art. 1. L'iscrizione ipotecaria di Scudi 100,000 a carico dei Signori Francesco Guardabassi fu Mariano, Baron Nicola Danzetta fu Fabio, Conte Zeffirino Faina Baldini del vivente Venanzio, Dott. Tiberio Berardi fu Gio. Battista, Carlo Bruschi del vivente Domenico, Filippo Tantini del vivente Luigi, e Conte Antonio Cesarei fu Giulio, assunta il dì 11 Luglio 1859 al Vol. 206 Art. 118 in vista di Ordinanza del Generale Schmid, è nulla e di niun effetto.

Art. 2. Il Signor Conservatore delle Ipoteche di questo Circondario cancellerà detta Iscrizione.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 23 Settembre 1860.

Il Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 26 22 Settembre 1860 Serie N. 21

Decreto che ordina doversi fare le opportune verificazioni nei Magazzini, Dispense, e spacci dei Sali e Tabacchi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA .

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale che ha ridotto il prezzo del Sale bianco a baiocchi due la libbra Romana, e quello del Sale Comune a baiocchi uno e mezzo, a far tempo dal 1 Ottobre 1860.

Considerando essere necessario conoscere la rimanenza di quel genere di privativa alla sera del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la riduzione in tutte le Intendenze, Dispense e Spacci, sia per regolare la relativa contabilità, sia per determinare il compenso che di diritto potrà spettare alli Spacciatori per la differenza tra il prezzo di acquisto del Sale rimasto invenduto, e quello sovra fissato

DECRETA

Art. 1. Alla sera del 30 Settembre gli Ispettori e Vice-Ispettori dei Sali e Tabacchi, ed in quei luoghi ove non tro-

vansi nè Ispettori nè Vice-Ispettori, li Gonfalonieri, Priori o Sindaci, recherannosi a visitare e riconoscere nei Magazzini delle Intendenze già Sopraintendenze, Dispense, e Spacci dei Sali e Tabacchi esistenti nei respettivi luoghi di loro residenza, la quantità di Sale che vi si troverà invenduta per ciascuna delle suddette qualità, e ne redigeranno verbale in doppio in contradittorio dei respettivi Contabili predetti.

Art. 2. Nei Villaggi separati dal Capo-luogo del Comune, verrà dai Signori Gonfalonieri o Priori delegata l'operazione prescritta dal precedente Articolo ad un Membro della Giunta Municipale, oppure ai Signori Parrochi.

Art. 3. Un doppio dei verbali verrà immediatamente trasmesso alla Sovraintendenza delle Finanze in Perugia creata col Decreto di questo Commissariato in data del 22 corrente.

È ordinato che il presente Decreto, sia pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti di questo Commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 22 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Decreto che nomina provvisoriamente il Sig. Avv. Francesco Pantanetti a Pretore straordinario di Spoleto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando, che mentre si sta riorganizzando il Tribunale della Provincia di Spoleto, si rende urgente di provvedere infrattanto all'amministrazione della giustizia

DECRETA

Articolo unico. Il Sig. Avv. Francesco Pantanetti Giudice del Tribunale di Perugia, è nominato in via provvisoria Pretore straordinario di Spoleto con tutti i poteri inerenti al Tribunale.

È ordinato che il presente Decreto sia pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta d'osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Settembre 1860.

Il Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
V. GABARDI.

Decreto che rimuove dall' impiego il Sig. Tommaso Mancini Soprintendente dei Sali e Tabacchi in Spoleto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei poteri conferitigli da S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

DECRETA

Il Signor Tommaso Mancini Sopraintendente dei Sali e Tabacchi di Spoleto, è rimosso dall' impiego

Il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo Governativo il giorno 24 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
C. P. GABARDI.

Decreto che accorda una pensione alle Vedove Tassi e Fattorini che perderono i loro mariti nel combattimento del 14 Settembre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei poteri conferitigli dal Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele II delli 12 Settembre 1860

DECRETA

Alle Signore Matilde Guarducci Vedova di Arbace Tassi e Rosa Faresi Vedova di Fortunato Fattorini, è accordata una pensione vitalizia per ciascuna di mensili Scudi Dieci romani, da decorrere dal giorno della liberazione di Pe-

rugia 14 Settembre 1860, in cui i loro mariti rimasero vittima di quel glorioso combattimento.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta osservarlo e farlo osservare.

Dato a Perugia dal Palazzo Governativo il giorno 26 Settembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
per le Provincie dell'Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara dimessi li impiegati sotto il precedente Governo che senza accettabili giustificazioni non siano al loro uffizio al finire del corrente Settembre.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che se equi riguardi consigliarono a confermare provvisoriamente tutti i funzionarj Governativi, non possono peraltro fra di essi aversi per compresi quelli che non prestino l'opera loro:

DECRETA

Art. 1. S'intenderanno dimessi, senza diritto a pensione, quegl' impiegati che entro il giorno ultimo del corrente Settembre non siano nel regolare esercizio delle funzioni che aveano al cessare del Governo Pontificio.

Art. 2. Soltanto se l'assenza sia cagionata da legittimo impedimento, e non sia stata motivata da alcuna ragione an-

tipatriottica, può farsi eccezione al prescritto dell' Art. precedente, con questo, che vengano date ed accettate le debite giustificazioni.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che promulga per aver vigore nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda del 9 Aprile 1850, sulla abolizione dei Privilegj del Foro Ecclesiastico, di immunità, e di Asilo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il privilegio del Foro goduto dagli Ecclesiastici non ha ragione di essere secondo il diritto comune, e viola il diritto che hanno i cittadini di essere tutti uguali avanti alla Legge.

Considerando che dall'immunità accordata ai luoghi sacri è offesa la loro stessa santità coll'essere fatti scudo e rifugio dei perturbatori dell' ordine sociale.

DECRETA

È promulgata come Legge in vigore nelle Provincie amministrate dal Regio Commissariato Generale per l' Umbria

la Legge Sarda 9 Aprile 1850, sull'abolizione dei privilegj del Foro Ecclesiastico, e di immunità e di asilo.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 25 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Segue la Legge del 9 Aprile 1856. promulgata col presente Decreto)

Legge Sarda del 9 Aprile 1850, sulla abolizione dei privilegj del Foro Ecclesiastico, d' immunità, e di asilo.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali e miste di qualunque sorta.

Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizj occlesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.

Per reati nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini delitti e contravvenzioni.

Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre alla ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Art. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati di appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrati d' Appello riterranno però la cognizione delle cause che si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente Legge.

Art. 6. Rifugiandosi nelle chiese, od altri luoghi considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo; giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinchè l'esercizio del culto non venga turbato.

Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 7. Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di Legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, e di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino li 9 Aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° Calvagna.
V.° Nigra.
V.° Colla.

Registrato al Controllo Generale
addì 9 aprile 1850
Reg.° 5.° Atti del Governo a c. 269
Moreno

Siccardi.

Decreto che promulga nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda 19 Giugno 1848 che toglie, agli effetti civili e politici, la differenza di culto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che tutti i Cittadini son eguali avanti alla Legge, e che da tutti i Governi Civili è riconosciuto la diversità di religione e di culto non importare diversità di capacità politica e civile.

DECRETA

È promulgata nelle provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale per l'Umbria la Legge Sarda 19 Giugno 1848 colla quale è provvisto che sieno civilmente e politicamente considerati uguali agli altri Cittadini quelli che non professano la Religione e il Culto Cattolico.

Il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 26 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Segue la Legge promulgata col presente Decreto)

Legge Sarda 19 Giugno 1848, che toglie, agli effetti civili e politici, la differenza di culto.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

IN ASSENZA DELLA M. S.

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la Religione cattolica.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato,

Noi in virtù dell' autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all' ammissibilità alle cariche civili e militari.

Li Ministri Segretarj di Stato sono incaricati nella parte che li riguarda dell'esecuzione della presente Legge che sarà pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino addì diciannove Giugno mille ottocento quarantotto.

EUGENIO DI SAVOIA

V.° SCLOPIS.
V.° DI REVEL
V.° DI COLLEGNO.

Registrata al Controllo Generale
addì 27 giugno 1848
Registro 4 Editti c. 131.
MORENO Cap. Div.

VINCENZO RICCI.

Decreto che reintegra nei loro gradi li impiegati destituiti dal cessato Governo in pena di fatti o sensi patriottici, ed ammette ad ottenere un compenso i figli e le vedove di codesti impiegati defunti.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che molti Impiegati del cessato Governo portarono la pena, coll' essere privati dei loro officj e stipendj, di essersi mostrati accesi di amor patrio, o di essersi rifiutati a comandi arbitrarii e vessatorii:

Considerando che rivendicate queste Provincie in libertà, il Governo Protezionale del Re da Esse invocato ha dovere di interpretare la volontà di tutti collo statuire tutte quelle riparazioni che sieno volute dalla giustizia:

Considerando che per adempiere a tale atto per gl' im-

piegati ingiustamente destituiti non si ha che ad imitare quanto fu stabilito dalla legge piemontese 14 ottobre 1848:

Considerando che altresì è necessario che una Commissione di probi cittadini illumini il Governo perchè sia interamente serbata giustizia:

DECRETA

Art. 1. A termini della Legge Sarda 14 ottobre 1848, gl'impiegati civili d'ogni ordine, che, in queste provincie amministrate dal R. Commissariato per l'Umbria, furono dal caduto Governo destituiti in pena di sensi e fatti patriottici, dal 1 gennajo 1821 in poi, sono reintegrati nei loro gradi, e ciò per l'effetto del libero esercizio dei loro diritti alla pensione di ritiro che loro potesse spettare, secondo i regolamenti in vigore, come se non avessero mai interrotto il loro respettivo servizio.

Art. 2. Ai figli ed alle vedove di quegli impiegati che fossero defunti, pei quali avrebbe effetto, se fossero in vita, l'articolo precedente, è accordato un equo compenso in proporzione dei respettivi diritti e bisogni.

Art. 3. Per l'effetto di tali disposizioni, è nominata una Commissione esaminatrice dei titoli e diritti che verranno presentati, composta dei seguenti signori:

Presidente « FRANCESCO GUARDABASSI
Vice-Presidente « Dott. RAFFAELE GIAMBONI
FRANCESCO DONINI-ALFANI
GUSTAVO SANGUINETTI
GUERRIERO GUERRIERI

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina al Conservatore delle Ipoteche in Orvieto di cancellare la inscrizione per Scudi 100,000, accesa a carico del Conte Zeffirino Faina nel 13 Luglio 1859, per ordine del Generale Schmidt.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 23 corrente col quale fu dichiarata nulla e di niun effetto un' iscrizione solidale ipotecaria presa in quest' Ufficio di Perugia a carico di alcuni benemeriti signori Perugini dietro ordinanza del Gen. Schmid per la somma di Scudi 100,000.

Visto che la medesima iscrizione fu assunta a carico del Sig. Conte Zeffirino Faina Baldini anche nell' Ufficio di Orvieto.

Considerando vigere le stesse ragioni di render nulla questa iscrizione come l' altra:

DECRETA

Il Conservatore delle Ipoteche in Orvieto cancellerà l'ipoteca iscritta a carico del Sig. Conte Zeffirino Faina Baldini il dì 13 Luglio 1859 al Vol. 50, di seconda Serie Art. 155, dietro ordinanza del Generale Schmid per la somma di Scudi 100,000 solidalmente con altri Signori mentovati nel succitato Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che accorda alla Vedova Migno una pensione di Scudi 8 per l' avvenuta perdita del suo marito Domenico Migno nel combattimento del 14 Settembre 1860

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei poteri conferitigli dal Decreto di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II delli 12 Settembre 1860.

DECRETA

Alla Signora Maria Migno vedova di Domenico Migno è accordata una pensione vitalizia di mensili scudi otto romani da decorrere dal giorno della liberazione di Perugia 14 Settembre 1860, in cui il marito di essa rimase vittima di quel glorioso combattimento.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo il giorno 28 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 36 27 Settembre 1860

Circolare del Commissario straordinario ai Capi delle Amministrazioni Comunali che chiede l' elenco di tutti li uffizj contabili di denaro e generi di privativa esistenti nei respettivi Comuni.

Perugia li 27 *Settembre* 1860.

Prego i Signori Capi delle Amministrazioni Municipali a volermi trasmettere con tutta possibile sollecitudine direttamente un Elenco di tutte le Casse Erariali Governative, ossia di tutti gli Uffizj contabili di denaro o di generi di privativa dello Stato dipendenti da questo Regio Commissariato Generale posti nei respettivi Comuni, in specie spacci, e prenditorie di lotti.

Coll' opportunità raccomando l' eseguimento del Decreto in data 22 Settembre 1860, per la verifica della rimanenza del Sale al 30 corrente ai Capi de' Comuni dove non esistono funzionarj superiori dell' Amministrazione Sali e Tabacchi, e sto in attesa di ricevere un doppio del relativo verbale.

Il R. Commissario Generale Straordinario
G. N. PEPOLI.

Decreto che scioglie tutti li istituti d'educazione e istruzione, sì pubblici che privati, dalla soggezione ai Vescovi, sottoponendoli invece al R. Governo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la pubblica Istruzione ed Educazione sono gli elementi i più efficaci a conseguire il maggior bene possibile sociale, e quindi ogni civile Governo deve averne cura speciale.

Considerando che quantunque la Religione sia inseparabile da una saggia istruzione ed educazione, non ne deriva peraltro che i Ministri di Essa debbano averne la esclusiva direzione e sorveglianza, costituendo questo fatto appunto una delle più disapprovate e nocive eccezionalità del Governo cessato:

DECRETA

Art. 1. Tutti gl'Istituti sì pubblici che privati che risguardano la Istruzione ed Educazione sono sciolti dalla sog-

gezione e sorveglianza dell'Autorità dei Vescovi, e loro mandatarj, e sono sottoposti invece al Governo del Commissariato Regio Generale.

Art. 2. Verrà pubblicata apposita Legge colla quale sarà provveduto alle relative massime ed organamenti.

Art. 3. Saranno nominate speciali Commissioni le quali riferiscano al R. Commissario Generale dello stato della pubblica Istruzione ed Educazione in queste Provincie, e suggeriscano i provvedimenti speciali più necessarj.

Art. 4. Ogni legge, disposizione, o consuetudine in contrario è nulla e di niun effetto.

È ordinato che il presente Decreto, sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 28 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce un Regolamento organico provvisorio per la Soprintendenza delle Finanze delle Provincie dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del 22 volgente mese relativo alla istituzione provvisoria di una Soprintendenza delle Finanze per le Provincie sottoposte alla giurisdizione di questo Regio Commissariato Generale.

Considerando che occorre di sistemare la pianta, le attribuzioni, ed i rapporti della Soprintendenza con questo Regio Commissariato Generale, e cogli Ufficj Finanziarii subalterni esistenti nelle suddette Provincie

DECRETA

Art. 1. È stabilito il seguente Regolamento organico provvisorio della Soprintendenza per le Finanze dell'Umbria.

TITOLO PRIMO

Della Composizione della Soprintendenza.

Art. 2. La pianta del personale della Soprintendenza è costituita:

di un Soprintendente,
di un Consultore Amministrativo,
di un Consultore Contabile,
di quattro Capi di Riparto,
di un Segretario Capo, e
di un numero di Segretarj, di applicati, e d' inservienti, che si determineranno a norma delle esigenze del servizio.

Art. 3. La Soprintendenza si divide in quattro Riparti, ed ha una Segreteria.

Art. 4. Ad ogni riparto viene affidata la trattazione di separati rami amministrativi, giusta le seguenti quattro categorie.

1.° Demanio, contribuzioni dirette, Catasto, Ipoteche, Bollo Registro e tasse riunite, Pedaggi, Tassa sul Clero, Tassa d' Arti e mestieri, Marchio o Bollo degli Ori ed Argenti, e Lotto.

2.° Dogane, Dazj di consumo, Diritti di pesa, Privative, e Guardia di Finanza.

3.° Poste, Telegrafi, e spese relative a Miniere, Cave, Agricoltura, Commercio, e Lavori pubblici.

4.° Tesoro e Contabilità generale; e cioè — Personale delle Tesorerie ed Esattorie Governative — Malleverie dei detti Contabili — Leggi e Regolamenti generali di Con-

tabilità, relative istruzioni, e corrispondenze — Bilanci attivo e passivo — Variazioni ed aggiunte ai medesimi, e Leggi relative — Emissione dei Mandati — Contabilità dei Bilanci — Rendiconto generale — Consolidati e prestiti — Debito pubblico — Controllo delle Casse Erariali — Movimento dei fondi — e Regolarizzazione dei pagamenti fatti in conto sospeso.

Art. 5. Le materie non comprese nelle indicate categorie spettano all' Ufficio della Segreteria.

Art. 6. Negli affari di maggiore importanza può il Soprintendente convocare in consiglio da esso presieduto i Capi dei respettivi Riparti, e sentire il loro voto.

Anche in questi casi però il Soprintendente può prendere quella deliberazione che ravviserà più conveniente, sentito però sempre preliminarmente l' avviso dei Consultori.

Art. 7. Coll' attivarsi della Soprintendenza dovrà il Soprintendente designare quello fra gli Impiegati Superiori che abbia a rappresentarlo nei casi di temporaria assenza, facendolo conoscere immediatamente al Regio Commissario Generale.

TITOLO SECONDO

Delle attribuzioni della Soprintendenza.

Art. 8. La Soprintendenza rappresenta l' Autorità Amministrativa per la direzione ed ispezione dei rami di Finanza nel territorio soggetto alla sua giurisdizione.

È l' organo diretto di questo Regio Commissariato generale riguardo agli Ufficj subalterni.

Riceve e comunica gli ordini, dirama le istruzioni ed i regolamenti, e ne cura l' esatta osservanza.

Art. 9. Corrispondono colla Soprintendenza nel modo stabilito dalle vigenti discipline tutti gli Ufficj e le Amministrazioni già dipendenti dal Ministero delle Finanze in Roma, o da altri Dicasteri posti fuori della giurisdizione di questo Regio Commissariato Generale.

Art. 10. È demandato alla Soprintendenza il dar corso alla trattazione degli affari occorrenti, ed in particolare ai provvedimenti reclamati per l'esecuzione di una disposizione di Legge, o per l'osservanza di una norma generale.

Art. 11. Oltre gli affari che a termini del citato Decreto di questo Regio Commissariato Generale devono essere al medesimo proposti, gli sono più particolarmente riservati i seguenti

a) l'approvazione dei preventivi delle rendite e delle spese ordinarie per ogni ramo di Amministrazione;

b) l'autorizzazione per qualunque spesa straordinaria, per compre, vendite, permute, ed appalti per oggetti di ogni natura, e per l'iniziamento e la transazione di liti derivanti da questi e da altri titoli di diritto;

c) Il movimento dei fondi tra le Casse Governative poste nel territorio di sua giurisdizione e quelle di altre Provincie Italiane, l'interpretazione riferibile a Leggi e disposizioni di massima, in quanto la Soprintendenza vi incontra qualche dubbio;

d) le nomine, promozioni, traslocazioni, ed in genere tutti i movimenti nel personale degli Ufficj, compresa l'assunzione di alunni, e volontarj, e diurnisti in qualsiasi ramo di amministrazione;

e) la dimissione, degradazione, sospensione degli Impiegati in genere, e qualunque disposizione disciplinare rispetto ad Impiegati Superiori;

f) Il trattamento degli impiegati quiescenti o giubilati, delle loro vedove ed orfani, giusta le normali in corso in queste Provincie.

Art. 12. Il Soprintendente è per altro autorizzato a dar corso a quelle disposizioni, le quali, sebbene non comprese nella sfera delle sue attribuzioni, fossero assolutamente reclamate dall' urgenza, e dall' interesse del servizio, senza che abbiasi il tempo necessario a provocarle da questo Regio Commissariato Generale.

Di tali disposizioni dovrà darsi però immediatamente notizia al Commissariato stesso, sotto personale responsabilità del Soprintendente o di chi ne fa le veci.

Art. 13. Qualora negli affari, intorno ai quali il Soprintendente deve sentire preventivamente l' avviso dei Consultori, si manifesti una essenziale discrepanza di opinioni, il Soprintendente dovrà farne argomento di relazione al Regio Commissariato Generale, nè potrà dare corso alle relative spedizioni se non nel caso previsto dall' Articolo precedente.

Art. 14. La Sopraintendenza si fa un preciso dovere di maturare e trasmettere al Ministero i progetti motivati di miglioramento per quei rami i cui prodotti fossero in abituale decadenza, o che si presentassero suscettibili di modificazione per semplificare o garantire da abusi l' Amministrazione.

Art. 15. La Soprintendenza è tenuta di completamente istruire gli affari che per qualsiasi motivo vengano trasmessi al Regio Commissario Generale, e di corredarli col ponderato suo parere.

TITOLO TERZO.

Dei Bilanci.

Art. 16. La Soprintendenza ha incarico della formazione del progetto dei Bilanci annui delle entrate e delle spese presunte delle Provincie dell' Umbria.

Art. 17. Di presente formerà senza indugio il progetto di un Bilancio attivo e di altro passivo, riferibili all' epoca dalla cessazione del Governo Pontificio nelle Provincie dell' Umbria a tutto il corrente Esercizio 1860.

Art. 18. I Bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due Decreti distinti.

Art. 19. Il Bilancio attivo comprenderà tutti i proventi dei quali potrà prevedersi la riscossione durante il periodo d' esercizio di cui all' art. 17.

Essi proventi vi sono distinti per titoli in ordinarii e straordinarii: i titoli sono divisi in categorie, secondo la diversa natura dei proventi: e le categorie si suddividono in articoli, giusta la particolare loro specie.

Il Bilancio generale attivo sarà limitato alla divisione in titoli e categorie.

Art. 20. Il Bilancio passivo abbraccia tutte le spese Governative dell' Umbria, divise a seconda dei principali rami di pubblico servizio.

Questi rami avranno le respettive distinzioni in titoli ordinarii e straordinarii, divisibili questi in categorie, e le categorie in articoli, giusta la rispettiva natura e specie.

Il Bilancio generale passivo sarà limitato alla divisione in titoli e categorie.

Art. 21. Le spese ordinarie sono quelle che destinate al consueto andamento dei servizj pubblici, e stabilite in modo continuativo da Leggi, Regolamenti, o speciali Disposizioni, si producono annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

Fra tali spese saranno ammesse quelle che concernono gli ufficj del Commissariato Generale, perchè ordinarj nella loro rappresentanza, e necessarii all' andamento della pubblica Amministrazione.

Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie.

Art. 22. Dopo approvato il Bilancio, lo storno di fondi da categoria a categoria e da un articolo all' altro della categoria medesima, dovrà essere stabilito con ispeciale Decreto.

Art. 23. Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcuna delle categorie o degli articoli del Bilancio per gli oggetti ivi preveduti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita categoria od articolo, si provvederà con ispeciale Decreto, deliberato in Consiglio del Commissariato Generale.

Da questa disposizione restano eccettuati i fondi assegnati per le spese d'ordine ed obbligatorie, i quali possono essere oltrepassati senza preventiva autorizzazione. Tali maggiori spese saranno poi regolate a compiuto esercizio mediante analoghi Decreti.

Art. 24. Le spese d' ordine ed obbligatorie sono

Servizio dell' Insinuazione e del Demanio: — Contribuzioni delle proprietà demaniali. — Restituzione di diritti e di rendite demaniali.

Servizio del Lotto: — Vincite — Aggio ai Ricevitori.

Servizio delle Dogane : — Diritti di bollo sulle spedizioni di dogana. — Restituzione di diritti di dogana. Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori.

Servizio dei Sali : — Aggio ai dispensieri sulla vendita del sale. — Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori.

Servizio dei Tabacchi : — Aggio ai magazzinieri dei tabacchi. — Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di reparto agli impiegati ed inventori.

Servizio delle polveri e dei piombi : — Aggio ai magazzinieri distributori — Contravvenzioni, ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori.

Monetazione : — Diritti di affinazione delle paste d'oro e d' argento e partizione de' Dorati. — Diritti di fabbricazione delle monete. — Perdita per le tolleranze in più sul titolo e peso delle monete.

Marchio : — (o Bollo sull' oro ed argento) : — Aggio ai verificatori.

Giudiziario : — Spese di giustizia criminale ed altre occorrenti nei giudizj d' interdizione.

Art. 25. I Decreti dei quali è detto nei precedenti articoli 22 e 23 dovranno essere proposti dalla Sopraintendenza per le finanze dell' Umbria al Regio Commissario generale ; ed inseriti poi nel Giornale ufficiale.

Art. 26. L' Esercizio finanziario di un anno comprende i proventi accertati e le spese fatte od in appalto o per via economica, non che i diritti acquisiti dallo Stato e da suoi creditori dal 1.° gennaio al 31 dicembre dell' anno di che si tratta.

Non ostante, unicamente per le operazioni relative

alla riscossione di quei proventi, alla liquidazione e pagamento di quelle spese, si protrae a tutto giugno dell' anno seguente.

TITOLO QUARTO.

Delle riscossioni, dei pagamenti, e della contabilità.

Art. 27. I proventi di ragione delle Provincie dell' Umbria si riscuoteranno a norma delle Leggi in vigore e secondo i regolamenti che li concernono.

Tale riscossione sarà fatta per ordine del Commissariato Generale, e per esso della Soprintendenza delle Finanze; e l' ammontare ne sarà scritto nei registri della Contabilità generale presso la Sopraintendenza medesima.

Art. 28. I proventi dell' Umbria saranno concentrati nelle Tesorerie.

Alla organizzazione di tale servizio sarà provveduto con posteriori Decreti e regolamenti di questo Regio Commissariato Generale.

Art. 29. Spetta alla Soprintendenza la cura e superiore ispezione di tutto ciò che si attiene all' ordine ed alla sicurezza della gestione presso le Tesorerie, Casse, ed Ufficj nel territorio di sua giurisdizione, sia per l' assicurazione delle rendite finanziarie, sia pel prosperamento degli introiti, e la maggior possibile diminuzione delle spese.

Art. 30. Sorveglia specialmente il movimento e l' erogazione dei fondi presso le Tesorerie e Casse suddette; trasmette al Commissariato generale ogni dieci giorni lo stato delle medesime: e gli rassegna nei primi dieci giorni di ciascun mese gli stati descrittivi degl' introiti e dei pagamenti

operati in conto del Bilancio nel mese precedente, ripartiti per rami di servizio.

31. Nessun pagamento per ispese riferibili al Bilancio dell' Umbria, o per crediti aperti dal Regio Commissariato Generale, potrà aver luogo se non sopra appositi mandati, nei quali sia fatto espresso riferimento agli assegnamenti aperti nel bilancio stesso.

Sino a che sia compilato, ed approvato il Bilancio, di cui all' Art. 17., una provvisoria Ordinanza del Commissariato Regio Generale provvederà all' assegnamento dei fondi corrispondenti ai più urgenti e comuni titoli di spesa.

Tali pagamenti però saranno considerati interinali, e dovranno essere sostituiti da regolari mandati appena pubblicato il surriferito bilancio.

Art. 32. I mandati dei quali è detto nel precedente articolo sono rilasciati

a) Dal Soprintendente delle Finanze dell' Umbria.

b) Da ufficj non finanziarj, a ciò appositamente delegati da questo Regio Commissariato Generale, ma colla firma del Soprintendente e col visto del Consultore contabile.

c) Dal Regio Commissariato Generale col visto del Soprintendente e del Consultore contabile.

Art. 33. I mandati per essere ammessi a pagamento, oltre alle condizioni portate dai precedenti articoli, dovranno altresì avere a corredo tutti quei documenti che giustificano la spesa, di che han titolo.

Art. 34. Essi documenti sono:

Se trattasi di spese personali, come stipendj, assegni, e simili, gli stati nominativi (debitamente risegnati dagli ufficiali competenti) indicanti i nomi e cognomi, i gradi e gl'impieghi, i relativi stipendj, le somme pagabili, le ritenute, e

così gli assegni od altro dovuti in virtù di Leggi, Regolamenti, o Decisioni.

Se trattisi di altre spese, come somministrazioni e lavori, ove questi sieno fatti per contratti, la copia autentica dei contratti delle perizie o dei fogli che ne tengono luogo, ed i competenti certificati che attestino l'esecuzione dei lavori o delle somministrazioni alle quali riguarda il Mandato, ed ove sieno fatti in via economica, la nota delle somme spese, corredata dalle relative quitanze.

I pagamenti non in corso e dipendenti esclusivamente da Decreti del Regio Commissario Generale, o da Dispacci officiali, porteranno in allegato le copie autentiche o gli estratti di tali Documenti.

Art. 35. Per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni costituenti il debito vitalizio delle Provincie dell'Umbria, nulla sarà innovato pel momento, e continuerà il sistema in corso.

È obbligo però della Soprintendenza di riconoscere lo stato attuale dei relativi ruoli presso le diverse Tesorerie, e di apporvi il proprio visto di conferma, senza di che non sarà riconosciuto alcun pagamento fatto in base ai medesimi per le rate avvenire. A tale riconoscimento potranno essere delegati i singoli Commissarj del Re nelle rispettive Provincie, con istruzione però di ordinare contemporaneamente una copia autentica del ruolo da essi confermato, per inoltrarlo d'ufficio alla Soprintendenza delle Finanze in Perugia.

Art. 36. I crèditi da aprirsi dal Regio Commissario Generale a favore di Autorità e di Ufficj sui fondi calcolati in Bilancio, devono dipendere da speciali richieste.

Ogni richiesta deve essere estesa separatamente per ramo di servizio, per provincia, per funzionario, e per ca-

tegoria. Essa deve avere un numero d'ordine speciale, e indicare la natura delle spese da farsi, o il montare del credito da aprirsi, distinto in articoli.

Ogni richiesta sarà fatta in doppio originale.

Art. 37. Di dette richieste sarà tenuto Registro dalla Soprintendenza delle Finanze, come dalla parte richiedente.

Dalla Soprintendenza suddetta e dalla parte richiedente è pure tenuto registro dei crediti aperti in seguito di dette richieste, e dei mandati che vengono spediti in conto.

Art. 38. Ammessa la richiesta, un originale della medesima, debitamente vidimato dal Soprintendente delle Finanze, sarà ritornato alla parte richiedente: l'altro originale sarà passato al Riparto del Tesoro e Contabilità generale per l'opportuna controlleria.

Contemporaneamente la Soprintendenza estende e trasmette al Tesoriere Provinciale l'ordine di ammettere a pagamento, sino alla concorrenza della somma per cui é stato aperto il credito, i mandati che vengono regolarmente spediti dal funzionario abilitato.

Art. 39. La parte in di cui favore è stato aperto il credito emette speciali mandati in conto, citando però nei medesimi il numero, la data, e la somma dell'ordinanza di accreditamento.

Art. 40. Il Tesoriere estingue tali mandati, imputandoli al credito aperto, e ne dà distinto discarico nel suo conto quindicinale allegando le giustificazioni.

Art. 41. Dette giustificazioni di seguìto pagamento, subìto l'esame della Soprintendenza per le Finanze, saranno rimborsate con Mandato definitivo da girarsi in Cassa generale in conto di sua gestione.

Il fondo accreditato resterà perciò ridotto in proporzione.

Art. 42. I funzionarj che in seguito all'apertura di un credito potranno disporre delle somme relative, saranno responsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto dalle Leggi e Regolamenti amministrativi.

Art. 43. La Soprintendenza e le Autorità ed Ufficj delegati con apposite disposizioni alla emissione dei mandati, giusta l'Art. 32. del presente, potranno dirigere sulle Tesorerie ordini di pagamento provvisorio per soldo e indennità di via a' militari isolati, e per qualunque altro caso straordinario e di assoluta urgenza, verificabile nei diversi servigj pubblici.

Le autorità e gli ufficj, altri dalla Soprintendenza, dovranno però immediatamente, e non più tardi delle 24 ore, informare quest' ultima degli Ordini di pagamento interinali, come sopra emessi.

Art. 44. Detti pagamenti provvisorii in via d'urgenza saranno nel più breve termine regolarizzati colla emissione di Mandati ordinarii.

Art. 45. Di tutte le spese regolari riflettenti la previsione del Bilancio dell'Umbria, a qualunque ramo di servizio e di esercizio appartengano, la Soprintendenza cura che sieno tenute le necessarie registrazioni, onde stabilire a suo tempo i corrispondenti conti consuntivi.

Art. 46. Saranno date disposizioni speciali per la tenuta di un conto corrente reciproco fra il Tesoro dell'Umbria, e quello delle Provincie del Regno di S. M. Vittorio Emanuele II., riguardo agli introiti ed ai pagamenti che si eseguiranno per conto dei rispettivi bilanci: salvo il disposto dell'Art. 11. allinea *C.*

TITOLO QUINTO.

Disposizioni speciali.

Art. 47. La Soprintendenza richiamerà per il futuro mese di ottobre dai capi delle Amministrazioni non finanziarie gli elenchi nominali e numerici degli stipendj assegnati ai dipendenti Impiegati.

Altro elenco simile verrà compilato a cura della Soprintendenza per gl'Impiegati degli ufficj da essi dipendenti.

Art. 48. Colla scorta degli elenchi medesimi la Soprintendenza attiverà un *registro d'evidenza e di controllo* degli stipendj.

Art. 49. Tutte le variazioni che si verificassero nello stato o nella decorrenza degli stipendj, dovranno essere notificate alla Soprintendenza ed annotate nel detto Registro.

Art. 50. Colle norme dei precedenti articoli 47, 48, 49, la Soprintendenza provvederà per l'impianto e conservazione di un *Registro d'evidenza e di Controllo* delle pensioni ed altri assegni costituenti il debito vitalizio proprio delle Provincie dipendenti dal Regio Commissariato Generale Straordinario dell'Umbria.

Art. 51. Con apposite posteriori istruzioni sarà indicato l'uso speciale cui sono riservati i Registri di evidenza e di controllo sopra menzionati.

Art. 52. Nel periodo dell'esercizio 1860 da decorrere, presentandosi spese riconosciute ed accertate riferibili al tempo anteriore al cambiamento politico avvenuto nelle Provincie dell'Umbria, e alle medesime appartenenti, saranno esse registrate in modo distinto dalle ordinarie del Bilancio

dell' Umbria, sotto la denominazione spese in conto del cessato Regime Pontificio.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che istituisce e nomina una Commissione incaricata di fare una nota generale degli oggetti di Belle Arti esistenti nei pubblici Stabilimenti e nei Tempj in Perugia e sua Provincia, e ne proibisce l'alienazione e la traslocazione senza il permesso governativo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che l'esistenza d'insigni oggetti di Belle Arti nei pubblici Stabilimenti e Tempj forma uno dei più considerevoli pregi delle Città Italiane, fra le quali vanno distinte alcune Città dell'Umbria e specialmente Perugia:

Considerando che è decoroso pel Governo averne la debita considerazione col tenerne esatto autentico Registro:

Considerando inoltre che se tali oggetti di Belle Arti non costituiscono sempre una vera proprietà pubblica, importa peraltro che sieno conservati alle Città che hanno la sorte

di possederli; ed il Governo ha dovere di giudicare di quelle ragioni per le quali fossero per essere alienati o altrove collocati.

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commissione Artistica principale per tutte le Provincie amministrate da questo R. Commissariato Generale, composta dei Signori:

Conte REGINALDO ANSIDEI *Presidente*
Prof. SILVESTRO VALERI
Prof. FILIPPO CECCHINI
Prof. VINCENZO BALDINI

Art. 2. Questa Commissione presenterà nel più breve termine possibile una esatta nota di tutti gli oggetti più insigni di Belle Arti esistenti in pubblici Stabilimenti e Tempj in Perugia e sua Provincia, con quelle considerazioni ed osservazioni che crederà necessarie.

Art. 3. Ad essa Commissione si rivolgeranno quei Signori Rettori o Capi qualunque di pubblici Stabilimenti e Tempj nel caso che volessero inviare altrove od alienare alcuno degli oggetti di Belle Arti esistenti nei luoghi ad Essi affidati; e non lo potranno senza la concessione scritta del R. Commissariato Generale, al quale riferirà la Commissione Artistica.

Art. 4. Alla Commissione medesima è data facoltà di nominare, sotto la di Lei dipendenza, altre Commissioni ne' luoghi ove lo creda opportuno.

Art. 5. Ogni legge, disposizione o consuetudine in contrario è abrogata.

È ordinato che il presente Decreto, sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che vieta a tutti i Corpi Morali l'acquisto di stabili senza superior permesso, e proibisce sì le donazioni che le disposizioni di ultima volontà a favore dei detti Corpi Morali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la libera circolazione dei Capitali, e la facilità delle permute di proprietà favoriscono il commercio, e sono incremento di ricchezza:

Considerando che il soverchio cumulo di stabili nei Corpi morali può generare un inciampo a questi beneficj sociali:

Considerando che perciò da tutti i savi Governi, e con Legge 5 Giugno 1850 anche da quello del Regno di Sardegna, si è provveduto, statuendo una sorveglianza perchè questi soverchi cumuli non abbiano luogo:

Sentito il parere del Consiglio di questo Regio Commissariato Generale:

DECRETA

Art. 1. Gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ecclesiastici, siano laici, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Decreto del Regio Commissario Generale, dietro il parere del suo Consiglio.

Art. 2. Parimente non avranno effetto a favore degli stessi Corpi Morali le donazioni tra vivi e le testamentarie disposizioni, se non ne venga autorizzata l'accettazione nel modo prescritto nell'Art. precedente.

Art. 3. Sono abrogate tutte le leggi, disposizioni, e consuetudini in contrario.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 29 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara ineseguibili le disposizioni ecclesiastiche non risguardanti il Foro interno, o pratiche puramente religiose, e nulli li atti posteriori al presente Decreto risguardanti i beni amministrati dagli Ecclesiastici.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l'unità nell'azione Governativa è necessaria ad una saggia e retta amministrazione:

Considerando che il massimo nocumento a questa necessaria unità è l'ammettere nello Stato un'Autorità la quale agisca indipendentemente e per una sola Classe di Cittadini:

Sentito il parere del Consiglio del Regio Commissariato Generale:

DECRETA

Art. 1. Tutte le disposizioni e provvisioni Ecclesiastiche, che non riguardino il foro interno e le pratiche puramente

religiose, non sono eseguibili nelle provincie amministrate dal Commissariato Generale del Re per l'Umbria senza la sua espressa approvazione scritta.

Art. 2. Senza la stessa approvazione sono dichiarati nulli e privi di tutti gli effetti gli atti e contratti, che, dietro le accennate provvisioni e disposizioni, o senza di queste, si facessero nei Beni amministrati dagli Ecclesiastici per alienarne la proprietà, preso il vocabolo *alienazione* nel suo latissimo senso.

Art. 3. Gli atti antecedenti al presente Decreto restano nella loro piena validità, purchè ne sia accertata la data dalla registrazione.

Art. 4. È fatto divieto a tutti gli Ufficiali Governativi di dare effetto, secondo le loro rispettive attribuzioni, agli atti colpiti dalla nullità di cui all'Art. 2, comunque perfezionati.

È ordinato che il presente Decreto, venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che incarica la Commissione istituita per il riordinamento del personale giudiziario, di proporre le Leggi di urgente necessità, e di dare il parere sulle cose in cui ne sia richiesta dal Governo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto dato il 21 Settembre p. p. col quale fu nominata una Commissione incaricata di proporre il riordinamento Giudiziario:

Considerando, che è pur d'uopo che il Governo sia consigliato da persone probe ed esperte su quei provvedimenti legislativi che sono urgenti per cancellare senza indugio le norme di un governo eccezionale e dispotico, e alla migliore amministrazione della Giustizia:

DECRETA

Art. unico. Alla Commissione composta dei Signori Professore AVV. FRANCESCO BARTOLI, AVV. GIACOMO NEGRONI,

Avv. Raffaele Giamboni, Avv. Emilio Barbanera incaricati di proporre il riordinamento del personale Giudiziario, è pure affidato di suggerire a questo R. Commissariato Generale quali provvedimenti legislativi sieno urgentemente necessarj, e di dare il suo parere su quelli che saranno dal Commissariato stesso loro dati ad esaminare.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda 23 Ottobre 1859, sopra l' ordinamento Comunale e Provinciale, con alcune modificazioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando essere urgente la regolare e stabile ricomposizione delle Rappresentanze Municipali e Provinciali:

Considerando che il principio elettivo, sul quale è fondata la Legge relativa Sarda 23 Ottobre 1859, è quello che solo può convenire ai bisogni di un popolo civile, e che degnamente risponde alle gloriose tradizioni dei Comuni Italiani:

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sull'ordinamento Comunale e Provinciale colle modificazioni di cui agli Art. 4, 5, 6, 7.

Art. 2. Le liste elettorali dovranno essere compiute a norma di Legge dalle provvisorie Rappresentanze Municipali pel 15 Ottobre entrante.

Art. 3. Con apposito Decreto sarà fissato il giorno delle elezioni.

Art. 4. Tutto ciò che in questa Legge è soggetto alla decisione Ministeriale o Reale è sottoposto a quella del Regio Commissario Generale.

Art. 5. A vece della denominazione di *Governatore* ed *Intendente* si avranno quelle di *Commissario* e *Vice-Commissario del Re.*

Art. 6. I Consigli Comunali e Provinciali entreranno nelle loro funzioni appena eletti senz' attendere le epoche prescritte dalla Legge.

Art. 7. Per ciò che risguarda le attribuzioni dei Consigli Provinciali, esse rimarranno quali erano antecedentemente; e quindi il Bilancio preventivo del 1861 dovrà da essi compilarsi colle medesime norme.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Settembre 1860.

Il Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(La Legge del 23 Ottobre 1859, cui si riferisce il presente Decreto, è stata pubblicata separatamente per i tipi della Stamperia R. in Firenze).

Decreto che ordina per il 5. del corrente Ottobre l'attivazione della Tariffa postale Sarda.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

DECRETA

Col giorno 5 del corrente Ottobre sarà in vigore nelle Provincie amministrate dal Regio Commissariato Generale per l'Umbria la Tariffa Postale Sarda, la quale verrà appositamente pubblicata ed affissa all'esterno di ogni Ufficio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 1.° Ottobre 1860.

Il Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Segue la Tabella delle Tasse postali a forma della Tariffa Sarda)

TABELLA

DELLE TASSE APPLICABILI ALLE CORRISPONDENZE

CAMBIATE CON LE PROVINCIE DEL REGNO ITALICO E STATI ESTERI

a norma del Decreto del R. Commissariato Straordinario Generale per le Provincie dell' Umbria in data 1 Ottobre 1860.

ORIGINE E DESTINO DELLE CORRISPONDEN
Provincie del Regno italico e Isola di Sicilia (*a*)
Sicilia continentale
Svizzera
Malta (*b*)
Francia (*c*)
Germania ed Austria
Gran Brettagna, Belgio e Tunisi
Olanda
Danimarca
Colonie francesi e inglesi
Russia
Stati Uniti d'America (*d*)
Svezia
Norvegia
Moldavia e Vallacchia
Isole Jonie e *Provincia Veneziana*
Tripoli, Marocco ed oltre mare (via di Francia)
Grecia (via di Livorno)
Egitto, Turchia e Servia
Indie Orientali
China e Australia — Arrivo
China e Australia — Partenza
Spagna, Portogallo e Gibilterra
Sandwch Isole (via di Francia)
Messico, Cuba ed oltre mare (via Panama)
Oltremare via di — Sardegna
Oltremare via di — Inghilterra
Brasile

LETTERE			STAMPE		
CONDIZIONI LA FRANCATURA	PORTO SEMPL.	TASSA	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	PORTO SEMPL.	TASSA
	grammi	*centes.*		*grammi*	*centes.*
ibera a destino	10	20	obblig. a destino	40	2
idem	10	40	idem	40	2
idem	10	40	idem	40	5
idem	7 ½	40	idem	45	10
idem	7 ½	50	idem	40	6
idem	10	60	idem	40	12
idem	7 ½	60	idem	40	10
idem	7 ½	70	idem	40	10
idem	10	85	idem	40	22
idem	7 ½	100	idem	40	15
idem	10	100	idem	40	37
idem	7 ½	120	obblig. parziale	40	25
idem	10	125	obblig. a destino	40	32
idem	10	140	idem	40	37
idem	10	100	idem	40	32
bblig. parziale	10	20	obblig. parziale	46	2
idem	7 ½	70	idem	40	15
idem	10	80	idem	40	15
idem	7 ½	90	obblig. a destino	45	15
bblig. a destino	7 ½	100	obblig. parziale	45	15
—	7 ½	100	—	»	»
bblig. parziale	7 ½	80	idem	45	15
non si franca	7 ½	110	obblig. a destino	40	10
bblig. parziale	7 ½	120	obblig. parziale	40	30
idem	7 ½	150	idem	40	30
idem	10	30	idem	40	7
idem	7 ½	100	idem	40	15
libera a destino	7 ½	120	idem	40	12

(Seguono le Avvertenze richiamate dalle lettere a, b, c, d*)*

AVVERTENZE

ALLA PRECEDENTE TARIFFA

(*a*) Le lettere eccedenti il peso di grammi 10 saranno considerate di due porti; eccedenti 20 tre porti; 30 quattro porti; 40 cinque porti; e da 50 a 100 grammi, sei porti aumentando sempre un porto ogni 50 grammi. — I plichi di carte manoscritte sotto fascia, i campioni di merci accomodate in modo da esser conosciuti, pagheranno un terzo della tassa per le lettere; questa tassa non sarà mai inferiore a quella della lettera semplice. I giornali ed opere periodiche non eccedenti grammi 20, pagheranno per l'affrancatura centesimi uno, ed i porti si raddoppieranno ogni 40 grammi. Le stampe non periodiche, incisioni, litografie, musica ec., dovranno essere affrancati a centesimi 2 ogni 40 grammi. Le stampe non francate, o che non fossero poste sotto fascia, o contenessero alcun che di scritto, oltre l'indirizzo la data e la firma, saranno tassate come lettere.

Fra le Provincie del Regno potranno cambiarsi lettere assicurate, pagando nell' atto dell' impostazione, oltre la tassa ordinaria delle lettere, una tassa fissa di centesimi 40.

(*b*) Per Malta le lettere non franche si gravano di una sopratassa progressiva di centesimi 20, e quelle della Gran Brettagna di una tassa fissa di centesimi 60.

(*c*) Le stampe non periodiche per la Francia si francano con centesimi 6 ogni 5 grammi.

(*d*) Per gli Stati Uniti d'America non si accettano lettere assicurate.

I campioni per l'Estero sono parificati alle lettere.

Decreto che ordina la pubblicazione nelle Provincie dell' Umbria delle Leggi Sarde sulla Guardia Nazionale; stabilisce la formazione della detta Guardia secondo il disposto di quelle Leggi; e detta diverse dichiarazioni per l' esecuzione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che rivendicate queste Provincie nella loro piena libertà, meglio che agli stessi cittadini non vi può essere affidato l' ordine e la sicurezza.

Considerando che istituendo con regola uniforme e stabile la Guardia Nazionale si viene a maggiormente utilizzare quell' energica volontà che questi popoli hanno mostrato di provvedere alla propria difesa.

Considerando che è utile adottare le Leggi relative a tale Istituzione, che sono in vigore nelle Provincie del Re liberatore, come quelle che in supremi momenti hanno dimostrato rispondere al bisogno della Patria comune, e sono il dettato di lunga esperienza:

DECRETA

Art. 1. Si mandano pubblicare le seguenti leggi, Decreti e Regolamenti vigenti, sulla Guardia Nazionale nel Regno di Sardegna:

Legge 4 Marzo 1848.

R. Decreti 28 Aprile 16 Settembre 14 Ottobre 1848, 11 Luglio 1853.

Legge 27 Febbrajo 1859.

Regolamento 6 Marzo 1859.

R. Decreti 6 Marzo, 3 e 17 Maggio e 14 Giugno 1859.

Art. 2. Sarà organizzata la Guardia Nazionale secondo esse leggi e disposizioni, cessando ogni altra diversa forma provvisoria; e sono mantenuti nei loro rispettivi gradi quelli che li hanno già ottenuti per nomina di questo R. Commissariato Generale.

Art. 3. Tutto ciò che in essa legge è attribuito alla podestà Regia e Ministeriale s' intenderà di pertinenza del Regio Commissario Generale.

Art. 4. A vece delle qualifiche di Governatori e d' Intendenti, s' intenderanno quello di Commissario Provinciale e Vice-Commissarj.

Art. 5. Saranno date particolari disposizioni circa alle diverse Giurisdizioni necessarie pei casi dei reati contemplati dalle Leggi pubblicate.

Art. 6. Saranno istituiti senza il menomo ritardo i Consigli di Ricognizione, di disciplina, di Amministrazione e i Comitati di Revisione.

Art. 7. I Consigli di Ricognizione dovranno presentare i Ruoli riveduti e compiuti non più tardi del 30 corrente.

Art. 8. Le Autorità Comunali dovranno entro due Mesi compilare i Regolamenti relativi agli oggetti tutti per cui sono prescritti nelle leggi che si pubblicano, e rimetterne copia al Regio Commissario Generale, approvata dal Commissario del Re della rispettiva Provincia, per averne la definitiva sanzione.

È ordinato che il presente Decreto, venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 1.° Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Le Leggi, Decreti e Regolamento di cui si ordina la pubblicazione col presente Decreto, sono stampati a parte con i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

Decreto che ammette li Studenti delle Università di Perugia, e quelli che avrebber voluto esservi ammessi nell' anno precedente, a dar li esami dal 1, al 20 Novembre prossimo, per conseguire i gradi accademici, o le ammissioni competenti loro per il perduto anno.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che in seguito della opposizione armata fatta dai Perugini contro il dominio Temporale dei Papi e contro la sua restaurazione, non solo furono eglino dati in balìa della ferocia e rapacità di mercenarj stranieri, ma di più si volle privarli anche del conforto e lustro degli studj, chiudendo l' Università per l' anno scolastico 1859-60.

Considerando che pur tollerate le lezioni private, furono interdetti pure gli esami per le ammissioni ai gradi accademici, il che significa essersi voluto agire assolutamente per ispirito di speciale vendetta.

Considerando che è debito di giustizia lo statuire la relativa riparazione:

Sulla proposta del Commissario del Re per le Provincie di Perugia ed Orvieto

DECRETA

Art. unico. I Giovani Studenti addetti all' Università di Perugia, o quelli che avrebbero voluto esservi ammessi, sono abilitati a presentarsi, nei modi prescritti, dal 1° al 20 prossimo Novembre, per dar gli esami, e conseguire i gradi accademici ed ammissioni loro competenti nello scorso anno scolastico.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 1.° Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Funzionarj di codesta branca, che avvisa essere la Soprintendenza entrata in quello stesso giorno in funzione; e da istruzioni e comunicazioni in coerenza.

Perugia 1 *Ottobre* 1860.

La Soprintendenza delle Finanze per le provincie dell' Umbria qui costituita col Decreto del Regio Commissariato Generale Straordinario in data del 22 ultimo scorso settembre è entrata oggi in funzioni.

Mi affretto a renderne partecipe la S. V. per mettermi tosto seco lei in relazione d'Ufficio, e pregarla di fare altrettanto meco per tutti indistintamente i rami di Finanza pei quali doveva ora corrispondere col Commissariato Generale, e sotto il cessato Governo coi Dicasteri posti a Roma od in Provincie che ora trovansi fuori della Giurisdizione del Commissariato generale dell' Umbria. Il Decreto del 16 settembre devesi perciò ritenere in tal parte abrogato dal Regolamento organico della Soprintendenza del 30 stesso mese, che le comunico. Da quésto la S. V. vedrà inoltre come non solo non siano state modificate, ma espressamente siansi richiamate in osservanza le leggi, regolamenti ed istru-

zioni del cessato Governo intorno alla riscossione e versamenti dei prodotti finanziarii, ed alle competenze e contabilità parziali dei singoli Uffizii che ne hanno la gestione. I funzionarii dei diversi rami delle Finanze avranno perciò cura di compiere tutte le operazioni prescritte dalle discipline in vigore, e trasmettere a questa Soprintendenza i conti, stati, paralelli ed altri prospetti periodici nei tempi e modi soliti.

Io mi riservo di loro comunicare le norme che si saranno stabilite per l'esecuzione del citato Regolamento nella parte che riguarda la contabilità generale e l'esercizio del bilancio.

Quei funzionarii poi che non avessero ancor ricevuto comunicazione alcuna dal Commissariato Generale, nè riscontro a loro dimande, avranno la compiacenza di farne cenno a questa Soprintendenza.

Nella fiducia che tutti i dipendenti di questa Soprintendenza vorranno gareggiare d'attività e zelo per il buon andamento del servizio, e coadiuvare alle deboli mie forze nell'onorevole, ma difficile compito che si compiacque affidarmi l'Eccellentissimo Regio Commissario Generale di queste Provincie, sono intanto lieto di professarmi con sensi della più distinta considerazione.

Il Soprintendente
CARIGNANI.

N. 49 — 1 Ottobre 1860

REGOLAMENTO INTERNO

degli Ufficj della Soprintendenza delle Finanze

per le Provincie dell' Umbria.

Art. 1. Qualunque domanda, nota od altra scrittura concernente i servigj delle Finanze dovrà essere esclusivamente diretta al Soprintendente.

Art. 2. Il Soprintendente, o per sua delegazione il Segretario Capo, apre i pieghi della Soprintendenza, trattiene quelli che riguardano affari a lui riservati, e fa registrare gli altri sul protocollo, previe le occorrenti annotazioni del numero del riparto, e della posizione, cui per natura dell' oggetto trattato, appartengono.

Art. 3. La Soprintendenza non ha che un protocollo detto *Registro d' arrivo* per la registrazione delle lettere, note, od altri atti che riceve; ed altro protocollo per la registrazione delle lettere, note od altri atti che spedisce, detto *Registro di partenza.*

Art. 4. Il *registro d' arrivo* contiene in altrettante distinte colonne le seguenti indicazioni;

1. N.° d' ordine.
2. Data dell' arrivo e della registrazione.
3. Data dell' esibito.
4. Provenienza.
5. Oggetto.
6. Quantità degli allegati.
7. Numero della posizione.
8. Numero del riparto.
9. Numero del registro di partenza dato al riscontro.
10. Osservazioni.

Art. 5. Il *registro di partenza* conterrà in distinte colonne le indicazioni seguenti;

1. Numero d' ordine.
2. Data della partenza e della registrazione.
3. Numero della posizione.
4. Numero del riparto.
5. Destinazione.
6. Oggetto.
7. Quantità degli allegati.
8. Osservazioni.

Art. 6. Gli affari della Soprintendenza, meno quelli riservati al Soprintendente, si tratteranno dalla Segreteria e dai Riparti, a norma delle rispettive loro competenze stabilite dal Decreto organico della Soprintendenza.

Art. 7. Il Capo di Riparto, o il Segretario Capo attergano ad ogni carta loro provenuta quel rescritto che comporti la natura dell' atto in consonanza alle vigenti prescrizioni di legge e di massima; e predispongono in tal modo la minuta della determinazione, che potrà essere richiesta.

Ogni lettera, nota, o scrittura deve portare a tergo il rescritto di sua evasione, ancorchè debba rimanere in archivio senza dar luogo a provvidenza; nel qual caso il rescritto consterà delle parole; *agli atti.*

Art. 8. La contabilità di ogni Riparto deve essere tenuta in guisa, che possa rilevarsi con tutta facilità il montare di ogni articolo di rendita, e che dimostri al tempo stesso il conto individuale di ogni contabile, talchè ad ogni istante siasi in grado di riconoscere il rispettivo debito o credito.

Art. 9. Sarà special cura di ciascun Capo di Riparto di far redigere prima dei 15 di ogni mese lo stato delle riscossioni e pagamenti operati nel mese antecedente suì singoli rami di prodotto che formano oggetto delle rispettive loro competenze, e stabilire i prescritti paralelli colle riscossioni operate nei mesi simili degli anni antecedenti.

Terranno perciò fermo, perchè al principio di ogni mese siano da tutti gli Ufficii Contabili spediti i prescritti reso-conti, stati, e prospetti; promuovendo contro i negligenti, o ritardativi le misure di rigore che saranno del caso.

Art. 10. I capi di Riparto ed il Segretario Capo sono responsabili verso il Soprintendente per le attribuzioni loro demandate dal citato Decreto organico della Soprintendenza delle Leggi e Regolamenti, cui il medesimo si riferisce, non che per quelle che possono venîr loro delegate.

Art. 11. Gli altri impiegati rispondono verso i loro capi mediati ed immediati nell'ordine gerarchico per lo eseguimento delle incombenze loro affidate, e che sono obbligati di compiere senza opposizione nè osservazione.

Art. 12. La subordinazione verso gl'impiegati debbe osservarsi secondo l'ordine gerarchico stabilito nella pianta del personale della Soprintendenza, ed a parità di grado per ordine d'anzianità.

Art. 13. Tutte le lettere, note, od esibiti si classificano per natura d'oggetto in distinti fascicoli aventi un numero di posizione progressivo.

I fascicoli contenenti affari continuativi risguardano l'eseguimento delle leggi, il personale, e l'andamento in genere in tutti i rami di servizio; s'intitolano col nome degli oggetti in essi rispettivamente trattati, e la serie dei relativi numeri di posizione si chiama — delle posizioni generali —.

Quelli contenenti affari a termine, che riguardano un interesse individuale, s'intitolano col nome della persona, o dell'ente che ne forma il soggetto principale; e la serie dei relativi numeri di posizione si chiama — delle posizioni speciali —.

Art. 14. Ogni minuta, o progetto di lettera, determinazione, o scritto di qualunque natura sarà firmata da chi l'ha preparata, e porterà, oltre al numero della posizione relativo all'affare trattato, tutte le indicazioni per la copia, non che l'elenco dei documenti da comprendersi nella spedizione.

Art. 15. Dette minute non potranno essere copiate senza l'approvazione, mediante un visto del Soprintendente, del Capo di Riparto, o del Segretario Capo.

Art. 16. Si presenteranno alla firma del Soprintendente le lettere, rescritti, o provvedimenti colle corrispondenti mi-

nute, e coi fascicoli relativi, a cura dei singoli Capi di Riparto, o del Segretario Capo, due ore prima della partenza dei corrieri.

Art. 17. Per ora presso ciascun Riparto si terrà l'archivio degli affari correnti; e si destinerà un impiegato a ben custodire e tenere ordinate le carte nelle rispettive loro posizioni, e descriverle sul foglio a stampa, che loro serve d'involto.

Art. 18. Tutte le minute dovranno essere conservate nei fascicoli contenenti gli affari cui si riferiscono.

Art. 19. Riportata l'approvazione e la firma del Soprintendente, le lettere copiate e gli atti con rescritto remissivo si passano all'Ufficio di spedizione, onde abbiano corso, previa però registrazione sul registro di partenza.

Art. 20. A cura e diligenza del protocollista devonsi accuratamente annotare nelle apposite finche dei registri di arrivo e di partenza i numeri dei riparti e delle posizioni, cui gli atti registrati si riferiscono, e nel registro di arrivo l'evasione data a ciascuno dei medesimi.

Ove il Capo di Riparto, cui saranno gli atti rimessi per la trattazione degli affari contenutivi, trovi erroneo il numero della posizione datovi, li rimanderà colle sue osservazioni per le occorrenti rettifiche al Segretario Capo.

Art. 21. Di 15 in 15 giorni il Segretario Capo ispeziona il Registro di arrivo, e desume dal medesimo gli atti inesauriti, e ne redige apposite note da presentarsi per gli opportuni provvedimenti al Soprintendente.

Art. 22. Le relazioni al Commissario Generale portanti proposte di leggi, o decreti, od altri atti governativi, dovranno essere corredate da apposito Elenco indicante i fogli che vi sono uniti.

Art. 23. Presso ogni Riparto od Ufficio si noteranno in apposito registro le decisioni ed i fatti, che possono essere applicati in seguito, od invocati come precedenti.

Art. 24. Gli impiegati non potranno trasportare fuori della Soprintendenza documenti o pratiche, nè potranno comunicare documenti o pratiche a persone estranee alla Soprintendenza, senza l'autorizzazione del Soprintendente.

Art. 25. I soli Capi di Riparto, ed il Segretario Capo sono autorizzati a ricevere persone estranee alla Soprintendenza, per dar loro schiarimenti, e conferire sopra affari che vi si trattano.

Gli altri impiegati non potranno ricevere persone estranee alla Soprintendenza nelle camere destinate al lavoro.

Art. 26. È vietato agli impiegati il carteggio per affari di uffizio, non che di propalare i provvedimenti emanati dal Commissariato, o dalla Soprintendenza.

È parimenti vietato agli impiegati di attendere nell'Uffizio ad occupazioni estranee al servizio.

Art. 27. La durata ordinaria del lavoro negli Ufficii non può essere minore di ore sette al giorno, ad eccezione dei giorni festivi, nei quali vi sarà un orario particolare.

Sarà per atto speciale determinato l'orario per lo ingresso, e per l'uscita, non che il turno speciale di servizio atto ad assicurare la presenza di un impiegato almeno per ogni ufficio nell'intervallo di tempo accordato per la colazione.

Art. 28. Gli impiegati non potranno assentarsi dall'ufficio nelle ore stabilite per il lavoro, senza autorizzazione.

Art. 29. Gli impiegati, oltre l'orario consueto, dovranno intervenire all'Uffizio ogni qualvolta ne sieno richiesti dal Soprintendente, dai Capi di Riparto, o dal Segretario Capo.

Art. 30. I Capi di Riparto, ed il Segretario Capo devono tenere un registro particolare, nel quale noteranno i lavori straordinarìi fatti dagli impiegati da essi dipendenti, le mancanze loro dall' Uffizio, e gli avvertimenti dati per leggere negligenze nel servizio.

Art. 31. Gli impiegati della Soprintendenza non possono accettare l' incarico di altre incombenze e servizii, a meno che il Soprintendente vi consenta, dopo riconoscimento che ciò sia conciliabile coll' interesse dello Stato, e col servizio obbligatorio.

Art. 32. La registrazione delle lettere di arrivo e di partenza, la classificazione degli affari nei fascicoli delle posizioni generali, o speciali, e la loro distribuzione giornaliera ai Capi di Riparti, la formazione e l'indirizzo dei pieghi sono tutte attribuzioni alla Segreteria competenti.

Art. 33. Spetta pure alla Segreteria di promuovere le occorrenti disposizioni per tener sempre provveduta la Soprintendenza di tutti gli oggetti contemplati fra le spese di Ufficio, come pure di tutte le stampe e registri occorrenti all' andamento dei singoli rami di servizio.

Art. 34. Sarà pertanto addetto un impiegato della Segreteria alle funzioni di economo, il quale avrà altresì l' incarico di provvedere e custodirne gli oggetti destinati al vestiario, armamento, buffetteria, e casermaggio delle guardie di Finanza, mediante contratti di forniture da stipularsi sotto l'osservanza delle norme stabilite per gli altri contratti.

Art. 35. L' impiegato suddetto dovrà verificare le distinte dei fornitori, negozianti e stampatori, e riconoscere se siano state ordinate dal Soprintendente, se le qualità e quantità corrispondono a quelle risultanti dalle ricevute, e se i prezzi siano conformi a quelli convenuti.

Trovate le distinte in piena regola, le munirà di sua dichiarazione, ed invocherà dal Soprintendente il mandato di pagamento dell' importare al fornitore.

Art. 36. Gli ordini di somministrazione degli oggetti stampe e registri contemplati negli articoli precedenti ai Capi di Riparto saranno dati dal Soprintendente sopra domanda in iscritto, che li stessi Capi dovranno mensilmente presentare.

Tali ordini saranno prodotti da chi avrà fatto la somministrazione per ottenerne il pagamento, e lo scaricamento, se trattisi di oggetti provveduti ad economia.

Art. 37. Si formerà in duplice esemplare l' inventario dei mobili, dei libri ed altri oggetti spettanti alla Soprintendenza.

Perugia il 1 ottobre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
P. CARIGNANI.

N. 50 3 Ottobre 1860

Circolare del Commissario Generale delle Provincie dell' Umbria ai Commissarj e Vice-Commissarj, che dichiarando di assumer la direzione degli Studj chiede relative informazioni, per formare poi nel tema della pubblica istruzione una Statistica Generale.

Illustrissimo Signore

Il Decreto del giorno 28 Settembre, che le ho lo stesso giorno comunicato, scioglie dai vincoli clericali l' istruzione pubblica e la pone sotto la tutela del Governo.

Ma affinchè quel decreto rechi i frutti che il paese se ne ripromette, è mestieri che il Governo non indugi ad attuarlo.

Io non ho pubblicata la legge Sarda, poichè fu sottoposta a gravi modificazioni dal Parlamento che conta molti eloquenti difensori della libertà completa d' insegnamento, e perchè ho stimato che in questi giorni che precedono il plebiscito che deciderà sovranamente delle sorti di queste Provincie, l' opera affidata ai Rappresentanti del Re era in ispecial guisa un'opera investigatrice dei bisogni di questi paesi, degli errori, e degli arbitrii passati.

È debito nostro, o Signore, mostrare all' Europa i frutti del mal governo clericale, non con vane parole, ma coll' inesorabile evidenza delle statistiche; è debito nostro presentare ai Rappresentanti del popolo quali sieno le riparazioni che attendono queste sventurate provincie.

Se v' ha paese in cui l' orma del mal governo è stampata, è questa certamente l' Umbria; a convincèrsene basta gettare lo sguardo su i monumenti che attestano col loro splendore la grandezza dei tempi in cui la libertà dominava, colla loro decadenza gli effetti funesti del dispotismo.

Assumiamo dunque senza indugio e con ferma mano la direzione degli studii; nel quale compito spero che Ella vorrà porgermi aiuto colla sua esperienza e coi suoi lumi.

Onde rendere più pronto il disbrigo degli affari, più sicure ed accurate le investigazioni, io l' autorizzo a nominare delle Commissioni Provinciali e Comunali coll' ufficio speciale di costatare lo stato in cui si trova e nella Provincia e nel Comune la pubblica istruzione, e notare i provvedimenti più urgenti da adottarsi, specialmente quelli che riguardano la istruzione popolare che tanto fu trascurata dal cessato Governo, e che è la prima base di ogni civile società.

Appena nominate queste Commissioni, Ella me ne darà nota, affinchè possa anch' io pormi in rapporto con esse.

Io poi sceglierò una Commissione generale che darà opera a compilare, sui dati forniti da queste singole Commissioni, una Statistica Generale.

Confido nella sua esperienza nel suo zelo per non porre indugio ad accogliere la mia domanda, e a compiere una inchiesta che tornerà in grande utile alla causa della patria, in grande disdoro de' suoi avversarii, con grande beneficio di questi popoli che aspettano la libertà restauri l'antica loro grandezza.

Perugia 3 Ottobre 1860.

G. N. PEPOLI.

Circolare del Commissario Generale delle Provincie dell' Umbria ai Commissarj e Vice-Commissarj contenente delle istruzioni per l' attuazione della Legge sull' ordinamento Comunale e Provinciale.

Illustrissimo Signore

Il Decreto di questo Regio Commissariato Generale 30 settembre p. p., col quale fu pubblicata la Legge Sarda sull' ordinamento Comunale e Provinciale, prescrive che le liste elettorali per le relative elezioni devono essere compiute a norma di Legge pel 15 del corrente mese. Un tal termine sarebbe troppo breve, se non tendesse a togliere la pubblica Amministrazione da un provvisorio che non può bastare ai bisogni, e se non fosse prescritto in un tempo, nel quale non vi è cittadino che non comprenda come al bene pubblico faccia d' uopo porre esclusivamente ogni studio.

La Legge messa in vigore poggia interamente sul principio *elettivo*. La S. V. Illma non può non riconoscere l'importanza di questa radicale riforma. Il Governo Clericale volle far credere al Mondo che non negava ai Comuni la libertà delle elezioni; ma in pari tempo che si vantava di una Legge, la quale, quantunque ristretta ed incompleta, pure potea in qualche modo riparare ai maggiori abusi, senza

alcun ritegno con ordini segreti la rendeva *lettera morta*. E siccome abuso di potere non ha mai buon frutto, nè limite, avvenne pressochè sempre, che le Rappresentanze stesse di fiducia di quel Governo, da Esso arbitrariamente elette, non si mostrarono docili a secondarlo; e ne fanno fede le frequenti dimissioni, i rifiuti a prender parte al prestito quantunque imposto severamente, l'essere infine state di sovente segno della sua ira, fino a porne l'esistenza e la scelta all'arbitrio di un Generale straniero, come avvenne recentemente in questa stessa Città. Ma questi popoli che si sono rivendicati energicamente in libertà, ed hanno proclamato il Governo Protezionale di un Re che mantenne fermamente in Italia le franchigie interne, magnanimamente concesse da quel Grande che fu la più nobile vittima per la Italiana Redenzione; questi popoli, che, al pari di quelli di tutte le provincie connazionali, si sentirono e furono grandi in virtù e in nome della libertà, oggi che sono chiamati a libere elezioni daranno un solenne esempio di vita civile col mostrare come sentano l'importanza dell'atto che sono chiamati a compiere. Il Dominio Clericale uccideva sempre, comunque, a qualunque costo, la libertà nel suo germe, perchè sapeva che sarebbe stata avanti tutto esercitata per condannarlo; ma gli Umbri deggiono oggi dimostrare come, non ostante la lunga oppressione, si siano conservati Italiani, cioè veri amatori, come i loro avi, della pubblica vita, gelosi custodi della propria libertà, e alteri di esercitarla interamente.

Voglia la S. V. Illma non trascurar mezzo alcuno che sia in suo potere, per far sì che i di lei Amministrati accorrano all'urna elettorale, dimostrando loro che non è buon cittadino chi trascura di dare il proprio voto per il meglio

della Cosa Pubblica, e rammentando, che non usare o non usar bene della libertà equivale al non meritarla.

Le Commissioni Municipali Provvisorie non mancheranno certamente alla fiducia che specialmente hanno dimostrato riporre in loro il Paese e il Governo; e col dedicarsi prontamente e colla massima diligenza alla compilazione delle Liste a norma degli articoli relativi di Legge, rendendo così pronto e facile l'importante atto delle elezioni, daranno novella prova del patriottismo schietto ed energico, in virtù del quale assunsero tanto difficile incarico in tempi di così grande momento.

I Signori Commissarii e Vice-Commissarii collo zelo che li distingue si faranno solleciti di cooperare all'azione di esse Commissioni, prestando loro l'aiuto dei loro lumi e della loro esperienza, facendosi interpreti dei loro dubbj verso questo R. Commissariato Generale, ed accordando tutti quei mezzi di facilitazione che venissero loro richiesti e non siano contrarii allo spirito della Legge.

Ad utilizzare le premure colle quali certamente le Provvisorie Commissioni Municipali si adopreranno per formare le Liste delle quali è discorso, sembra che sia utile inculcare loro di non procedere separatamente per quest'oggetto, ma di formare un Ruolo generale della popolazione maschile dai diciotto anni innanzi, per comprendere in un solo quadro, mediante le opportune annotazioni, tanto gli Elettori Comunali e Provinciali, quanto successivamente gli Elettori Politici, e in pari tempo aver le norme per la formazione dei Ruoli della Guardia Nazionale, delle Liste per il Voto universale, e in fine di quelle per la Leva. Non saprebbesi abbastanza raccomandare la compilazione di tal quadro complessivo, essendone evidente il vantaggio.

Sarebbesi dovuto colla pubblicazione della Legge sull'ordinamento Comunale pubblicare la circoscrizione territoriale classificata per Provincie, Circondarii, Mandamenti: ma siccome l'attuale non è tale da essere conservata; e porre mano ad una nuova in questo nuovo istantaneo ordinamento sarebbe stato per lo meno improvvido, si è creduto bene non pubblicarne alcuna; e così, come alla Circolare 20 settembre p. p., per le antiche *Delegazioni* oggi vi è la denominazione di *Provincie*, per gli antichi *Distretti* quella di *Circondarii*, e per quell'aggregato di Comuni che sotto la Giurisdizione di un *Giusdicente*, mentre pel politico con altri simili aggregati dipende dal Capo-luogo di Circondario, vi è la denominazione di *Mandamento*, restando però i *Comuni* ed *Appodiati* tanti e quali erano al cadere del passato Governo con nissun cangiamento nella loro esistenza. Ciò servirà all'intelligenza della Legge oltre quanto altro è scritto nel Decreto relativo. In esso è altresì prescritto che rispetto alle attribuzioni dei Consigli Provinciali, esse rimarranno quali erano in passato, e quindi il Bilancio preventivo del 1861 dovrà da Essi complicarsi colle medesime norme. La ragione di ciò si è che non si potrebbe a un tratto cambiare nei suoi principali elementi una Amministrazione così importante, senza generare quella confusione che distrugge, e non lascia alcuna base sovra la quale creare il nuovo edifizio.

Non si ripeterebbe mai abbastanza che il Governo del Re assumendo la protezione di queste Provincie non ha inteso altro se non che secondare il voto dei popoli; e portando fra di essi quelle franchigie e quelle norme, che sono l'onore del Regno in cui sono in vigore; non intende che offrire ad essi il modo di giovarsi ordinatamente e saggiamente della libertà, dal che deriva ogni bene sociale. Il Re

per mio mezzo, dice agli Umbri: siete liberi, abbiatevi pure e subito le vostre Rappresentanze liberamente elette; io crederò avervi efficacemente protetti, se voi avete bene usato della libertà che avete meritata, e ch' io vi ho guadagnata, per mantenervela affinchè possiate decidere della vostra sorte.

Questa è la differenza fra il Governo che oggi protegge queste Provincie, e quello cessato dei Chierici; che il primo si affida interamente ai Popoli resi liberi, e alle Rappresentanze ch' essi liberamente si eleggono, mentre il secondo tremò anche davanti una povera larva di libertà di elezioni Comunali, a cui la disapprovazione universale lo trasse, ritraendonelo peraltro subito il timore che il giogo potesse alleggerirsi di troppo, e ne risultassero pubblici atti che rendessero evidente all' Europa il profondo disaccordo che esisteva fra Popolo e Governo. Effetto dell' inceppamento dello sviluppo dell' azione Comunale e Provinciale furono gli odii municipali, la negazione d' ogni esistenza civile, la mancanza dell' istruzione, l' impoverimento dell' industria e del commercio; sia effetto della libera vita e libera amministrazione, come già in altri tempi gloriosi per l' Italia, la ricchezza, la coltura, la fratellanza. I pubblici funzionarii intendano la loro benefica missione; adoperino tutto il loro zelo a far sì che il Comune e la Provincia fra i popoli da Essi amministrati divengano veramente quegli Enti morali i quali rappresentano i più vitali interessi dei cittadini, e concorrono in gran parte alla grandezza della Nazione.

Perugia 3 ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

N.° 52 — 3 Ottobre 1860 — Serie N. 41

Decreto che ordina apporsi alle sentenze pronunciate sotto il cessato regime, non ancora eseguite, la clausula „ in nome del R. Commissario Straordinario per le Provincie dell' Umbria „ senza la quale non sarebbero eseguibili.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando essere necessario porre in accordo le nuove colle antiche disposizioni nell' esecuzione degli atti giudiziali col minore dispendio delle Parti:

Sentito il parere della Commissione incaricata dello Studio delle Leggi:

DECRETA

Art. 1. Le Sentenze già notificate con spedizione rilasciata dai Cancellieri sotto il cessato Regime non saranno eseguibili senza la clausola esecutoria che il Cancelliere apporrà gratuitamente nelle medesime — *in nome del R. Commissario straordinario per le Provincie dell' Umbria* —

Questa clausola sarà dedotta a notizia della parte con un semplice intimo, e dopo un giorno dal medesimo potranno eseguirsi, qualora sia decorsa la soprassessoria voluta dalla legge tuttora in vigore.

Art. 2. Quelle sentenze che non fossero notificate, non potranno esserlo se nella spedizione che già fosse stata rilasciata non sarà apposta dal Cancelliere la clausola esecutoria come sopra.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 3 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce la moneta Italiana Franco, con suoi spezzati e multipli, aver corso legale nelle Provincie dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l'unità delle monete è fra i primi bisogni di un popolo che parla la stessa lingua e che ha comuni gl' interessi:

Considerando che la Lira italiana o Franco è la moneta legale della maggior parte delle provincie Italiane, e che quindi ne è necessaria l' adottazione.

Considerando che con ciò si provvede alla necessaria certezza nelle transazioni commerciali, e per la importazione già avvenuta in queste provincie di tale moneta per parte

dell' esercito liberatore, e pei rapporti che vanno a crearsi coll' abolizione delle dogane.

Sentito il parere del Consiglio di questo Regio Commissariato Generale.

DECRETA

Art. 1. La Lira Italiana o Franco coi suoi spezzati e multipli ha corso legale tanto per le casse pubbliche, quanto pei privati.

Art. 2. La Lira Italiana o Franco corrisponde a baiocchi 18, e quattro quattrini, ed in questa proporzione tutti i suoi spezzati e multipli, sia in argento che in oro, come alla Tabella che segue:

MONETE ITALIANE		CORRISPONDENZA IN MONETE ROMANE
Oro		**Scudi Baiocchi Centesimi**
Pezzo da Franchi o Lire.	20 —	Corrisponde a 3 76 —
Pezzo da Franchi o Lire.	10 —	Idem a 1 88 —
Pezzo da » »	5 —	Idem a — 94 —
Argento		
Scudo o pezzo da Lire	5 —	Idem a — 94 —
Pezzo da »	2 —	Idem a — 37 60 ossia 3 Quattrini
Lira o Franco »	1 —	Idem a — 18 80 ossia 4 »
Mezza lira, o 50 Centesimi	— ½	Idem a — 09 40 ossia 2 »
Quarto di Lira, o 25 Centesimi. . .	— ¼	Idem a — 04 70 ossia un mezzo Baiocco e un Quattrino
Quinto di lira, o 20 Centesimi . . .	— ⅕	Idem a — 03 76 ossia 4 Quattrini meno Quattro Centesimi di Baiocco.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 30 Settembre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina pubblicarsi per andare in vigore in questa Provincia nel 15 Novembre prossimo la Legge Sarda 13 Novembre 1859, sull' ordinamento della Pubblica Sicurezza.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che è urgente provvedere all'ordinamento dell' importante servizio di Pubblica Sicurezza, acciocchè anche in questo ramo di pubblica amministrazione sia cancellata l' orma di un regime dispotico ed arbitrario.

Considerando che non si potrebbe istantaneamente porre in effetto una nuova Legge in proposito, ma è bene sia pubblicata per avere effetto in tempo non lontano, e così se ne abbia per allora vera cognizione, come di tal Legge è necessario:

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sull'ordinamento di Pubblica Sicurezza.

Art. 2. Questa Legge anderà in vigore in questa Provincia il 15 Novembre prossimo.

Art. 3. In quanto la Legge che si pubblica si riferisce al Codice Penale Sardo saranno invece connestate le leggi attuali, finchè siano in vigore.

Art. 4. Avranno peraltro effetto alla pubblicazione del presente Decreto gli Articoli della Legge medesima compresi nel Cap. IX, risguardanti i Passaporti all'interno.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(La suddetta Legge Sarda del 13 Novembre 1859 sull'ordinamento di Pubblica Sicurezza è stata stampata a parte per i tipi della Stamperia Reale a Firenze)

Decreto che stabilisce le indennità dovute agli impiegati per viaggi, traslocazioni ec. per ragione di servizio.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Occorrendo di provvedere al rimborso delle spese di viaggio dovute agli impiegati nei casi di traslocamento, missione, ed incombenza qualunque fuori del luogo di loro residenza, con una misura normale, che fissi in ragione della distanza e delle condizioni di famiglia le loro respettive competenze.

DECRETA

Art. 1. Per rimborso delle spese di viaggio agli impiegati governativi delle Provincie poste nella giurisdizione del

Commissariato Generale dell' Umbria, sono accordate le seguenti indennità nei casi di traslocamento missione ed incombenza qualunque fuori della loro residenza.

Ai Celibi e Vedovi senza prole It. L. —. 75 per miglio
Agli Ammogliati 1, 00 »

Nel computo di miglio entreranno quelli percorsi nell' andata e nel ritorno.

Art. 2. La dimanda delle indennità stabilite col precedente articolo dovrà contenere tutti gli estremi per far luogo al pagamento delle somme che importano.

Essere 1.° Firmata dal richiedente
2.° Vidimata dai rispettivi capi d' Ufficio
3.° Inoltrata in doppio alla Sopraintendenza delle Finanze.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI

Decreto che stabilisce il sistema da tenersi per la pronunzia delle interdizioni, economati, consulenze ec.; e dichiara rivedibili le sentenze della specie già in vigore.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che le quistioni risguardanti lo stato delle persone non devono giudicarsi che colle forme e dai Tribunali ordinarj:

DECRETA

Art. 1. Spetta esclusivamente ai Tribunali ordinarj il conoscere o provvedere circa le interdizioni, e alle deputazioni di economi consulenti, o di amministratori de' patrimonj privati, nei casi contemplati dalla Legge.

Art. 2. Nei casi d'interdizione per vizio di mente o per prodigalità il Tribunale ordinario procederà sulle norme indi-

cate dalla Sezione X, Tit. VI, del Regolamento Giudiziario in vigore: ne'casi poi di nomine di semplici consulenti saranno osservate le forme prescritte dalla Sezione XI, dello stesso titolo. Ogni disposizione contraria è abrogata.

Art. 3. Le interdizioni, le nomine di consulenti, economi od altri amministratori emanate dal Segretario del Pontefice e Uditore SS.°, o da altri da lui delegati, saranno mantenute provvisoriamente in queste provincie: ma sulla domanda degli interdetti o inabilitati o dagli aventi interesse potrà essere promosso avanti ai Tribunali ordinarj colle norme dei giudizj sommarj l'esame di tutte le disposizioni suddette onde revocare o riformare quei decreti d' interdizione, inabilitazione che non risultassero meritevoli di essere mantenuti.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo di Governo questo giorno 5 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che sottopone ai Tribunali ordinarj i Crimini dei quali conosceva eccezionalmente la Consulta.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando necessario di provvedere a que' casi che erano riserbati al Tribunale della Consulta:

DECRETA

Art. unico. Sono soggetti alla giurisdizione dei Tribunali Ordinarj tutti que' Crimini dei quali il Tribunale della Consulta giudicava in via eccezionale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, soppresso nella Soprintendenza delle Finanze il Riparto Posta e Telegrafi, ne istituisce una Direzione centrale.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la ripartizione delle materie e delle attribuzioni rende più facile e spedito l'andamento della pubblica Amministrazione.

Visto l'Art. 6 del Decreto 22 Settembre p. p., col quale fino a nuova disposizione furono sottoposti al Sopraintendente di Finanza gli Ufficj delle Poste e dei Telegrafi:

DECRETA

Art. 1. È abolito il 3 Riparto Posta e Telegrafi nella Sopraintendenza di Finanza, e prende la sua numerazione quello del Tesoro e Contabilità.

Art. 2. È istituita in Perugia una provvisoria Direzione Centrale per le Poste e Telegrafi, col carico di trattare tutti gli affari risguardanti i Lavori Pubblici immediatamente soggetti al Regio Commissario Generale.

Art. 3. Il personale di questa Direzione sarà fissato con apposito Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che per l' assenza del R. Commissario incarica degli affari correnti il Marchese A. F. Gualterio.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. unico. Nell'assenza del Regio Commissario del Re è incaricato della firma per gli affari correnti l' Illustrissimo Sig. Marchese F. A. Gualterio Commissario del Re per le Provincie di Perugia ed Orvieto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 8 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che approva il Regolamento per la Guardia di Pubblica Sicurezza nelle Provincie dell' Umbria. — Segue il detto Regolamento.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduti gli articoli 134, e 146 della Legge 13 Novembre 1859 con l'annessa tabella N.° 2 sull'ordinamento della pubblica sicurezza, pubblicata per queste Provincie con Decreto in data 5 Ottobre corrente.

DECRETA

È approvato il Regolamento, dato oggi stesso da questo Regio Commissariato Generale, col quale rimane provveduto a stabilire la forza numerica, la disciplina, l'armamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza, non che determinato il diritto

alla pensione di riposo per le medesime e l'ammontare delle pensioni.

Si ordina che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 9 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Costituzione e forza delle Guardie di Pubblica Sicurezza, divisa, armamento, e pensioni di riposo.

Art. 1. Le Guardie di Pubblica Sicurezza nei capi-luogo di Provincia, e di Circondario sono costituite in drappelli.

Art. 2. La forza di ciascun drappello sarà determinata dal Commissario Generale.

Art. 3. Le promozioni al grado di Maresciallo d'Alloggio ed a quello di Brigadiere hanno luogo per Decreto del Commissario Generale.

Niuno potrà essere nominato Maresciallo d'Alloggio, se non ha servito due anni intieri con distinzione nel grado di Brigadiere.

Nessuno sarà promosso Brigadiere, se non ha servito con distinzione almeno diciotto mesi come Sotto-Brigadiere.

Art. 4. Le promozioni al grado di Maresciallo d'Alloggio ed a quello di Brigadiere, saranno, nella conformità stabilita dall' articolo precedente, regolate sull' intiera forza dei graduati del Corpo senza distinzione di drappello, tenuto conto del merito, dei servigj, dell' anzianità e delle proposte dei Commissarj Provinciali, e Vice-Commissari.

Art. 5. Le promozioni al grado di Brigadiere e di Appuntato avranno luogo per Decreto del Commissario Provinciale sulla proposta dei Vice-Commissarj o Delegati di Pubblica Sicurezza.

Queste promozioni potranno seguire:

Al grado di Sotto-Brigadiere fra gli Appuntati della Compagnia o drappelli della Provincia.

Al grado di Appuntato fra le Guardie egualmente dei drappelli della Provincia, le quali contino un servizio in tali qualità di mesi diciotto almeno, senza che siano state punite più di una volta in via disciplinare.

Art. 6. Le nomine a Guardia di Pubblica Sicurezza saranno effettuate per Decreto del Commissario della Provincia.

Art. 7. Per aspirare al posto di guardia di Pubblica Sicurezza, l'individuo deve comprovare:

1.° D'aver compiuto 24 anni di età e di non oltrepassare i 32;

2.° Di avere l'altezza almeno di 1,630 millimetri;

3.° Di saper leggere e scrivere;

4.° Di esser sano e robusto;

5.° Di esser celibe, o vedovo senza prole;

6.° La sua onesta condotta, e di non aver subìte condanne criminali o correzionali.

Art. 8. Il Commissario Generale potrà derogare al prescritto del N.° 1 dell'articolo precedente a favore d'individui che abbiano già prestato servizio allo Stato.

Lo stesso Commissario potrà pure derogare al prescritto del N.° 5 dello stesso Articolo se il richiedente, ammogliato o vedovo con prole, giustifica ch'egli, o la moglie, od i figli, o tutti insieme, posseggono mezzi sufficienti per

provvedere al decoroso sostentamento della famiglia indipendentemente dalla paga di Guardia.

Art. 9. Colui che, riunendo le condizioni di cui agli Articoli precedenti, sia accettato nelle Guardie di Pubblica Sicurezza, dovrà contrarre una ferma di anni sei.

Art. 10. A titolo d'ingaggiamento ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei Comandanti di compagnia, ha diritto ad un premio di lire centocinquanta.

Questo premio sarà portato in ragione di un terzo in lire cinquanta sul libretto di deconto della Guardia all'atto del suo ingaggiamento, come fondo di massa.

Gli altri due terzi saranno portati come sopra sul libretto al cominciare d'ogni successivo biennio.

Art. 11. Se il graduato o la guardia sia autorizzata per motivi a lui particolari a cessare dal servizio prima d'aver compiuta la ferma, o se sarà espulsa, deve restituire le rate d'ingaggio percepite.

Art. 12. La divisa e gli oggetti di piccolo corredo dei graduati e guardie sono determinati dall'annessa tabella N.° 1.

La pure annessa tabella N.° 2 stabilisce il loro armamento.

Art. 13. Le paghe dei Graduati e delle Guardie sono stabilite dalla tabella N.° 2 annessa alla Legge del 13 novembre 1859.

Ai Graduati e Guardie sarà fatta una ritenuta mensile del sesto fino a che abbiano un fondo di massa di lire 150, non computato quello derivante dalle quote d'ingaggio.

Art. 14. Li Graduati e Guardie hanno diritto a far valere i loro titoli alla pensione di riposo per anzianità, e per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 15. L'anzianità dà diritto al *minimum* della pen-

sione stabilita secondo i gradi dell'annessa tabella N.° 3 dopo 25 anni di servizio.

Ogni anno ulteriore di servizio dà diritto ad aumento, della pensione nelle proporzioni fissate dalla stessa tabella.

Art. 16. Nel computare gli anni di servizio si terrà conto anche di quello prestato precedentemente nell' Armata nazionale od in qualche Amministrazione dello Stato, purchè non sia stato interrotto per due anni consecutivi.

Art. 17. I pensionati per anzianità potranno, mediante congruo compenso, essere assegnati a servizio sedentario negli uffizj di Pubblica Sicurezza.

Art. 18. Il graduato e la Guardia espulsa dal Corpo, ovvero arruolata nel Corpo-franco, perde il diritto alla pensione di riposo.

Art. 19. Le ferite ricevute in servizio, e le infermità contratte per causa e fatti del servizio, danno un diritto immediato alla pensione di riposo, se hanno reso l' individuo inabile a continuare ed a riassumere piu tardi il servizio.

Art. 20. Consimili ferite o infermità tolgono assolutamente al graduato od alla guardia ogni mezzo di provvedere col lavoro al proprio sostentamento, danno diritto al *maximum* della pensione aumentando della metà.

Se gli rendono appena arduo e difficile l'uso dei mezzi necessarj a conseguire modo di sussistere, danno diritto al *maximum* della pensione.

Art. 21. Le ferite e le infermità meno gravi, ma che rendono inabile l'individuo a proseguire il servizio, gli danno diritto al *minimum* della pensione.

Se l'individuo già avesse diritto alla pensione per anzianità, gli competerà l' aumento in ragione di cinque anni

di più di servizio, trovandosi egli nel caso preveduto dalla alinea precedente.

Art. 22. Le pensioni alle vedove ed agli orfani saranno regolate a norma delle leggi civili sulle pensioni.

Però alla vedova od agli orfani del graduato o guardia morto in conseguenza di ferite o di infermità contratta in servizio comandato, e per causa dello stesso servizio, competerà a titolo di pensione la metà di quella che avrebbe spettato al defunto, per ragione d' anzianità, qualunque sia stata la durata del suo servizio.

CAPO II.

Disposizioni di Disciplina.

Art. 23. Le Guardie di pubblica Sicurezza saranno possibilmente accasermate.

Art. 24. I graduati e le guardie non possono contrarre matrimonio senza autorizzazione del Commissario Generale.

Questa autorizzazione non sarà mai concessa, salvo mediante la giustificazione prescritta dall' Art. 8 alinea.

Art. 25. Le guardie ogni mese saranno passate in rivista dal Delegato di Pubblica Sicurezza, che ne sarà incaricato dall' Autorità politica.

Oggetto della rivista sarà di constatare la presenza delle Guardie, e lo stato della tenuta, degli oggetti di corredo, e delle armi.

Copia dei relativi rapporti sarà dai Commissarj Provinciali trasmesso al Commissario Generale

Art. 26. Il Commissario Provinciale potrà ordinare il cambio di residenza nella provincia ai Brigadieri, Appuntati o Guardie.

Art. 27. Il Commissario Provinciale, Vice-Commissarj e Delegati di Pubblica Sicurezza, potranno accordare ai graduati ed alle guardie licenza o congedo per un termine non maggiore di giorni otto.

Spetta al Commissario Provinciale sul rapporto del Vice-Commissario, il concedere congedi o licenze per un termine maggiore.

Art. 28. I Marescialli d'Alloggio, ed altri graduati comandanti di drappello, debbono sorvegliare a tutti i rami del servizio, e particolarmente sulla condotta dei subordinati e sull'esatto adempimento dei loro doveri.

Art. 29. I doveri dei Graduati e delle Guardie consistono specialmente:

1.° Nello eseguire tutte le parti di servizio ed incombenze che loro saranno affidate;

2.° Nelle girate e pattuglie di giorno e di notte pel mantenimento dell'ordine pubblico;

3.° Nel vegliare all'osservanza delle disposizioni della legge 13 Novembre 1859 sulla pubblica sicurezza, e specialmente degli articoli 14, 20, 21, 22, 25, alinea, 43, 52, 58, 59, 60, 121, 122, non che sugli oziosi, vagabondi, mendicanti, persone sospette e sulle donne di mal affare;

4.° Nello accorrere a prestare opera od aiuto efficace in occasione d'incendj od altri sgraziati avvenimenti, e nello assistere in caso di pericolo le persone che ne richiedono l'intervento;

5.° Nel far opera per riunire gli animi e comporre dissidii, massime allo scopo di ovviare scandali e disordini.

Art. 30. Nell'adempimento di questi doveri, deve il Graduato o la Guardia far prova di zelo e di accorgimento, serbare contegno moderato e forme cortesi.

Nelle loro relazioni con chicchessia si comporteranno coi modi i più urbani e non useranno la forza salvo in caso di assoluta necessità.

Art. 31. Conformemente al prescritto Art. 7, della legge 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza, debbono le Guardie consegnare rapporto all' Autorità politica delle loro operazioni e del risultato delle loro investigazioni.

Questi rapporti dovranno esporre le cose con chiarezza e sincerità, ed essere firmati dagli agenti a cui incombe di compilarli.

Art. 32. Le azioni segnalate di coraggio, la capacità congiunta ad una costante condotta regolare, ed i servizj distinti, saranno titolo di preferenza in occasione di promozioni.

Il Commissario Generale potrà anche rimunerare i Graduati e le Guardie sulla proposizione dei Commissarj Provinciali con istraordinarie gratificazioni.

Gli uni e le altre avranno diritto anche a premj in numerario da essere ripartiti in parti proporzionali fra gli operanti.

Art. 33. Il graduato e la Guardia che per servizio comandato deve pernottare fuori della ordinaria residenza, ha ragione ad una indennità di trasferta, se graduato di lire 1. 50, se semplice Guardia di lire 1.

Art. 34. Le infrazioni alla disciplina saranno punite:

Cogli arresti in caserma;

Cogli arresti nella sala di disciplina;

Cogli arresti nella sala di disciplina a pane ed acqua.

Le infrazioni alla disciplina commesse da graduati danno anche luogo alla loro sospensione, o degradazione.

Art. 35. Gli arresti in caserma e gli arresti alla sala di disciplina non possono eccedere i cinque giorni.

Gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua non possono durare meno di due giorni, nè più di quindici.

Art. 36. Il Maresciallo d'Alloggio, il Brigadiere od il Comandante il drappello possono infliggere gli arresti in caserma, o nella sala di disciplina, riferendone al Commissario, o Vice-Commissario. Gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua saranno inflitti dal Commissario o Vice-Commissario.

Ma se la punizione per ragione della gravità della mancanza abbia a protrarsi oltre cinque giorni, il Vice-Commissario, od il Delegato ne riferirà al Commissario Provinciale, il quale solo ha diritto d' infliggere il *maximum* del castigo.

Art. 37. La sospensione del graduato per mancanze disciplinari potrà essere pronunziata dal Vice-Commissario, o dal Delegato, riferendone al Commissario che ne determina la durata.

La sospensione priva il graduato della paga, e dei distintivi del grado: essa non può durare più di due mesi. Durante il tempo della sospensione il graduato perciperà la paga di semplice Guardia, e dovrà farne il servizio.

Art. 38. La retrocessione, o degradazione è ordinata dal Commissario Generale sulla relazione del Commissario Provinciale se si tratta di Maresciallo d' Alloggio o di Brigadiere.

È ordinata dal Commissario Provinciale se si tratta di Sotto-Brigadiere o di Appuntato.

Art. 39. Il graduato retrocesso non può essere ripristinato nel grado, che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile.

Art. 40. Il graduato o la guardia deve assoggettarsi alla punizione: e quando l' abbia scontata, se la crede ingiusta

o non meritata, può indirizzare la sua rappresentanza al superiore.

Art. 41. Sono punite cogli arresti in caserma o cogli arresti nella sala di disciplina, secondo le circostanze:

L'inesattezza, la mancanza di buona volontà, la pigrizia, l'incuria nella conservazione del vestiario, o delle armi;

Il mal garbo, i propositi ingiuriosi, verso un subalterno, ed ogni abuso anche lieve di autorità a suo riguardo;

La negligenza nel rendere conto ai superiori delle mancanze dei subalterni.

Art. 42. Sono puniti cogli arresti in sala di disciplina, e cogli stessi arresti a pane ed acqua, secondo le circostanze;

La violazione degli arresti in caserma;

Ogni cattivo proposito ed ogni atto meno rispettoso verso i superiori;

Il giuoco;

Il contrarre debiti, senza avere mezzi straordinarii per estinguerli;

L'ubbriachezza;

L'assenza non autorizzata;

La vendita del vestiario o delle armi;

L'ingiustizia coi subalterni;

L'intolleranza, e i modi brutali verso chicchessia;

E generalmente ogni consimile mancamento alla disciplina;

La recidiva nelle mancanze enunciate nell'articolo precedente.

Art. 43. Le punizioni disciplinari saranno annotate in apposito registro.

Art. 44. Le mancanze commesse da un Maresciallo d'al-

loggio daranno luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla loro punizione;

Cogli arresti in casa da tre a dieci giorni;

Colla sospensione per un tempo non maggiore di due mesi;

La sospensione del Maresciallo ha per effetto di privarlo, durante la medesima, della metà della paga, e con obbligo a lui di soddisfare a quegli altri ufficj che gli saranno assegnati dall'Autorità superiore.

Art. 45. Gli arresti in casa potranno essere inflitti dal Vice-Commissario o dal Delegato.

Il solo Commissario Provinciale potrà sospendere il Maresciallo determinando la durata delle sospensioni.

Art. 46. In ogni Capo luogo di Provincia avrà sede un Consiglio di disciplina composto come infra:

Di due Consiglieri di cui il più anziano farà le veci di Presidente;

Di un Delegato di Sicurezza Pubblica;

Un impiegato di Segreteria del Commissario Provinciale a ciò designato compirà le funzioni di Segretario.

Art. 47. Sul rapporto del Vice-Commissario, o del Delegato, di Pubblica Sicurezza il Commissario Provinciale determinerà che abbiano ad essere sottoposti a Consiglio di disciplina:

I graduati o le Guardie che senza autorizzazione si saranno allontanati dal posto e non vi saranno ritornati entro ore quarantotto;

Il graduato o la Guardia che si troverà in uno dei casi previsti dall'art. 10 della legge del 13 Novembre 1859;

Il graduato o la Guardia che abbia violato il segreto;

Il graduato o la Guardia recidivi nel disordine e nel mal esempio, reputati incorreggibili con sole punizioni disciplinari.

Art. 48. Il Consiglio prenderà cognizione dello stato, dei servizj, delle azioni di merito, e delle mancanze e delle punizioni disciplinari; del rapporto sui fattti per cui si sottopose a Consiglio di disciplina il graduato o la Guardia; e sentito l'incolpato nelle sue difese, ed assunte quelle informazioni che stimerà ancora opportune, emetterà le sue determinazioni.

Art. 49. Il Consiglio di disciplina può determinare:

Che l'incolpato sia detenuto nella sala di disciplina del Capo-luogo di Provincia a pane ed acqua sino a giorni venti.

Che sia arruolato nei Cacciatori-franchi per terminare la ferma contratta;

Che sia espulso.

Art. 50. Spetta al Commissario Provinciale di approvare le determinazioni del Consiglio di disciplina che infliggono gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua.

Lo approvare o non, od il modificare le determinazioni per lo arruolamento nei Cacciatori-franchi, o per la espulsione, è riservato al Commissario Generale.

In caso di espulsione potrà lo stesso Commissario Generale determinare che l'espulso debba allontanarsi per a tempo dalla Città in cui prestava servizio come guardia, facendo, se occorre, a tal uopo, anche impiegare la forza.

Art. 51. Se contro un graduato od una guardia sia spiccato mandato di cattura come imputato di reato punibile con pena del carcere o maggiore, il Commissario Generale pronuncierà la sospensione sin visto l'esito del processo.

La condanna alla pena del carcere od altra maggiore trae seco di pieno diritto l'espulsione del condannato.

Art. 52. Il graduato o guardia che senza autorizzazione preventiva del Commissario Generale contrae matrimonio, sarà senz' altro espulso.

Art. 53. Sono applicabili ai graduati ed alle Guardie di Pubblica Sicurezza le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge del 13 Novembre 1859.

TABELLA N.° 1.

Vestiario, ed armamento delle Guardie di Sicurezza pubblica.

Maresciallo d' Alloggio

Tunica — Di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianchi, bombati, uguali a quelli dei Reali Carabinieri. — Paramani quadrati — e colletto alto, aperto sul davanti, dello stesso panno — Le lettere S. P. intrecciate in ricamo di argento alle due estremità del colletto.

Pantaloni — Di panno bigio.

Kepy — Di feltro finissimo, con imperiale e visiera di cuoio nero inverniciato, con bordo pure nero ed in-

verniciato, adorno ai quattro lati di cordoncino in seta bleu ed argento; Coccarda Nazionale tessuta in seta, Cappietta d'argento, stemma d'argento, Nappa in seta bleu ed argento misti; Tela incerata pel cattivo tempo.

Berretto — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cordoncino di panno bleu celeste ai quattro lati; soggoli e visiera di cuoio verniciato, con stemma reale in argento sul davanti.

Cravatta — Di lana nera con fibbia, orlo bianco all'estremità superiore.

Guanti — Di pelle bianca.

Gabbano — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cappuccio, con cintura di friggia; foderato in tessuto lana nera.

Cordelline — Di argento della lunghezza di due metri, dalla quale pendono tre cordoni che cingono il braccio sinistro, e tre fiocchi, uno sopra, e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate di un filo in seta bleu che adornano la parte sinistra dello stomaco; dalla spallina pende un cordone in quattro, che passando intorno al collo, passa pure davanti lo stomaco e viene a fermarsi ai bottoni della Tunica (a quelli superiori).

Cinturino — Di cuoio vacca verniciato nero, e trapuntato di seta rossa con placca di ottone, sormontata da uno stemma d'argento, sul quale è scritto *Sicurezza Pubblica* (S. P.).

Spada — Conforme a quella del Maresciallo d'Alloggio dei Reali Carabinieri — Con dragona dello stesso grado.

Brigadiere.

Tunica — Conforme a quella del Maresciallo, ma con numero all'estremità del colletto; Galloni doppi, uno a due righe, ed uno ad una sola riga, cuciti trasversalmente al di sopra del paramano della tunica in argento.

Pantaloni } Come quelli del Maresciallo d'alloggio, e così
Berretto } per tutta la compagnia o drappello.

Kepy — Di feltro, con imperiale, visiera e bordo di cuoio verniciati nero, adorno ai quattro lati di pistagna bleu — Galloncino d'argento ad occhio di pernice, all'Imperiale — Coccarda nazionale, cappietto e stemma in argento, nappa rotonda di lana di colore bleu — Tela incerata pel cattivo tempo — e soggoli di cuoio verniciato nero con fibbietta.

Cordellino — Di seta bleu, della stessa forma di quelle del Maresciallo, frammischiate di due fili d'argento, e di fiocchi d'argento.

Cinturino — Come quello del Maresciallo d'alloggio, e così per tutta la compagnia o drappello.

Sciabola — Lunga da furiere, meno il pugnale, il quale è composto come quello dei Guardarmi delle Regie fortezze, con dragona uguale a quella dei Brigadieri dei Reali Carabinieri.

Sotto-Brigadiere

Tunica — Come quella del Brigadiere, con numeri al colletto, e con un solo gallone in argento a due righe sul paramano.

Kepy — Uguale a quello del Brigadiere.
Cordelline — Le stesse che del Brigadiere, ma i fiocchi saranno solo per un quarto frammischiati di fili d'argento.
Sciabola — La stessa del Brigadiere, senza dragona.

Appuntato

Tunica — Come sopra, con un galloncino d'argento attorno al collo, ed all'estremità degli angoli il numero di argento.
Kepy — Come quello del Sotto-Brigadiere, con galloncino in seta bleu.
Cordelline — Dello stesso modello di cui avanti — Ma tutte di seta bleu.
Daga. —

Guardia

Tunica — Come l'Appuntato, coi numeri pure tessuti in argento.
Cordelline }
Kepy } Come l'Appuntato.
Daga }

Piccolo corredo.

3. Camicie.
3. Paia mutande.
3. Paia mezze calze di filo.
2. Paia mezzi stivali.
1. Libretto.

1. Spazzola per abito.
1. Idem da scarpe.
1. Idem da testa.
1. Idem da bottoni.
1. Pettine.
1. Pettinettà.
1. Lustrino di legno per bottoni.
1. Turacciolo per la carabina.
1. Lisciatoio di bufalo per pulire la carabina.
1. Cacciacamminetto.
1. Cacciavite.
1. Spillo per camminetti.
1. Copricamminetto di bufalo.
2. Guardavitoni idem.
1. Monta piastre.
1. Cavastraccio per carabina.
1. Idem per pistola.
1. Pacco di cartuccie a palla per carabina.
1. Pacco idem per pistola.
1. Scatola di latta per riporvi il lucido.
1. Baule o cassa ferrata per ciascuno, con serratura e chiave per riporvi i loro oggetti di vestiario e biancheria.

TABELLA N.° 2.

Armamento.

Carabina — Guernita in ottone.

Baionetta — Con fodero di cuoio, uncino di ferro, cappa e puntale di ottone.

Cinghia — Per la Carabina, di bufalo bianco con fibbia e bottoncino di ottone.

Pistola — Una per ciascuna Guardia, con canna della lunghezza di centimetri 11 e mezzo, col calcio guernito in ottone.

Giberna — Con coperchio verniciato, sopra del quale una granata di pakfond.

TABELLA N.° 3.

Delle pensioni ai Graduati e Comuni del Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza.

GRADO	Pensione a 25 anni di servizio	Aumento annuo per ogni anno eccedente li 25	*Maximum*
Maresciallo d'Alloggio. L.	650 »	17. 50	912. 50
Brigadiere . . . . . «	540 »	15. »	840. »
Sotto-Brigadiere . . . »	350 »	9. »	485. »
Appuntato . . . . . »	260 »	7. 50	372. 50
Guardia . . . . . . »	220 »	7. 50	350. »

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 9 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e funzionarj in tutti i rami governativi, per richiedere i preventivi parziali, e l' elenco delle cauzioni.

Perugia 10 *Ottobre* 1860.

Pregiatissimo Signore

Nel più breve termine possibile la prego di compilare e spedire a questa Soprintendenza un preventivo dei proventi e delle spese dell' Azienda da Lei amministrata e diretta, riferibilmente all' epoca indicata dell' Art. 17. del Decreto 30 Settembre prossimo passato N. 33. di già trasmesso alla S. V. Pregiatissima.

A detto Preventivo unirà quegli allegati di dettaglio e quelle osservazioni che stimerà opportune a viemmeglio istruire questa Soprintendenza che ha incarico del Bilancio generale dell' Umbria.

Col Preventivo parziale suddetto invierà pure un elenco di tutte le cauzioni dei funzionarj e gestori da Lei dipendenti, distinguendo in esso i funzionarj, o gestori, il titolo e e la natura della rispettiva cauzione, il suo ammontare, la data del documento, ed i frutti che vi fossero inerenti colla rispettiva scadenza. Se la cauzione è costituita da depositi

di contante, sarà in via di osservazione accennata la cassa nella quale seguì il deposito.

Persuaso che vorrà penetrarsi dell'urgenza di tali notizie, e raccomandare ai di lei dipendenti quell'attività straordinaria che straordinarie circostanze esigono, mi reco a pregio il protestarmi

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

N. 62 **10 Ottobre 1860**

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Uffizio e funzionarj in tutti i rami governativi sul pagamento degli stipendj.

Perugia 10 *Ottobre* 1860.

Pregiatissimo Signore

Perchè il pagamento degli stipendj non abbia a soffrire ritardo, i diversi Ufficj governativi dell' Umbria il giorno venti di ciascun mese invieranno in doppio originale a questa Soprintendenza o direttamente o col mezzo dei Commissarj Regj delle rispettive Provincie, le note personali degli stipendii medesimi dovuti pel mese che sta per succedere; quali note porteranno tutti gli estremi dalle vigenti discipline prescritti, non che il visto dei Capi dei singoli Ufficj od Amministrazioni.

Il Soprintendente Generale
CARIGNANI.

N. 63 — 10 Ottobre 1860

Circolare del Soprintendente alle Finanze ai Capi d' Uffizio e funzionarj di tutti i rami governativi relativamente al pagamento delle spese.

Perugia 10 *Ottobre* 1860.

Pregiatissimo Signore

Sino a che speciali disposizioni del R. Commissariato generale abbiano portato ad effetto quanto è accennato nelle alinee *b* e *c* dell' Art. 32. del Regolamento 30 Settembre p. p.; per qualunque spesa a carico dell' Erario dell' Umbria dovrà avanzarsi analoga richiesta di mandato alla Soprintendenza delle Finanze in Perugia, corredando la dimanda di tutti i documenti che valgono a giustificarla, e di cui agli Art. 33. e 34. del citato Regolamento.

Trovata ammissibile la richiesta, ed emesso nelle debite forme il mandato, questo verrà trasmesso alla Tesoreria della Provincia cui appartiene il richiedente, salvo poi alla Tesoreria renderlo pagabile in suo nome e per suo conto da qualunque Cassa Governativa della Provincia, che sia in rapporti d' ufficio colla Tesoreria Provinciale medesima. —

Il Soprintendente Generale
CARIGNANI.

Notificazione del Soprintendente alle Finanze che porta diversi provvedimenti consequenziali alla soppressione delle Dogane fra la Provincia Toscana, e quelle dell' Umbria.

SOPRAINTENDENZA DELLE FINANZE

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

NOTIFICAZIONE

In coerenza al Decreto del R. Commissariato Generale straordinario di questa Provincia in data 22 p. p. Settembre, nonchè a' provvedimenti presi dal R. Governo Generale di Toscana, a guarentigia del comune interesse delle Dogane di quelle, e di queste medesime Provincie, si fa noto al Pubblico che, per l' avvenuta soppressione degli officj interposti fra la Toscana e l' Umbria, tutte le Merci che si trove-

ranno in via con Bolletta di Transito spedite avanti il giorno 10 del mese volgente dalla Dogana di Monte Gualandro per isfogarsi in quella di Terontola, dovranno in luogo e vece essere rassegnate alla Dogana di Arezzo.

Conseguentemente si riconosce utile avvertire altresì il Commercio di essere tenuto a rassegnare le Merci, pure spedite in transito avanti il suddetto giorno 10.,

Dalla Dogana	di Terontola	a quella	di Perugia
—	di S. Sepolcro	—	di Città di Castello
—	di Chiusi	—	di Città della Pieve

In queste tre Dogane dell' Umbria lo sfogo a' transiti Toscani sarà dato col pagamento delle Gabelle stabilite dalla Tariffa Sarda, attuata il medesimo surriferito giorno 10 corrente mese.

Perugia 12 Ottobre 1860.

Il Sopraintendente
CARIGNANI.

Decreto che da la Fortezza di Perugia in libera proprietà al Comune.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la Fortezza di Perugia fu eretta e restaurata dai Pontefici per reprimere *l'audacia dei Perugini:*

Considerando che un popolo rivendicato in libertà non deve avere altro freno che la legge e l' affetto per il Principe liberamente eletto:

A perpetuo ammaestramento dei Governi che fondano la loro autorità sulla forza e sulla violenza

DECRETA

Art. Unico. La Fortezza di Perugia è data in libera proprietà al Comune.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 66 — 15 Ottobre 1860

Ordinanza del Soprintendente alle Finanze, sulla inammissibilità di pagamenti qualsiasi di somme già dovute al cessato Governo, che non siano fatti nelle Casse delle Amministrazioni dipendenti dalla stessa Soprintendenza.

IL SOPRAINTENDENTE DELLE FINANZE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del Regio Commissariato suddetto,

Visto l' altro Decreto in data 30 settembre, col quale furono stabilite le attribuzioni della Soprintendenza,

Rinnuova la Diffidazione

che già di fatto ha avuto luogo colla cessazione del Governo Pontificio a tutti coloro che, all' epoca in cui si è questa respettivamente verificata nelle diverse provincie di questo R. Commissariato, erano debitori di qualche somma verso il Governo medesimo: ed

ORDINA

1.° Che niun pagamento sia riconosciuto valido e regolare dall' epoca sopraindicata, se non sia stato, o non

venga eseguito nelle casse delle Amministrazioni Governative dipendenti da questa Sopraintendenza, sia qualunque il titolo di debito verso il Governo, sia qualunque l'epoca cui si riferisce e la persona del debitore, e quand'anche questa avesse domicilio fuori delle provincie di questo R. Commissariato, se il titolo del debitore fosse relativo a fondi compresi nelle suddette provincie, o ad interessi risguardanti le medesime.

2.° Agli Esattori, Appaltori, Affittuarii, Inquilini, Debitori di corrisposte, frutti, canoni, livelli, e somme per qualunque titolo, sebbene arretrate e riferibili agli esercizj decorsi (eccettuati quelli che hanno eseguito ed eseguiscono i pagamenti sopra ruoli ritenuti dalle Amministrazioni Governative) si prescrive l'obbligo di esibire nell'officio della Sopraintendenza delle Finanze in Perugia, nel termine perentorio di giorni venti da oggi, la originale ricevuta dell'ultimo pagamento seguìto al cessato Governo; perchè, quante volte nulla siavi da rimarcare in contrario, possa essere vidimata ed approvata, senza di che sarà ritenuta inammissibile e di niun effetto.

Dalla Soprintendenza delle Finanze in Perugia li 15 Ottobre 1860.

Il Soprintendente
CARIGNANI.

Decreto che dichiarando annullati i Francobolli Postali Pontificj, sostituisce quelli Sardi — Regolamento relativo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 1.° Ottobre corrente col quale furono messe in vigore col 5 corrente le Tariffe Postali Sarde:

Considerando che ad applicare quelle tariffe e completare l' ordinamento Postale occorre adottare tutto che relativamente è in uso nelle Provincie del Regno Sardo:

DECRETA

Art. 1. Sono aboliti e tolti di corso i Francobolli Postali Pontificj in tutte le Provincie amministrate dal Regio Commissariato Generale dell' Umbria.

Art. 2. I Francobolli per le lettere e per i pieghi in corso nel Regno Sardo lo sono altresì in queste Provincie.

Art. 3. Chi possegga Francobolli, Pontificj può farne cambio coi nuovi adottati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto presso ciascun Ufficio Postale.

Art. 4. L'impronto dei nuovi Francobolli è di cinque sorte

1.°	di color	verde del valore di centesimi. . .	05
2.°	id.	fuliggine.	10
3.°	id.	turchino.	20
4.°	id.	rosso.	40
5.°	id.	arancio.	80

Art. 5. Il Francobollo sarà pienamente conforme al modello seguente

Dimensione: altezza 22 millimetri, larghezza 19 millimetri.

Art. 6. La vendita dei Francobolli ha luogo presso tutti gli Uffizj di Posta, non escluse le Distribuzioni. Nelle Città ov'è stabilita una Direzione Centrale, tale vendita potrà pure, per maggior comodo del pubblico, essere affidata a persone estranee all' Amministrazione delle Poste.

Art. 7. Queste persone godranno di un aggio del tre per cento sul valore dei Francobolli smaltiti.

Art. 8. È approvato l' annesso Regolamento per la parte esecutiva del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

REGOLAMENTO

annesso al Decreto dei Francobolli del 15 Ottobre 1860.

Art. 1. Il Francobollo destinato ad operare l'affrancamento di una lettera o di un piego consta di una incisione su carta del valore e formato di cui all'Art. 1. del Decreto.

Art. 2. La lettera munita di Francobollo così affrancata vuole essere immessa nella buca.

Art. 3. Il montare del diritto di una lettera o di un piego può essere rappresentato da uno o più Francobolli di diverso valore, purchè questo nel complesso pareggi il diritto di tassa dovuto in ragione del loro peso.

Art. 4. Quando il valore del Francobollo o di Francobolli apposti ad una lettera o ad un piego non pareggi in complesso il diritto dovuto, e la lettera od il piego siano diretti in paese estero verso il quale sia in vigore lo affrancamento obbligatorio, ne sarà trattenuto il corso, ed andranno soggetti alle discipline stabilite riguardo alle lettere giacenti per difetto di affrancamento pel pagamento della differenza che risulta alla tassa.

Art. 5. Il Francobollo che abbia servito alla affrancatura di una lettera sarà annullato nell' Ufficio postale di origine mediante l'impronto sovr' esso del bollo dell' Ufficio medesimo.

Art. 6. Sarà tenuto affisso presso gli Ufficii di Posta lo stato di progressione stabilito dall' Art. 5 della Legge sulla tariffa postale.

Il Direttore Generale delle Poste
CONTE F. BIANCONCINI.

Decreto che istituisce una Tesoreria generale; ed approva un Regolamento transitorio per l'organizzazione di codesta Tesoreria, e per il servizio delle Tesorerie Provinciali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il distacco di queste Provincie dal centro amministrativo di Roma ha lasciato le Casse Erariali di ciascuna Provincia in posizione affatto isolata;

Considerando che anche pendente il pronunciamento del voto del Popolo, e l'organizzazione stabile di questo ramo di servizio, è indispensabile un centro per la circolazione del pubblico denaro.

Considerando che è molto più facile lo stabilire una Cassa Erariale presso di altra pubblica, costituita regolarmente.

Considerando che fra le Casse pubbliche dando la preferenza alla locale di Risparmio è un accrescere la fiducia a questo benemerito Istituto alimentato dalle economie del Popolo.

Sentito il Consiglio del Commissariato Generale.

DECRETA

Art. 1. È provvisoriamente istituita una Tesoreria Generale dell'Umbria, ed è affidata alla Cassa di Risparmio di Perugia.

Art. 2. Corrisponderanno colla Tesoreria Generale le Casse Governative delle singole Provincie dell'Umbria, che assumono la denominazione di Tesorerie Provinciali.

Art. 3. La Tesoreria Generale predetta come le Tesorerie Provinciali dell'Umbria sono sotto la dipendenza, e direzione della Soprintendenza delle Finanze.

Art. 4. La Cassa di Risparmio dovrà tenere in modo affatto distinto non solo la Contabilità, ma anche i fondi della Tesoreria Generale da quelli del proprio Istituto; non potendo mai in nessun caso e sotto qualunque pretesto servire le somme di una Cassa ai bisogni dell'altra.

Art. 5. È approvato l'unito Regolamento transitorio per l'organizzazione interna della Tesoreria Generale e pel servigio delle Tesorerie Provinciali.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

pel servizio delle Tesorerie Generale e Provinciali delle Provincie dell' Umbria

Annesso al Decreto in data 15 *Ottobre* 1860 *Serie N.* 52 *sull' istituzione di una Tesoreria Generale nell' Umbria.*

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Il servizio delle Tesorerie è, sino a nuova e diversa disposizione, disimpegnato da una Tesoreria generale dell' Umbria, affidata alla Cassa di Risparmio di Perugia, e da Tesorerie Provinciali, costituite dalle Amministrazioni Camerali del cessato regime.

Art. 2. I suddetti Contabili sono sotto la direzione della Soprintendenza per le Finanze dell' Umbria residente in Perugia.

Art. 3. Il correspettivo dei pesi assunti dai Tesorieri sarà determinato con apposito Decreto rispetto alla Tesoreria ge-

nerale affidata alla Cassa di Risparmio di Perugia, mentre per i Tesorieri Provinciali, già Amministratori Camerali, restano ferme le condizioni dei rispettivi contratti col cessato Governo.

CAPITOLO SECONDO

TESORERIE PROVINCIALI.

SEZIONE PRIMA

Riscossione dei Proventi.

Art. 4. Le Tesorerie Provinciali, già Amministrazioni Camerali, continueranno la esigenza dei proventi dello Stato descritti nel Capitolato 16 marzo 1858, inserito nei rispettivi rogiti di appalto, e lo faranno con le norme e cautele ivi prescritte, salve le modificazioni successive a norma dei casi.

In generale le facoltà nel medesimo Capitolato riservate al Ministero delle Finanze di Roma passano di presente alla Soprintendenza delle Finanze dell' Umbria in Perugia: come i rapporti stabiliti colla Depositeria generale di Roma saranno mantenuti verso la Tesoreria generale in Perugia.

Art. 5. Il versamento di cui all' Art. 33. del Capitolato precedentemente citato, si farà d'ora innanzi per conto della Soprintendenza delle Finanze dell'Umbria.

Art. 6. A senso ancora dell' Art. 37. del Capitolato suddetto, i fondi disponibili di una Tesoreria Provinciale sa-

ranno versati o nella Tesoreria generale, od in altra Provinciale, nelle epoche e nei modi che saranno prescritti dalla Soprintendenza delle Finanze in Perugia. Seguendo il versamento di una ad altra delle Tesorerie Provinciali, esso avrà luogo come fondo somministrato per conto della Tesoreria generale.

Art. 7. Tutti i versamenti di danaro, che a qualunque titolo si opereranno nelle Tesorerie Provinciali, e da queste nella Tesoreria generale, dovranno essere senza eccezione accompagnati da una distinta o numerata delle specie ed altri valori; munendo la distinta della data e della firma di chi versa.

Art. 8. Tali distinte o numerate saranno rispettivamente conservate in filza presso la Tesoreria generale,come presso le Provinciali.

SEZIONE SECONDA.

Dei pagamenti in genere.

Art. 9. Niun pagamento potrà eseguirsi se non in conformità degli Articoli 31. e seguenti del Regolamento organico della Soprintendenza delle Finanze in data 30 Settembre 1860.

Art. 10. I pagamenti eseguiti dalle Tesorerie Provinciali, lo sono sempre in conto della Tesoreria generale, dalla quale riceveranno corrispondenti quietanze, che terranno luogo delle Fedi di deposito citate nel Capitolato del loro Appalto.

Art. 11. Nei casi contemplati dal Regolamento organico della Soprintendenza, avendo luogo pagamenti interinali in via d'urgenza, questi saranno (alle epoche, e colle norme da

determinarsi con apposite istruzioni) regolarizzati per il successivo rimborso.

Art. 12. Onde facilitare il concentramento dei fondi disponibili, di cui all' Art. 6., sarà attivato presso la Tesoreria generale in Perugia un servizio di assegni o tratte pel quale sarà pubblicato speciale Decreto.

Art. 13. In tutto quello che non è modificato dal presente Regolamento, rimane fermo ed in piena osservanza presso i Tesorieri Provinciali il Capitolato di Appalto.

CAPITOLO TERZO

TESORERIA GENERALE.

SEZIONE PRIMA

Centralizzazione della Contabilità attiva e passiva dell' Umbria.

Art. 14. Tutti indistintamente i proventi dell'Umbria si concentreranno nella Tesoreria Generale mediante versamento materiale di numerario, o per giro di fondi, a seconda degli ordini della Soprintendenza delle Finanze.

Art. 15. Il Tesoriere Generale spedirà per i versamenti che vengono fatti dai Tesorieri Provinciali, sia in numerario che in mandati estinti, la dovuta quietanza. Questa dovrà essere staccata da Registro a madre e figlia, e indicare l' esercizio cui appartiene il versamento, il quale non avrà altra imputazione che *in conto esazioni*. Inoltre avrà la me-

desima un numero d' ordine progressivo, la data del giorno, del mese e dell' anno. Le somme vi saranno descritte in tutte lettere, e non saranno ammesse per valide quelle quietanze portanti abrasioni o raschiature. In fine porterà la firma del Tesoriere Generale ed il timbro di Ufficio.

Art. 16. Altro consimile Registro a madre e figlia esisterà presso il Tesoriere Generale per le quietanze di quelle riscossioni d' ordine ch' egli farà direttamente in seguito a disposizioni della Soprintendenza delle Finanze. Tali quietanze saranno perfettamente conformi a quelle prescritte dall' Art. 15, e non differiranno che nella attribuzione del versamento, la quale dovrà enunciare il preciso titolo del versamento stesso

Art. 17. Per tutta la contabilità attiva e passiva delle Provincie dell' Umbria, concentrata come sopra nella Tesoreria Generale, il Contabile terrà un Libro giornale della Cassa corrente, nel quale saranno distintamente registrate giorno per giorno tutte le operazioni della Tesoreria stessa.

Art. 18. In ogni giorno feriale il Tesoriere Generale formerà, per rimetterlo alla Soprintendenza delle Finanze, l'estratto relativo del detto *libro giornale*, che poi chiuderà colla risultanza definitiva della cassa stessa.

SEZIONE SECONDA

Fondi somministrati.

Art. 19. Spetta esclusivamente alla Soprintendenza delle Finanze di provvedere per le somministrazioni della Tesoreria Generale alle Tesorerie Provinciali, e dall' una all' altra di queste, dei fondi occorrenti alle Amministrazioni per i bi-

sogni dei rispettivi servizj, e per l'assestamento della contabilità dei contabili.

Art. 20. Il movimento dei fondi somministrati sarà eseguito col mezzo di mandati ordinarii, o di assegni; ed istruzioni speciali prescriveranno le relative norme di dettaglio.

SEZIONE TERZA

Contabilità della Cassa assegni o tratte.

Art. 21. La Tesoreria Generale somministrerà, contro pagamento, gli occorrenti fondi in assegni ai particolari, ed ai pubblici funzionarii, in conformità del disposto dal relativo Decreto di questo R. Commissariato generale.

Art. 22. I Tesorieri Provinciali nei primi giorni di ciascun mese rimetteranno alla Soprintendenza delle Finanze dell' Umbria la nota descrittiva di tutti gli assegni pagati nel precedente mese, annettendovi gli assegni medesimi, e le matrici di confronto.

Art. 23. La Soprintendenza delle Finanze, fatte le verifiche che la riguardano, rimetterà al Tesoriere Generale gli assegni per suo conto pagati, con un elenco delle quietanze da rilasciarsi in favore dei Tesorieri Provinciali per il loro rispettivo rimborso.

Art. 24. Il Tesoriere Generale, non avendo da eccepire sulle carte suddette, emetterà le indicate quietanze, e le rassegnerà alla Soprintendenza, la quale le rimetterà tosto ai Tesorieri Provinciali cui spettano.

Art. 25. Se al chiudersi di un esercizio alcuni degli assegni spediti non fossero ancora stati pagati, il Tesoriere Generale riprenderà a debito nel conto dell' annata succes-

siva le corrispondenti somme, le quali formeranno il primo articolo del suo carico nell' annata medesima.

Art. 26. Il Tesoriere Generale terrà per detti assegni un conto separato, e giorno per giorno esibirà alla Soprintendenza delle Finanze la situazione di tale speciale contabilità.

SEZIONE SESTA

Conto annuale del Tesoriere generale.

Art. 27. Nei quattro mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio, il Tesoriere Generale dovrà rimettere il conto complessivo di sua gestione alla Soprintendenza delle Finanze dell' Umbria, la quale trovatolo conforme ai proprii registri, ne emetterà corrispondente dichiarazione al Tesoriere Generale medesimo.

Art. 28. Con apposito Decreto sarà determinata l' Autorità, od il corpo morale, al quale sarà riserbata la facoltà di operare sul conto le debite disquisizioni, e di pronunciare la definitiva sentenza sindacatoria, che libera il Tesoriere dalla responsabilità di sua gestione.

Perugia, dalla Soprintendenza delle Finanze il giorno 13 ottobre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
P. CARIGNANI.

Decreto che autorizza il Tesoriere Generale ad emettere assegni o tratte sulle Tesorerie Provinciali o altre Casse dipendenti, per comodo di privati che versino il corrispondente numerario.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' Articolo 12. del Decreto di questo R. Commissario Generale del dì 15 ottobre corrente

Sulla proposta del Soprintendente per le Finanze

Sentito il Consiglio del R. Commissariato Generale

DECRETA

Art. 1. È data facoltà al Tesorerie Generale di emettere assegni (o tratte) sulle Tesorerie Provinciali od altre Casse dipendenti, contro però il versamento del corrispondente numerario od in correspettivo di Mandati sul Tesoro dell' Um-

bria, in favore di chiunque desideri riscuotere o fare che altri riscuota una determinata somma da una qualunque delle Casse delle Provincie amministrate da questo Commissariato Generale.

Art. 2. I funzionarii, le amministrazioni ed i privati che si troveranno in tal caso, dovranno preventivamente dirigersi alla Soprintendenza delle Finanze per ottenerne la autorizzazione, e quindi l'ordine in istampa al Tesoriere Generale di ricevere in Cassa la somma che intenderanno versare, per conseguirne il pagamento in Provincia. Detto ordine dovrà essere rimesso al Tesoriere Generale nell'atto del pagamento.

Art. 3. Gli assegni (o tratte) a formar titolo contro l'Erario dell'Umbria, oltre all'essere soscritti dal Tesoriere Generale traente, dovranno pur essere registrati nell'Ufficio della Computisteria Generale della Soprintendenza delle Finanze, e soscritti dal funzionario incaricato della suddetta registrazione.

Art. 4. All'atto della registrazione, di cui all'articolo precedente, sarà dalla Soprintendenza trattenuta la duplice Matrice dell'assegno, onde inviarla, ad avviso, al relativo Tesorerie Provinciale. In difetto non potrebbe quest'ultimo ammettere a pagamento l'assegno stesso.

Art. 5 Questi assegni potranno essere girati. La soscrizione del girante dovrà essere riconosciuta vera dal Capo del Municipio locale.

Art. 6. Gli assegni dovranno essere estinti e rientrati al Tesoro dell'Umbria entro tre mesi dalla loro emissione.

Dopo detto tempo l'Erario (pel fine di cui nel seguente articolo N. 7.) non risponderà più della loro estinzione.

Art. 7. Chiunque smarrisca un assegno, e desideri averne un duplicato, dovrà farne domanda alla Soprintendenza delle Finanze, indicando l'ammontare e la data dell'assegno smarrito, la persona a cui favore era stato emesso, e la Cassa che doveva estinguerlo. Se trascorsi tre mesi dal dì della fatta dichiarazione l'assegno smarrito non sarà stato esibito per l'estinzione, ne sarà dato il duplicato richiesto.

Art. 8. La Soprintendenza delle Finanze darà tutte le disposizioni necessarie pel regolare eseguimento del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara obbligati i Conventi a ricoverare la emigrazione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l' emigrazione delle vicine Provincie le quali tornarono a subire il dominio clericale aumenta in modo solenne e commovente:

Considerando che tale emigrazione è mossa da un generoso concetto, e fugge l' ira di una fazione senza pietà, e che siccome si reggeva così ha voluto restaurarsi colle destituzioni, cogli esigli e colle persecuzioni:

Considerando che è urgente provvedere al ricovero di chi sì nobilmente ha perduto il luogo natìo ed il domestico tetto:

Considerando che i Conventi sono edificati per onorarvi Dio con ogni opera di carità, e specialmente soccorrendo a chi soffre:

Considerando che in queste Provincie molti Conventi sono quasi deserti e sono quindi inutili al sociale consorzio:

DECRETA

Art. 1. I Conventi sono sottoposti all'obbligo di ricoverare l'emigrazione.

Art. 2. I Regii Commissarii Provinciali, muniti delle opportune facoltà, sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto nelle loro rispettive Provincie.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell'Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che chiama la Guardia Nazionale delle Provincie dell' Umbria a somministrare un Battaglione distaccato per servizio di guerra.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Viste le Leggi Sarde 4 Marzo 1848 e 27 Febbraio 1859 mandate pubblicare in queste Provincie con Decreto 1.° corrente,

DECRETA

Art. 1. La Guardia Nazionale delle Provincie dell'Umbria è chiamata a somministrare un Battaglione distaccato pel servizio di guerra.

Art. 2. La designazione dei militi, a norma di Legge, sarà fatta in ciascun Circondario dai Signori Commissarii

N. 69 **15 Ottobre 1860** **Serie N. 53**

Decreto che autorizza il Tesoriere Generale ad emettere assegni o tratte sulle Tesorerie Provinciali o altre Casse dipendenti, per comodo di privati che versino il corrispondente numerario.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' Articolo 12. del Decreto di questo R. Commissario Generale del dì 15 ottobre corrente

Sulla proposta del Soprintendente per le Finanze

Sentito il Consiglio del R. Commissariato Generale

DECRETA

Art. 1. È data facoltà al Tesorerie Generale di emettere assegni (o tratte) sulle Tesorerie Provinciali od altre Casse dipendenti, contro però il versamento del corrispondente numerario od in correspettivo di Mandati sul Tesoro dell' Um-

bria, in favore di chiunque desideri riscuotere o fare che altri riscuota una determinata somma da una qualunque delle Casse delle Provincie amministrate da questo Commissariato Generale.

Art. 2. I funzionarii, le amministrazioni ed i privati che si troveranno in tal caso, dovranno preventivamente dirigersi alla Soprintendenza delle Finanze per ottenerne la autorizzazione, e quindi l' ordine in istampa al Tesoriere Generale di ricevere in Cassa la somma che intenderanno versare, per conseguirne il pagamento in Provincia. Detto ordine dovrà essere rimesso al Tesoriere Generale nell' atto del pagamento.

Art. 3. Gli assegni (o tratte) a formar titolo contro l'Erario dell' Umbria, oltre all'essere soscritti dal Tesoriere Generale traente, dovranno pur essere registrati nell'Ufficio della Computisteria Generale della Soprintendenza delle Finanze, e soscritti dal funzionario incaricato della suddetta registrazione.

Art. 4. All'atto della registrazione, di cui all' articolo precedente, sarà dalla Soprintendenza trattenuta la duplice Matrice dell' assegno, onde inviarla, ad avviso, al relativo Tesorerie Provinciale. In difetto non potrebbe quest' ultimo ammettere a pagamento l' assegno stesso.

Art. 5 Questi assegni potranno essere girati. La soscrizione del girante dovrà essere riconosciuta vera dal Capo del Municipio locale.

Art. 6. Gli assegni dovranno essere estinti e rientrati al Tesoro dell' Umbria entro tre mesi dalla loro emissione.

Dopo detto tempo l' Erario (pel fine di cui nel seguente articolo N. 7.) non risponderà più della loro estinzione.

Art. 7. Chiunque smarrisca un assegno, e desideri averne un duplicato, dovrà farne domanda alla Soprintendenza delle Finanze, indicando l'ammontare e la data dell'assegno smarrito, la persona a cui favore era stato emesso, e la Cassa che doveva estinguerlo. Se trascorsi tre mesi dal dì della fatta dichiarazione l'assegno smarrito non sarà stato esibito per l'estinzione, ne sarà dato il duplicato richiesto.

Art. 8. La Soprintendenza delle Finanze darà tutte le disposizioni necessarie pel regolare eseguimento del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 70 | 15 Ottobre 1860 | Serie N. 54

Decreto che dichiara obbligati i Conventi a ricoverare la emigrazione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l' emigrazione delle vicine Provincie le quali tornarono a subire il dominio clericale aumenta in modo solenne e commovente:

Considerando che tale emigrazione è mossa da un generoso concetto, e fugge l' ira di una fazione senza pietà, e che siccome si reggeva così ha voluto restaurarsi colle destituzioni, cogli esigli e colle persecuzioni:

Considerando che è urgente provvedere al ricovero di chi sì nobilmente ha perduto il luogo natìo ed il domestico tetto:

Considerando che i Conventi sono edificati per onorarvi Dio con ogni opera di carità, e specialmente soccorrendo a chi soffre:

Considerando che in queste Provincie molti Conventi sono quasi deserti e sono quindi inutili al sociale consorzio:

DECRETA

Art. 1. I Conventi sono sottoposti all' obbligo di ricoverare l' emigrazione.

Art. 2. I Regii Commissarii Provinciali, muniti delle opportune facoltà, sono incaricati dell' esecuzione di questo Decreto nelle loro rispettive Provincie.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che chiama la Guardia Nazionale delle Provincie dell' Umbria a somministrare un Battaglione distaccato per servizio di guerra.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Viste le Leggi Sarde 4 Marzo 1848 e 27 Febbraio 1859 mandate pubblicare in queste Provincie con Decreto 1.° corrente,

DECRETA

Art. 1. La Guardia Nazionale delle Provincie dell'Umbria è chiamata a somministrare un Battaglione distaccato pel servizio di guerra.

Art. 2. La designazione dei militi, a norma di Legge, sarà fatta in ciascun Circondario dai Signori Commissarii

Provinciali e Vice-Commissarj assistiti dal Comandante della Guardia Nazionale del Capoluogo e da tre Ufficiali di Compagnia di ciascun grado.

Art. 3. Il numero degli uomini che dovranno per ciascuna Provincia concorrere a formare questo Battaglione sarà assegnato con successivo Decreto d'oggi stesso.

Art. 4. Le nomine dello Stato-Maggiore e degli Ufficiali di qualunque grado sono riservate al Regio Commissario Generale, per quelle dei sott'Ufficiali avrà facoltà il Comandante in Capo del Battaglione.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo, questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che determina i contingenti, e il modo d'organizzazione del Battaglione di Guardia Nazionale distaccato per servizio di guerra, ordinato coll' altro Decreto di questo stesso giorno.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduto il Decreto in data d'oggi col quale la Guardia Nazionale di queste Provincie è chiamata a fornire un Battaglione distaccato pel servizio di guerra:

DECRETA

Art. 1. Le Provincie di Perugia e di Orvieto forniranno *trecentosessanta* militi, la Provincia di Spoleto *centosessanta,* quella di Rieti *ottanta.*

Art. 2. Il Battaglione sarà interamente organizzato in Perugia ove dovranno trovarsi radunati i militi d'ogni Provincia il giorno 30 Ottobre corrente.

Art. 3. Questo Battaglione sarà organizzato in quattro Compagnie.

Il suo Stato Maggiore sarà composto di

1. Maggiore — 1. Luogotenente ajutante maggiore in seconda — 1. Luogotenente chirurgo maggiore in seconda — 1. Luogotenente ufficiale pagatore — 1. Sottotenente portabandiera — 1. Furiere maggiore — 1. Furiere addetto all' Ufficiale pagatore — 1. Caporale maggiore — 1. Capo tamburo.

Art. 4. Ogni Compagnia avrà

1. Capitano — 1. Luogotenente — 2. Sottotenenti — 1. Sergente furiere — 1. Caporale furiere — 6 Sergenti — 12. Caporali — 124. Militi — 2. Tamburi.

Art. 5. Il Signor Luogotenente Colonnello Comandante in Seconda la Guardia Nazionale di Perugia e il Signor Ispettore Generale sono ambedue incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 15 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che proroga il termine per la compilazione delle liste per le elezioni Comunali, e fissa il giorno per le elezioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 30 Settembre p. p. col quale fu mandato pubblicare in queste Provincie la Legge Sarda sull' ordinamento Comunale e Provinciale :

Visti gli Articoli 2 e 3 di esso Decreto coi quali venne stabilito che col giorno 15 corrente fossero completate le liste elettorali e che successivamente sarebbe fissato il giorno delle elezioni :

Considerando che in qualche Comune peculiari circostanze possono aver impedito che le Liste Elettorali siano state completate nel termine suddetto :

Considerando che urge il compimento della regolare definitiva costituzione di queste Provincie; e che in tale bisogno supremo le pubbliche Rappresentanze deggiono toglier di mezzo ogni men che necessario indugio:

DECRETA:

Art. 1. È definitivamente prorogato il termine alla compilazione delle liste per le Elezioni Comunali e Provinciali a tutto il giorno 24 corrente.

Art. 2. Il tempo fissato per la pubblicazione di esse liste è ridotto a giorni tre, quello per l'interposizione dei reclami ad altri tre giorni, e a due giorni il termine perchè sia resa loro ragione dalle Commissioni provvisorie attuali, le cui sentenze si avranno per inappellabili.

Art. 3. Il giorno 4 Novembre prossimo è statuito che in queste Provincie avvengano le elezioni dei Consigli Comunali e Provinciali, e sono quindi prescritti per detto giorno i relativi comizii elettorali in ogni Comune.

Art. 4. I Signori Commissarii del Re per le Provincie sono incaricati dell'esatta esecuzione, a norma di Legge, del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 16 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che nomina l' Avv. A. Viviani a supplire il Segretario Generale A. Serpieri assente.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. Unico. Nell' assenza temporanea del Segretario Generale Intendente Avv. Cav. Achille Serpieri, è incaricato della firma per gli affari correnti l' Avv. Angelo Viviani Segretario Capo del Riparto degli Affari pertinenti alla Grazia e Giustizia.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che sottopone li stipendj ed altri assegnamenti dei pubblici funzionarj ad una ritenuta o sopratassa proporzionale.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che i nuovi ufficj creati in queste Provincie per riordinarvi i varii rami del pubblico servizio, hanno le stesse basi d' impianto degli ufficj simili posti nelle Provincie del Regno di S. Maestà Vittorio Emanuele II.

Considerando che pari a quelli del Regno suddetto sonosi stabiliti gradi e stipendj dei singoli Impieghi, e conseguentemente devono pure essere pari i saggi delle ritenute e sovratasse cui gli stessi stipendj sono soggetti:

Sovra proposta del Sopraintendente per le Finanze.

DECRETA

Art. I. Gli stipendj e gli altri assegnamenti dei funzionarii e degl' Impiegati delle Provincie dell' Umbria nominati

o promossi dal Regio Commissariato Generale delle Provincie dell' Umbria stessa sono sottoposti alla ritenuta ed alla sopratassa, a senso del disposto negli Articoli 1. e 2. della Legge Sarda del 28 Maggio 1852 concepita nei seguenti termini.

Art. 1. « A cominciare dal 1 Aprile 1852 l' intero sti-
« pendio ed i maggiori assegnamenti degli Impiegati Civili,
« degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle Leggi e
« Regolamenti relativi alle pensioni, sieno essi in attività di
« servizio, in aspettativa, od in disponibilità, saranno sotto-
« posti ad una ritenuta o sovratassa nelle proporzioni se-
« guenti

sino alle Lire 2500 . . . . L. 3 per cento
per la somma di L. 2501 alle L. 5000 L. 4 per »
Idem 5001 Id. 12000 L. 5 per »
per ogni maggior somma il . . . L. 6 per »

« Di questa imposta s' intenderà riscossa a titolo di
« sovratassa temporaria l' uno per cento, ed il resto a ti-
« tolo di ritenuta.

» Art. 2. » Gl' Impiegati che sono provvisti d' agj pro-
« porzionali sulle riscossioni o di altri proventi autorizzati
« dalle Leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita
« dall' Articolo 1. sul montare degli agj e proventi, sotto
« deduzione di quella porzione che verrà determinata da
« speciali Regolamenti per far fronte alle spese di Ufficio.

Art. II. I semplici provvedimenti di traslocazione, senza aumento di soldo, non possono essere presi in considerazione per variare la misura della ritenuta, sovratassa ed imposta sullo stipendio.

Art. III. Le disposizioni del presente Decreto saranno osservate a far tempo dal 15 Settembre p. p., e si appliche-

ranno a tutti gli stipendj ed assegnamenti il cui pagamento matura da dett'epoca e successivamente; stando ferme le ritenzioni diversamente fatte ed accettate sul passato.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 19 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Uffizio e funzionarj delle Provincie dell' Umbria relative alle ritenute sugli stipendj.

Perugia 19 *Ottobre* 1860.

Un decreto in data d' oggi di questo Regio Commissariato Generale Straordinario dell' Umbria applica la Legge Sarda del 28 Maggio 1852, concernente le ritenute e sopratasse sugli stipendj, agli assegnamenti dei funzionarii e degli impiegati delle Provincie dell' Umbria nominati o promossi dal 15 Settembre 1860 in avanti.

La misura in detta Legge prescritta è la seguente:

Sino alle . . . L. 2500 . . . . . L. 3 per 100
Per le somme dalle » 2501 alle L. 5000 » 4 per 100
Idem . . . » 5001 alle » 12000 » 5 per 100
Per ogni maggior somma . . . . . » 6 per 100

A facilitare l' attuazione della predetta disposizione si reputa opportuno di dichiarare, che mentre i soldi ed assegni sino alle L. 2500 inclusive vanno soggetti alla tassa del 3 per 100, tutti gli altri che ne sono superiori devono essere sottoposti (limitatamente al di più delle prime L. 2500) alle diverse gradazioni di maggiori ritenzioni dalla citata legge accennate; come a cagion d' esempio:

Per un assegno di L. 3500 si farà il calcolo nel seguente modo:

Sulle prime L. 2500 al 3 per 100	L. 75
Sulle altre » 1000 al 4 per 100	» 40
Quindi in totale la ritenuta ascenderà a . .	L. 115

Per un altro assegno di L. 6000 il calcolo sarà come appresso:

Sulle prime L. 2500 al 3 per 100	L. 75
Sulle altre dalle 2501 alle 5000 al 4 per 100	» 100
Sulle ultime L. 1000 al 5 per 100	» 50
Quindi in totale.	L. 225

I ruoli del venturo mese di Novembre, e dei successivi dovranno essere conformati in guisa da portare, rispetto alle ritenute e sopratasse, ben distinte le applicazioni della vecchia e della nuova legge a carico degli appuntamenti dei singoli impiegati e funzionarii nella medesima nota compresi; riserbandosi questa Sopraintendenza di spedire in breve a codesto Dicastero un sufficiente numero di appositi moduli a stampa.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

N. 77 — 19 Ottobre 1860

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Uffizio e funzionarj delle Provincie dell' Umbria sulla circolazione di false monete papali

Perugia 19 *Ottobre* 1860.

Si è discoperta la fabbricazione di false monete papali in Fossombrone.

Il falso monetario Gesualdo Brunetti di quella Città è caduto in potere della legge; e il Governo veglia ad impedire la circolazione di quei mentiti valori, la esistenza dei quali tanto più temuta quanto più occulta, reca detrimento agl' interessi dei privati, e porta la diffidenza nei contratti, ed un inciampo nella vita commerciale.

Partecipando alla S. V.ª Illma il discoprimento del fatto criminoso del Brunetti, e le possibili funeste conseguenze di quello, credo di farle officioso invito a tenersi cauta nel ricevere pagamenti e somme, talchè non abbia a subire alcuna frode od inganno per le circolanti monete di falso conio e metallo; e a sostituire del proprio reali a menzogneri valori.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che stabilisce e nomina una Commissione incaricata di visitare le Carceri nelle Provincie dell' Umbria, e riferirne.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il miglioramento dei sistemi carcerarii dev' essere cura speciale d' ogni Governo Liberale, a conciliare gl'interessi della giustizia coi doveri dell' umanità:

Considerando che queste Provincie Umbre richiedono a preferenza d' ogni altra un provvedimento a che sieno tolti gli enormi danni inerenti alla passata amministrazione clericale:

DECRETA

Art. Unico. È nominata una commissione composta dei Signori

Conte P. Capocci-Camporeali
Avv. Giuseppe Mattioli
Dott. Alessandro Bruschi

a visitare tutte le carceri e luoghi di pena esistenti in queste Provincie soggette al Regio Commissariato dell' Umbria, verificarne lo stato, e farne rapporto dentro il prossimo novembre 1860 proponendo que' miglioramenti che si potranno adottare provvisoriamente, e in attenzione di una Legge che ne regoli il sistema fondamentale sopra le basi adottate nel Regno Sardo.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 22 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

N. 79 20 Ottobre 1860 Serie N. 61

Decreto che stabilisce il quadro dei Consiglieri Provinciali da eleggersi da ognuna delle Provincie soggette al Commissariato Generale dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' Articolo 149 della Legge 23 Ottobre 1859:

Considerando che l'unica norma a seguirsi nella nomina de' Consiglieri Provinciali è la respettiva popolazione dei centri stabiliti in ciascheduna Provincia sotto il cessato governo:

ORDINA

Art. Unico. L' annessa tabella regolerà le nomine dei Consiglieri Provinciali in ognuna delle Provincie soggette a questo Regio Commissariato Generale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 20 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

TABELLA DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI

che ciascuna delle Provincie soggette al Regio Commissariato Generale dell' Umbria, deve nominare al proprio Consiglio Provinciale, ripartito nella maniera seguente

---

Il Consiglio Provinciale di Perugia sarà composto di 40 Consiglieri e ne saranno nominati

Dai Comuni di Perugia — di Bastia — di Bettona — di Corciano — di Deruta — di Marsciano — di Torgiano — di Valfabbrica — Num. 6.

Dai Comuni di Città di Castello — di Citerna — di S. Giustino — Num. 4.

Dai Comuni di Todi — di Baschi — di Collazzone — di Fratta di Todi — di Massa — di Monte Castello — Num. 4.

Dai Comuni di Orvieto — di Castel Giorgio — di Castel Viscardo — di Monte Rubbiaglio — di Porano — di S. Venanzio — di S. Vito — Num. 3.

Dai Comuni di Fratta — di Montone — di Pietra lunga — Num. 3.

Dal Comune di Assisi — Num. 3.

Dai Comuni di Magione — di Lisciano — di Passignano — di Tuoro — Num. 3.

Dai Comuni di Castiglione del Lago — di Panicale — Num. 3.

Dai Comuni di Città della Pieve — di Pacciano — di Piegaro — Num. 3.
Dal Comune di Fuligno — Num. 2.
Dai Comuni di Gualdo Tadino — di Fossato — di Sigillo — Num. 2.
Dai Comuni di Ficulle — di Allerona — di Carnajola — di Fabbro — di Monte Gabbione — di Monte Fiore — di Monte Leone — di Parrano — Num. 2.
Dai Comuni di Spello — di Cannara — di Colle Mancio — Num. 1.
Dai Comuni di Nocera — di Valtopina — Num. 1.

Il Consiglio Provinciale di Spoleto sarà composto di Numero 20 *Consiglieri che saranno nominati nelle seguenti proporzioni*

Dai Comuni di Terni — di Acquasparta — di Arrone — di Capitone — di Castel di Lago — di Collescipoli — di Collestate — di Cesi — di Monte Castrilli — di Monte Franco — di Papigno — di Piediluco — di Polino — di Portaria — Num. 5.
Dai Comuni di Spoleto — di Campello — di Cerreto — di Castel Ritaldi — di Castel S. Felice — di Castel S. Giovanni — di Ceselli — di Ferentillo — di Meggiano — di S. Anatolia — di Scheggino — di Vallo — Num. 4.
Dai Comuni di Norcia — di Preci — Num. 2.
Dai Comuni di Amelia — di Alviano — di Attigliano — di Giove — di Guardea — di Lugnano — di Penna — di Porchiano — Num. 2.

Dai Comuni di Narni — di Calvi — di Otricoli — Num. 2.

Dai Comuni di Bevagna — di Gualdo Cattaneo — Num. 1.

Dai Comuni di Cascia — di Monteleone — di Poggiodomo — Num. 1.

Dai Comuni di Trevi — di Monte Santo — di Sellano — Num. 1.

Dai Comuni di Monte Falco — di Giano — Num. 1.

Dal Comune di Visso — Num. 1.

Il Consiglio Provinciale di Rieti sarà composto di Numero 20 Consiglieri che saranno nominati nelle seguenti proproporzioni

Dai Comuni di Rieti — di Cerchiara — di Colle Baccaro — di Contigliano — di Greccio — di Labro — di Monte nero — di Monte S. Giovanni — di Morro — di Poggio Bustone — di Poggio Fidoni — di Rivodutri — di S. Benedetto — di S. Elìa — di S. Giovanni Reatino — Num. 5.

Dai Comuni di Poggio Mirteto — di Aspra — di Bocchignano — di Cantalupo — di Collevecchio — di Configni — di Cottanello — di Forano — di Montasola — di Montebuono — di Montopoli — di Poggio Catino — di Rocca Antica — di Rocchette — di Selci — di Stimigliano — di Tarano — di Torri — di Vacone — Num. 4.

Dai Comuni di Rocca Sinibalda — di Ascrea — di Belmonte — di Castel Vecchio — di Concerviano — di Longone — di Monte Leone — di Oliveto

— di Poggio Mojano — di Poggio S. Lorenzo — di Posticciola — di Torricella — di Varco — Num. 4.

Dai Comuni di Fara — di Castel-nuovo — di Casa Prota — di Frasso — di Mompeo — di Monte S. Maria — di Poggo Nativo — di Salisano — di Toffia — Num. 3.

Dai Comuni di Canemorto — di Collalto — di Colle Giove — di Marcetelli — di Nespolo — di Paganico — di Pozzaglia — di Petescia — di Scandriglia — Num. 3.

Dal Comune di Magliano — Num. 1.

Decreto che stabilisce la Pianta numerica del personale della Soprintendenza delle Finanze, con lo stanziamento dei respettivi stipendj.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visti i Decreti di questo Commissariato Generale in data del 22, e 30 u. s. Settembre con cui venne istituita in Perugia una Sopraintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria.

Visto il successivo Decreto del 6 corrente con cui venne distaccato dalla Soprintendenza suddetta il servizio delle Poste e dei Telegrafi.

Essendo cosa urgente di definitivamente sistemare la pianta numerica del personale della medesima, e determinare i titoli, gradi, e stipendj de' relativi impieghi.

DECRETA

Art. 1. È approvata la seguente pianta numerica del personale della Sopraintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria istituita in Perugia coi Decreti di questo Regio Commissariato Generale del 22, e 30 u. s. Settembre.

Num. dei posti per ciascun impiego	TITOLI E GRADI DEGL' IMPIEGHI	Classe	Numero degl' impieghi per classi	STIPENDIO ANNUO individuale per classe	STIPENDIO ANNUO complessivo pel numero dei posti d' ogni classe	Totale per ciascun impiego	Osservazioni
1	Sopraintendente	1	1	L. 7000	L. 7000	L. 7000	
1	Consultore Amministratore	»	1	»	»	»	
1	Consultore Contabile	»	1	»	»	»	
3	Capi di Riparto	1.ª	1	5000	5000	13500	
		2.ª	1	4500	4500		
		3.ª	1	4000	4000		
1	Segretario Capo	1	1	3500	3500	3500	
15	Segretarj	1.ª	3	3000	9000	36000	
		2.ª	6	2500	15000		
		3.ª	6	2000	12000		
41	Applicati	1.ª	9	1500	13500	41700	
		2.ª	10	1200	12000		
		3.ª	10	900	9000		
		4.ª	12	600	7200		
6	Portieri	»	6	500	3000	3300	
1	Sottoportiere	»	1	300	300		
70		»	70		L. 105000	L. 105000	

Art. 2. Gl' impieghi, titoli, gradi, stipendj conferiti pria d' ora in relazione alla disposizione del presente Decreto si intendono confermati per ogni effetto che di ragione.

Art. 3. Le cariche di Consultore Amministrativo, e di Consultore Contabile sono semplicemente onorifiche e di fiducia.

Art. 4. La Ripartizione del numero dei Segretarj ed Applicati per cadaun ufficio della Sopraintendenza, e le destinazioni dei soggetti che saranno nominati ai rispettivi posti, farannosi con apposito suo ordine dal Soprintendente.

Art. 5. Potrà pure il Soprintendente destinare alla Soprintendenza con quelle attribuzioni che meglio crederà nell'interesse del servizio gl'impiegati che rimarranno in disponibilità per soppressione di posto.

Art. 6. Gli inservienti alla Soprintendenza delle Finanze saranno nominati dal Soprintendente.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo Governativo addì 20 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che, subordinatamente a certe dichiarazioni e limitazioni, abolisce le sostituzioni e vincoli fidecommissarj.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la libertà dei Commercii e la equabile ripartizione e il facile scambio delle proprietà esigono prontamente il divieto e l' abolizione dei vincoli che mantengono una massa di beni in alcune persone, togliendoli alla libera contrattazione e disposizione con pubblico danno:

Considerando che tanto il divieto quanto l' abolizione occorre sieno subordinati ad alcune modificazioni e restrizioni che pongano equamente d' accordo la facoltà di testare e i diritti e gli interessi delle famiglie coll' interesse pubblico:

Udito il parere della Commissione per il riorganizzamento Giudiziario e Legislativo:

DECRETA

Art. 1. La erezione di Feudi, maggioraschi, primogeniture, fedecommessi, e generalmente tutte le disposizioni tanto fra' vivi che di ultima volontà con cui si vincola il primo successore, sia universale sia singolare, a conservare e restituire in qualunque tempo, ed in qualunque modo, o la totalità od una parte della sostanza in cui succede a favore di una terza persona qualunque, sono vietati.

Art. 2. Gli atti che si facessero contro questo divieto sarebbero nulli e di niun effetto in quanto al *vincolo*, che si ha per non scritto: rimangono però nella loro piena validità in quanto al primo erede o legatario o donatario nell' atto chiamati.

Art. 3. Non sono colpite dal pronunciato divieto le sostituzioni volgari, e pupillari. — E parimente le riserve di semplice usufrutto formale, purchè non importino progressività di successione, i patti e le provvidenze delle investiture enfiteutiche, e le riserve di Giuspatronati attivi e passivi.

Art. 4. Le disposizioni contemplate nel primo articolo create ed effettuate antecedentemente alla promulgazione del presente Decreto, tuttochè valide ed efficaci in forza della Legislazione fin qui vigente in queste Provincie, sono *abolite*; ed il vincolo rimane sciolto e risoluto nel civile possessore attuale.

Art. 5. Se il vincolo come sopra abolito fosse per verificarsi in favore di persone fisiche, nate o concepite al momento della promulgazione del presente Decreto, la cui vocazione sarebbesi in forza dell' istituzione attuata senz' altro evento o condizione al cessare dell' attuale possessore civile,

i nati acquisteranno immediatamente, ed i concepiti all'epoca della loro nascita, la metà della proprietà della sostanza vincolata, salvo al suddetto possessore l'usufrutto vita durante anche di questa metà. Tanto il possessore quanto il chiamato potranno promuovere il giudizio di divisione.

Art. 6. Non ha luogo il sopraddetto acquisto se il vincolo abolito fosse per verificarsi in favore di una persona morale qualunque, o dipendesse, anche nel caso dell'Articolo precedente, da una condizione qualsiasi non purificata all'epoca della promulgazione del presente Decreto.

Art. 7. Tutte le disposizioni fatte in antecedenza, le quali si conformassero al disposto dell'Art. 3, non sono colpite dalla abolizione.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 21 Ottobre 1860.

Il R Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che, vietando per il futuro le disposizioni testamentarie per via di fiducia, stabilisce il termine e il modo per la manifestazione delle fiducie di precedenti disposizioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che le disposizioni per via di fiducia, con cui si prescrive che altri spieghi dopo la morte del Disponente la sua volontà e disponga ad arbitrio della sua sostanza, sono fonte di abusi e di immoralità :

Udito il parere della Commissione sul riorganizzamento Giudiziario e Legislativo :

DECRETA

Art. 1. Le disposizioni di ultima volontà per via di *fiducia* sono vietate.

» Non è quindi ammessa alcuna prova che la istitu-
« zione o il legato fatto in favore di persona dichiarata nel
« testamento non lo sia in apparenza, ma che realmente lo
« sia in favore di altra persona, Corpo od Opera nel mede-
« simo taciuta; e ciò non ostante qualunque espressione del
« testamento, che lo indicasse o potesse farlo presumere.

« Tale disposizione non si applica però al caso in cui « l' istituzione o il legato vengano impugnati come fatti per « interposta persona a favore d' incapaci. »

Art. 2. La fiducia di persone defunte o non ancora spiegate dovranno esserlo entro il termine di tre mesi per le persone dimoranti nelle Provincie soggette a questo Commissariato, di sei per le persone che sono in Italia, e di un anno per le persone dimoranti altrove.

La spiegazione o dichiarazione dee farsi o in persona o per mezzo di Procuratore munito di speciale e regolare procura nella Cancelleria del Tribunale del luogo ove fu aperta la successione.

Qualora i termini suddetti fossero decorsi inutilmente la fiducia non avrà alcun effetto, e le eredità saranno devolute ai successori legittimi, e i legati agli eredi testamentarj se vi saranno.

Art. 3. Tutte le leggi e disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 22 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

N. 83 — 21 Ottobre 1860 — Serie N. 64

Decreto che intima per i giorni 4 5 Novembre 1860 i Comizj per il Plebiscito sulla unione delle Provincie dell' Umbria alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei pieni poteri conferitigli da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele:

Considerando che queste popolazioni insistono con pubbliche solenni dimostrazioni per essere chiamate a deliberare sulle proprie sorti:

Considerando ch' è urgente procurare ad esse uno stabile e legale assetto:

Considerando che la Patria domanda che i cittadini di queste provincie col libero loro voto mostrino all' Europa se intendano consacrare le aspirazioni di Unità monarchica costituzionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele, la di cui lealtà e coraggio hanno disciplinata la rivoluzione e ristaurato in Italia l' ordine morale.

DECRETA

Art. 1. Il Popolo di queste Provincie è solennemente convocato nei Comizii i giorni 4 e 5 Novembre 1860 per dichiarare la sua volontà sulla seguente proposta:

Volete far parte della Monarchia Costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE?

Art. 2. Sono chiamati a dare il voto tutti i Cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno e che godono dei diritti civili.

Art. 3. I Sindaci o Capi del Comune prima del 4 Novembre noteranno nelle liste già esistenti degli Elettori comunali i nomi di que' Cittadini che non vi sono compresi, e che da sei mesi hanno domicilio nel Comune, o che vi si trovano per ragioni d'impiego.

Art. 4. Coloro che non essendo inscritti sulla lista faranno constare di avere le condizioni contemplate dall'articolo precedente saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Gli Uffiziali, sotto-uffiziali e Soldati voteranno sotto la presidenza del Capo più elevato di grado nel luogo della loro residenza al momento del Voto. Il risultato di questo scrutinio sarà immediatamente comunicato al Commissario Regio della Provincia.

Art. 6. Il Suffragio si darà per ischeda a scrutinio segreto.

Art. 7. Lo scrutinio sarà aperto nel Capo-luogo di ogni Comune nei due suindicati giorni 4. e 5. Novembre dalle ore 8 del mattino alle 5. della sera.

Art. 9. Nei Comuni che hanno più di 1000. Elettori, i Capi del Comune e le Amministrazioni Comunali potranno per comodo dei votanti dividerli in sezioni non minori di 500.

Art. 10. Le Amministrazioni Comunali incaricheranno cinque Consiglieri Comunali di presiedere a ciascuna delle sezioni. Tre almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da Segretarii da loro chiamati.

Art. 11. Ogni votante deporrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà per SI o per NO. Le schede portanti un'altra qualsiasi formola sono nulle.

Art. 12. Il votante prima di deporre la sua scheda nell'urna, dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti l'Uffizio e dal Segretario.

Art. 13. Alle ore cinque del giorno 4 l'urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri presidenti l'adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli.

Art. 14. Chiuso lo scrutinio del giorno 5 le urne suggellate saranno portate da due almeno dei Consiglieri alla città più prossima residenza del Giusdicente, il quale insieme con essi e pubblicamente ne fa lo spoglio.

Art. 15. I Giusdicenti trasmetteranno immediatamente il processo verbale da loro firmato, che constata il risultato della votazione, al Commissario Regio della Provincia.

Art. 16. Il giorno 7 Novembre il Tribunale di Prima Istanza residente in Perugia ricevuti dai Commissarii Regj di queste Provincie i processi verbali portanti i risultati degli scrutinii parziali, ne faranno lo spoglio generale in seduta

pubblica, e li trasmetteranno al Regio Commissariato Generale.

Art. 17. Le leggi e le discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli Comunali e Provinciali a fine di garantire l'ordine e la libertà del voto, sono applicate alle convocazioni presenti.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 21 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che proroga all' 11 Novembre prossimo l' elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 16 Ottobre corrente con cui furono statuite l' elezioni dei Consiglieri comunali e provinciali pel giorno 4 Novemhre prossimo:

Visto l' altro Decreto 21 Ottobre con cui furono convocati i comizj popolari per l' espressione del libero suffragio:

Considerando che in sì breve tempo non possono cumularsi nè aver luogo queste convocazioni popolari:

DECRETA

Art. Unico. L' elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali è prorogata al giorno undici del prossimo Novembre.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che approva la Pianta provvisoria del personale e relativi stipendj per la Direzione Generale delle Poste, Telegrafi e lavori pubblici nelle Provincie dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale del 6 Ottobre 1860.

Considerando che a norma di quel Decreto devesi stabilire la pianta numerica del personale della Direzione Centrale provvisoria delle Poste, Telegrafi e Lavori Pubblici, dipendente da questo Commissariato, costituita in Perugia col succitato Decreto, e determinare i titoli, gradi e stipendj dei relativi impieghi.

Sovra la proposta del Direttore Centrale

DECRETA

Art. 1. È approvata, e farà parte integrante del presente Decreto, l'annessa pianta del personale della Direzione Cen-

trale provvisoria delle Poste, Telegrafi e Lavori Pubblici per le Provincie dell' Umbria, vista di mio ordine dal Segretario Generale di questo Regio Commissariato.

Art. 2. L' assegnamento delle attribuzioni degli Impiegati che saranno eletti a far parte del personale della Direzione suddetta, verrà fatto con ordine del Direttore Centrale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 19 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

PIANTA NUMERICA

del personale della Direzione Centrale provvisoria delle Poste, Telegrafi e Lavori Pubblici, creata con Decreto del 6 *Ottobre* 1860, *N.* 47.

Num. dei posti per ciascun impiego	TITOLI E GRADI DEGL' IMPIEGHI	Classe	Numero degl' impieghi per Classe	SOLDO ANNUO		Totale per ciascun impiego	*Osservazioni*
				individuale per Classe	complessivo pel numero dei posti di cias. classe		
1	Dirett. Contabile.	»	1	L. 5,000	L. 5,000	L. 3,500	
3	Capi Sezione	»	3	3,500	10,500	10,500	
2	Segretarj	1.ª 3.ª	1 1	3,000 2,000	3,000 2,000	5,000	
10	Applicati	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª	3 2 3 2	1,500 1,200 900 600	4,500 2,400 2,700 1,200	10,800	
2	Portieri	»	2	500 300	500 300	800	
						L. 32,100	

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che dichiara aboliti in questo medesimo giorno le Dogane di confine delle Provincie dell' Umbria con quelle del Governo di Napoli.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 22 Febbrajo 1860, col quale venne soppressa la linea di frontiera che divideva queste Provincie dell' Umbria dalla Toscana:

Considerando che le stesse ragioni che indussero a tal misura militano per quanto riguarda le frontiere tuttora esistenti colle Provincie del Governo di Napoli:

DECRETA

Art. Unico. Con questo stesso giorno 23 Ottobre 1860 sono abolite le Dogane di confine di queste Provincie con quelle del Governo di Napoli.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 23 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che dichiara dovere nelle Provincie dell' Umbria provvedere all' insegnamento della Facoltà Teologica l'Autorità Ecclesiastica.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In pendenza delle riforme che saranno determinate per l' Università degli Studj in Perugia, allorchè le popolazioni di queste provincie avranno deliberato sulla loro sorte definitiva:

DECRETA

Art. Unico. All' insegnamento della Facoltà Teologica delle Provincie dell' Umbria provvederà l' Autorità Ecclesiastica.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

N. 88 **24 Ottobre 1860** **Serie N. 69**

Decreto che dichiara cessato, a carico della Università di Perugia lo stipendio ai Sigg. Egisto Ceccucci, e Bonfilio Mura.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che con palese ingiustizia il Governo passato gravava il Patrimonio della Università di Perugia dello stipendio dei Signori Egisto Ceccucci, e Bonfilio Mura, già Professori in questa Università, e quindi provveduti di altri Ufficj in Roma:

Considerando che nessuno ha diritto di percepire lo stipendio per un ufficio di cui non adempie i doveri:

DECRETA

Art. Unico. Il Patrimonio dell' Università degli Studj in Perugia viene esonerato dal continuare lo stipendio ai Signori Egisto Ceccucci e Bonfilio Mura.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che fissa al 12 Novembre prossimo la riapertura dell' Università.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che l'Università degli Studj in Perugia fu chiusa dopo i dolorosi fatti del 20 Giugno per arbitrio del passato Governo.

Considerando che col cessare del dispotismo clericale deve anche cessare il silenzio imposto da esso alla scienza:

DECRETA

Art. Unico. Col giorno 12 del prossimo Novembre avrà luogo la riapertura dell' Università degli Studj in Perugia.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che promulga e dichiara vigente nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda del 23 Maggio 1851, che impose una Tassa sul credito dei beni di manomorta: — portandovi peraltro alcune modificazioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando, che in un ben ordinato Governo tutti indistintamente i cittadini, e corpi, od enti riconosciuti dalle Leggi civili devono contribuire in proporzione dei loro averi alle pubbliche gravezze:

Considerando, che li corpi morali, ossia li stabilimenti di mano-morta per lo special loro modo di esistere tenendosi immobili nei loro possessi in mezzo al perpetuo rinno-

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 23 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che dichiara dovere nelle Provincie dell' Umbria provvedere all' insegnamento della Facoltà Teologica l'Autorità Ecclesiastica.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In pendenza delle riforme che saranno determinate per l' Università degli Studj in Perugia, allorchè le popolazioni di queste provincie avranno deliberato sulla loro sorte definitiva:

DECRETA

Art. Unico. All' insegnamento della Facoltà Teologica delle Provincie dell' Umbria provvederà l' Autorità Ecclesiastica.

Testo della Legge Sarda 23 Maggio 1851, mandata pubblicare col Decreto in data del 24 Ottobre 1860 nelle Provincie dell'Umbria Num. 71.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1. Le Divisioni e le Provincie, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle Chiese, i Benefizj ecclesiastici e le Cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminarj, le Confraternite, le pie Associazioni di esercenti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro Corpo o Stabilimento di mano-morta, pagheranno, a cominciare dal primo Luglio mille ottocento cinquant'uno, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono dai beni stabili, da capitali, da rendite fondarie, o da censi. Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul Debito Pubblico dello Stato.

Art. 2. Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi.

Art. 3. Quanto al reddito delle case e degli altri edifizii contemplati nella Legge del 31 Marzo 1851, servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta la valutazione che avrà luogo a termini della stessa Legge, ed avrà l'effetto triennale previsto dall'Articolo 16 della medesima.

La valutazione dei beni rurali avrà parimenti effetto per un triennio.

Art. 4. La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di 50 centesimi per ogni cento lire per gli Istituti di carità e di beneficenza regolati dalle Leggi del 24 Decembre 1836, e 1.° Marzo 1850, e di quattro lire per cento per tutti gli altri Corpi e Stabilimenti di mano-morta.

Art. 5. Tutti gli Amministratori o rappresentanti dei Corpi o Stabilimenti di mano-morta che abbiano beni capitali, o rendite di cui all'Articolo primo, dovranno fra sessanta giorni dalla data della presente Legge fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascuno di essi.

La consegna sarà fatta all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento.

Quante alle case ed edifizii contemplati nella Legge del 31 Marzo 1851, basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima, indicandone la data e l'uffizio del Sindaco a cui fu fatta.

Art. 6. I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tale corredo, la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi

la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Art. 7. I Corpi o Stabilimenti di mano-morta che hanno bilanci approvati dall'Autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti di cui all'Articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 8. Entro la prima quindicina di Decembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'Articolo 5, dovranno consegnare all'Agente delle Finanze le variazioni avvenute nel patrimonio tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

In difetto di questa consegna, saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

Art. 9. Chi ometterà la consegna nel termine stabilito, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta al reddito non consegnato.

Se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte omessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della consegna. Quando invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se il divario non sarà maggiore del quarto.

Art. 10. L'Agente delle Finanze, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva, e la notifi-

cherà all' interessato, affinchè nel caso di dissentimento presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

L' Agente delle Finanze sottometterà quindi all' Intendente uno stato nel quale saranno indicate le ricevute consegne, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue proposizioni motivate.

Art. 11. L'Intendente sentiti gli interessati, ed assunte ove d' uopo maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie; salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione.

Art. 12. Le quote appurate saranno inscritte in un elenco generale per ciascuna Tappa d' Insinuazione da trasmettersi dall' Intendente all' Agente delle Finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

La tassa sarà pagata a semestri maturati.

Art. 13. Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

Col trascorso di due anni dall' effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l' azione del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti quanto l' azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 14. Sono esenti dall' osservanza della presente Legge i Corpi o Stabilimenti di mano-morta il di cui reddito derivante dai beni di cui all' Art. 1 non ecceda le lire cento.

Art. 15. Gli Istituti di carità e beneficenza regolati dalle Leggi del 24 Dicembre 1836, e primo Marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di casa che servono all' uso immediato del pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all' abitazione dei parochi, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai Comuni, e quelle che servono per l' amministrazione comunale, e per gli uffizj da questa dipendenti, come pure quelle che dai Comuni fossero destinate per l' istruzione, o per opera di pubblica beneficenza.

Art. 16. La presente Legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi, e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell' esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 23 Maggio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° Alfonso La-Marmora.
V.° Calvagno.
V.° Colla.

Per copia conforme
Rampolini *Segretario.*

Decreto che parifica per il primo Dicembre prossimo le Guardie di Finanza dell' Umbria ai Preposti Doganali Sardi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 22 Settembre p. p. col quale venne adottato per queste Provincie il sistema Doganale Sardo;

Considerando che l' organizzazione e quindi il servizio della Forza di Finanza fanno parte integrante del detto sistema;

DECRETA

Art. Unico. Col giorno 1.° Dicembre 1860 le Guardie di Finanza nell' Umbria saranno parificate per divisa, paghe, e

servizio ai Preposti Doganali delle antiche Provincie del Regno Sardo.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che ordina l' attivazione di una linea Doganale tra l' Umbria e le Provincie tuttora soggette al Dominio Pontificio.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 22 Settembre p. p. col quale vengono aboliti i confini che dividevano queste Provincie dalla Toscana, ed ordinata l' attivazione del Sistema Doganale Sardo.

Resta nell' interesse della Finanza la necessità di demarcare una Linea di Frontiera colle Provincie tuttora soggette al Dominio Pontificio, affinchè siano regolate le introduzioni e le estrazioni secondo la nuova Tariffa, e s' invigili contro le frodi.

DECRETA

Art. Unico. Sarà tosto attivata una Linea Doganale, che determinerà gli attuali Confini dell' Umbria colle Provincie tuttora soggette al Dominio Pontificio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che istituisce provvisoriamente per le Provincie rette dal Regio Commissario Generale dell' Umbria un Tribunale d' Appello, e ne determina il modo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei poteri conferitigli dal Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, delli 12 Settembre 1860:

Considerando che fra i provvedimenti più urgenti da adottarsi si presenta quello d'istituire un Tribunale d'Appello per tutte le Cause Civili e Criminali decise e da decidersi dagli altri Tribunali di primo grado soggetti a questo Regio Commissariato Generale.

Decreta

Art. 1. Viene provvisoriamente istituito per le Provincie rette dal R. Commissario Generale dell' Umbria un Tribunale superiore di Appello la cui residenza sarà in Perugia.

Art. 2. Questo Tribunale è composto di un Presidente e cinque Giudici. Siederanno il Presidente e quattro Giudici nelle Cause Civili: il Presidente e cinque Giudici nelle Criminali.

Art. 3. In mancanza del Presidente, ne farà le veci il Giudice più anziano. Nel caso d'impedimento di uno o più Giudici è in facoltà del Presidente di nominare uno o più Avvocati per rappresentarne le veci.

Art. 4. Il detto Tribunale conosce e decide in secondo grado tutte le Cause giudicate per qualunque somma indistintamente in primo grado dai Tribunali Civili e di Commercio delle surriferite Provincie, non che tutte le Cause che gli sono e saranno devolute in forza delle nuove Leggi, tanto promulgate che da promulgarsi.

Art. 5. Conosce e decide in terzo ed ultimo grado di Giurisdizione le Cause Civili giudicate in primo e secondo grado con Sentenze difformi.

Art. 6. Conosce pure e decide in secondo grado di Giurisdizione le Cause giudicate dai Tribunali Criminali di primo grado con Sentenze che portano condanna alla pena capitale, e tutte le altre che, all'epoca in cui vennero pronunziate le respettive Sentenze, erano per Legge appellabili. Giudicherà pure come Tribunale di Revisione tuttte le quistioni ed istanze di cui nell'Art. 32 del Regolamento organico di Procedura Criminale vigente.

Art. 7. Sarà addetto al Tribunale di Appello un Procuratore Fiscale e un Difensore Officioso.

Art. 8. Il Tribunale di Appello avrà una sola Cancelleria distinta in due Sezioni: l'una diretta dal Cancelliere, e l'altra dal Vice-Cancelliere. La prima avrà la conservazione degli Atti Civili: la seconda degli Atti Criminali: ciascuna di

dette Sezioni dovrà avere un competente numero d'Impiegati subalterni, da stabilirsi con particolari disposizioni.

Art. 9. Sarà parimente addetto al Tribunale di Appello un ordine di Avvocati ed altro di Procuratori da nominarsi dal Regio Commissario Generale, dietro proposta del Tribunale stesso. Ai respettivi ordini sovraccennati appartengono di diritto gli Avvocati e i Procuratori che all'epoca in cui viene pubblicata la presente Legge, si trovano già approvati come tali presso la Rota Romana.

Art. 10. Ciascuno di questi Ordini avrà il respettivo Consiglio e Camera di disciplina, i cui membri verranno eletti dal Regio Commissariato Generale nelle terne formate dal Tribunale.

Art. 11. Sono conservate le disposizioni dell'Editto del 17 Decembre 1834 per tutto quello che concerne il numero e le attribuzioni del Consiglio e Camera surriferiti.

Art. 12. Gli onorarj dei Magistrati e degl'Impiegati del Tribunale come sopra istituito saranno regolati sulle norme di quelli attualmente stabiliti pel Tribunale di Appello di Macerata.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

N. 94 — 26 Ottobre 1860 — Serie N. 75

Decreto che stabilisce in Orvieto una dispensa di Sali e Tabacchi — e diversi spacci subalterni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che sotto il cessato Governo la Provincia di Orvieto era provveduta di Sali e Tabacchi dalla Dispensa di Montefiascone.

Considerando che per essere stata divelta la Città di Montefiascone dalla Giurisdizione di questo Commissariato Generale, gli spacci della Provincia di Orvieto non possono più accedere colà per la provvista suindicata.

Considerando che di gravissimo danno ed incomodo sarebbe alle popolazioni di quella Provincia se venissero astrette a portarsi in questa Città per la provvista dei generi di regale privativa.

DECRETA

Art. 1. A cura della Sopraintendenza delle Finanze sarà stabilita in Orvieto una Dispensa di Sali, e Tabacchi, pel consumo delle popolazioni del relativo Circondario.

Art. 2. Alla Dispensa suddetta saranno appodiati gli Spacci di *Allerona, Colle, Carnajola, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Monte Gabbione, Monte Giove, Monte Leone, Monte Rubiaglio, Orvieto, Ospedaletto, Parrano, Porrano, Pernello, Salci, Sugano, e Torre S. Severo.*

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Orvieto nel Palazzo del Governo questo giorno 26 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A VIVIANI.

Decreto che istituisce in Orvieto una Tesoreria Provinciale.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il distacco della Città di Viterbo dalla Giurisdizione di questo R. Commissariato Generale dell' Umbria privò le Esattorie di Orvieto e di Ficulle e le altre Casse Erariali della Provincia di Orvieto dell' Ufficio Centrale pei loro versamenti:

DECRETA

Art. 1. È istituita in Orvieto una Tesoreria Provinciale.

Art. 2. Corrisponderanno colla Tesoreria Provinciale di Orvieto, nella stessa forma che prima usavano coll'Ammini-

DECRETA

Art. Unico. Sarà tosto attivata una Linea Doganale, che determinerà gli attuali Confini dell' Umbria colle Provincie tuttora soggette al Dominio Pontificio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Decreto che istituisce provvisoriamente per le Provincie rette dal Regio Commissario Generale dell' Umbria un Tribunale d' Appello, e ne determina il modo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù dei poteri conferitigli dal Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, delli 12 Settembre 1860:

Considerando che fra i provvedimenti più urgenti da adottarsi si presenta quello d'istituire un Tribunale d'Appello per tutte le Cause Civili e Criminali decise e da decidersi dagli altri Tribunali di primo grado soggetti a questo Regio Commissariato Generale.

DECRETA

Art. 1. Viene provvisoriamente istituito per le Provincie rette dal R. Commissario Generale dell' Umbria un Tribunale superiore di Appello la cui residenza sarà in Perugia.

Art. 2. Questo Tribunale è composto di un Presidente e cinque Giudici. Siederanno il Presidente e quattro Giudici nelle Cause Civili: il Presidente e cinque Giudici nelle Criminali.

Art. 3. In mancanza del Presidente, ne farà le veci il Giudice più anziano. Nel caso d'impedimento di uno o più Giudici è in facoltà del Presidente di nominare uno o più Avvocati per rappresentarne le veci.

Art. 4. Il detto Tribunale conosce e decide in secondo grado tutte le Cause giudicate per qualunque somma indistintamente in primo grado dai Tribunali Civili e di Commercio delle surriferite Provincie, non che tutte le Cause che gli sono e saranno devolute in forza delle nuove Leggi, tanto promulgate che da promulgarsi.

Art. 5. Conosce e decide in terzo ed ultimo grado di Giurisdizione le Cause Civili giudicate in primo e secondo grado con Sentenze difformi.

Art. 6. Conosce pure e decide in secondo grado di Giurisdizione le Cause giudicate dai Tribunali Criminali di primo grado con Sentenze che portano condanna alla pena capitale, e tutte le altre che, all'epoca in cui vennero pronunziate le respettive Sentenze, erano per Legge appellabili. Giudicherà pure come Tribunale di Revisione tuttte le quistioni ed istanze di cui nell'Art. 32 del Regolamento organico di Procedura Criminale vigente.

Art. 7. Sarà addetto al Tribunale di Appello un Procuratore Fiscale e un Difensore Officioso.

Art. 8. Il Tribunale di Appello avrà una sola Cancelleria distinta in due Sezioni: l'una diretta dal Cancelliere, e l'altra dal Vice-Cancelliere. La prima avrà la conservazione degli Atti Civili: la seconda degli Atti Criminali: ciascuna di

dette Sezioni dovrà avere un competente numero d'Impiegati subalterni, da stabilirsi con particolari disposizioni.

Art. 9. Sarà parimente addetto al Tribunale di Appello un ordine di Avvocati ed altro di Procuratori da nominarsi dal Regio Commissario Generale, dietro proposta del Tribunale stesso. Ai respettivi ordini sovraccennati appartengono di diritto gli Avvocati e i Procuratori che all'epoca in cui viene pubblicata la presente Legge, si trovano già approvati come tali presso la Rota Romana.

Art. 10. Ciascuno di questi Ordini avrà il respettivo Consiglio e Camera di disciplina, i cui membri verranno eletti dal Regio Commissariato Generale nelle terne formate dal Tribunale.

Art. 11. Sono conservate le disposizioni dell'Editto del 17 Decembre 1834 per tutto quello che concerne il numero e le attribuzioni del Consiglio e Camera surriferiti.

Art. 12. Gli onorarj dei Magistrati e degl'Impiegati del Tribunale come sopra istituito saranno regolati sulle norme di quelli attualmente stabiliti pel Tribunale di Appello di Macerata.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

Art. 2. Questo Tribunale è composto di un Presidente e cinque Giudici. Siederanno il Presidente e quattro Giudici nelle Cause Civili: il Presidente e cinque Giudici nelle Criminali.

Art. 3. In mancanza del Presidente, ne farà le veci il Giudice più anziano. Nel caso d'impedimento di uno o più Giudici è in facoltà del Presidente di nominare uno o più Avvocati per rappresentarne le veci.

Art. 4. Il detto Tribunale conosce e decide in secondo grado tutte le Cause giudicate per qualunque somma indistintamente in primo grado dai Tribunali Civili e di Commercio delle surriferite Provincie, non che tutte le Cause che gli sono e saranno devolute in forza delle nuove Leggi, tanto promulgate che da promulgarsi.

Art. 5. Conosce e decide in terzo ed ultimo grado di Giurisdizione le Cause Civili giudicate in primo e secondo grado con Sentenze difformi.

Art. 6. Conosce pure e decide in secondo grado di Giurisdizione le Cause giudicate dai Tribunali Criminali di primo grado con Sentenze che portano condanna alla pena capitale, e tutte le altre che, all'epoca in cui vennero pronunziate le respettive Sentenze, erano per Legge appellabili. Giudicherà pure come Tribunale di Revisione tuttte le quistioni ed istanze di cui nell'Art. 32 del Regolamento organico di Procedura Criminale vigente.

Art. 7. Sarà addetto al Tribunale di Appello un Procuratore Fiscale e un Difensore Officioso.

Art. 8. Il Tribunale di Appello avrà una sola Cancelleria distinta in due Sezioni: l'una diretta dal Cancelliere, e l'altra dal Vice-Cancelliere. La prima avrà la conservazione degli Atti Civili: la seconda degli Atti Criminali: ciascuna di

dette Sezioni dovrà avere un competente numero d'Impiegati subalterni, da stabilirsi con particolari disposizioni.

Art. 9. Sarà parimente addetto al Tribunale di Appello un ordine di Avvocati ed altro di Procuratori da nominarsi dal Regio Commissario Generale, dietro proposta del Tribunale stesso. Ai respettivi ordini sovraccennati appartengono di diritto gli Avvocati e i Procuratori che all'epoca in cui viene pubblicata la presente Legge, si trovano già approvati come tali presso la Rota Romana.

Art. 10. Ciascuno di questi Ordini avrà il respettivo Consiglio e Camera di disciplina, i cui membri verranno eletti dal Regio Commissariato Generale nelle terne formate dal Tribunale.

Art. 11. Sono conservate le disposizioni dell'Editto del 17 Decembre 1834 per tutto quello che concerne il numero e le attribuzioni del Consiglio e Camera surriferiti.

Art. 12. Gli onorarj dei Magistrati e degl'Impiegati del Tribunale come sopra istituito saranno regolati sulle norme di quelli attualmente stabiliti pel Tribunale di Appello di Macerata.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Per il Segretario Generale
A. VIVIANI.

DECRETA

Art. 1. È accordata al Municipio di Perugia l'autorizzazione di far procedere agli studj per una ferrovia che, partendo dal confine delle Provincie Toscane nel punto in cui terminerà la ferrovia Aretina, e passando presso la Città di Perugia, vada a raggiungere la ferrovia Centrale Romana.

Art. 2. Il Municipio stesso provvederà colle debite norme all'interesse dei proprietarj sui terreni dei quali dovranno aver luogo i rilievi d'arte per l'effetto sopraccennato.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 99 29 Ottobre 1860 Serie N. 80

Decreto che ordina la istituzione dei Licei da regolarsi in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno Sardo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che fra le altre regioni d'Italia il regno Sardo è quello ove l'ordinamento degli studj meglio armonizza colla civiltà dei tempi;

Veduta la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

Veduti gli articoli della legge stessa che riguardano la istruzione secondaria classica, e quella specialmente relativa alla fondazione e riordinamento dei Licei:

DECRETA

Art. 1. Nelle Provincie dell'Umbria l'insegnamento Filosofico Letterario è dato nei Licei, dei quali se ne erigerà uno almeno per ciascuna provincia.

Art. 2. I Licei saranno ordinati in piena conformità delle disposizioni vigenti nel regno Sardo.

Art. 3. Le spese necessarie alla fondazione e mantenimento dei Licei sono a carico dello Stato. I Comuni nei quali i Licei sono istituiti dovranno provvedere i locali necessarj e il materiale non scientifico.

Art. 4. Il nuovo ordinamento dei Licei in queste provincie avrà esecuzione col cominciare del prossimo Anno 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, dichiarando le Opere Pie sciolte dalla dipendenza e tutela esclusiva di Autorità o Funzionarj Ecclesiastici, stabilisce il modo e le norme con le quali dovranno codeste Opere governarsi ed essere amministrate.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Considerando che ad un'illuminato regime di Beneficenza validamente si appoggia una buona pubblica amministrazione:

Considerando che mancherebbe quindi al proprio debito quel Governo che ad una Casta speciale ne abbandonasse la direzione e sorveglianza:

Sentito il Consiglio di questo Regio Commissariato Generale:

DECRETA

Art. 1. Tutte le Opere Pie, tanto comprese nell'Art. 2. quanto nell'art. 3. del presente Decreto, s' intenderanno sciolte dalla esclusiva dipendenza e tutela di qualsiasi Autorità o Funzionario Ecclesiastico, e saranno amministrate come appresso:

Art. 2. Sono opere Pie gli Istituti di carità e beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi bisognose tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare ad esse assistenza, educarle istruirle od avviarle a qualche professione arte o mestiere: e queste Opere Pie sono date ad amministrare a Congregazioni di Carità come nel seguito del presente Decreto.

Art. 3. Non entrano nel novero delle Opere Pie di cui all' Articolo precedente i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazioni meramente private, o mantenute da privati, o per titolo di famiglia destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate nominativamente indicate dal fondatore.

Art. 4. Infino a che non sieno nominate le Deputazioni Provinciali alle quali dette Opere Pie direttamente saranno soggette a norma della successiva Legge che verrà pubblicata, i Commissarii del Re per le diverse Provincie, anche per mezzo dei Vice-Commissarii a loro sottoposti, ne assumeranno la tutela e la sorveglianza, curando immediatamente che venga preso possesso come segue.

Art. 5. Nel più breve termine possibile e non più tardi di 15 giorni dalla data del presente Decreto le attuali Com-

missioni Municipali, anche per appositi Mandatarii, dovranno aver preso possesso di tutti i Beni appartenenti alle Opere Pie esistenti nel loro Comune, e ciò in nome delle Congregazioni di Carità da istituirsi, come nell' Art. 7 è prescritto, e alle quali appena istituite verranno rassegnate le relative amministrazioni.

Art. 6. Le stesse Commissioni Municipali assumeranno tosto gli atti di ordinaria amministrazione fino a che alle dette Congregazioni non sia fatta la debita consegna, e daranno immediatamente notizia del preso possesso, e dei loro atti di amministrazione, al R. Commissario o Vice-Commissario cui sono direttamente soggette.

Art. 7. In ogni Comune è istituita una Congregazione di Carità a cui è devoluta l' amministrazione delle Opere Pie di cui all'Art. 2, a norma del regolamento che verrà pubblicato. Questa Congregazione è composta nei Comuni non maggiori di 10,000 abitanti di quattro probi cittadini, e negli altri di sei; più in tutti ne fa parte il Capo del Municipio; facendone altresì parte per legge, dove abbiano residenza, il Regio Commissario Provinciale od il Regio Vice-Commissario, il Presidente del Tribunale d' Appello, il Presidente di Prima Istanza od il Giudiscente o chi faccia le loro veci, ed infine il Vescovo, o in sua mancanza chi sia insignito della primaria dignità Ecclesiastica con cura d' anime. La presidenza di queste Congregazioni è per legge data al Rappresentante l' amministrazione Governativa, od in sua mancanza a quello dell' Amministrazione Municipale.

Art. 8. Le proposte dei membri elettivi delle Congregazioni di Carità saranno sollecitamente fatte dalle attuali Commissioni Municipali; e sottoposte per mezzo dei Regii

Commissarii Provinciali all' approvazione del Regio Commissario Generale, al quale soltanto ne spetta la nomina.

Art. 9. Saranno successivamente emanate con appositi Decreti le norme ed i regolamenti stabiliti per la gestione delle Congregazioni di Carità.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 20 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone in vigore nelle Provincie dell' Umbria la Tariffa Sarda per la corrispondenza telegrafica

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Col giorno 1.° del veniente Novembre sarà in vigore nelle Provincie amministrate dal Regio Commissariato Generale per l' Umbria la Tariffa Sarda per la trasmissione dei dispacci telegrafici, la quale verrà appositamente pubblicata ed affissa in ogni Ufficio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che istituisce una Commissione per l'esame dei crediti verso il cessato Governo per spese fatte nell' interesse delle Provincie dell' Umbria, o per servizj prestati alle medesime, e per decidere se e come siano ammissibili e da doversi soddisfare.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che se il nuovo Governo di queste Provincie non può sconoscere le passività legittimamente incontrate per le Provincie stesse, e lasciate insolute dal cessato Governo, ha però il diritto e l'obbligo ad un tempo di accertarsi che tuttora sussistano, e che abbiano avuto per oggetto spese fatte realmente nello interesse di queste Provincie;

Considerando, che entrano nella categoria delle passività arretrate le pensioni dovute agl' Impiegati in riposo, ed

occorre determinare, se e fino a qual misura debbano stare a carico dell'Erario di queste Provincie, se tutti quelli che ne godono o le reclamano ne abbiano diritto, e siano muniti dei requisiti e titoli prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore;

Considerando pure che la maggior parte dei documenti giustificativi trovansi presso dicasteri ed Uffizj in Roma, ed importa stabilire come possano i creditori supplirvi per equipollenti nel caso non li abbiano potuto ottenere;

Considerando infine che nell'attuale condizione di cose, ed attesa la immensa varietà dei casi, non possono essere prescritte norme generali ed invariabili per la disamina e l'ammissione dei suddetti titoli:

DECRETA

Art. 1. È instituita in Perugia una Commissione per la revisione dei titoli di credito verso il cessato Governo relativi a spese fatte nello interesse delle Provincie dell'Umbria od a servizj prestati nelle medesime.

Art. 2. La Commissione, esaminate le dimande, ed i documenti che le verranno presentati in appoggio, dichiarerà se sieno sussistenti, sufficientemente giustificati per titoli di credito legittimi e competenti a queste Provincie, e riputandole ammissibili, prescriverà le condizioni e cautele cui dovrà il pagamento essere subordinato.

Art. 3. Le deliberazioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti, e conterranno i motivi su cui si fondano. A cura del Presidente saranno immediatamente sottoposte al Regio Commissario Generale per le ulteriori prov-

videnze che saranno del caso, accompagnate da tutti i documenti che vi si riferiscono.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, dichiarata la cessazione per le Comuni del carico delle spese del Casermaggio e dei trasporti militari, le quali vanno a carico diretto dello Stato, ordina un aumento sulla Tassa della Dativa Reale, da servire al titolo „ rimborso spese militari.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il sistema tenuto dal cessato Governo di mettere a carico delle Provincie e dei Comuni il Casermaggio delle truppe straniere era contrario alla giustizia ed alla proporzionata distribuzione dei pubblici tributi, anche in riguardo alla proprietà che ne era in modo indiretto e disuguale principalmente colpita :

Considerando che le spese sostenute per la difesa dello Stato devono essere in giuste proporzioni e secondo la gravità dei casi e dei bisogni sostenuti dalle varie Classi dei Contribuenti :

Considerando che per ottenere questo scopo, mentre vengono a cessare col nuovo sistema i Sopraccarichi Pro-

vinciali e Comunali pel titolo sopraindicato, conviene che la proprietà sia anche a titolo straordinario direttamente gravata soltanto per una parte, e che al resto si provveda col prodotto di altre imposte:

Visto il Decreto 31 Ottobre 1859 del Governo delle Romagne:

DECRETA

Art. 1. Col 1.° Gennajo 1861 le spese di Casermaggio dell' Armata, comprese anche quelle per i trasporti militari, saranno a carico diretto dello Stato e faranno parte del Generale Bilancio.

Art. 2. Il carico della Dativa Reale è stabilito per il p. v. anno 1861, nella stessa cifra stata fissata per l' anno corrente.

Art. 3. Viene però imposta in aumento la Tassa di un decimo sulla Dativa Reale predetta per il titolo di rimborso *Spese Militari.*

Art. 4. La esazione di questa Tassa sarà eseguita nelle stesse rate bimestrali, alle stesse scadenze, e coi medesimi metodi che si pratica per la Dativa Reale.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 29 Ottobre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina pubblicarsi, per avere effetto il primo Gennaio 1861, i Titoli IV e V della Legge Sarda 15 Novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando la necessità di provvedere all' organamento dell' Istruzione Pubblica, e segnatamente di quei rami che toccano più da vicino gl' interessi di queste Provincie;

Considerando che la norma più sicura da seguire viene indicata dagli studj fatti su tale argomento nel regno Sardo;

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare il titolo IV e V della Legge Sarda dei 13 Novembre 1859, sul riordinamento della pubblica istruzione.

Art. 2. Detti titoli avranno esecuzione col cominciare del prossimo anno 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

TITOLI IV. E V.

DELLA LEGGE SARDA DEI 13 NOVEMBRE 1859.

SUL RIORDINAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

TITOLO IV.

Dell' Istruzione Tecnica

CAPITOLO I.

Del fine, dei gradi, e dell' oggetto dell' istruzione tecnica.

Art. 272. L' istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commercj ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274. Gl' insegnamenti del primo grado sono:

1. La Lingua Italiana (la Francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. La Lingua Francese;
3. L' Aritmetica e contabilità;

4. Gli elementi d' Algebra e di Geometria;
5. Il Disegno e la Calligrafia;
6. La Geografia e la Storia;
7. Elementi di Storia Naturale e di Fisico-Chimica;
8. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gl' insegnamenti del secondo grado sono:

1. La Letteratura Italiana (la Francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. Storia e Geografia;
3. Le lingue Inglese e Tedesca;
4. Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5. Economia pubblica;
6. La Materia commerciale;
7. Aritmetica sociale;
8. La Chimica;
9. La Fisica e la Meccanica elementare;
10. Algebra, Geometria piana e solida e Trigonometria rettilinea;
11. Disegno ed Elementi di Geometria descrittiva;
12. Agronomia e Storia Naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l' aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L' ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d' istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l' insegnamento religioso

si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli articoli 193 e 222 in ordine agli stabilimenti d'istruzione secondaria.

CAPITOLO II.

Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole Tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282., nel capo-luogo di ciascuna Provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendj e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipj che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283. L' istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari, che sotto il nome *Istituti Tecnici* potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti proprj di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendj da assegnarsi ai Professori.

I locali ed il materiale non scientifico saránnno forniti dai Comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per la classificazione degli stabilimenti di istruzione secondaria classica.

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi separati dai ginnasj e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella de' precitati istituti d' istruzione secondaria.

CAPITOLO III.

Dei Professori e degli incaricati dell' insegnamento.

Art. 287. La parte principale dell' insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289. Gl' insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o Reggenti, verranno affidati ad Institutori od incaricati.

Art. 290. I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasj. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia.

Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia.

La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasj ed ai licei.

Art. 291. Gli stipendj dei Professori titolari e dei reg-

genti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasj e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289., saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 292. Tutte le disposizioni del Titolo III. di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasj ed ai licei; sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 293. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai municipj, mediante indennità, ai Professori dei ginnasj, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, e dei licei, de' ginnasj, e delle scuole tecniche alcune parti dell' insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 294. Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPITOLO IV.

Degli Alunni e degli Uditori.

Art. 295. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 296. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.

Art. 297. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammissione, di promozione, e di licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 298. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita.

Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella (h).

Tabella H.

Diritti di esami e d'iscrizioni per gl' Istituti tecnici.

Diritto dell' esame di ammissione	L.	10
Diritto dell' esame di licenza	»	20
Diritto dell' inscrizione annua	»	15

In un regolamento particolare per tutti i servizj pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle scuole e degl' istituti tecnici potranno aprir l' adito.

Art. 299. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasj ed ai licei.

CAPITOLO V.

Dell' Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.

Art. 300. L' ispezione sugli studj dei due gradi è esercitata, subordinatamente al Ministro ed all' Ispettore generale di dette scuole, dal Provveditore della Provincia.

L' ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall' Ispettore generale predetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studj, e per la disciplina, è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell' insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qua-

lità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti.

I loro stipendj saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai Direttori dei ginnasj ed ai Presidi di licei.

CAPITOLO VI.

Disposizioni particolari.

Art. 304. Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305. Potranno parimente i Comuni od i consorzj comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui sian dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'instituire le scuole tecniche ed il Ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

CAPITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 307. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio;

L'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 244, 245, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono;

Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art. 309. Il R. Istituto di Torino sarà convertito in scuola di applicazione per gli Ingegneri come all'art 53, presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d'ap-

plicazione per gli Ingegneri civili, la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto.

A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I Professori degl' istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitarj.

Art. 312. Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degl' istituti in cui si da il secondo grado di istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le Città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincerà a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei Professori titolari che, in coerenza dell' art. 287, possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l' apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regj, con tutti i diritti annessi alla loro qualità gl' insegnanti che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole che corrispondono a quelle instituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell' alinea dell' art. 268.

TITOLO V.

Dell'istruzione elementare

CAPITOLO I.

Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

Art. 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinarj della vita.

Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte.

Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l' età di sei anni.

Art. 317. L' istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà, e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai respettivi Municipj, i quali possono istituire, all' uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d' ispezione.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l' istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un' altra per le fanciulle.

Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell' anno, nelle borgate e frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d' altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell' uno e dell' altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole.

In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili, dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono Istituti d' istru-

zione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole;

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà essere accordata la facoltà di affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell' insegnamento nelle scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell' anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro.

Coloro che avendo comodo di adempiere quest' obbligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all' istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole: e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Art. 324. L' insegnamento nelle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi l' idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325. Alla fine d' ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno

interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco.

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

Art. 227. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano, od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di sessanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

CAPITOLO II.

Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità, secondo le norme infrascritte.

Le patenti d'idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. 329. Le scuole, che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. 330. L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. 331. Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compito i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei 16 pei maestri e 14 per le maestre.

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipj.

Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio e più, od anche a vita ove lo creda il Municipio.

Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che dal Sindaco o dall'Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2. La sospensione dall' uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato, non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4. L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni.

Art. 335. Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gl'incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso al Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 336. Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della disposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 337. In caso di urgenza è dato, non pertanto, facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere senz'altro, per modo di provisione, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comechessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune.

Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore.

Avranno un'eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause, gl'Ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipii.

I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà, dovranno informare immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti.

CAPITOLO III.

Stipendj, sussidj e pensioni.

Art. 338. Per determinare gli stipendj e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali.

Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle Città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione de' luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei Comuni i quali, comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti.

Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate, e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340. Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascuna Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipj, ed avuto il parere degli intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole.

Gli stipendj da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie o nelle classi anzidette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella (i).

TABELLA I.

MINIMO degli stipendj assegnati ai Maestri elementari ec.

NELLA CATEGORIA	NEL GRADO	STIPENDIO
Urbane . . .	Superiore . . . . . . L.	900
	Inferiore . . . . . . »	700
Rurali . . .	Superiore . . . . . . »	600
	Inferiore . . . . . . »	500

Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendj delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Art. 342. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo norme da determinarsi con Decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastische, sono collocate fra gl' Istituti pubblici.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei Comuni e nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell' anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Non pertanto, al fine solo di cui nell' articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno sco-

lastico potrà, ad istanza del rispettivo municipio, esser collocata nell' ultima classe delle rurali.

I municipj determineranno, salva l' approvazione dell' Autorità superiore, ciascuno secondo i proprii mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl'insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendj dei maestri e delle maestre, ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate all' istruzione elementare, colle entrate proprie, coll' imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per l' angustia delle entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l' istruzione elementare.

Art. 346. Qualora le Provincie stanzino sussidii per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degli insegnanti.

In ogni caso questi sussidi non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degl' insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita sotto il nome di *Monte delle pensioni pei Maestri elementari*, una cassa particolare, i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Art. 348. I comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione, cui appartengono le scuole preaccennate, verseranno in questa cassa il 2 $^1/_2$ per

100 sopra il minimo degli stipendj stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

Art. 350. Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento, una somma non inferiore all' ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351. Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo trenta anni di servizio e 55 anni di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio Superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l' ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro, che dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla Vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunta la maggiore età, sarà devoluta a ciascuno per eguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso.

Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

CAPITOLO IV.

Delle scuole private.

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate da far constare la loro idoneità

CAPO V.

Delle scuole normali.

Art. 357. Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Sardegna, una nella Liguria, e tre nelle nuove Provincie.

Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 358. Le materie d' insegnamento in tali istituti sono: 1. la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2. gli elementi di geografia generale; 3. la geografia e la storia nazionale; 4. l' aritmetica e la contabilità; 5. gli elementi di geometria; 6. nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7. norme elementari d' igiene; 8. disegno lineare o calligrafia; 9. la pedagogia.

Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l' insegnamento dei lavori proprii al sesso femminile; in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all' amministrazione pubblica.

Art. 359. L' insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.

Esso però verrà ripartito in guisa, che dopo due anni di corso gli allievi possano essere abilitati all' esame per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all' esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell' istituto dal Comune in cui è situato.

Art. 361. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell' insegnamento.

L' insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. 362. I professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendj sono regolati a norma della tabella (L).

Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di Direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500.

Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato di Ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento.

TABELLA L.

Stipendj dei Professori titolari delle Scuole normali

14. Professori	di 1.ª categoria	a L.	2,100	cadauno
18. id.	di 2.ª categoria	a »	1,700	id.
22. id.	di 3.ª categoria	a »	1,500	id.

Art. 363. Agli stipendj provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni nei quali l'istituto è posto.

Art. 364. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede;

1.° L'età di 16 anni compiti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2.° Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3.° Un attestato di un medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4.° L'aver superato l'esame d'ammissione giusta i programmi prescritti.

Art. 365. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di cadauna Provincia, in annui sussidj ad alunne delle scuole normali dello Stato.

Tali sussidj non possono essere minori di L. 250 annue cadauno; ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti.

Art. 366. Gli accennati sussidj sono conferiti, per cura del Consiglio per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, ed, a pari merito, ai più bisognosi.

Art. 367. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidio, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Art. 368. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame.

Art. 369. I Maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

Art. 370. Sarà in facoltà delle Provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 371. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza aver fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'ar-

ticolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale.

Art. 372. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche, od abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 373. Le disposizioni di questa legge, nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile, si applicheranno egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno determinate con ispeciale regolamento.

Art. 374. Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell'Italiana.

Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizii che vi attengono.

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso nelle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

Art. 375. Non possono esercitare un uffizio qualunque

nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti contemplati in questa legge, coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizj prestati nelle scuole pubbliche elementari dai maestri che, a norma di questa legge, possono eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl' Ispettori di verificare tali servigj.

I maestri che dopo un anno dell' incarico avuto dall' Ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377. Continueranno ad essere impiegati regii, con tutti i diritti annessi alle loro qualità, gl' insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell' alinea dell' art. 268.

Art. 378. Coloro che all' epoca in cui questa legge sarà promulgata si troveranno regolarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessarii per continuare nell' intrapreso esercizio.

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge

Art. 379. Per tutto quanto concerne l' amministrazione generale e locale della pubblica Istruzione, la presente legge comincierà ad applicarsi dal 1 gennaio 1860.

Perciò poi che riguarda l'ordinamento degli studj, e la condizione degl'insegnanti, s'intenderà in vigore dalla stessa data, ma avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell'anno, in guisa che l'applicazione generale della stessa legge sia compiuta all'aprirsi dell'anno scolastico 1860-1861.

Art. 380. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Continuano però in ufficio le attuali autorità scolastiche, e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici istituti d'istruzione e d'educazione, finchè le une e gli altri non siano effettivamente surrogati a norma della legge medesima.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 13 Novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 15 *novembre* 1859
Reg.° 14 *Atti del Governo a c.* 168
WEHRLIN.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

Decreto che, abolite le Decime e primizie Ecclesiastiche, stabilisce che ai ai Parrochi mal' provveduti siano stanziati dei sussidj a carico dello Stato.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che da gran parte dei Ministri della Religione si conserva l' esercizio di diritti di decime e primizie, non ostante che altrimenti siano largamente provvisti:

Considerando che per converso i Parrochi, i quali formano la parte più faticante del Clero, e quella che veramente milita a sollievo della Classe più laboriosa e misera, sono tenuti per la maggior parte in una povertà che è una offesa alla dignità del loro carattere:

Considerando che il loro mantenimento dev' essere invece certo e sufficiente, senza che abbiano d' uopo di questuarlo:

Sentito il Consiglio del Regio Commissariato Generale:

DECRETA

Art. 1. Il diritto di percipere decime e primizie, e di questuare, di cui fanno uso per legge o consuetudine in certi luoghi e tempi i Ministri della Religione, è abolito.

Art. 2. I Sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizj od assegnamenti non danno una rendita annua di Lire Italiane 800 per quelli la di cui Cura non conta più di 500 anime, e di Lire 1200 per quelli che hanno Cura di maggior numero di anime, potranno dimandare ed ottenere un annuo sussidio che corrisponda alla deficienza.

Art. 3. La dimanda sarà fatta ad una Commissione, che verrà nominata con apposito Decreto; la quale, esaminati i titoli dei richiedenti, proporrà a maggioranza di voti la misura dei sussidii da accordarsi, i quali verranno decretati dal Governo Superiore.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Spoleto dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 106 30 Ottobre 1860 Serie N. 87

Decreto che proroga a tutto il corrente anno il termine assegnato per i reclami contro il nuovo Censimento fondiario.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Vista la Notificazione emanata del cessato Governo il 23 Giugno 1860, colla quale venne limitato a tutto il corrente mese il tempo utile a presentare i reclami contro il nuovo Censimento:

Considerando che è utile dar maggior spazio di tempo all' esercizio di tale diritto importantissimo per le proprietà:

DECRETA

Art. Unico. È prorogato a tutto il corrente anno 1860 il termine utile a presentare al Governo Superiore quei re-

clami che i proprietarj credono del loro interesse dover presentare contro il nuovo Censimento.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 30 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 107 **30 Ottobre 1860** **Serie N. 88**

Decreto che dichiara la Gazzetta di Perugia Officiale per le Provincie dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. Unico. La Gazzetta di Perugia è dichiarata Gazzetta officiale per le Provincie dell' Umbria.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che determina la Pianta numerica del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' articolo 134 della Legge Sarda sull'ordinamento della Sicurezza Pubblica, del 13 Novembre 1859.

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale del 9 Ottobre 1860, col quale è approvato il Regolamento sulla Guardia di Pubblica Sicurezza da stanziare nell' Umbria.

Considerando essere necessario il determinare la pianta numerica del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza di queste Provincie:

DECRETA

Art. 1. Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza sarà composto di

Marescialli d'alloggio	N.°	1
Brigadieri	»	4
Sotto-Brigadieri	»	9
Appuntati	»	11
Guardie.	»	51

Art. 2. Il riparto di questa forza, a norma dell'Art. 1 del Regolamento di questo Regio Commissariato Generale del 9 Ottobre 1860, sarà determinato dal Regio Commissariato Generale.

Si ordina che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la pubblicazione, perchè abbia effetto con questo Decreto medesimo, del Regolamento 8 Gennajo 1860, per l'esecuzione della Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Commissariato Generale del 5 Ottobre 1860, col quale fu ordinata la pubblicazione della Legge Sarda 13 Novembre 1859, sull'ordinamento di Pubblica Sicurezza, da avere vigore il 15 Novembre prossimo.

Visto il Regolamento organico dell'otto Gennajo 1860, approvato con Regio Decreto dello stesso giorno, contenente le istruzioni per l'esecuzione della legge suddetta.

Considerando essere utile e necessario che gli Amministratori di Sicurezza Pubblica dell'Umbria abbiano, egualmente a quelli delle antiche Provincie del Regno, le necessarie norme ed istruzioni pel retto e preciso disimpegno del loro Ministero.

DECRETA

Art. Unico. È mandato pubblicare, per aver effetto col presente Decreto, il Regolamento dell'8 Gennajo 1860 per la esecuzione della Legge Sarda di Pubblica Sicurezza de' 13 Novembre 1859.

Si ordina che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia nel Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(La suddetta Legge ed il relativo Regolamento sulla Pubblica Sicurezza sono stati stampati a parte per i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

Decreto che ordina pubblicarsi, per avere effetto nelle Provincie dell'Umbria col 15 Novembre prossimo; il R. Decreto Sardo del 13 Novembre 1857, e le relative Istruzioni sopra i Passaporti.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Regio Decreto Sardo sui passaporti del 13 Novembre 1857, e le relative istruzioni al Decreto medesimo annesse;

Considerando essere della massima importanza lo attivare anche in queste Provincie il Regolamento ed Istruzioni di cui sopra, sia per utilità degli Amministrati che per norma di quei Funzionarii cui spetta il rilascio dei passaporti;

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare il Regio Decreto sui passaporti del 13 Novembre 1857, colle relative istruzioni.

Art. 2. Questo Decreto avrà effetto in queste Provincie col 15 Novembre prossimo.

Si ordina che il presente sia inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Ottobre 1860.

Il R Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguono il detto Decreto, e le relative Istruzioni)

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 luglio 1857 approvativa del Bilancio per l'anno 1858;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli Affari dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I passaporti sono dati in nome del Re;

Nell'interno, dal Ministero per gli Affari Esteri; e per sua delegazione dagli Uffizii d'Intendenza in ogni Capo-luogo di Provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre Città;

All'estero, degli Agenti Diplomatici Capi di missione, dai Consoli Generali e dai Consoli.

Art. 2. Il passaporto deve contenere l'indicazione del luogo di nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l'indicazione d'illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Art. 3. I Membri del Corpo Diplomatico sì nazionale che straniero, i Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa, ed i Grandi Uffiziali dello Stato possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per gli Affari Esteri.

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

Art. 4. Il passaporto di cui all' articolo 2 viene concesso sulla personale conoscenza, o sulla presentazione di un *nulla-osta* per parte dell' Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d' individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell' articolo secondo.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Art. 5. Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie o di altri corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà che non abbiano compito il 25.° anno d' età, e la moglie non legalmente se-

parata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Art. 6. I giovani, dacchè saranno entrati nel 16.° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell'Intendente della Provincia.

Art. 7. Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Art. 8. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Art. 9. I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero della Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

Art. 10. Sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente, ad istanza degli interessati, sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza di arresto.

Le Autorità di pubblica Sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio, ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza,

ch' esse provino d' aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione.

Art. 11. Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Art. 12. Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie, in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dalla Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell'Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all'estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima avere ottenuta, per ciascun caso speciale, l' autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Art. 13. Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta;

Di lire dieci e di lire una.

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una profes-

sione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lire *una*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Art. 14. Sono esenti dalla tassa

1.° I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell'art. 3 del presente Decreto;

2.° I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio;

Ai sott'uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali;

Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Art. 15. I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell'art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un'Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Art. 16. Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all'anno o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all'estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell' atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall'articolo precedente.

Art. 17. Vanno esenti dalla tassa stabilita coll'art. 15

Le persone della classe indicata all'ultimo alinea del-

l'art. 13 che si recano ad uno stabilimento di bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute;

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare;

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Art. 18. Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All'entrata nei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 13 R. Patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all'Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

Art. 19. Allorchè per circostanze speciali, o per mutazione di destinazione di un passaporto, venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all'interno od all'estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente, purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

Art. 20. La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari, all'interno, per mezzo di un franco-bollo.

Art. 21. I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e turchino; portano lo stemma Reale, l'indicazione della tassa e la leggenda Passaporto — Stati Sardi, conforme al seguente modello.

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

Art. 22. Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo, ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro, o la vidimazione a mano dell' Uffizio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17 saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebb'essere apposto il franco-bollo.

Art. 23. La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizii incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

I Ministri dell' Estero, dell' Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provve-

deranno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1.° gennajo 1858, abrogando ogni altra disposizione contraría.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino addì 15 novembre 1857.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

DELEGAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

INCARICATE DELLA SPEDIZIONE DI PASSAPORTI

TERRAFERMA

Arona
Fenestrelle
Finalborgo
Sarzana
St-Julien
Vigevano

SARDEGNA

Bosa
Tarralba

NB. *A Fenestrelle non esistendovi Delegazione di pubblica Sicurezza, l'autorità di spedire Passaporti apparterrà al Sindaco.*

ISTRUZIONI

INTORNO AI PASSAPORTI

Chiamato a provvedere alla esecuzione della Legge del 19 luglio 1857, il Ministero degli Affari Esteri, di concerto coi Ministri per gli Affari dell'Interno, della Guerra e Marina, e delle Finanze, ha creduto di promovere l'emanazione di un R. Decreto per introdurre nelle discipline relative alla concessione e vidimazione dei passaporti quelle facilitazioni che la cresciuta attività delle relazioni e del commercio ed il costume di altre Nazioni potevano consigliare.

Questo Decreto dovendo, a mente dell'art. 6 della citata Legge, ricevere la sua applicazione col primo del gennaio venturo anno, è parso opportuno di accompagnarlo con alcune istruzioni intese a far sì che dalle Autorità di Pubblica Sicurezza se ne possa più agevolmente curare la esatta ed uniforme osservanza. Queste istruzioni si rendono tanto più necessarie che pur è d'uopo stabilire le norme da seguirsi per quanto riflette la ricognizione alla frontiera della regolarità dei passaporti di chi entra nello Stato.

A maggiore chiarezza le istruzioni sono compartite in modo che accennino a ciascun articolo del nuovo Decreto Reale e vennero divise in tre parti, cioè:

1.° Istruzioni generali pel servizio dei passaporti;

2.° Istruzioni concernenti gl' Impiegati Demaniali ed i rapporti fra essi e gli Ufficii incaricati del rilascio o della vidimazione dei passaporti;

3.° Istruzioni riflettenti più particolarmente gl' Impiegati delle Dogane.

Parte Prima

Art. 1.

Quest' articolo vuol essere inteso nel senso che il passaporto nazionale dev' essere conceduto ai soli regnicoli; e le Autorità incaricate di rilasciare passaporti terranno ben presente la disposizione dell' art. 8, astenendosi assolutamente dal concedere passaporti a stranieri se non ne sieno specialmente autorizzate in ogni singolo caso dal Ministero dell' Estero.

Ogni cittadino deve, per ottenere il passaporto, indirizzarsi di regola generale all' Intendente della Provincia od al Delegato che ne abbia speciale incarico nel Circondario in cui ha la sua fissa dimora ossia il domicilio.

Però non osta che l' Autorità di altra Provincia in cui il richiedente abiti o si trovi gli rilasci il passaporto se personalmente lo conosca, ovvero le si faccia constare in modo convincente che in lui concorrano le condizioni di identità di persona, di nazionalità, e di moralità volute dalla Legge.

Nei casi di dubbio, e quando se ne faccia domanda dal richiedente, l' Autorità medesima potrà, se lo giudichi, richiedere i necessarii schiarimenti all' Autorità della Pro-

vincia cui il richiedente propriamente appartiene, od a quelle altre Autorità che si riputasse conveniente di consultare.

Queste informazioni si potranno anche, qualora vi esista una reale premura, domandare pel telegrafo, purchè il richiedente sopperisca alla spesa dei relativi dispacci.

Art. 2. e 3.

Nulla occorre da avvertire.

Art. 4.

Le Autorità incaricate di dar passaporti noteranno come sia fatta cessare l'obbligazione di presentare apposito certificato, e come basti un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure la personale conoscenza del richiedente.

Questa agevolezza persuaderà, ove l'individuo non sia personalmente conosciuto dall'Uffizio Delegato, di andare a rilento nel concedergli passaporto, ancora che il richiedente presentasse passaporti scaduti o private attestazioni, o persone che deponessero sulla di lui identità personale, sull'essere regnicolo o sulla moralità, non che sul non trovarsi nella categoria delle persone cui accennano gli articoli 5, 6, 7, 9, e 10.

In tale caso li Uffizii Delegati esigeranno la produzione del *nulla osta*: il qual documento debb'essere rilasciato, nei Comuni dove la Pubblica Sicurezza è affidata al Sindaco, dal Sindaco; in quelli dove havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza, dal Delegato; nelle Città Capo-luoghi di Provincia parimente dal Delegato di Pubblica Sicurezza; e finalmente

nelle Città di Torino e Genova dall' Assessore della sezione in cui il richiedente dimora.

Questo *nulla-osta* in conformità dell' art. 30. n.° 10. della Legge 9 settembre 1854, dovrà essere esteso in carta da bollo a cent. 50.

La seconda parte dell' art. 4 introduce una grande facilità coll' esonerare le persone abbisognanti di passaporto dall' obbligo di recarsi a ritirarlo personalmente; le Autorità incaricate di rilasciarli, avranno cura di non inviare il passaporto al Sindaco se questi non ha trasmesso tutte le indicazioni volute dall'art. 2, e che dovranno essere inserite nel passaporto dall' Uffizio médesimo che lo concede, se non ha pure trasmesso volta per volta l' importo della tassa.

Dal loro canto i Sindaci veglieranno attentamente perchè, dalla facoltà loro accordata di fare direttamente dimanda di passaporti, non vengano a nascerne inconvenienti per la Pubblica Sicurezza od irregolari concessioni.

Si rammenteranno specialmente che la domanda del passaporto presuppone due condizioni, cioè, che il richiedente sia da loro conosciuto, e che vi esista un plausibile motivo per non recarsi al Capo-luogo; come sarebbe per esempio una distanza notevole, od una spesa gravosa proporzionatamente alla condizione ed ai mezzi pecuniarii della persona cui occorre il passaporto; sarà poi regolare cura del Sindaco di fare che il passaporto sia firmato in sua presenza dal richiedente, o di dichiarare sul medesimo passaporto che lo stesso richiedente non sa scrivere.

Art. 5.

Quest' articolo richiede per gl' individui che contempla, il consenso delle persone da cui essi dipendono per ragione

d' impiego o per condizione sociale. Non è stabilita la forma del relativo atto, bastando che risulti della verità del dato consenso. Quindi si avrà eziandio a considerare qual sufficiente prova di verità se l' autenticità della firma sia attestata dal Sindaco o da una Autorità di Pubblica Sicurezza, o se la persona che deve prestare il consenso lo presti personalmente avanti l' Autorità che rilascia il passaporto.

In quest' ultimo caso però l'Autorità dovrà curare, a scarico di sua responsabilità, che il consenso sia ridotto in iscritto e firmato.

Art. 6 7. e 9.

Gli art. 6, 7, e 9, compendiano, riguardo a coloro che ancora non soddisfecero alla leva, od ai militari in servizio effettivo od in congedo illimitato, le disposizioni delle Sezioni 1.ª e 2.ª del Capitolo IV del Regolamento sul Reclutamento, approvato con R. Decreto 31 marzo 1855, e dei §§ 147 e 148 del Regolamento suppletivo approvato con R. Decreto 29 agosto 1857.

Ad ogni evenienza di domanda di passaporto di persone che si presuma essere comprese nelle categorie specificate dal Decreto, e più ampiamente nei Regolamenti cui il Decreto si riferisce, le Autorità avranno presenti le disposizioni relative, ed esigeranno le opportune giustificazioni.

Art. 10.

Le introdotte agevolezze esigevano la cautela stabilita col principio di questo articolo.

La disposizione però dell' art. 4, per cui si prescrive in massima che non possa darsi passaporto senza la personale

conoscenza, o senza che si produca il *nulla-osta* delle Autorità di Pubblica Sicurezza, chiaramente dimostra che, anche quando non vi sia una richiesta dell' Autorità giudiziaria il passaporto dev' essere denegato se risulti che il richiedente è colpevole di crimini o delitti, o se egli si trovi condannato alla sorveglianza della Polizia. Nei rari casi in cui speciali circostanze consigliano di permettere a questi condannati alla sorveglianza di sortire dai R. Stati, prima di rilasciar loro passaporto dovrà informarsene il Ministero dell' Interno per le occorrenti direzioni.

Era affatto conforme all' equità il sancire una disposizione per impedire che i debitori, i falliti si sottraggano facilmente ai provvedimenti che i creditori fossero in diritto di prendere per tutelare i loro interessi. Onde però non aggravare soverchiamente la condizione di questi debitori, si autorizzò solo la sospensione del rilascio del passaporto. Le Autorità si regoleranno quindi, riguardo alla durata della sospensione, secondo che sarà per suggerire prudenza, sentiti ove occorre tutti gli interessati.

L' ultimo alinea dell' art. 10 riproduce in sostanza le disposizioni del Regolamento del 1853 riguardo ai poveri.

La facoltà però lasciata ai Delegati di Pubblica Sicurezza vuol essere interpretata e praticata in modo che non ne avvenga incaglio o molestia alle persone povere bensì, ma esercenti una professione, e capaci di guadagnarsi con essa onestamente il vitto.

Quindi trattandosi di contadini ed operai, le Autorità useranno facilità maggiore, e li riterranno per muniti di mezzi sufficienti semprechè si abbia fondato motivo di credere che potranno provvedere onestamente a se stessi.

Lo scopo della disposizione del Decreto è d' impedire

che oziosi, vagabondi od esercenti equivoche professioni, come di suonatori d'organetti, venditori di zolfanelli, ciarlatani e simili altre, che il più delle volte sono un pretesto a mendicare ed anche a delinquere, si rechino all'estero ad accattare od a procurarsi illeciti mezzi di sussistenza, e siano quindi respinti con danno pel R. Erario su cui ricadono le spese del rimpatrio.

Da tali individui le Autorità di Pubblica Sicurezza esigeranno con maggior rigore che provino di essere provvisti di somma sufficiente non solo per il viaggio, ma per vivere qualche tempo all'estero; ed anche in tal caso niegheranno loro il *nulla-osta* qualora la loro condotta in paese desse luogo a sospetti.

Questo stesso alinea dell'art. 10, combinato colle disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 11, potrà porgere alle Autorità un mezzo legale ed efficace d'impedire od almeno di rendere meno frequente un abuso che porta con se gravi inconvenienti.

Avviene talvolta che suonatori di organetti, saltimbanchi, ed anche individui che sono o si dichiarano proprietarii, conducano con se all'estero fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, estranei alla loro famiglia, dei quali si servono per suonare o mendicare nelle vie delle Città, e che poi lasciano nell'abbandono, cosicchè i R. Agenti all'estero sono obbligati di provvedere al loro rimpatrio a spese delle Finanze.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza rifiuteranno per tanto il *nulla-osta* per il passaporto di fanciulli, ancorchè si adempisse per loro a tutte le altre condizioni prescritte dal Decreto, quando la persona che intende condurli seco esercitasse una delle professioni suddette, e non sia in grado di rispondere del loro mantenimento all'estero; a meno che si tratti di figli della persona suddetta.

Per loro parte gli Uffizii Delegati ed i Sindaci dovranno astenersi dal concedere passaporti per fanciulli o minorenni senza l' espresso consenso dei loro genitori o tutori, e non daranno mai passaporti complessivi in cui siano compresi individui in età minore, a meno che siano col latore del passaporto medesimo nei gradi di parentela o nelle condizioni di tutela volute dall' art. 5.

Qualora, malgrado queste precauzioni, si presentassero per uscire dai confini delle persone aventi seco fanciulli non muniti di passaporto individuale, o non compresi nel passaporto dell' individuo che li conduce, le Autorità della frontiera impediranno l' uscita di tali fanciulli, e li dirigeranno alla Intendenza prossimiore che provvederà a loro riguardo.

Art. 11.

L' art. 11 è abbastanza chiaro per se perchè occorrano spiegazioni. Le Autorità però avranno presenti le osservazioni fatte sull' art. 10 e che in parte si riferiscono al presente articolo.

Art. 12.

Le disposizioni di questo articolo sono parimente così precise che non vi sarebbe cosa da aggiungere a quanto fu detto all' art. 1.

Art. 13.

Nelle tasse stabilite col presente articolo, in conformità della Legge 19 Luglio 1857, s' intenderà per compreso il diritto speciale di bollo.

Le classi di persone che devono pagare la maggiore o la minore delle tasse stabilite sono specificate in modo che sarà facile evitare errori o richiami. D' altronde la pratica seguìta sinora in tal materia servirà di guida agli Uffizj incaricati della concessione di passaporti.

Si osserverà tuttavia che in taluna delle professioni liberali, come per esempio in quella di pittore, vi possono essere semplici ajutanti od apprendizzi al servizio di un capo. In tale caso, e qualora la condizione dell'individuo dimostri la ragionevolezza di una facilitazione, si potrà applicare la tassa minore, cioè quella di operajo.

Art. 14.

Non occorrono spiegazioni.

Art. 15. e 16.

Questi articoli contengono una essenziale mutazione ai Regolamenti che erano sinora in vigore. La vidimazione e la tassa relativa che si esigeva per i passaporti stranieri ad ogni viaggio, d'ora innanzi si esigeranno una sola volta all' anno.

Le Autorità della frontiera osserveranno a tale riguardo, per i passaporti stranieri che loro si presentassero senza che vi constasse della vidimazione e percezione della tassa per parte di un Agente di S. M. all' estero, le norme contenute nelle spiegazioni all' art. 18.

Art. 17.

L' ultimo alinea di questo articolo pone semplicemente le basi di quelle altre esenzioni o riduzioni che si potessero

fare, oltre a quelle esplicitamente dichiarate dall' articolo stesso, giusta gli usi internazionali od in virtù di speciali intelligenze coi rispettivi governi.

Le Autorità della frontiera si atterranno però, sinchè non vengano loro date altre istruzioni, alle regole seguenti:

1.° Giusta gli usi internazionali sono esenti da ogni vidimazione e dal pagamento di ogni tassa;

I passaporti esteri dati:

Ad Agenti Diplomatici o Consolari;

Alle persone incaricate di una missione;

Ai Corrieri di Gabinetto od Impiegati sì civili che militari spediti in corriere dal loro Governo.

2.° A senso di convenzioni esistenti, non si esigerà vidimazione nè pagamento di tassa per i passaporti inglesi così detti ministeriali, cioè, dati e firmati dal Ministero degli Affari Esteri della Gran Brettagna.

Qualora il latore di un passaporto ministeriale inglese chieda esso stesso la vidimazione, questa dovrà essere gratuita, e si farà per annotazione scritta senza apposizione di *franco-bollo.*

Saranno vidimati gratuitamente i passaporti degli artigiani ed operai abitanti nei tre Cantoni del Ticino, Grigioni e S. Gallo, che arrivano direttamente dai Cantoni stessi negli stati di S. M. Per gli altri abitanti dei Cantoni suddetti, il diritto di vidimazione sarà mantenuto in lire 2, cioè alla metà dell' antico diritto.

Questo diritto però continuerà ad esigersi per ogni viaggio come si praticava pel passato, e non una sola volta all' anno, come per gli stranieri che non godono riduzione di tassa.

Non essendovi *franco-bollo* per notare la riscossione di

questa tassa eccezionale di lire 2, l'Autorità di frontiera che la esigerà ne farà constare sul passaporto scrivendovi di suo pugno « ricevuto lire 2. »

Terrà poi conto speciale delle tasse riscosse per queste vidimazioni, e ne farà il versamento nel modo stabilito nella 2.ª e 3.ª parte delle presenti Istruzioni.

3.° Per gli abitanti della estrema frontiera, cioè di un Mandamento confinante cogli Stati di S. M., che secondo quanto si pratica attualmente, si presentino muniti del solo certificato di buona condotta rilasciato dall' Autorità competente o di altro equivalente documento, non si esigerà il pagamento della tassa di vidimazione che colpisce i passaporti.

Si dovrà però verificare che questi documenti siano regolari, ed estesi secondo gli usi in vigore.

Potrannosi pure vidimare gratuitamente i passaporti dei poveri stranieri semprechè vi sia una prova evidente della loro indigenza.

Art. 18.

Questo articolo dichiara tolto l' obbligo di ogni vidimazione per i passaporti nazionali: e siccome a termini dell' art. 15 la vidimazione dei passaporti stranieri è necessaria una sola volta all'anno, e può farsi od all' estero od ai confini, restano così confermati sostanzialmente i provvedimenti pei quali si fece già cessare ogni vidimazione per oggetto di pubblica sicurezza ai passaporti di chi entra od esce.

Però resta mantenuto l' obbligo di presentare alla frontiera il passaporto nazionale o straniero a chiunque entri nello Stato.

Continuano ad essere incaricati di accertare la regola-

rità di tali passaporti gli impiegati di Dogana all' Ufficio di frontiera.

Queste Autorità riterranno per regolari i passaporti stranieri rilasciati al nome del Governo rispettivo, muniti della firma di un pubblico funzionario e del bollo.

Il latore di passaporto nazionale, quantunque scaduto, dovrà essere ammesso ad entrare se i contrassegni e la firma comprovano esserne egli il titolare.

Se poi un viaggiatore, che si dica R. Suddito, si presentasse per ripatriare senza passaporto od altro documento atto a constatare tale sua qualità e la identicità di sua persona, sarà bensì ammesso, ma dovrà con passo provvisorio essere indirizzato all' Ufficio dell' Intendenza più vicina per dare le dovute appaganti spiegazioni.

Ogni forestiero che non avrà come sovra passaporto regolare sarà respinto.

Se il passaporto straniero, quantunque regolare, non ha il *visto* di tassa di un Agente diplomatico o consolare di S. M., l' Autorità di Dogana esigerà la tassa ed apporrà la vidimazione in conformità dell'art. 15 del Regio Decreto; salve le eccezioni fatte col successivo art. 17 o colle istruzioni date relativamente all' ultimo alinea dell' articolo medesimo.

L' Ufficio di Dogana dovrà desumere dai passaporti regolari delle persone che entrano il loro cognome nome e patria, e ne compilerà settimanalmente una tabella che trasmetterà all' Intendente della Provincia.

L' Intendente ne formerà registro e trasmetterà ogni settimana copia della tabella al Ministero Interno.

Gli Impiegati di Dogana dovranno però procurare che la ricognizione dei passaporti e le occorrenti trascrizioni siano fatte nel minor tempo e col minor disturbo possibile dei viag-

giatori, e temperar sempre coll' urbanità dei modi l' adempimento dei doveri loro prescritti.

L' ultimo alinea dell' articolo indica come rimangano ferme le disposizioni di legge relativamente alla presentazione dei passaporti nei luoghi dove lo straniero prende dimora.

Art. 20. 21. e 22.

Questi articoli accennano chiaramente le norme a seguirsi per l' applicazione dei varii franco-bolli, secondo i casi, e per la riscossione delle rispettive tasse.

Gli uffizii od Impiegati incaricati di concedere o vidimare passaporti osserveranno, nell' apporre il sigillo ad inchiostro del loro Uffizio, od in mancanza di sigillo, la vidimazione a mano sul franco bollo, che questa operazione tende ad impedire che il franco bollo impiegato per un passaporto non possa con frode della finanza servire per un altro; e che quindi il sigillo ad inchiostro, o la vidimazione a mano, deve essere apposto in modo ben apparente e tale che non si possa facilmente cancellare.

Osserveranno in pari tempo che resti coperta la sola parte superiore del franco-bollo, e non la inferiore, acciò sempre si possa chiaramente discernere la tassa indicata sul franco-bollo medesimo.

Sia poi che si apponga il sigillo ad inchiostro, sia la vidimazione a mano, si dovrà indicare la data del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la vidimazione.

Parte Seconda

Art. 1.

Il ministero di Finanze provvede alla fabbricazione dei franco-bolli mediante appalto ad un artiere, con quelle cautele che crederà necessarie.

Art. 2.

In principio d'ogni anno il Ministero di Finanze trasmette alla Direzione del Bollo uno stato dei franco-bolli consunti nel decorso dell'anno precedente. Colla scorta di questo stato, visto il fondo dei medesimi rimanente nei magazzini, il Direttore propone tosto al Ministero la qualità e quantità dei franco-bolli da fabbricarsi per il servizio di quell'anno, ed ottenutane l'autorizzazione, dà gli ordini opportuni per mezzo del Custode-magazziniere.

A questo scopo il Ministero degli Esteri, gli Uffizii d'Intendenza e di Sicurezza pubblica, incaricati del rilascio dei passaporti, ed i Ricevitori principali delle Dogane incaricati della distribuzione dei franco-bolli di vidimazione, trasmetteranno nei primi 20 giorni di gennaio d'ogni anno al Ministero di Finanze uno stato indicativo dei franco-bolli apposti nell'anno precedente, indicante le somme versate in ordine ai medesimi, designando separatamente i prodotti delle vidimazioni a L. 2, di cui all' art. 17 delle istruzioni generali.

Art. 3.

Per l'introduzione dei franco-bolli nei magazzini della carta bollata, per le spedizioni ai varii Impiegati Demaniali incaricati della loro distribuzione, e per la relativa contabilità tanto del Custode-magazziniere, quanto degli altri Impiegati Demaniali, si terranno le stesse norme e cautele che sono in vigore per la carta bollata.

Art. 4.

I fogli dei franco-bolli dovendo essere riuniti in pacchi da 10 fogli, avente ciascun foglio Num. 50 francobolli della stessa specie, i pacchi verranno consegnati aperti al Custode-magazziniere che li verificherà in presenza dell'intraprenditore, alla cui vista verranno sigillati con apposizione del bollo del magazzino, come si pratica per i pacchi delle cambiali.

Art. 5.

La distribuzione dei franco-bolli è affidata a quei Ricevitori Demaniali, ed in difetto a quegli Insinuatori che dal Ministero verranno designati.

Art. 6.

Il sistema dei franco-bolli ai passaporti dovendo essere posto in esecuzione col 1.° gennaio p. v., occorre che prima di quell'epoca ciascun Uffizio di distribuzione, e quelli incaricati della apposizione dei franco-bolli ne siano competentemente provvisti; epperciò la Direzione del Bollo, appena

ricevuti dall' appaltatore i franco-bolli, somministrerà quel primo fondo, che gli sarà determinato, a quei Ricevitori Demaniali ed Insinuatori del Continente che le saranno indicati, ed ai Direttori Demaniali della Sardegna, i quali trasmetteranno immediatamente ai Contabili designati quel primo fondo che verrà determinato dal Ministero.

Art. 7.

I Contabili Demaniali incaricati della distribuzione dei franco-bolli rimetteranno senza pagamento al Ministero degli Esteri, ed a quegli Uffizii d' Intendenza, di Sicurezza pubblica e delle Dogane, che saranno loro indicati, quel primo fondo di cui verrà loro fatta la richiesta, ritirandone contemporanea ricevuta dai rispettivi Capi d' Ufficio, la quale servirà a far considerare come fondo di magazzino i franco-bolli in essa descritti.

Art. 8.

Le domande che i Contabili Demaniali del Continente fanno alla Direzione del Bollo, e quei di Sardegna alla rispettiva Direzione Demaniale, devono essere fatte per fogli intieri.

Art. 9.

Nei primi venti giorni successivi ad ogni trimestre gli Impiegati, cui è stato fatto un primo fondo di franco-bolli senza pagamento, saranno obbligati di versare nella cassa del rispettivo Uffizio Demaniale, da cui venne loro fatta tale prov-

vista, il prodotto dei francobolli consunti nel trimestre precedente, ricevendo in concambio un numero di franco-bolli corrispondente in qualità e quantità al numero di quelli consunti.

Potendo però accadere che il fondo fatto ad uno di questi Uffizii venga esaurito prima della scadenza del trimestre, ovvero sia talmente diminuito da lasciar temere che i bolli restanti in natura non possano bastare per il servizio dell' intiero trimestre, nulla osta che i Contabili Demaniali ricevano in qualsivoglia epoca quelle somme che verranno versate, operando il concambio di cui sopra.

Art. 10.

I Contabili Demaniali, a misura che riceveranno il montare dei franco-bolli distribuiti, se ne daranno immediato caricamento sul giornale delle esazioni demaniali nella colonna *diritti di passaporti all' estero*, facendo un articolo distinto per ogni Uffizio che effettua il pagamento, ed esprimendo nel corpo dell' articolo le diverse qualità e quantità dei franco-bolli incassati, designando in articoli distinti i versamenti fatti per le vidimazioni a L. 2, di cui all' art. 2 di questa Istruzione.

Parte Terza

Art. 1.

I Ricevitori principali della Dogana, la cui principalità comprende posti di frontiera destinati al passaggio dei viaggiatori, sono incaricati della riscossione della tassa di L. 3, imposta dalla legge 19 luglio 1857 per la vidimazione dei passaporti esteri, mediante applicazione del franco-bollo di corrispondente valore.

Art. 2.

Essi esercitano tale incarico o per se medesimi, o per mezzo dei Ricevitori subalterni, o dei Capi delle brigate stanziate in quelle località, dove può occorrere la necessità di detta vidimazione.

Art. 3.

I Ricevitori principali sono però essi soli risponsabili verso l'Amministrazione Demaniale dei franco-bolli, che loro verranno consegnati dal Ricevitore demaniale od Insinuatore più prossimo alla loro residenza, e delle somme incassate per la vendita dei medesimi.

Art. 4.

I Ricevitori principali delle Dogane anzidetti, non più tardi del 15 dicembre prossimo venturo, faranno richiesta per

iscritto all' Uffizio Demaniale preindicato del numero dei franco-bolli che può occorrere per gli Uffizii di Dogana e posti situati nel distretto della loro principalità per lo spazio dei primi tre mesi dell'anno. Essi riceveranno tal primo fondo senza pagamento di prezzo, mediante ricevuta estesa appiedi della richiesta.

Del quale primo fondo dovranno essi sempre dar conto; nei casi di cambiamento lo trapasseranno al successore.

Art. 5.

Circa i versamenti a farsi nelle Casse Demaniali, i Ricevitori principali delle Dogane si uniformeranno al disposto dell' art. 9 parte 2.ª di quest' Istruzione, tanto relativamente alle epoche stabilite pei versamenti stessi, quanto al modo di concambio delle somme versate con altrettanti franco-bolli in natura di egual valore.

Alle epoche stesse verseranno pure il prodotto delle vidimazioni a L. 2. che si seguiteranno a riscuotere come pel passato, giusta quanto trovasi accennato all' art. 17. delle Istruzioni generali, e del quale terranno un conto separato.

Art. 6.

I Ricevitori principali distribuiranno col metodo stesso, indicato all' art. 9, 2.ª parte delle Istruzioni, quel fondo di franco-bolli che crederanno poter occorrere ai Ricevitori subalterni ed ai Capi di brigata; incassano dai medesimi a tempo opportuno i prodotti della vendita, gli istruiscono, e dirigono in tal servizio.

Art. 7.

Gli Agenti Doganali anzidetti saranno risponsabili in proprio della inosservanza delle disposizioni contenute nel R. Decreto in data 13 novembre 1857, in quanto riguarda l'applicazione del franco-bollo, scritturazione della data del giorno, mese ed anno, e dell'Uffizio o posto in cui viene applicato, e la parziale cancellatura del medesimo.

Il Presidente del Consiglio
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
C. CAVOUR.

Decreto che ordina promulgarsi, per avere effetto nelle Province dell'Umbria col primo Dicembre prossimo, i Titoli V. VI. XIII. del Progetto di Revisione del Codice Civile Albertino, relativi i primi due al regolamento civile del Matrimonio, e il terzo all' adempimento e conservazione degli Atti di Stato Civile.

Seguono al Decreto i suddetti Titoli V. VI. XIII. del Progetto di Revisione del Codice Albertino.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando come un esatto stato enumerativo della Popolazione sia la base fondamentale di utili ricerche statistiche, agevolate le quali il Governo ha norme più certe per render efficace la propria azione sovra ogni ramo della pubblica amministrazione:

Considerando come questo Stato non possa esattamente e con certezza formarsi, finchè non venga dal Governo provveduto alla conservazione degli atti di stato civile presso pubblici ufficiali, che possano e debbano dipendere dalle Autorità politiche, avanti alle quali sieno responsabili della esatta redazione e custodia degli atti medesimi.

Considerando che tale provvedimento importa una speciale riforma sul matrimonio, rendendolo più consentaneo ai vincoli sacrosanti di famiglia, e liberandolo da vieti inceppamenti già rifiutati da tutte le nazioni civilizzate; e che quindi è utile che a queste Provincie non sia ritardato l'effetto di tale progresso sociale:

Considerando che maturi ed illuminati studj in proposito fatti da Italiani d'ogni provincia sono di pubblica ragione negli Stati del Re Protettore:

DECRETA

Art. 1. I titoli V. e VI. sul matrimonio e XIII. sugli atti dello stato Civile, contenuti nel progetto di Revisione del Codice Civile Sardo proposto dalla Commissione apposita, sono mandati pubblicare, per aver effetto, come appresso, nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissario Generale.

Art. 2. In ogni Comune dell' Umbria le già nominate Commissioni di Statistica, in unione col capo del Municipio dovranno immediatamente occuparsi d'istituire un Ufficio di Stato Civile, ove cominceranno a registrarsi gli atti a datare dal primo del prossimo Decembre secondo le norme stabilite nei titoli predetti.

Art. 3. Le module per i Registri degli atti suddetti e le istruzioni per la formazione degli Ufficj saranno prima di detta epoca fatte pervenire da questo Regio Commissariato a ciascun Comune; e questi saranno tenuti al rimborso delle spese a tale oggetto occorrenti.

Art. 4. I Parrochi e Direttori di pubblici istituti, e tutti coloro i quali finora hanno tenuti i registri di Stato Civile

sono obligati entro otto giorni da quello della pubblicazione del presente Decreto a depositare negli archivj dei respettivi Municipj da cui dipendono, tutti i registri e carte relative agli atti suddetti, compresi i registri di Stati d'anime da essi annualmente compilati.

Art. 5. Le nascite e le morti, nonchè i matrimonii che avverranno dal giorno della presente pubblicazione fino al primo del prossimo Decembre potranno essere inscritte, non ostante le prescrizioni degli Art. 463 e 486 del detto titolo XIII, nei primi cinque giorni del mese stesso.

Art. 6. Quanto agli atti di matrimonio, che si dovessero celebrare sollecitamente, le pubblicazioni che, a forma degli Art. 133 e seguenti del detto Titolo VI, dovrebbero farsi per cura dell'Ufficiale di stato civile, si faranno nelle Domeniche di Novembre a cura del respettivo Capo del Municipio, osservate le norme dagli Articoli stessi prescritte.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissario Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Terni dal Palazzo del Governo questo dì 31 Ottobre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

TITOLI V. VI. E XIII.

DEL PROGETTO DI REVISIONE DEL CODICE CIVILE ALBERTINO

Proposto dalla Commissione nominata con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 *Decembre* 1859 *e* 25 *Febbrajo* 1860, *comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia* (*Cassinis*) *in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella Tornata del* 19 *Giugno, e al Senato nella Tornata del* 21 *Giugno* 1860.

TITOLO V.

DEGLI SPONSALI.

Art. 102. La promessa accettata di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di prestare quanto si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Art. 103. Se la promessa fu fatta per atto pubblico, o per scrittura privata da chi sia maggiore di età, o dal minore debitamente autorizzato, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusta causa, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte in considerazione del prossimo matrimonio.

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO.

Art. 104. La legge considera il matrimonio unicamente nei rapporti civili; e, rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della società le condizioni di capacità e di forma per la sua validità ed efficacia nei rapporti medesimi.

CAPO I.

Della capacità di contrarre matrimonio.

Art. 105. Ognuno può contrarre matrimonio, purchè non osti alcun impedimento legale.

Art. 106. Non sono ammessi a contrarre matrimonio l'uomo che non abbia compiuta l'età di diciotto anni, e la donna che non abbia compiuta quella di quindici.

Art. 107. Non possono contrarre matrimonio i chierici che abbiano ricevuto gli ordini maggiori.

Art. 108. Chi appartiene ad un culto cristiano non può contrarre matrimonio con chi non sia cristiano.

Art. 109. Non può contrarsi un secondo matrimonio finchè sussiste il primo.

Art. 110. Non sono ammessi a contrarre matrimonio:

1. Gli ascendenti coi discendenti;

2. Gli ascendenti cogli affini in linea retta discendentale;

3. I fratelli con le sorelle;

4. Gli zii e prozii coi nipoti e pronipoti;

5. Gli affini collaterali di secondo grado, fra di loro;

6. L' adottante coll' adottato e coi discendenti di questo;

7. L' adottante col consorte dell' adottato, l' adottato col consorte dell' adottante;

8. I figli adottivi di una stessa persona, fra loro;

9. L' adottato coi figli dell' adottante e del coniuge dell' adottante.

Art. 111. Gl' impedimenti stabiliti nel precedente articolo sussistono ancorchè la consanguineità e l' affinità siano meramente naturali.

L'impedimento di affinità ha luogo quantunque essa derivi da matrimonio annullato per sentenza.

Art. 112. Il Re, sentito il consiglio di Stato, può quando concorrono gravi motivi dispensare dagl' impedimenti indicati nei numeri 4, 5, 8 e 9 dell' art. 110.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l' uomo non minore degli anni quattordici e la donna non minore degli anni dodici compiti.

Art. 113. È interdetto il matrimonio tra l' adultero e l' adultera quando l' adulterio risulti per sentenza passata in giudicato.

Chi sia convinto di omicidio commesso od anche semplicemente tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio con l' altro coniuge.

Parimente chi sia convinto di omicidio commesso o tentato sulla persona del proprio coniuge a fine di contrarre

nuove nozze con determinata persona, non è ammesso a contrarre matrimonio con questa persona.

Art. 114. Non sono ammessi a contrarre matrimonio gl' interdetti per causa d' imbecillità, di demenza o di furore.

Se l' istanza d' interdizione è soltanto proposta, si dovrà sospendere la celebrazione del matrimonio finchè il Tribunale abbia definitivamente pronunziato.

Art. 115. Nel caso di ratto è proibito il matrimonio fra il rapitore e la rapita fino a tanto che questa non sia restituita in libertà, o nell' abitazione da cui fu tolta, o nel luogo da designarsi dal Presidente del Tribunale.

Art. 116. Il tutore e i suoi figli non sono ammessi a contrarre matrimonio colla persona sottoposta a tutela, se non dopo che essa sia giunta alla maggiore età, e siano scorsi sei mesi dacchè sia stato approvato il conto definitivo della tutela.

Art. 117. Il minore d' età non può contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori legittimi: in caso che i genitori siano discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Quando uno dei genitori non sia più in vita, o si trovi in stato d' assenza od altrimenti sia nella impossibilità riconosciuta di dare il consenso, basta quello dell' altro genitore.

Il consenso deve risultare o da dichiarazione fatta dinanzi all' Uffiziale di stato civile, o per atto notarile.

Art. 118. Se ambo i genitori non potessero manifestare la loro volontà ai termini dell' articolo precedente, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l' avo e l' avola della medesima linea fossero discordi, basta il consenso dell' avo. Se vi fosse disparere fra le due linee, prevale la opinione della linea paterna.

Art. 119. Quando l' impossibilità di dichiarare la propria

volontà da parte di un ascendente non risulti da atti giudiziali, o non sia notoria, provvederà il Presidente del Tribunale, prese le opportune informazioni, e sentito il Pubblico Ministero.

Art. 120. Il consenso della madre vedova sarà necessario ancorchè passata a seconde nozze, qualora sia stata conservata nella tutela.

Art. 121. Al matrimonio del figlio adottivo è necessario, oltre il consenso dei genitori legittimi, il consenso del genitore o dei genitori d' adozione.

Art. 122. I minori d' età, che non hanno vivente alcuno degli ascendenti accennati ne' precedenti articoli, che sieno in istato di poter prestare il loro consenso, debbono essere autorizzati al matrimonio dal consiglio di famiglia.

Art. 123. Il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia non è valido, se non è dato espressamente per un determinato matrimonio.

Art. 124. Contro il dissenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, non è ammesso alcun richiamo da parte del figlio.

Relativamente alla figlia, potrà essere fatto richiamo al Presidente del Tribunale del Circondario in cui essa ha il suo domicilio, sia dal Procuratore del Re sulla notorietà del fatto, sia dai parenti od amici della famiglia.

Art. 125. Nel caso di richiamo, il Presidente del Tribunale inviterà senza forme giudiziali la persona, di cui si ricerca il consenso, a presentarsi dinanzi a lui, oppure dinanzi ad un Giudice delegato.

Se il Presidente o il Giudice delegato non riesce a conciliare le parti, le rinvierà innanzi al Tribunale.

Art. 126. Il Tribunale sente le parti a porte chiuse, e

assunte senza formalità d'atti le informazioni che crede necessarie, ove il dissenso risulti ragionevole, dichiara non ammissibile il richiamo.

Se il dissenso risultasse ingiusto, dichiara che il medesimo non osta alla celebrazione del matrimonio.

Il Procuratore del Re assiste alla discussione e dà il il suo avviso.

Il Tribunale non potrà esprimere nel decreto i motivi del suo giudizio; e il decreto non sarà soggetto ad appello.

Questo decreto sarà scritto sui registri del Tribunale; e ogni carta relativa alla discussione sarà tosto distrutta.

Art. 127. Quando la persona di cui si richiede il consenso non si presenti, il Presidente ne riferisce in camera di consiglio al Tribunale il quale provvederà secondo le circostanze del caso.

Contro il provvedimento del Tribunale non sarà luogo nè ad opposizione nè ad appello.

Art. 128. Il figlio maggiore di età, che non abbia ancora compiuti i trent' anni, dovrà prima di contrarre matrimonio chiedere con atto rispettoso il consiglio del padre e della madre, e, in loro mancanza, degli avi e delle avole.

Art. 129. L'atto rispettoso sarà presentato al Giudice di Mandamento della dimora dell'ascendente di cui si richiede il consiglio: il giudice glie ne farà stragiudiziale comunicazione.

Nell'atto rispettoso sarà fatta precisa indicazione della persona con cui si vuole contrarre matrimonio, e della condizione della famiglia a cui essa appartiene.

Art. 130. Se l'atto rispettoso non sarà susseguito dal consenso, si potrà un mese dopo passare alla celebrazione del matrimonio.

Il Giudice rilascerà certificato della presentazione e della fatta comunicazione dell' atto rispettoso.

In caso di urgenza, egli potrà autorizzare anche prima la celebrazione del matrimonio.

Art. 131. L' obbligo di domandare il consenso o il consiglio dei genitori ha luogo anche pei figli naturali riconosciuti; e sono pure comuni ai medesimi le disposizioni contenute nei precedenti articoli relativamente al diritto di richiamo, e agli atti rispettosi.

Art. 132. I figli naturali riconosciuti, i cui genitori siano morti od incapaci di prestare il consenso, e i figli naturali non riconosciuti devono essere autorizzati dal consiglio di tutela.

Art. 133. La celebrazione del matrimonio debb' essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell' Uffiziale dello stato civile.

Il relativo atto indicherà il nome, il cognome, la condizione, il luogo della nascita, il domicilio e la residenza degli sposi, il nome, il cognome, la condizione, il domicilio e la residenza dei loro genitori, e l' oggetto per cui si fa la pubblicazione.

Sarà pure indicato il Comune nel quale gli Sposi intendono contrarre il matrimonio, secondo la scelta che loro si lascia di celebrarlo dinanzi allo Uffiziale dello stato civile di uno dei Comuni nel quale abbia la sua attuale residenza o il suo attuale domicilio l' uno o l' altro degli sposi.

Art. 134. Le pubblicazioni debbono essere fatte nei Comuni nei quali ciascuno degli sposi ha la sua residenza al tempo in cui ne è fatta la richiesta.

Tali pubblicazioni devono pure farsi nel Comune della precedente residenza, se l' attuale duri da meno di un anno;

e nel Comune del domicilio, se la residenza attuale è in luogo diverso.

Art. 135. Le pubblicazioni si devono fare mediante affissione alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L' atto rimarrà affisso durante l' intervallo dall' una all' altra pubblicazione, e fino al quarto giorno dalla seconda.

Art. 136. L'Uffiziale dello stato civile non può ordinare le pubblicazioni se non a richiesta di uno degli sposi che abbia domicilio o residenza nel Comune.

Art. 137. La richiesta debb' essere fatta personalmente dallo sposo, o da persona munita di mandato speciale per atto autenticato da Notaio, od anche dal padre o dal tutore.

Se l' altro sposo non concorre in alcuno dei modi predetti nel fare la richiesta, questa deve essere accompagnata da atto autenticato da cui risulti il suo consenso alle pubblicazioni.

Gli sponsali fatti per atto pubblico, la cui data non risalga a più di tre mesi, come pure di certificato di un Uffiziale dello stato civile comprovante la dimanda delle pubblicazioni fatta nello stesso periodo di tempo dall'altro sposo, suppliscono rispettivamente all' atto del consenso.

Art. 138. L' Uffiziale dello stato civile non può ordinare le pubblicazioni se il richiedente non gli fa constare per mezzo di due testimoni degni di fede, che i futuri contraenti sono liberi da vincoli matrimoniali, e che non osta alcun impedimento al loro matrimonio.

Art. 139. Della domanda delle pubblicazioni si formerà processo verbale in cui si inscriverà la domanda stessa, e si farà cenno dell' assentimento dello sposo che non concorse in essa, e delle dichiarazioni dei testimoni di cui nell' articolo

precedente; si indicheranno inoltre nel medesimo i documenti presentati dagli sposi ai termini dell'art. 143: questo verbale sarà sottoscritto dalle parti, dall'Uffiziale dello stato civile e dal Segretario.

Se accadesse di fare le pubblicazioni in altri Comuni, l'Uffiziale dello stato civile ne richiederà gli Uffiziali di questi altri Comuni.

Gli Uffiziali richiesti dovranno trasmettere al richiedente i certificati delle fatte pubblicazioni, e copie degli atti di opposizione, se opposizioni vennero fatte.

Art. 140. Se l'Uffiziale dello stato civile credesse di non dover procedere alle pubblicazioni, indicherà i motivi del rifiuto nel verbale, di cui darà copia alla parte che la richieda. Se questa credesse indebito il rifiuto, potrà ricorrere al Tribunale del Circondario, il quale statuirà, sentito il Pubblico Ministero e previe quelle informazioni che credesse opportune, se si debba procedere alle pubblicazioni.

Art. 141. Non ostante il dato consenso, ciascuno degli sposi potrà impedire o far ritirare le pubblicazioni che si fossero già ordinate od eseguite.

Art. 142. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno da quello dell'ultima pubblicazione.

Art. 143. Gli sposi debbono presentare all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimonii;

Gli atti comprovanti l'assenso avuto o la domanda di consiglio che la legge richiede per ammetterli a celebrare il matrimonio, o i decreti che ne tengano luogo;

Tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possono esser necessarii a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 144. Se alcuno delli sposi fosse nell' impossibilità di presentare l' atto di sua nascita o quello di morte del precedente coniuge, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato innanzi al Giudice di Mandamento del domicilio della persona della cui nascita o morte si tratti, o del luogo in cui la nascita o la morte siano avvenuti.

Art. 145 L' atto di notorietà dovrà contenere la giurata dichiarazione di cinque persone dell' uno o dell' altro sesso, nella quale il fatto sia esposto colla maggiore possibile precisione, e sieno espresse le cause di scienza dei dichiaranti la notorietà del fatto, con indicazione dei motivi per cui non si possono produrre gli atti di nascita o di morte.

I parenti dello sposo possono essere testimoni.

I testimoni sottoscriveranno l' atto di notorietà unitamente al Giudice; nel caso che i testimoni non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

Art. 146. Se il matrimonio non è celebrato nel termine di tre mesi dopo eseguite le pubblicazioni, queste si considerano come non avvenute.

Art. 147. È in facoltà del Presidente del Tribunale del Circondario in cui si vuole celebrare il matrimonio di dispensare da una delle due pubblicazioni.

La dispensa non può essere accordata che sentito il Pubblico Ministero e per gravi motivi.

Art. 148. Se uno dei contraenti sia in pericolo di morte il Presidente del Tribunale può dispensare anche da ambedue le pubblicazioni.

Art. 149. L' opposizione al matrimonio non è permessa

se non alle persone espressamente autorizzate dalla legge, e solo per cause che ostino alla celebrazione del matrimonio.

Art. 150. Il diritto di fare opposizione per causa di matrimonio preesistente compete a qualunque persona anche non interessata.

Art. 151. Il padre, in sua mancanza la madre, e, in mancanza d'entrambi, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti, quand'anche questi avessero già compiuti gli anni ventuno.

Art. 152. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia, e i cugini germani maggiori di età :

1. Quando non siasi ottenuto il consenso prescritto dall'art. 122. Quando l'opposizione sia fondata sulla infermità di mente dello sposo: nel qual caso l'opposizione s'intenderà non avvenuta se l'opponente non giustifichi nel termine di giorni dieci di avere promossa l'interdizione dello sposo dinanzi al Tribunale competente.

Art. 153. Nei due casi contemplati nel precedente articolo potranno pur fare opposizione il tutore e il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 154. Il Pubblico Ministero è in dovere di fare opposizione ad ogni matrimonio che giunga a sua notizia volersi celebrare, al quale osti qualche impedimento.

Art. 155. L'atto di opposizione indica il matrimonio cui si fa opposizione, il nome della persona che la fa, e la qualità che glie ne dà il diritto, le cause dell'opposizione, e dovrà pur contenere l'elezione da parte dell'opponente di uno speciale domicilio nel Comune ove siede il Tribunale del Circondario in cui si deve celebrare il matrimonio.

Art. 156. L'atto debb'essere intimato agli sposi nella

forma delle citazioni, e notificato all' Uffiziale dello stato civile innanzi al quale il matrimonio vuol essere celebrato.

Art. 157. L' opposizione fatta da chi ne ha la facoltà per causa ammessa dalla legge sospende la celebrazione del matrimonio fino a sentenza definitiva, passata in giudicato, che dichiari potersi procedere al matrimonio.

Essa però non impedisce le pubblicazioni che ancora non si fossero eseguite.

Art. 158. La dimanda per revoca dell'opposizione debbe essere proposta al Tribunale del Circondario in cui vuolsi celebrare il matrimonio.

Art. 159. L' opponente può recedere dall'opposizione, ma il recesso non ha effetto finchè non è omologato dal Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 160. L' appello dalle sentenze che rigettano le opposizioni debb'essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, e debb'essere notificato all' Uffiziale dello stato civile; senza di che questi potrà ritenere l' appello come non esistente.

L' appello contro le sentenze che ammettono le opposizioni può essere proposto in qualunque tempo.

Art. 161. Se nel giudizio siasi scoperto altro impedimento non compreso nell' opposizione, il Tribunale anche rigettando l' opposizione potrà tuttavia sospendere la celebrazione del matrimonio.

In questo caso gli atti dovranno essere comunicati al Pubblico Ministero nel termine di tre giorni.

Se il Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci non promuove e notifica una nuova opposizione, si potrà procedere senz' altro alla celebrazione del matrimonio.

Art. 162. Se l' opposizione è rigettata, l' opponente che

non sia tra gli ascendenti potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 163. Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al Ministro del culto un certificato dell' Uffiziale dello stato civile che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

CAPO IV.

Delle forme della celebrazione del Matrimonio.

Art. 164. Il matrimonio debb'essere celebrato nella casa del Comune e pubblicamente innanzi all' uffiziale dello stato civile del Comune del domicilio o della residenza di uno degli sposi.

L' uffiziale dello stato civile non potrà ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, se non per causa ammessa dalla legge; e dovrà rilasciare certificato del suo rifiuto alla parte che lo richieda, indicandone la causa.

Art. 165. Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in altro Comune, l' Uffiziale dello stato civile ne richiederà l' Uffiziale del luogo in cui si voglia celebrare il matrimonio.

La richiesta non può essere fatta che dopo spirati i tre giorni dall' ultima pubblicazione.

Nell' atto di celebrazione sarà fatta menzione della richiesta.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l' Uffiziale che lo ha celebrato manderà copia autentica dell' atto all' Uffizio in cui venne fatta la richiesta.

Art. 166. Nel giorno indicato dalle parti, l'Uffiziale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, siano o no parenti, riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l' altra la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie, e ciò seguìto pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio.

Pronunciata l' unione esorterà gli sposi a far consacrare il matrimonio dal rito della religione che professano.

L' atto del matrimonio sarà disteso immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 167. La dichiarazione degli sposi di prendersi respettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta a termine nè a condizione; se le parti aggiunsero un termine o una condizione e vi persistessero, l' Uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 168. Se uno degli sposi, per causa d' infermità giustificata all' uffizio dello stato civile, non può recarsi nella casa comunale, l' Uffiziale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui dimora l' infermo, e vi celebra il matrimonio giusta la disposizione dell' art. 166.

Art. 169. Nel caso l' Uffiziale dello stato civile ricusi di procedere alla celebrazione del matrimonio, perchè dalle fatte dichiarazioni non gli risulti sufficientemente il libero consenso di alcuno degli sposi, dovrà rilasciarne certificato.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il Tribunale del Circondario sentito il Pubblico Ministero, dichiarando se sia o no luogo alla celebrazione del matrimonio.

CAPO V.

Del Matrimonio dei Cittadini in Paese straniero, e degli Stranieri nello Stato.

Art. 170. I cittadini che si trovino in paese straniero possono celebrare matrimonio:

O dinanzi agli Agenti diplomatici o consolari dello Stato.

O dinanzi alle Autorità competenti del paese.

Nel primo caso si dovranno osservare nella celebrazione le forme e le solennità stabilite dalle leggi dello Stato; nel secondo le forme e le solennità stabilite dalle leggi del paese in cui è celebrato il matrimonio.

Art. 171. Il cittadino che abbia contratto matrimonio in paese straniero dovrà, nei tre mesi dal suo ritorno nello Stato, farlo registrare nei libri dello stato civile del Comune del suo domicilio, sotto pena di una multa estensibile a cento lire.

Art. 172. La capacità personale dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene, solo in quanto si riferisce all' età ed allo stato di dipendenza famigliare.

Nel resto gli saranno applicabili gli impedimenti stabiliti nel Capitolo I. del presente Titolo.

Art. 173. Lo straniero che voglia contrarre matrimonio, se residente nello Stato, dovrà far eseguire le pubblicazioni secondo le disposizioni del presente Codice.

Egli dovrà inoltre presentare all' Uffiziale dello stato

civile un certificato dell' autorità competente dello Stato a cui appartiene, dal quale consti che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osta che egli contragga il divisato matrimonio.

Art. 174. Quando egli sia nella impossibilità di presentare siffatto certificato, dovrà giustificare al Presidente del Tribunale del Circondario la capacità a contrarre il matrimonio.

CAPO VI.

Delle prove della celebrazione del Matrimonio.

Art. 175. Niuno può reclamare il titolo di coniuge, e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l' atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell' art. 461.

Art. 176. Il possesso di stato, quantunque allegato da entrambi i coniugi, non dispensa dal presentare l' atto di celebrazione.

Art. 177. Il possesso di stato conforme all' atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

Art. 178. Non ostante la disposizione degli articoli 175 e 176, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll' atto di nascita.

Art. 179. Quando per dolo o per colpa del pubblico Uffiziale l'atto di matrimonio non si fosse inscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole e i procedimenti della rettificazione degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1. Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni, o il relativo decreto di dispensa;

2. Che esista almeno un principio di prova scritta del matrimonio, proveniente dall'Uffiziale pubblico;

3. Che vi abbia prova non equivoca di un conforme possesso di stato.

CAPO VII.

Delle cause e dell'azione di nullità del Matrimonio.

Art. 180. È nullo il matrimonio contratto in opposizione agli articoli 106, 107, 108, 109, 110. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 113.

Art. 181. È parimente nullo il matrimonio che non sia stato contratto avanti l'Uffiziale pubblico competente.

Art. 182. Il matrimonio, nei casi dei due articoli precedenti, potrà essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimiori, dal Pubblico Ministero, e in generale da tutti coloro che vi abbiano interesse.

Art. 183. Nei casi ne' quali l'azione di nullità è concessa a tutti gli aventi interesse, il matrimonio non può essere impugnato in vita degli sposi, dai parenti collaterali, o dai

figli di altro matrimonio, se non quando vi abbiano un legittimo interesse attuale.

Art. 184. Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi o di uno di loro non può essere impugnato che dagli sposi o da quello di essi il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore essenziale nella persona l' azione di nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

Art. 185. Non è più ammissibile la domanda per nullità del matrimonio per le cause espresse nell' articolo antecedente, se siavi stata coabitazione continuata almeno per tre mesi dopo che lo sposo abbia riacquistata la sua piena libertà, o dopo che sia stato da lui riconosciuto l' errore.

Art. 186. L' impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, potrà essere proposta come causa di nullità dall' altro coniuge che l' abbia ignorata.

Art. 187. Il matrimonio contratto dal minore senza il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, potrà essere impugnato sia dalle persone delle quali era richiesto il consenso, sia dallo sposo, a cui il consenso era necessario.

Art. 188. L' azione di nullità nel caso dell' articolo precedente non potrà essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti de' quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando dopo la notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza alcun loro richiamo.

Parimente l' azione non potrà essere proposta dallo sposo quando dopo raggiunta la maggior età abbia lasciato trascorrere sei mesi senza reclamare.

Art. 189. Il matrimonio contratto da persone che non fossero pervenute all' età prescritta, non potrà più essere im-

pugnato: 1. quando siano trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi abbiano compiuta l'età medesima; 2. quando la sposa che non era ancora giunta a tale età abbia concepito prima della scadenza de' sei mesi.

Art. 190. Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età necessaria non può essere impugnato dagli ascendenti e dal consiglio di famiglia, che vi abbiano acconsentito.

Art. 191. Nel caso di ratto, il matrimonio può essere impugnato dalla persona rapita, e da tutti coloro il cui consenso sarebbe stato necessario al matrimonio.

Art. 192. Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente potrà essere impugnato dall'interdetto medesimo e dal consiglio di famiglia.

L'annullamento non potrà più pronunciarsi quando la coabitazione siasi prolungata per tre mesi dopo la revoca della sentenza di interdizione.

Art. 193. Il matrimonio contratto dal tutore o da' suoi figli col minore di cui ha tutela potrà essere impugnato sia dal minore stesso, sia dal Pubblico Ministero.

In questo caso il coniuge minore sarà assistito da un curatore speciale da deputarsi dal Tribunale.

L'azione per l'annullamento non sarà più ammessa trascorso un anno dopo che la persona già soggetta alla tutela abbia compito l'età maggiore.

Art. 194. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il secondo matrimonio dell'altro coniuge: se i nuovi sposi opponessero la nullità del primo matrimonio, tale controversia dovrà essere preventivamente giudicata.

Art. 195. L'azione di nullità da parte del Pubblico Mi-

nistero non potrà essere proposta dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 196. Quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei coniugi, il Tribunale potrà ordinare la loro provvisoria separazione durante il giudizio.

Art. 197. Quando la domanda di annullamento sia proposta viventi entrambi i coniugi, dovrà sempre essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 198. Il matrimonio che sia stato dichiarato nullo produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi quanto riguardo ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

Art. 199. Se un solo de' coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del coniuge medesimo e dei figli.

CAPO VIII.

Disposizioni penali.

Art. 200. L'omissione delle pubblicazioni del matrimonio è punita con multa estensibile a lire tremila.

Art. 201. Incorreranno nella medesima pena coloro i quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all'Uffiziale dello stato civile, avessero adempito il rito religioso senza il certificato prescritto dall'articolo 163.

Art. 202. L'Uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone cui osti qualche impedimento o divieto che sia a sua conoscenza, oltre la rivocazione o

la sospensione dall' uffizio, sarà punito di multa estensibile a lire mille.

Egli incorre nelle stesse pene, quando abbia celebrato un matrimonio senza che sieno stati presentati all' uffizio dello stato civile i documenti prescritti dall' articolo 143.

Art. 203. Le stesse pene saranno applicate all' Uffiziale Pubblico che abbia scientemente proceduto alla celebrazione di un matrimonio per cui non fosse competente, od abbia altrimenti contravvenuto alle disposizioni dell' articolo 164.

Art. 204. Nelle stesse pene incorrerà l' Uffiziale pubblico che abbia fatto procedere alle pubblicazioni di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambedue gli sposi.

Art. 205. Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi, e lasciato ignorare all' altro, il Tribunale potrà condannare il coniuge colpevole in una multa estensibile a lire tremila, ed anche, secondo le circostanze, nel carcere estensibile a sei mesi; e dovrà inoltre a prudente suo arbitrio fissare l' indennità da prestarsi al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

Art. 206. L' applicazione delle pene stabilite in questo capo è promossa dal Pubblico Ministero in giudizio correzionale dinanzi al Tribunale del Circondario in cui seguì il matrimonio.

CAPO IX.

Dei diritti e dei doveri che nascono dal Matrimonio

Sezione I.

Dei diritti e dei doveri de' coniugi fra loro.

Art. 207. Il marito è capo della famiglia; nell' assenza però od impedimento di esso, la moglie ne esercita gli uffizj nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 208. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Art. 209. La moglie segue la condizione civile del marito, ne assume il cognome, ed è obbligata a seguitarlo dovunque egli creda opportuno di stabilire la sua residenza.

Il marito è in dovere di proteggere la moglie, di riceverla presso di se e di somministrarle tuttociò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve concorrere al mantenimento della famiglia e del marito quando questi non ne abbia mezzi bastanti.

210. L' obbligazione del marito di prestare gli alimenti alla moglie cessa, quando la moglie allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale ricusi di ritornarvi.

In tal caso il Tribunale potrà ancora, secondo le cir-

costanze, ordinare, a profitto del marito e della prole, il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

SEZIONE II.

De' diritti e de' doveri dei coniugi rispetto alla prole; e del diritto agli alimenti fra i parenti in genere

Art. 211. Il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di nutrire, mantenere ed educare i figli.

Questa obbligazione spetta al padre, e sussidiariamente alla madre.

Quando essi non abbiano mezzi a ciò sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Art. 212. I figli reciprocamente sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti qualora ne abbiano bisogno.

Art. 213. La stessa reciproca obbligazione esiste tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa:

1. Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze;

2. Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge, ed i loro discendenti siano morti.

Art. 214. Alla prestazione degli alimenti strettamente necessarii hanno eziandio diritto i fratelli e le sorelle, quando per un vizio di corpo o di mente, o per altra causa qualunque non imputabile a loro colpa, non possono procacciarseli, e non abbiano nè coniuge, nè discendenti, nè ascendenti, nè

suocero o suocera, genero o nuora che possano loro somministrarli.

Art. 215. L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sul coniuge, sussidiariamente e in secondo luogo sui discendenti, in terzo luogo sugli ascendenti, in quarto luogo sul genero e la nuora, indi sul suocero e la suocera, in ultimo sui fratelli e le sorelle, purchè però, riguardo a questi ultimi, si verifichino le condizioni stabilite nell' articolo precedente.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall' ordine con cui sarebbero chiamati alla successione intestata della persona che si deve alimentare.

Art. 216. Gli alimenti non possono essere assegnati che in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e delle sostanze di chi deve somministrarli.

Art. 217. Quando dopo la fatta assegnazione degli alimenti sopravvenga una mutazione nello stato di fortuna di chi presta o di chi riceve gli alimenti, i Tribunali provvederanno a seconda delle circostanze.

Art. 218. Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a quest' obbligazione o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto di essere alimentato.

I Tribunali però potranno, secondo le circostanze, determinare il modo di prestazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, i Tribunali possono eziandio porre interinalmente l' obbligo della intiera prestazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 219. L' obbligo di prestare gli alimenti cessa colla

morte dell' obbligato, quantunque il medesimo prestasse gli alimenti in esecuzione di sentenza.

Art. 220. I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

Ciò non ostante la figlia, non sufficientemente provveduta di beni propri, ha diritto, in occasione di matrimonio, di essere dotata dal padre, e congiuntamente dalla madre, quando questa abbia beni parafernali; ma non potrà mai pretendere ad un assegnamento a questo titolo maggiore della metà della legittima che le spetterebbe sul patrimonio attuale del genitore a cui domanda la dote.

CAPO X.

Della separazione dei Coniugi e dello scioglimento del Matrimonio.

Sezione I.

Della separazione personale.

Art. 221. Il diritto di chiedere la separazione personale spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 222. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Art. 223. La separazione può eziandio dimandarsi quando l' altro coniuge sia stato condannato ad una pena infamante

per reato comune, a meno che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 224. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non stabilisca una residenza fissa, od avendone i mezzi ricusi di stabilirla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 225. L'azione di separazione si estingue per effetto della riconciliazione.

La riconciliazione posteriore alla domanda ne induce l'abbandono.

Art. 226. Il coniuge che intende di agire per separazione, dovrà preventivamente rivolgersi al Presidente del Tribunale, il quale, chiamato dinanzi a se l'altro coniuge, dovrà procurare di conciliarli.

Non riuscendo la conciliazione, se il coniuge convenuto ammetta egli pure l'esistenza di una causa di separazione, od una incompatibilità assoluta di convivenza, e non si opponga alla domanda, il Presidente, quando gli consti della realtà della cosa, pronuncierà la separazione con decreto non motivato.

Quando l'altro coniuge si opponesse alla separazione, come pure quando i coniugi non si accordassero fra loro circa la custodia e l'educazione della prole, e circa i loro interessi pecuniarii, il Presidente rimetterà le parti dinanzi al Tribunale a udienza fissa.

Con lo stesso decreto con cui rimette le parti dinanzi al Tribunale, il Presidente determinerà se debba intanto farsi luogo a separazione provvisoria, e darà occorrendo i provvedimenti opportuni relativi alla prole.

Accordando la separazione provvisoria in favore della moglie, il Presidente pôtrà determinare il luogo in cui debba la medesima fissare la sua dimora durante il giudizio.

Art. 227. Quando il coniuge contro cui si agisce per separazione rifiuti di comparire dinanzi al Presidente, questi potrà pur sempre dare i provvedimenti interinali di cui nell'articolo precedente, e ne ordinerà la citazione avanti al Tribunale prefiggendogli il termine ordinario a comparire, salvo il caso di urgenza.

Art. 228. Con lo stesso decreto con cui ammette la separazione provvisoria, il Presidente ordinerà che siano rimessi alla moglie gli oggetti di suo uso abituale, e le sia, durante il giudizio, corrisposta dal marito una sufficiente pensione alimentaria, quando essa non abbia mezzi sufficienti per provvedere alla propria sussistenza.

Art. 229. Se la separazione provvisoria non sia stata accordata dal Presidente, potrà essere in qualunque stato di causa pronunciata dal Tribunale; al quale spetterà in tale caso di dare i provvedimenti interinali di cui negli articoli precedenti.

Art. 230. Le cause di separazione saranno sempre trattate a porte chiuse, e sarà nelle medesime sentito il Pubblico Ministero.

Art. 231. Il coniuge contro il quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali e di tutti gli utili che l' altro coniuge gli avesse accordato col contratto matrimoniale.

Il coniuge che ottenne la separazione conserva la ragione ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Art. 232. La sentenza di separazione ottenuta dalla moglie contro il marito produce di pien diritto la separazione delle ragioni dotali, o secondo i casi lo scioglimento della comunione.

Se le rendite che la moglie viene a conseguire nel predetto caso per effetto della separazione, unite a quelle degli altri suoi beni, non fossero sufficienti ad assicurarle una sussistenza quale avrebbe potuto avere nella casa maritale, il Tribunale, avuto riguardo alle sostanze del marito, e alle spese necessarie per la prole, dovrà assegnarle una pensione sussidiaria sul patrimonio del marito.

Art. 233. Se il marito avrà ottenuto sentenza di separazione contro la moglie, non sarà tenuto fuorchè a corrisponderle una pensione che basti ad assicurarle onesta sussistenza, quando la medesima non abbia rendite proprie sufficienti.

Art. 234. Colla stessa sentenza di separazione, il Tribunale, avuto riguardo all'età ed al sesso della prole, alla condizione dei coniugi ed alle cause che hanno dato luogo alla separazione, statuisce quale dei due coniugi debba ritenere presso di se i figli e provvedere alla loro educazione.

Essendovi gravi motivi, potrà il Tribunale ordinare che la prole sia collocata in uno stabilimento di educazione o presso terza persona.

Art. 235. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, quando ne facciano espressa dichiarazione per pubblico atto, oppure riprendano e continuino la convivenza per lo spazio non interrotto di sei mesi.

Sezione II.

Dello scioglimento del matrimonio.

Art. 236. Il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi.

CAPO XI

Delle seconde nozze.

Art. 237. La donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trascorsi dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio precedente.

L'Uffiziale dello stato civile che celebri il secondo matrimonio pria che sia decorso un tale termine, incorre nelle pene stabilite dall'art. 202.

Sono ammessi a fare opposizione a questo secondo matrimonio tutti i parenti del primo marito, e gli ascendenti prossimiori della donna.

Art. 238. Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione si estende anche a colui col quale aveva avuto luogo il matrimonio medesimo.

Art. 239. La donna che contragga matrimonio contro il divieto di cui nell'articolo 237, potrà, secondo la gravità del caso, essere condannata ad una multa estensibile a lire tremila; e inoltre decade da ogni donazione, lucro dotale, e successione sì testamentaria che legittima che proceda dal primo marito.

L'uomo che si unisca a questa donna potrà, se conscio dell'impedimento, essere condannato nella stessa multa.

Art. 240. Il coniuge che, avendo figli di un primo matrimonio, passi ad altre nozze, è tenuto a riservare a favore dei medesimi, o dei loro discendenti che gli sopravvivono, la proprietà di tutto ciò che avrà avuto dalle sostanze del pre-

defunto coniuge per atto tra vivi a titolo di lucro dotale, o ad altro qualsiasi titolo lucrativo; eccettochè per convenzione anteriore al matrimonio siasi espressamente stabilito il contrario, od abbia il defunto coniuge altrimenti disposto per testamento.

Art. 241. La proprietà riservata cede per capi ai figli del precedente matrimonio viventi al tempo della morte del binubo, e per stirpi ai loro discendenti secondo le regole della rappresentazione, quantunque non siano eredi dì alcuno dei loro genitori, e non ostante qualsiasi generale rinuncia.

Il figlio però o il discendente che sia diseredato dal coniuge predefunto, non avrà dritto alla proprietà riservata se non nel caso che non vi siano altri figli o loro rappresentanti.

Art. 242. Il coniuge vedovo che abbia viventi figli o discendenti dal precedente matrimonio, passando ad altre nozze, decade dall'usufrutto accordatogli sull'eredità del predefunto coniuge sia nella successione testamentaria che nella successione legittima, ed incorre parimente nella perdita di quanto abbia conseguito dal medesimo od in proprietà od in usufrutto in forza di atto di ultima volontà, a titolo d'istituzione o di legato; eccettochè il testatore lo abbia espressamente dispensato dalla condizione di vedovanza.

Art. 243. Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo tra vivi o di ultima volontà maggior porzione di quella che abbia lasciato ad uno dei figli del precedente matrimonio, il meno favorito.

Non si imputeranno però nella detta porzione i lucri dotali in quanto non eccedono la misura determinata dalla legge nel silenzio delle parti.

L'eccesso della donazione o del lascito a favore del

secondo coniuge cede a favore indistintamente di tutta la prole del precedente matrimonio in conformità dell' art. 241. non ostante qualunque contraria disposizione del binubo, e benchè il secondo coniuge avesse fatta rinuncia a favore d' altri della donazione o del lascito.

TITOLO XIII.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Disposizioni generali.

Art. 449. Lo stato delle persone è comprovato dai libri dello stato civile.

Nei libri dello stato civile sono registrati gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte; i decreti di naturalizzazione e le dichiarazioni relative alla rinunzia o al riacquisto della cittadinanza; le sentenze che portano la privazione in tutto od in parte dei diritti civili; le ricognizioni di paternità o di maternità; le sentenze dichiarative di figliazione; i decreti di legittimazioue; le sentenze che pronunziano l' interdizione, o la inabilitazione; gli atti di adozione, gli atti e le sentenze di emancipazione; le sentenze dichiarative di assenza, e le dichiarazioni relative allo stabilimento o trasferimento del domicilio.

Art. 450. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbòno essere formati nel Comune in cui tali fatti accadono.

Art. 451. Gli atti e le dichiarazioni che debbono essere fatti dinanzi agli Uffiziali dello stato civile saranno ricevuti in presenza di due testimoni, di sesso maschile, che abbiano l'età di ventun anni compiuti e che risiedano nel Comune da più di tre anni.

Art. 452. Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati, il nome, cognome e la qualità dell'Uffiziale dinanzi a cui si fanno, il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni.

L'Uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà menzione di questa formalità nell'atto medesimo.

Art. 453. Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'Uffiziale; se i dichiaranti ed i testimoni sono nella impossibilità di sottoscrivere l'atto, sarà fatta menzione della causa che impedisce la sottoscrizione.

Art. 454. Gli Uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti se non se quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto prescritte.

Art. 455. I registri dello stato civile saranno tenuti a doppio originale.

Art. 456. I registri prima di essere posti in uso saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del Tribunale del Circondario, o da altro Giudice del Tribunale che sia destinato dal Presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il Presidente o Giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 457. Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza lasciare alcun foglio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti; le abbreviazioni sono proibite, e le date saranno sempre scritte in tutte lettere.

Art. 458. I registri saranno chiusi dagli Uffiziali dello stato civile alla fine di ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta sulla faccia immediatamente successiva all' ultimo atto; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivj del Comune, l' altro verrà trasmesso al Presidente del Tribunale del Circondario, il quale ne farà la verificazione, e quindi ne ordinerà il deposito negli archivii del Tribunale medesimo.

Art. 459. Le procure e le altre carte che debbono restare annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'Uffiziale pubblico, e depositate negli archivii del Tribunale.

Art. 460. Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino ad inscrizione in falso di ciò che l' Uffiziale pubblico attesta siccome avvenuto avanti di lui.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Queste disposizioni non hanno luogo per le indicazioni estranee all' atto.

Art. 461. Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti, o smarriti in tutto o in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova tanto per documenti o per scritture, quanto per testi-

moni, salvo quanto è disposto sulla ricerca della paternità e della maternità nel Titolo *Della paternità e figliazione.*

Se la mancanza, distruzione, smarrimento o interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest' articolo.

Art. 462. I registri dello stato civile sono pubblici; gli Uffiziali dello stato civile non possono rifiutarsi di rilasciare gli estratti e i certificati che vengano loro richiesti, e debbono pure prestarsi a fare le indagini che occorrano ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

In caso di rifiuto essi potranno esser condannati ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

CAPO I.

Degli atti di nascita, di ricognizione o dichiarazione di figliazione, di legittimazione, di adozione, di emancipazione.

Art. 463. La dichiarazione di nascita deve essere fatta prima che siano scorsi cinque giorni dopo quello del parto, e deve farsi dal padre o da un suo procuratore speciale; in difetto dal dottore dell'arte salutare, o dalla levatrice, o da qual altra persona abbia assistita al parto, o se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione dal capo della casa o dall' ufficiale deputato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre, o da persona munita di suo speciale mandato.

Dopo i cinque giorni, la nascita non si potrà inscrivere se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 464. La dichiarazione deve indicare il sesso del neonato, il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita.

Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre indicare - il nome che si assegna al neonato - il nome, il cognome, la professione, il domicilio del padre e della madre, e la nazionalità del primo se esso è straniero.

Art. 465. Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione, oltre il tempo ed il luogo della nascita ed il sesso del fanciullo, non può enunciare se non se il nome, il cognome, la professione, il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti, e la sua o la loro nazionalità se stranieri, non che il nome che si assegna al fanciullo.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, oltre il tempo e il luogo della nascita, il sesso ed il nome del fanciullo, non si descriverà che il nome, cognome, professione, domicilio e nazionalità della madre, se risulti che questa acconsente alla dichiarazione.

Se il dichiarante non assegna un nome al fanciullo, supplirà l'Uffiziale dello stato civile.

Art. 466. Quando le dichiarazioni fatte all'Uffiziale dello stato civile rilevassero una figliazione non riconoscibile, l'Uffiziale dello stato civile si limiterà ad indicare il nome della madre.

Art. 467. L'Uffiziale dello stato civile potrà, occorrendo, richiedere la presentazione del neonato.

Art. 468. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'Uffiziale dello stato civile

esprimerà questa circostanza, senza far menzione se il medesimo sia nato vivo o morto.

Art. 469. Chi trova un neonato in istato d'abbandono è obbligato a farne la consegna all' Uffiziale dello stato civile del Comune, con tutti gli oggetti ritrovati presso al medesimo, e ad indicare con minuta precisione le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento.

Art. 470. Quando la cura di un fanciullo esposto verrà assunta da alcun pubblico ospizio, la Direzione dello stabilimento, per mezzo di uno de' suoi Uffiziali a ciò commessi è in dovere di trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all' Uffiziale dello stato civile del Comune in cui è eretto lo stabilimento, indicando il giorno e l' ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso e gli oggetti ritrovati sul medesimo.

L' Amministrazione dovrà pure indicare all' uffiziale dello stato civile il nome e cognome assegnato al fanciullo, e il numero d' ordine in cui sarà inscritto.

Art. 471. Se nasce un fanciullo durante un viaggio di mare, l' atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della Regia Marina, dal Commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal Capitano, o Patrone della nave.

Art. 472. Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese straniero e vi risieda un Agente consolare dello Stato, il Commissario di Marina, il Capitano od il Patrone sono tenuti a depositare presso l' Agente consolare copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nello Stato, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l' Autorità marittima.

Art. 473. Se la ricognizione della paternità o maternità

non siasi fatta nell' atto di nascita, copia autentica dell' atto relativo sarà dal genitore, che l' ha fatta, trasmessa, per esservi registrata, all' Uffizio dello stato civile del Comune, ove esiste l' atto di nascita.

Art. 474. Ogni sentenza definitiva, passata in giudicato, la quale determini la filiazione d' un individuo, diversamente da quello che risulta dall' atto di nascita, deve, per cura della parte che l' ha provocata, essere consegnata in copia autentica, per esservi registrata, all' Uffizio dello stato civile del luogo in cui esiste l' atto di nascita.

Art. 475. Per l' atto di emancipazione il padre ed il figlio dovranno presentarsi all' Uffiziale dello stato civile o personalmente, o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 476. Il genitore che ha domandato la legittimazione giudiziale del figlio naturale, dovrà far registrare il decreto di legittimazione nell' Uffizio dello stato civile del Comune in cui esiste l' atto di nascita. Chi abbia promossa l' emancipazione giudiziale di un figlio dovrà nello stesso modo far registrare la relativa sentenza.

Art. 477. Per la registrazione dell' atto di adozione a termini dell' art. 303, le parti dovranno comparire dinanzi all' Uffiziale pubblico o personalmente o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 478. Nei casi contemplati nei cinque articoli precedenti, l' Uffiziale dello stato civile farà annotazioni in margine all' atto di nascita della modificazione sopravvenuta nello stato della persona.

Se non esiste atto di nascita, la registrazione sopra accennata sarà fatta nell' Uffizio dello stato civile del domicilio o della residenza.

CAPO II.

Delle dichiarazioni relative alla cittadinanza, ed al domicilio, e della registrazione delle sentenze che portano privazione dei diritti civili, dichiarazione d'assenza, interdizione, od inabilitazione

---

Art. 479. Le dichiarazioni relative alla cittadinanza, e quelle relative allo stabilimento o trasferimento del domicilio dovranno essere fatte o personalmente o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 480. Una copia della parte dispositiva delle sentenze portanti condanna alla perdita di tutti o di alcuno dei diritti Civili deve, dal Segretario della Corte che pronunciò la sentenza, essere trasmessa per la registrazione all' Uffizio del Comune in cui esiste l' atto di nascita del condannato, o in difetto a quello dell' ultimo suo domicilio.

Tale trasmissione si dovrà fare entro un mese dalla pubblicazione, se la sentenza sia emanata in giudizio contumaciale, e se pronunciata in contradittorio, entro un mese dopo che sia divenuta irrevocabile.

Art. 481. Le sentenze dichiarative di assenza, e quelle definitive d' interdizione o di inabilitazione passate in giudicato devono, per cura dell' istante, essere depositate in copia autentica, per esservi registrate, all' Uffizio dello stato civile del Comune in cui esiste l' atto di nascita dell' interdetto, ed, in difetto, all' Uffizio dello stato civile del Comune del suo ultimo domicilio.

Art. 482. Nei casi contemplati nei tre articoli precedenti,

l' Uffiziale dello stato civile farà annotazione in margine all' atto di nascita della modificazione sopravvenuta nello stato della persona.

CAPO III.

Degli atti di Matrimonio

Art. 483. L' atto di matrimonio deve formarsi nel tempo stesso in cui si celebra il matrimonio innanzi all' Uffiziale dello stato civile.

L' atto di matrimonio indica:

Il nome, cognome, l' età, la professione, i luoghi della nascita, del domicilio o della residenza degli sposi.

Il nome, il cognome, il domicilio dei loro genitori;

La data delle eseguite pubblicazioni, od il decreto di dispensa;

La dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio;

La ricognizione che l' Uffiziale dello stato civile fa in nome della legge della loro unione.

Art. 484. Quando il matrimonio abbia luogo in un Comune diverso da quello della nascita degli sposi o di uno di essi, gli sposi ed i loro genitori, che siano stati presenti alla celebrazione, devono, nel termine di quindici giorni, trasmettere copia autentica dell' atto agli Uffiziali dello stato civile dei Comuni o del Comune in cui esiste l' atto di nascita degli sposi o di uno di essi. Se entrambi gli sposi o uno di essi non siano nati nello Stato, l' atto di celebrazione deve essere trasmesso all' Uffiziale dello stato civile del Comune del domicilio.

Art. 485. La sentenza definitiva passata in giudicato, che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura dell'attore venire trasmessa in copia autentica all' Uffizio di stato civile del Comune in cui esso fu celebrato, ed a quelli dei Comuni dove esistono gli atti di nascita, e in difetto all' Ufficio del Comune del domicilio che gli sposi avevano prima del matrimonio.

In margine all' atto di matrimonio sarà fatta annotazione della sentenza di annullamento.

CAPO IV.

Degli atti di Morte

Art. 486. Quando una persona è morta, il capo della casa in cui avvenne la morte, ed in sua mancanza tutti coloro che vi abitano, sono obbligati a farne seguire la dichiarazione all' Uffizio dello stato civile entro ventiquattro ore.

Questa disposizione è comune ai rettori delle case di educazione e dei collegj.

Art. 487. La dichiarazione viene stesa dal pubblico Uffiziale sulle deposizioni di due testimoni informati della morte dell' individuo.

Essa indica per quanto sia possibile il nome, il cognome, l' età, la professione, il luogo della nascita, il domicilio, o la residenza del defunto; il nome, il cognome del padre e della madre, la condizione del defunto, se celibe maritato o vedovo, e se lasci figli maggiori o minori di età.

Art. 488. Quando accade una morte in una casa di re-

ligiosi, ovvero in un Ospedale, ricovero o stabilimento pubblico, il Superiore, o chi ne fa le veci, è tenuto a trasmetterne l'avviso; colle indicazioni prescritte nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui è eretto lo stabilimento.

Art. 489. Se viene a morte un detenuto in una prigione, casa d'arresto o di detenzione, il custode capo, o chi ne fa le veci, è tenuto insieme ad altro testimonio di farne la dichiarazione all'Uffiziale dello stato civile del luogo.

Art. 490. In caso di morte per esecuzione di sentenza, il Segretario della Corte invia due testimoni informati all'Uffiziale dello stato civile, i quali, dopo avergli data comunicazione della sentenza e del verbale di esecuzione, fanno la dichiarazione di decesso colle indicazioni prescritte dall'articolo 487.

È vietato all'Uffiziale che riceve la dichiarazione di far cenno nell'atto del modo e della causa della morte.

Art. 491. Accadendo la morte di un'individuo in circostanze non indicate negli articoli precedenti, chiunque ne abbia contezza dovrà darne avviso all'Uffiziale di pubblica sicurezza del luogo in cui si trova il cadavere; l'Uffiziale di pubblica sicurezza ne farà processo verbale, e trasmetterà all'Uffiziale dello stato civile la dichiarazione di morte con tutte le indicazioni che ha potuto raccogliere, e che giovino ad accertare chi sia la persona rinvenuta morta.

Art. 492. Se avviene una morte durante un viaggio di mare, deve formarsene atto dagli Uffiziali nominati nell'articolo 471; e si osserveranno le prescrizioni dell'art. 472.

Art. 493. L'Uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte è obbligato di trasmettere entro quindici giorni copia dell'atto all'Uffizio dello stato civile del Co-

mune in cui esiste l'atto di nascita del defunto, e se il luogo della nascita non sia conosciuto, la trasmissione dell' atto dovrà farsi all'Uffizio del Comune in cui il defunto aveva il suo domicilio.

CAPO V.

Degli Atti dello stato civile dei Militari fuori del Territorio dello Stato.

Art. 494. Le funzioni di Uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari o le persone impiegate al seguito degli eserciti combattenti fuori del territorio dello Stato sono esercitate dagli impiegati designati dai regolamenti.

Art. 495. Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine possibile e contenere le indicazioni stabilite negli articoli precedenti.

Art. 496. Gli Uffiziali sovranominati, che compiono le funzioni di Uffiziali dello stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al Ministero della guerra, per cura del quale devono essere trasmessi:

Gli atti di nascita all'Uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'Uffizio dello stato civile dei Comuni in cui esistono gli atti di nascita degli sposi, o, in difetto, all' Uffizio dei Comuni del loro ultimo domicilio;

Gli atti di morte all' Uffizio dello stato civile del Comune in cui esiste l' atto di nascita, in difetto, a quello dell' ultimo domicilio del defunto.

CAPO VI.

Degli Atti dello stato civile fatti in paese straniero.

Art. 497. Gi atti dello stato civile seguìti in paese straniero fanno fede, se si sono osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del nazionale che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia autentica all'agente consolare dello Stato di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all' Uffizio dello stato civile del Comune in cui deve essere inserito giusta le disposizioni di questo titolo.

Se l' atto non è scritto in lingua italiana o francese deve essere accompagnato da traduzione.

Art. 498. È in facoltà dei nazionali che si trovano fuori del Regno di far ricevere gli atti dello stato civile dagli Agenti diplomatici o consolari dello Stato.

Gli agenti diplomatici o consolari e gli Uffiziali che ne fanno le veci devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti predetti a loro consegnati o da loro ricevuti al Ministero per gli affari esteri, per cura del quale tali atti si faranno pervenire agli Uffizj dello stato civile designati nell' art. 496.

CAPO VII.

Della rettificazione degli Atti dello stato civile.

Art. 499. Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte innanzi al Tribunale del Circondario da cui dipende l' Uffizio dello stato civile ove esiste l' atto, di cui si chiede la rettificazione.

Art. 500. Se la domanda è proposta in contradittorio degli interessati, si osserveranno le norme del procedimento sommario, e sarà sentito il Pubblico Ministero.

Art. 501. Quando la domanda di rettificazione venga proposta senza citazione degli interessati, sarà presentata con ricorso al Presidente del Tribunale.

Il Presidente deputerà un Giudice a riferire sulla domanda, e ordinerà la comunicazione dei documenti al Pubblico Ministero, fissando l' udienza per la discussione.

Il Tribunale potrà ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; nel qual caso si procederà come nell' articolo precedente colle forme del procedimento sommario.

Trattandosi di minori d' età, o d' interdetti, il Tribunale potrà ordinare che sia sentito l' avviso del consiglio di famiglia.

Art. 502. Quando il Tribunale avrà pronunziato senza l' intervento degli interessati, contro i decreti negativi saranno sempre e senza limite di tempo ammessi i richiami

da parte dell'istante tanto in via di appello quanto in via di cassazione, a termini delle leggi generali.

Art. 503. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 504. Le sentenze definitive di rettificazione devono, per cura di chi le ha promosse, e dopo che sono passate in giudicato, essere depositate in copia autentica all'Uffizio dello stato civile ove si trova l'atto di cui è ordinata la rettificazione.

L'Uffiziale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine all'atto rettificato.

CAPO VIII.

Disposizioni penali.

Art. 505. Le contravvenzioni alle disposizioni imperative contenute in questo titolo sono punite quanto agli Uffiziali pubblici con la sospensione o colla rivocazione, e quanto a privati con pena pecuniaria da lire dieci a dugento.

Art. 506. Ogni alterazione, corruzione di commissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo avanti ai Tribunali all'azione dei danni ed interessi, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Circolare del Consigliere Silvestrelli ai Sindaci dei Comuni dell' Umbria relativa alla Legge sullo Stato Civile, e che accompagna alcune Istruzioni per la esecuzione.

Illustrissimo Signore

La legge sullo Stato Civile promulgata da questo Regio Commissariato Generale delle Provincie dell'Umbria è di si alto interesse che si crede indispensabile l'aggiunta di alcune osservazioni, onde l'impianto di tale Ufficio non solo sia fatto con un sistema uniforme in ciascun Comune, ma risponda ancora allo scopo della Legge ed ai bisogni dei tempi.

Ora come per ciò che concerne il materiale di detto impianto si è provveduto con i Registri, che per mezzo dei Commissarii Regj delle Provincie vengono trasmessi ad ogni Comune, così quanto al modo di bene e regolarmente condurre gli Ufficj si accompagnano le annesse Istruzioni, le quali oltre a servire di norma ai Sindaci ed alle Commissioni di Statistica incaricate della istituzione di detti Ufficj, saranno di guida ai respettivi Ufficiali di Stato Civile.

Provveda intanto VS. Illustrissima a che per il prossimo dì 16 del corrente Decembre sia nominata la persona cui deve affidarsi il delicato incarico dello Stato Civile, ed esorti gli Abitanti di cotesto Comune a non trascurare le denunzie e le dichiarazioni degli Atti, cui sono tenuti ai termini degli

Articoli 463 e 486 del Titolo XIII posto in vigore colla Legge predetta.

Faccia del pari conoscere la necessità di celebrare il matrimonio avanti all'Ufficiale di Stato Civile affinchè i contravventori non si trovino esposti alle gravi conseguenze cui possono andare incontro con una tale omissione; e procuri sopratutto coi modi persuasivi più idonei a seconda delle circostanze, di dissipare ed allontanare qualunque falso pregiudizio che possa addursi sotto il pretesto religioso. Il Governo non ha inteso, col prescrivere ai Cittadini di presentarsi all' Ufficiale di Stato Civile, di surrogare le proprie alle disposizioni Ecclesiastiche; ma soltanto per ragioni puramente amministrative ha riconosciuta la necessità di adottare alcune discipline speciali indipendenti e niente affatto attinenti alla Chiesa; poichè coll' imporre la celebrazione di un' atto puramente civile non diminuisce l' obbligo di soddisfare ai precetti divini nè impedisce di rispettare i Riti Religiosi.

Ogni ulteriore raccomandazione per la pronta ed esatta attuazione di detta Legge, sembrami inutile, avendo abbastanza ragione di confidare nello zelo ed intelligenza della SV. Illustrissima e della Commissione nominata, per non dubitare che non siano stati compresi i vantaggi onde mediante la Legge suddetta questa eletta parte d' Italia viene per la prima a godere.

Perugia 6 Decembre 1860.

Per il Commissario Generale
Il Consigliere SILVESTRELLI

ISTRUZIONI

RELATIVE AGLI UFFICJ

DI STATO CIVILE

1. L'Ufficio di Stato Civile, che altamente interessa tanto per i rapporti che i cittadini hanno collo Stato, quanto per quelli che hanno fra loro come membri di una Società, è posto sotto la dipendenza e vigilanza del Capo della Rappresentanza Municipale.

2. In ogni Comune dovrà nominarsi un Ufficiale di Stato Civile, il quale, avuto riguardo al delicato incarico che gli viene affidato, dovrà procurarsi che sia persona abile e proba.

3. L'Ufficiale di Stato Civile dovrà avere un Segretario per coadiuvarlo o rappresentarlo, ove occorra, e per sodisfare a tutte le altre incumbenze che gli prescrive la Legge. In quei Comuni però, ove basti il solo Ufficiale di Stato Civile, potrà il Segretario del Municipio adempiere alle funzioni che dalla Legge stessa vengono destinate al Segretario.

4. I Libri ove debbono registrarsi gli atti di Stato Civile saranno, a cura del Governo, trasmessi anno per anno ai re-

spettivi Comuni i quali, unitamente agli Appodiati da loro dipendenti, saranno tenuti alla refezione delle spese.

5. I Registri sono di quattro separati modelli, cioè uno per gli atti di Nascita, uno per quelli di Morte, uno per quelli di Matrimonio, e l'altro per gli atti diversi contemplati nella Legge, cioè di adozione, emancipazione, acquisto del diritto di Cittadinanza, perdita dei Diritti Civili ec. Di ognuno di detti quattro Registri dovrà farsene duplice redazione, onde alla fine di ogni anno possa mandarsene un Originale al Tribunale di 1.ª Istanza.

6. A ciascun Libro si trova annesso un Repertorio, onde potrà riscontrarsi facilmente ogni atto non tanto per interesse de' privati che ne facciano ricerca quanto del Governo. Detto Repertorio dovrà essere tenuto con esattezza notando progressivamente i cognomi di ciascuno per ordine alfabetico.

7. I Registri di Matrimonio saranno corredati di una Filza di Documenti che atto per atto si riuniranno in una copertina a stampa secondo il modello trasmesso dal Governo ai respettivi Comuni.

8. Per i processi verbali che, ai termini dell'Art. 139, dovranno formarsi per le domande di pubblicazione, non si è fatta una modula apposita, essendo troppo facilmente variabili per la presenza o assenza degli sposi o dei loro genitori; ma gli Art. 138 e 139 della Legge ne danno chiaramente le norme.

9. Parimente l' Art. 133 è abbastanza chiaro per il modo di procedere alle pubblicazioni suddette.

10. Relativamente agli atti che andranno a registrarsi nel quarto Libro, richiamando la Legge alcuni Articoli del Codice Civile Albertino in revisione, si stima utile la cognizione dei medesimi, mercè la pubblicazione che appresso:

TITOLO I.

CAPO I.

Art. 16.

« I titoli per acquistare la cittadinanza sono la figlia-
« zione, la nascita nel territorio dello Stato, il matrimonio,
« e la naturalizzazione:

Art. 17.

« Il figlio legittimo e naturale legalmente riconosciuto
« di padre cittadino, o quando il padre è incerto, di madre
« cittadina, è cittadino, qualunque sia il luogo della sua na-
« scita, e quantunque il genitore di cui segue la condizione
« sia stato per condanna privato dei diritti civili.

Art. 18.

« Chi nasce in paese straniero da padre, o nel caso
« d' incertezza del padre, da madre di origine cittadini, che
« abbiano perduta la cittadinanza prima della sua nascita, è
« straniero.

« Egli è però ammesso a reclamare lo stato di cittadino
« purchè entro il primo anno di sua maggiore età determi-
« nata secondo le leggi del Regno, dichiari dinanzi all' Uf-

« fiziale dello stato civile del luogo di sua residenza, oppure
« se si trova ancora all' estero, dinanzi ai Rappresentanti o
« Consoli nazionali, l' intenzione di fissare nello Stato il do-
« micilio, e ve lo stabilisca realmente entro l' anno dalla
« fatta dichiarazione.

« Se egli ha servito o serve nelle milizie nazionali di
« terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva mi-
« litare, senza invocare esenzione per la qualità di straniero,
« sarà senz' altro considerato come cittadino. ».

Art. 19.

« Il figlio nato nello Stato da padre, o nel caso di in-
« certezza del padre, da madre d' origine cittadini, che prima
« della sua nascita abbiano perduta la cittadinanza, avrà
« facoltà di scegliere tra la cittadinanza originaria del geni-
« tore e la condizione di straniero.

« La dichiarazione della scelta dovrà esser fatta nel ter-
« mine, nel modo e colla condizione stabiliti nel precedente
« articolo.

« In mancanza di tale dichiarazione, esso sarà conside-
« rato qual cittadino, se alla scadenza del primo anno dalla
« sua maggiore età avrà reale domicilio nello Stato ».

Art. 20.

« L' individuo nato nello Stato da genitori incerti è
« cittadino.

Art. 21.

« L' individuo nato nello Stato da straniero, che sia an-
« ch' esso nato nello Stato, o che vi abbia stabilito il suo

« domicilio con animo di perpetua dimora, è cittadino; egli
« è però ammesso ad optare per la qualità originaria di
« straniero, purchè nel primo anno della sua maggiore età
« ne faccia dichiarazione dinanzi all' Uffiziale dello stato civile
« del suo domicilio, o in mancanza di domicilio, dinanzi a
« quello del luogo della sua nascita.

« L' intenzione di perpetua dimora nel genitore è pre-
« sunta se non vi è prova contraria, sempre che lo straniero
« abbia mantenuto il domicilio nello Stato per lo spazio
« continuo di anni dieci compiuti.

« La residenza per causa di commercio, ancorchè con-
« tinuata per più di dieci anni, non basta a far presumere
« tale intenzione.

Art. 22.

« Fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, l' indi-
« viduo nato nello stato da straniero avrà la qualità di cit-
« tadino, quando nel primo anno di sua maggiore età adempia
« le formalità e le condizioni prescritte nell' art. 18: ove
« poi abbia servito o serva nelle armi nazionali od abbia
« altrimenti adempiuto agli obblighi della leva, sarà sen-
« z' altra condizione considerato cittadino.

Art. 23.

« La donna straniera maritata con un cittadino segue
« la condizione del marito.

Art. 24.

« La cittadinanza si acquista dallo straniero anche per
« Decreto Reale.

« Gli effetti di tale Decreto non cominciano se non dal « giorno che il naturalizzato ne abbia domandata la regi- « strazione all'Uffiziale dello stato civile del luogo dove intende « di stabilire od abbia già stabilito il suo domicilio, ed abbia « dinanzi al medesimo prestato giuramento di fedeltà al Re, « e di osservanza dello Statuto e delle leggi dello Stato.

Art. 25.

« La cittadinaza si perde per rinunzia.

« La rinunzia però non potrà mai essere invocata per « esimersi dagli obblighi del servizio militare o per sottrarsi « alle pene stabilite contro chi impugni le armi contro la « patria ».

Art. 26.

« La rinunzia alla cittadinanza può essere espressa o « tacita ».

Art. 27.

« Vi ha rinunzia espressa quando il cittadino ne fa la di- « chiarazione dinanzi all' Ufficiale dello Stato Civile del pro- « prio domicilio, e trasferisce all' estero la sua residenza ».

Art. 28.

« Vi ha rinunzia tacita, e il cittadino è ridotto senz' altro « alla condizione di straniero:

« 1. Quando avendo cessato di dimorare nel Regno abbia ottenuto cittadinanza in paese straniero;

« 2. Quando senza permissione del Governo abbia ac-
» cettato impiego pubblico all' estero, o sia entrato al servi-
« zio militare di potenza estera;

« 3. Quando abbia stabilito residenza all' estero con
« animo di non più ritornare in patria ».

« La residenza all' estero per causa di commercio
« qualunque ne sia la durata, non basta a far prova dell' in-
« tenzione di non più ritornare in patria ».

Art. 29.

« Il cittadino, che ha perduto la cittadinanza per alcuno
« dei motivi espressi negli art. 27. e 28. è ammesso a ricu-
« perarla purchè:

« 1. Rientri nello Stato colla permissione speciale del
« Governo;

« 2. Rinunzi alla naturalizzazione od all' impiego otte-
« nuto all' estero;

« 3. Dichiari dinanzi all' Uffiziale dello Stato Civile
« del suo primitivo domicilio di fissare e fissi realmente entro
« l' anno il suo domicilio nello Stato ».

Art. 30.

« La donna cittadina che sposa uno straniero segue la
« condizione del marito.

« Se resta vedova sarà reintegrata nella cittadinanza
« mediante il solo fatto del ristabilimento del domicilio nello
« Stato, a meno che non abbia fatta espressa dichiarazione
« in contrario dinanzi all' Uffiziale dello stato civile del luogo
« del suo primitivo domicilio.

Art. 31.

« L'acquisto o il riacquisto dello stato di cittadinanza nei
« casi precedentemente contemplati non è effettivo se non
« dal giorno successivo a quello in cui siansi adempiute le
« prescritte condizioni e formalità.

Art. 44.

« I diritti Civili di cui si può incorrere la perdita in
« tutto od in parte per effetto di condanna penale sono i
« seguenti:

« Il diritto di possedere e godere i beni che il con-
« dannato avesse a qualunque titolo al tempo della condanna,
« od abbia successivamente acquistati.

« 2. Il diritto di disporre in qualsiasi modo dei beni
« medesimi,

« 3. Il diritto di succedere, od altrimenti acquistare a
« titolo gratuito,

« 4. I diritti di potestà od autorità familiare,

« 5. Il diritto di esercitare gli uffizj di tutela o di
« cura,

« 6. Il diritto di essere testimone in atti sì pubblici
« che privati, di fare testimonianza giurata in giudizio, e
« di essere nominato Perito, o costituito Arbitro.

« 7. Il diritto di adottare o di essere adottato,

« 8. Il diritto di stare in giudizio sia in qualità di At-
« tore, sia in qualità di convenuto, fuorchè sotto il nome, e
« mediante il ministero dei successibili che furono immessi
« nel possesso dei suoi beni, o in difetto del Curatore nomi-
« nato dal Giudice della Causa.

Art. 316.

« L' emancipazione risulta dalla dichiarazione che fa il
« padre di sciogliere il figlio dalla sua potestà.

« Essa si fa innanzi all' Uffiziale dello Stato Civile del
« Comune in cui il Padre è domiciliato, o risiede da un anno,
« e deve essere accettata nell' atto stesso dal figlio.

« Nell' atto di emancipazione il padre può riservarsi
« l' usufrutto come nell' art. precedente.

« Il figlio minore d' anni diciotto non può essere eman-
« cipato.

N. 114 — 3 Novembre 1860

Notificazione del Direttore delle Poste nell' Umbria sulla spedizione dei Vaglia per mezzo della Posta.

DIREZIONE CENTRALE PROVVISORIA

DELLE POSTE, TELEGRAFI, LAVORI PUBBLICI

AVVISO

A cominciare dal giorno di oggi la Direzione delle Poste di Perugia è autorizzata a pagare e rilasciare Vaglia postali fino alla concorrenza di Lire 100.

Sulle somme depositate vien riscosso un Centesimo per ogni lira o frazione di lira, più un diritto fisso di spedizione di Centesimi Cinque per ciascun Vaglia.

Il trasporto delle somme dirette ai bassi uffiziali e soldati di qualunque arma in attività di servizio e presenti al Corpo, viene eseguito gratuitamente per uno stesso individuo in cadaun giorno fino alla concorrenza di lire 20, ferma però la riscossione della tassa fissa di 5 Centesimi per ogni Vaglia.

Con ulteriore avviso sarà estesa la stessa facoltà alle altre Direzioni Postali dell' Umbria.

Perugia 3 Novembre 1860.

Il Direttore Centrale
F. BIANCONCINI

Decreto che alla giurisdizione del Tribunale di prima Istanza e d'Appello per le Cause Civili e Criminali della Città e Provincia d'Orvieto sostituisce il Tribunale di Perugia.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando ch'è necessario provvedere alla mancanza verificatasi in Orvieto di un Tribunale che giudichi in primo grado le cause maggiori ed in secondo le cause minori:

Sentito il parere della Commissione pel riordinamento giudiziario e legislativo:

DECRETA

Art. 1. Le cause tanto civili che criminali che dalla città e Provincia di Orvieto erano deferite al Tribunale di Viterbo sia in primo sia in secondo grado di giurisdizione saranno di competenza del Tribunale di prima Istanza civile e criminale di Perugia.

Art. 2. Sono comprese in questa disposizione anche le cause criminali e civili maggiori pendenti nelle Curie Ecclesiastiche della Città e Provincia di Orvieto che superano la respettiva competenza dei Giusdicenti di quella provincia.

Art. 3. Le cause provenienti dalla detta città e provincia già portate al Tribunale di Viterbo od in primo od in secondo grado, se non vi è nelle medesime aperta ancora la discussione sul merito saranno in IN STATU ET TERMINIS portate al Tribunale di prima Istanza di Perugia col metodo prescritto nel decreto del giorno 4 Novembre; e per quelle ove sia aperta la discussione nel merito si osserverà il disposto all'Art. 9 del medesimo.

Art. 4. Per le cause sovradette pendenti innanzi i Tribunali di Roma è già provveduto col Decreto suddetto.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Palazzo di Governo in Perugia questo giorno 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 116 **5 Novembre 1860** **Serie N. 94**

Decreto che autorizza le Provincie di Perugia, Spoleto, e Orvieto a riprendere la esecuzione di alcune respettive strade.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che rimase sospesa nel mutamento politico di questi paesi la costruzione di alcune Strade Provinciali, il cui compimento importa allo sviluppo del Commercio e dell' Industria;

Visto l' atto consigliare in data di Perugia 23 Luglio 1860 e le obbligazioni assuntevi dalle Provincie di Perugia, Spoleto ed Orvieto per la costruzione delle Strade *Fulignatense-Todina, Tuderte-Orvietana e Tuderte-Spoletina;*

Visto lo straordinario assegnamento di scudi 5000 fatto dal cessato Governo a favore della costruzione delle due linee *Fulignatense-Todina* e *Tuderte-Spoletina:*

DECRETA

Art. 1. Sono autorizzate le provincie di Perugia, Spoleto ed Orvieto a riprendere l'esecuzione delle strade *Fulignatense-Todina*, *Tuderte-Orvietana* e *Tuderte-Spoletina;* secondo i piani di esecuzione già approvati, e gli appalti già intrapresi.

Art. 2. È stanziato a carico dell'Erario pubblico sul corrente Esercizio un fondo di scudi 5000 da assegnarsi, a norma delle convenzioni stabilite fra le provincie interessate, secondo l'atto 23 Luglio 1860.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Todi dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, abolite le disposizioni relative ai Servi di Pena, sostituisce a quelle i Regolamenti di disciplina carceraria vigenti nelle antiche Provincie del Regno

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l'Editto del Cardinal Lante in data 11 Aprile 1806 portante disposizioni penali pei servi di pena:

Visti gli Editti della Segreteria di Stato 20 Settembre 1832 e 21 Novembre 1840 coi quali furono confermate in vigore le stesse disposizioni:

Visto l'Articolo 18 di esso Editto col quale viene condannato all' ultimo supplizio quel servo di pena che tentasse *la fuga, ancorchè non avesse avuto il suo pieno effetto:*

Visto l'Articolo 19 con cui si applica pure l'ultimo supplizio ai rei *di cospirazioni, tumulti, ammutinamenti, acclamazioni, o violenza qualunque, non che di commettere qualsiasi altro attentato ancorchè non ne segua l'effetto,* estensibile tal pena *agli ausiliatori, ai consultori, ai fautori ecc.*

Visti gli Articoli 21 e 31 coi quali è accordata *la diminuzione di pena o l'impunità* a quei servi di pena che si facciano propalatori degli altri:

Visto l'Articolo 24 col quale a chi fabbricasse armi o altro istrumento offensivo è inflitta la pena del doppio della propria condanna, *e di dieci bastonate una volta la settimana per un anno se fosse condannato a vita.*

Visto l'Articolo 26 col quale *le risse, le ingiurie, i clamori tra forzati* sono puniti *con cento nervate :*

Visto l'Articolo 29 col quale viene inflitta la pena di *cento bastonate da ripartirsi in più giorni se alcun galeotto o forzato ardisse bestemmiare il santissimo nome di Dio e della gloriosa Vergine Maria, e di alcun santo,* con quel che segue:

Visto l'Articolo 40 col qual è comminata la pena di *duecento bastonate l'anno per tutto il corso di anni,* in cui dovrebb'essere condannato per quanto si facesse reo nel luogo di pena, se non ne potesse consumare la condanna:

Visto l'Articolo 65 che prescrive si proceda *per inquisizione e per officio, od in ogni altro modo più adattato, e più proficuo al Fisco e alla Giustizia* ;

Visto insieme l'Articolo 66 che prescrive che *le deposizioni dei forzati facciano piena prova contro degli altri anche per convincerli all'effetto della pena ordinaria, o altri amminicoli che suppliscano al difetto personale:*

Considerando che oltre che altre disposizioni dello stesso Editto, le riferite specialmente costituiscono un' enormità che offende i dettati del Vangelo, e l'umana civiltà:

Considerando che se la società ha diritto di premunirsi contro i colpevoli, non deve peraltro aggravare le loro condanne, e ridurre le pene a tortura:

DECRETA

Art. 1. Le disposizioni concernenti i servi di pena contenute nell'Editto del Cardinal Lante in data 11 Aprile 1806 sono destituite di ogni vigore di Legge nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale dalla data del presente Decreto.

Art. 2. Sono sostituite immediatamente a queste abolite disposizioni i Regolamenti di disciplina carceraria vigenti nelle antiche Provincie del Re Protettore, dei quali verrà affissa copia in ciascun luogo di pena.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che autorizza il Comune Viterbese a fare li studj per una ferrovia, che da Chiusi vada al Confine della Provincia Viterbese.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo R. Commissariato in data 29 Ottobre 1860:

Considerando che se una ferrovia, la quale congiunga l'Aretina alla Centrale Romana, e percorra la provincia di Perugia, serve alla parte settentrionale dell' Umbria, non provvede per altro bastantemente alla meridionale, e in special modo alla Provincia di Orvieto:

Considerando che una via Ferrata viene di Toscana avvicinandosi per Chiusi al confine delle Provincie Umbre, sulle quali importa curarne la prosecuzione verso il territorio Viterbese, d'onde possa andare a congiungersi alla Centrale per Roma:

Vista l'istanza del Municipio di Orvieto, con la quale dimanda essere autorizzato a fare gli studj necessarii per il proseguimento di detta Ferrovia dal confine Toscano al Viterbese:

DECRETA

Art. 1. È accordata al Municipio di Orvieto l'autorizzazione di far procedere agli studj per una Ferrovia, che partendo da Chiusi vada al confine della Provincia Viterbese, lungo la linea dei fiumi Chiana, Paglia, e Tevere.

Art. 2. Il Municipio stesso provvederà alle spese necessarie, e all'interesse dei proprietarii sui terreni dei quali dovranno aver luogo i rilievi d'arte.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, màndando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che accorda al Municipio di Città di Castello un sussidio per l'esecuzione dei lavori del nuovo Ponte sul Tevere nella strada di S. Secondo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando come il Ponte sul Tevere, che si stà edificando per la nuova via Comunale di S. Secondo a cura e spese del Municipio di Città di Castello, sia opera di molta importanza, ed utile non solo a quel Comune, ma ancora alle diverse Provincie che trovano nella via da quel ponte congiunta una breve comunicazione fra Ancona e Livorno:

Visto il rescritto del cessato governo, in data 1.° Decembre 1859, che assegna per tale opera al Comune di Città di Castello un sussidio di Scudi CINQUEMILA; dei quali non furono pagati, che soli Scudi MILLE.

DECRETA

Art. Unico. Al Municipio di Città di Castello è accordato pei lavori del nuovo ponte sul Tevere nella strada Comunale di S. Secondo, un sussidio di Scudi QUATTROMILA, pagabili in quattro eguali rate annuali dall'Erario pubblico sugli esercizj 1861, 1862, 1863 e 1864.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stanzia una somma di L. 2000 da erogarsi in sussidii a quei Comuni che nel corso del 1861 proporranno il compimento, o l' apertura di nuove strade di cui sia riconosciuta la utilità.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Regolamento Sardo 29 Maggio 1817 pei Ponti e Strade al tit. 2, art. 15:

Vista la legge sul nuovo classamento delle Strade 23 Ottobre 1859:

Visto il Decreto del Governatore dell' Emilia 12 Gennajo 1860:

Nell'intendimento di promuovere la costruzione di nuove Strade e di giovare il compimento delle già intraprese, le quali accrescano in queste Provincie la più pronta formazione e la migliore distribuzione della ricchezza:

DECRETA

Art. 1. A quei Comuni che nel corso dell'entrante anno 1861 proporranno l'aprimento di nuove Strade, o il compimento delle già intraprese e riconosciute meglio atte a favorire le relazioni commerciali fra le Provincie, è aperto sull'esercizio del medesimo veniente anno 1861 un credito straordinario di lire duecentomila (200,000).

Art. 2. I Comuni ove la Strada si abbia ad aprire o continuare presenteranno al Superiore Governo, per mezzo del Capo della Provincia, un progetto che dimostri, con dati statistici sulla popolazione e sulla materia di cambio, l'utilità della Strada, e con Perizie estimative il costo della medesima, e su queste norme sarà loro decretato il corrispondente sussidio.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la pubblicazione nelle Provincie dell' Umbria, per avere effetto col primo del 1861, del Codice Albertino, meno i titoli riguardanti le Ipoteche, il matrimonio, e lo stato civile, — del Codice di Procedura civile — della Legge sul riordinamento giudiziario, —, del Codice di Commercio, e della relativa legge del 14 Aprile 1853 — e detta diverse norme opportune alla circostanza.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando essere necessario adottare nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale una legislazione consentanea ai bisogni dei popoli, e che si uniformi a quella già vigente in molte parti d'Italia:

Considerando che nell'intervallo fino al giorno che le nuove leggi saranno in osservanza, è necessario adottare alcuni provvedimenti;

Sentito il parere della Commissione per il riordinamento Giudiziario e Legislativo.

DECRETA

Art. 1. Col 1.° Gennajo 1861, il Codice Civile Albertino vigente negli Stati Sardi, sarà attuato in queste Provincie, ad eccezione delle Leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza quelle vigenti in queste Provincie; e ad eccezione delle disposizioni risguardanti il matrimonio e lo stato civile, per le quali rimarrà fermo il disposto del Decreto di questo Regio Commissariato Generale del giorno 31 Ottobre 1860.

Art. 2. Collo stesso primo giorno di Gennajo 1861, saranno attuati come sopra il Codice Sardo di procedura Civile e la legge dello stesso Regno sul riordinamento Giudiziario; e sarà provveduto perchè sieno mantenute in vigore quelle parti della Legislazione esistente in queste Provincie che sia riconosciuto opportuno di mantenere. Saranno pure attuati coll'istesso giorno il Codice Penale e di Procedura Penale; non che il Codice di Commercio e la Legge relativa 14 Aprile 1853, vigente negli Stati suddetti, ed in alcune delle nuove Provincie del Re Protettore.

Art. 3. Oltre agli speciali provvedimenti transitorj contenuti nei susseguenti Articoli di questo Decreto, o per autorità di questo R. Commissariato, o del potere esecutivo che succederà ad esso, sarà provveduto a tutti i mezzi di attuazione dei suddetti codici e leggi, e a tutte le disposizioni o modificazioni che fossero necessarie; con atto dell'una o dell'altra delle indicate Autorità sarà stabilito altresì la circoscrizione giudiziaria di queste Provincie, le quali saranno all'uopo coordinate colle Provincie finitime, qualora fosse del caso: e in fine medesimamente saranno pubblicate ed attuate

le varie leggi correlative e necessarie all' uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge suenunciata.

Art. 4. Per l' effetto della pubblicazione ed autenticità, una copia di ciascuno dei suddetti Codici sarà depositata ed ostensibile a pubblico comodo nella Segreteria d' ogni Comune, acciò chiunque possa prenderne cognizione non più tardi del 1.° del prossimo Decembre. Ciascuna rappresentanza Comunale avvertirà i suoi amministrati del giorno in cui sarà eseguito tale Deposito.

Art. 5. Fino al primo giorno di Gennajo 1861 continueranno ad essere in vigore le Leggi ed i Regolamenti ora vigenti, salve le deroghe ed abrogazioni portate dai Decreti promulgati da questo R. Commissariato Generale, e salve le disposizioni seguenti.

Art. 6. Coerentemente al Decreto del dì 5 Ottobre 1860., la giurisdizione eccezionale nei delitti di Stato rimane abolita; e sono parimenti fin da ora abolite le speciali forme di procedura, riguardo ai delitti medesimi.

Art. 7. Gli appelli saranno interposti nelle forme prescritte dal Regolamento tuttora vigente, citando la parte innanzi al Tribunale di prima Istanza nelle appellazioni delle Sentenze dei Giusdicenti, innanzi al Tribunale di Appello in quelle dalle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza in primo grado.

Art. 8. Le tasse e gli emolumenti di Cancelleria presso il Tribunale di Appello delle Provincie soggette al Commissariato Generale dell' Umbria, saranno eguali a quelle dei Tribunali di Appello contemplati nel Regolamento tuttora vigente.

Art. 9. Le Cause attualmente pendenti avanti le Curie Ecclesiastiche saranno portate *in statu et terminis* avanti ai Giudici o Tribunali competenti in ragione di valore, di domi-

cilio e di materia: al trasporto degli atti provvederanno d'officio i Giusdicenti o i Capi dei Tribunali cui le Cause sono respettivamente deferite.

Art. 10. Le Cause civili attualmente pendenti avanti il Tribunale della Rota, ed a qualunque altro Tribunale laicale od ecclesiastico in Roma in qualsiasi grado, nelle quali non sia ancora aperta la discussione nel merito, dovranno a forma dell' Art. precedente essere portate avanti al Tribunale corrispondente per grado e per ragione di competenza.

Art. 11. Le cause pendenti in qualunque Tribunale di Roma, e nelle quali fosse già aperta la discussione nel merito, ove le parti non convengano di portarle *in statu et terminis* avanti al Tribunale di grado corrispondente, resteranno per la decisione come si trovano. Ma le Decisioni o Sentenze non potranno essere eseguibili in queste provincie se non quando saranno munite dell'*Exequatur*, la cui apposizione spetta al Tribunale che sarebbe stato competente per la discussione.

Art. 12. Le intimazioni degli Appelli in secondo grado che hanno avuto luogo in forza del Decreto di questo R. Commissariato del 17 Settembre 1860. resteranno senza effetto, se nel termine di giorni dieci dalla data del presente Decreto, non sarà citata la parte innanzi al Tribunale competente in secondo grado; e dalla medesima data decorrerà il termine per chiedere l'inibitoria nelle Sentenze non suscettive di Appello in sospensivo.

Art. 13. Rimane ferma fino al 1. Gennajo 1861. la sospensione ordinata col detto Decreto 17. Settembre in quanto agli Appelli delle cause maggiori in terzo grado ed ai ricorsi in cassazione. Alla detta epoca le cause relative saranno deferite a quel superiore Tribunale che sarà con altra disposizione designato dal Potere esecutivo.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 5 Novembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che manda pubblicarsi nelle Provincie dell' Umbria le Leggi Sarde sulla Stampa.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la libertà della Stampa, oltre all'essere un diritto dei popoli, è un incremento di civiltà e di sapienza:

Considerando che la Legge Sarda 26 Marzo 1848 consacra appunto il principio che la manifestazione del pensiero è libera, e nello stesso tempo porge le norme colle quali debitamente sia regolato l'esercizio di tale libertà:

DECRETA

Art. Unico. Si manda pubblicare la Legge Sarda sulla Stampa 26 Marzo 1848 e successivo Decreto 26 Febbrajo 1852 e 20 Giugno 1858.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(La suddetta Legge ed i relativi Decreti sulla Stampa, sono stati stampati a parte per i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

Decreto che stabilisce il giorno 8 Novembre per lo spoglio delle Schede pel suffragio universale.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale dato il 21 Ottobre 1860, coll' Art. 16 del quale fu prescritto che il Tribunale di Prima Istanza in Perugia faccia lo spoglio generale delle Schede del Suffragio Universale in pubblica seduta.

Visto il Decreto del giorno 24 successivo col quale venne provvisoriamente istituito in questa Città un Tribunale Superiore d' Appello.

DECRETA

Art. Unico. Lo Spoglio Generale delle Schede del suffragio Universale di queste Provincie sarà fatto il giorno di Gio-

vedì 8 prossimo in pubblica Seduta dai Tribunali uniti d'Appello e di Prima Istanza residenti in Perugia, presieduti dal Presidente del Tribunale d'Appello.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara il Gran Priorato di Malta destituito del diritto di privativa di panizzazione e di forno panicolo nel Comune di Magione ed in altri.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Chirografo di Benedetto XIV del 4 Aprile 1747, col quale fu accordato al Gran Priorato di Malta residente in Roma il diritto di somministrare esclusivamente il Pane ai Castelli di *Monte Sperello*, *Monte Colognola*, *Monte del Lago*, *Tuoro*, *Passignano*, *Preggio*, *S. Savino*, e *Case del Piano* tenendo a tal uopo Forno di privativa nel Castello di *Magione*, e ciò in seguito di transazione fatta col Comune di Perugia, al quale in correspettivo fu caricato di corrispondere Scudi 45 annui:

Visto l' Art. 14 dell' Editto 10 Aprile 1801 col quale furono aboliti tutti i privilegj di privative panizzazioni ecc.

Visto l' Art. 3 delle istruzioni Declaratorie della S. Congregazione di Buon Governo 17 Aprile 1801, colle quali fu accordato ai Comuni di deliberare panizzazioni privative in caso di estremo riconosciuto bisogno con vincolo di tariffa, ma soltanto per la durata di un' anno:

Visti gli Art. 19 e 183 del Motu-Proprio 6 Luglio 1816 sanzionati anche dal successivo Motu-Proprio 21 Decembre 1827 portanti conferma dell' abolizione predetta:

Considerando quindi che quanto fu accordato dal citato Chirografo di Benedetto XIV, venne ad essere destituito d'effetto per le citate disposizioni successive, come in massima parte si verificò di fatto:

Considerando che qualunque carattere possa rivestire la pretesa del Gran Priorato di Malta di godere degli effetti di esso Chirografo, è sempre da considerarsi come contraria al progresso della civiltà, e ad ogni sana massima di regime commerciale:

Considerando che col rivendicarsi di queste popolazioni nella loro libertà hanno acquistato il diritto di cancellare ogni vestigio di odiosi privilegj già rifiutati da ogni popolo civile:

DECRETA

Art. Unico. Il Gran Priorato di Malta è destituito di ogni diritto di privativa tanto di panizzazione che di forno panicolo così nel Comune di Magione come negli altri sopra cui l' ha esercitato, senza obbligo in questi di alcun compenso od abbuono.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 7 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 125 6 Novembre 1860 Serie N. 103

Decreto che nomina il personale della Commissione per la revisione dei titoli di credito contro il cessato Governo, e delle pensioni, e detta diverse relative prescrizioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 29 u. s. Ottobre con cui fu istituita una Commissione per la revisione dei titoli di credito verso il cessato Governo e delle pensioni:

Visto il succesivo Decreto alla data suddetta che stabilisce doversi da una Commissione proporre le liquidazioni ed indennità per l'abolizione del Dazio sul Macinato:

DECRETA

Art. 1. La Commissione istituita per la revisione dei titoli di credito verso il cessato Governo e delle pensioni, è composta come segue

CARIGNANI PAOLO Sovrintendete delle Finanze — *Presidente*

EVELINO WADINGTON Consultore di Finanze

BIANCONCINI Conte FILIPPO Direttore Centrale delle Poste ecc. ecc.

ANSIDEI Conte REGINALDO

SENESI Avvocato ANGELO

Art. 2. La Commissione verrà adunata nella Sovrintendenza delle Finanze dietro invito del Presidente, e delibererà a maggioranza di voti sul numero degli intervenuti.

Art. 3. Gli affari attribuiti alla Commissione di revisione verranno dal Presidente ripartiti fra i singoli membri per lo studio, e le convenienti proposizioni che dovranno essere riferite in iscritto.

Art. 4. La Commissione sovra la nota degli affari distribuiti, che le verrà rimessa dal Presidente, fisserà le sedute in cui dovranno essere riferiti e discussi.

Art. 5. Si redigerà processo verbale per ogni seduta a cura del Segretario della Commissione, da nominarsi collo stipendio di annue Lire Mille ottocento.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Palazzo del Governo in Perugia addì 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce le tasse per le licenze e libretti da rilasciarsi in ordine alla Legge Sarda sulla Pubblica Sicurezza, pubblicata con Decreto del 4 corrente, — e per le permissioni di caccia da darsi in ordine alla Legge Sarda del 26 Giugno 1853, il cui testo va unito al presente Decreto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale 4 Ottobre 1860, con cui si mandò pubblicare la Legge Sarda per la pubblica Sicurezza, da avere effetto al 15 del corrente mese:

Occorrendo di stabilire le tasse dovute per le licenze e libretti contemplati nella Legge suddetta, e quelle per le permissioni di caccia:

DECRETA

Art. 1. Le licenze contemplate nella Legge della pubblica Sicurezza promulgata in queste Provincie dal Decreto

del R. Commissariato Generale del 4 scorso Ottobre sono soggette alla tassa di bollo di baiocchi dieci.

Art. 2. I libretti degli operai e delle altre persone di servigio contemplati pure dalla suddetta legge sono soggetti alla tassa di bollo di baiocchi cinque.

Art. 3. È promulgata ed avrà vigore al 15 del corrente mese la Legge Sarda sulle permissioni di caccia in data del 26 Giugno 1853, colle seguenti modificazioni all'Articolo 2.

Sono sostituite alla tassa di lire dieci quella di scudi romani due, alla tassa di lire trenta quella di scudi sei.

Art. 4. I fogli a stampa per dette licenze, libretti e permissioni sono provveduti dalla Sovrintendenza delle Finanze per le provincie dell'Umbria, e smaltiti contro pagamento delle relative tasse dai Preposti del Bollo e Registro, sovra richiesta degli Ufficiali di pubblica Sicurezza.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia il 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1 Le permissioni di caccia sono rilasciate dall' Intendente di ciascuna Provincia, e valevoli per tutto lo Stato per un anno dalla loro data.

Art. 2. Per queste permissioni sarà pagata una tassa di lire dieci per la caccia colle armi da fuoco; di lire trenta per la caccia con reti, tramagli, mute e simili.

Nella tassa di lire dieci per la caccia con armi da fuoco s' intende compresa quella per il permesso del porto d' armi.

Art. 3. Sarà stanziata nel Bilancio del Ministero dell' Interno in ogni anno una somma che andrà a beneficio degli Agenti che si saranno maggiormente distinti nell' accertare le contravvenzioni alle Leggi sulla caccia.

Tale gratificazione non potrà eccedere la somma di lire 25 per ogni contravvenzione, la cui condanna sarà passata in giudicato.

Art. 4. In aggiunta al corrente Bilancio 1853, e per l' effetto suindicato, è stanziata la somma di lire diecimila da

inscriversi in apposita Categoria dello stesso Bilancio del Ministero Interni.

Art. 5. È derogato alle Leggi anteriori in quanto sono contrarie alla presente.

La presente legge sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi 26 Giugno 1853.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 30 *Giugno* 1853
Reg.° 9 *Atti del Governo a c.* 266
MORENO.

V.° C. Boncompagni
V.° Alf. La-Marmora
V.° Colla di S. Martino

Decreto che stabilisce una nuova circoscrizione divisionale degli Ufficj d'ispezione relativi al Bollo, Registro, e Ipoteche.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando, che in seguito al cambiamento politico avvenuto in queste Provincie si è riconosciuta la necessità di modificare la circoscrizione delle divisioni stabilite per gli Ufficj d'ispezione nel ramo di servizio Bollo, Registro, ed Ipoteche:

DECRETA

Art. 1. All'Ispezione Divisionale di Perugia per il ramo di servizio Bollo, Registro, Ipoteche, sono assegnati i seguenti Ufficj sul ramo suddetto:

1 L'Ufficio del Bollo e Registro di Assisi
2 » » di Città di Castello
3 » » di Città di Pieve
4 » » di Foligno

5 L'Ufficio delle Ipoteche di Foligno
6 L'Ufficio del Bollo e Registro di Nocera
7 » » di Orvieto
8 L'Ufficio delle Ipoteche di Orvieto
9 L'Ufficio del Bollo e Registro di Perugia
10 L'Ufficio delle Ipoteche di Perugia
11 L'Ufficio del Bollo e Registro di Todi

Art. 2. All'Ispezione Divisionale di Spoleto per il ramo suddetto sono assegnati gli Ufficj seguenti dello stesso ramo.

1 L'Ufficio del Bollo e Registro di Amelia
2 » » di Canemorto
3 » » di Cascia
4 » » di Magliano
5 » » di Narni
6 » » di Nocera
7 » » di Poggio Mirteto
8 » » di Rieti
9 Ufficio delle Ipoteche di Rieti
10 Ufficio di Bollo e Registro di Spoleto
11 Ufficio delle Ipoteche di Spoleto
12 Ufficio del Bollo e Registro di Terni

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 5 Novembre 1860

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, dichiarata l'abolizione della Carta Bollata finora in corso nelle Provincie dell' Umbria, promulga la sostituzione di nuova carta si a diritto fisso che proporzionale; restando però ferme nel resto le disposizioni attinenti a questo ramo di prodotto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Con tutto il giorno 31 del prossimo mese di Dicembre restano abolite tutte indistintamente le qualità di carta bollata che finora furono in corso nelle Provincie dell' Umbria.

Art. 2. A partire dal giorno primo Gennajo 1861 in sostituzione della carta di cui all' articolo precedente resta ob-

bligatorio l'uso di quella del valore e formato risultanti dalle seguenti Tabelle:

Carta di dimensione a diritto fisso.

Mezzo foglio piccolo dell' altezza di millimetri 265, larghezza millimetri 190, a centesimi nuovi italiani . . . . L. » 25

Intiero della larghezza di millimetri 380 a centesimi nuovi italiani . . . . » » 50

Foglio intiero grande dell' altezza di millimetri 307, larghezza 425 ad ottanta centesimi. » » 80

Carta di Commercio a diritto proporzionale.

Foglio piccolo speciale dell'altezza di millimetri 105 e larghezza di 250 da servire fino alla somma di Lire italiane 500 inclusivamente. . . L. » 50

Da oltre 500 a 1250 . . . . » 1 »

Da oltre 1250 a 2500 . . . . » 2 »

Da oltre 2500 a 3750 . . . . » 3 »

Da oltre 3750 a 5000 . . . . » 4 »

Da oltre 5000 a qualunque maggior dimensione, dritto . . . . » 5 »

Art. 3. I distintivi della nuova carta bollata consistono:

Per la carta di Dimensione nello Scudo Reale colla Croce di Savoja impresso a filograna ossia trasparente nel centro di ciascun foglio. Attorno le parole — Governo Della Romagna —

In cima a destra col bollo a color nero con figura di un fiume, l'arma e la Croce medesima, e l'indicazione del

rispettivo prezzo in centesimi, oltre ad un altro bollo a secco detto di controllo.

Per la Carta di Commercio, ossia a bollo proporzionale, nella marca intrinseca col mezzo della filograna rappresentante lo Scudo Reale colla Croce di Savoja circondato da una linea a meandro, e con un'altra linea anche in filograna per modo di contorno.

In capo di foglio e dall' angolo destro un bollo in color nero collo stemma Reale sorretto da due Leoni.

Sotto lo stemma la designazione della qualità del diritto, e nel contorno la somma a cui deve essere applicato secondo la premessa proporzione.

Art. 4. Per gli atti dei Cursori si dovrà usare il mezzo foglio a centesimi 25 se basta, altrimenti ricorrere ai fogli intieri.

Art. 5. Col predetto giorno 31 Dicembre dovendo assolutamente cessare l' uso della carta attuale tanto ai privati, quanto agli spacciatori secondarj, viene accordato il termine di quindici giorni scadenti con tutto il quindici Gennajo del prossimo venturo anno, per effettuare presso gli Ufficj del Registro ed Ipoteche il concambio della carta abolita con altrettanti fogli di nuova qualità.

Art. 6. I prezzi e le dimensioni della carta soggetta al bollo straordinario corrisponderanno ai prezzi, ed alle dimensioni di cui negli articoli precedenti.

Art. 7. In tutto il resto rimangono ferme le disposizioni delle tariffe e regolamenti attinenti a questo ramo di prodotto.

Parimente nulla è per ora innovato relativamente ai Registri delle pubbliche Amministrazioni, ed in specie a quelli delle Ipoteche, per cui fosse obbligatorio l' uso di carta bollata.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, dichiarata l'abolizione degli Ufficii delle Intendenze Doganali, e delle Dogane principali, detta diverse analoghe disposizioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduto il Decreto 22 Settembre p. p. pel quale, col giorno 10 Ottobre, furono abolite le Dogane ai confini col Regno Italiano di S. M. VITTORIO EMANUELE II:

Considerando che gli Ufficii delle Intendenze, e delle Dogane principali da cui erano dirette le medesime Dogane non solo sono superflui ma di ostacolo al libero movimento delle merci, che possono sdoganarsi negli Ufficii di confine del Regno d' Italia:

DECRETA

Art. I. Col giorno 20 Novembre corrente sono aboliti gli Ufficii delle Intendenze Doganali di Perugia, Rieti, e Città di

Castello, e le Dogane principali di Rieti, Città di Castello, e Città della Pieve.

Art. II. Tutti gli atti di Ufficio dovranno immediatamente essere inviati dalle Sopraintendenze, e Dogane suaccennate alla centrale unica Soprintendenza delle Finanze dell' Umbria.

Art. III. Le Merci che per avventura fossero depositate nei magazzini delle suddette Dogane potranno essere daziate entro il medesimo giorno 20, od a spese del Commercio, e scortate da recapito regolare, spedite a quella di Perugia; nella quale dovranno farsi pervenire eziandio gli oggetti tutti derivanti da Invenzioni di contrabbando non definiti, in un cogli atti del relativo procedimento.

È ordinato che il presente Decreto sia pubblicato, ed inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 130 6 Novembre 1860 Serie N. 108

Decreto che, in sequela della attuazione di una Linea Doganale con le Provincie ora soggette al Dominio Pontificio, stabilisce i relativi Ufficj, e le Stazioni per i Picchetti dei Preposti; e detta le prescrizioni occorrenti al corrispondente servizio Doganale.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduto il Decreto 24 Ottobre p. p. col quale veniva determinata l'attuazione di una Linea Doganale sui confini dell'Umbria colle provincie tutt'ora soggette al Pontificio Dominio:

Essendo ora designati gli Ufficii di Dogana, ed i Picchetti de' Preposti lungo la medesima linea, a guarantigia della industria delle provincie dell'Umbria, ed a tutela delle Gabelle dovute alle Finanze dello Stato per gli articoli tutti procedenti e diretti dal, e al Dominio suindicato:

DECRETA

Art. 1. A far tempo dal giorno 1 Decembre p. v. saranno aperti gli Ufficj di Dogana, e stabiliti i Picchetti di osservazione dei Preposti di Finanza nei luoghi descritti nella Tabella qui sottoposta contrassegnata dal Soprintendente di Finanza.

Art. 2. Nelli Ufficj principali di Narni, Orvieto e Poggio Mirteto potranno effettuarsi gli sdoganamenti degli articoli di tutte categorie descritte nella Tariffa daziaria dei 9 Luglio 1859, mandata in attività col giorno 19 del prossimo passato Ottobre, e per qualsiasi quantità, comprese le merci accennate nell' Articolo 45 del vigente Regolamento 12 Settembre ultimo scorso

Art. 3. Nelle Dogane composte di due, o tre impiegati, le quali sono Passo Alviano nella provincia di Spoleto; di Frangellino, Colle Rosetta, e Passo di Corrése nella provincia di Rieti; ed in quelle di Càscina, e Pecorone, nella provincia di Orvieto, potranno assoggettarsi alla gabella le merci non sottoposte alla caratteristica del bollo.

Art. 4. In tutti gli altri Ufficii Doganali qui sottoindicati potranno daziarsi gli oggetti accennati nell' Articolo 15 del ricordato Regolamento.

Art. 5. Le Dogane nominate nell' Art. 3 sono autorizzate a formare, e discaricare il transito delle merci giusta le norme vigenti e non contrarie al medesimo Regolamento.

Art. 6. Le merci tutte sottoposte a Dazio, od esenti potranno introdursi, ed estendersi soltanto per le strade legali rispettivamente assegnate nella Tabella ad ogni Singolo Uffizio. Sorprese fuori delle medesime sono considerate come contrabbando.

Art. 7. Le merci per altro che si presentassero ai posti di osservazione, saranno dai Preposti accompagnate alla più vicina Dogana per subirvi la regolare operazione.

Art. 8. I Regolatori delle tre Dogane principali corrisponderanno direttamente colla Soprintendenza delle Finanze dell' Umbria.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale dell' Umbria
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

TABELLA DELLE DOGANE

E DE' PICCHETTI DI PREPOSTI DI FINANZA AI CONFINI

colle Provincie del Dominio Pontificio

PROVINCIE DELL' UMBRIA	DOGANE		POSTI ISOLATI DI OSSERVAZIONE
	PRINCIPALI	DIPENDENTI	
	ORVIETO	»	»
			Le Morre
		Madonna della Macchia	»
			Cerretello
			Buriano
		Cerreto	»
			Casanova
			Le Brunette
			Torre S. Severo
		Cascina	»
			Fontanaselva
ORVIETO		Torrone	
			Monte Alfino
		Pecorone	
			Castel Pecorone
		Poderetto	»
		Torraccia	»
			Podere-Fabbrica
			Podere-Compagnia
			Castel Viscardo
			Meana
		Osteria della Montagna	Casanuova-Seminari
			»
			Moschea
	NARNI	»	»
			Madonna del Porto
		Passo di Alviano	»
			Via delle Monache
SPOLETO			Casette di Lugnano
		Passo di Sipiciano	»
			Attigliano
		Passo di Attigliano	»
		Passo di Giove	»
			Polacco

STRADE LEGALI

PER LA INTRODUZIONE ED USCITA DELLE MERCI

Strada da e per Viterbo, Acquapendente e Montefiascone a Orvieto
Strada da e per Renaro a Poggiale e Tor-di-Monti
Strada da e per Castiglione e Bagnorea a Orvieto, e paesi circostanti
Strada da e per Sermugnano a Orvieto, Casale, e Porano
Strada da e per S. Cattarina e Vajano; e strada da e per Lubriano e Bagnorea: entrambe conducenti a Canale, ed Orvieto
Strada, che dal ponte detto di Lubriano, da e per Lubriano e Bagnorea si parte in due conducenti ad Orvieto una per Porano, e l'altra per Canale
Strada da e per Castiglione e Bagnorea a Canale, Porano, ed Orvieto
Strade, una da e per Bagnorea e Civitella, e l'altra da e per Castellozzo e Montefiascone a Canale
Strada da e per Bagnorea e Montefiascone a Biagio ed Orvieto
Strada maestra da e per Bolsena e Viterbo ad Orvieto e paesi circostanti
Strada da e per Bolsena alla via Castrense, ed a Castel Giorgio
Strada da e per Bolsena a Monte Alfino e Castel Giorgio
Strade da e per Bolsena a Orvieto
Strada maestra da e per S. Lorenzino ed Acquapendente ad Orvieto Castel Giorgio
Strada da e per S. Lorenzino a Castel Giorgio, Castel Viscardo, e Orvieto
Strada da e per S. Lorenzino ed Acquapendente a Castel Giorgio
Strada da e per Acquapendente, e Torre Alfina a Castel Giorgio, e Castel Viscardo
Strada da e per Acquapendente e Torre Alfina a Benano, Castel Giorgio e Castel Viscardo
Strade da e per Acquapendente e Torre Alfina, a Castel Viscardo
Strade da e per Acquapendente, Torre Alfina, a Castel Viscardo
Strada da e per Acquapendente a Lerona, e Ficulle
Strada da e per Aquapendente all'Osteriaccia, e Orvieto
Strada da e per Acquapendente e Torre Alfina a Lerona, ed Orvieto
Strada da e per Acquapendente e Torre Alfina a Lerona

Strade Nazionali Flamminia; Provinciali di Amelia e Todi; Comunali di Stifone, e S. Liberato
Strada che dal Tevere va per la Valle di Campo, che assume poi il nome di Mezzaria, e quindi di stradone della Morra della Grugnola
Strade dal e per Tevere dette Stradone di Alviano, strada di Piani, strada della Cagnara, e strada delle Monache
Strade del Canale, dell'Acquasanta, delle Casette del Moro, delle Casette di Lugnano
Strade dette delle Casette di Lugnano, e di Lugnano
Strade dette delle Casette di Lugnano, di Attigliano e di Lugnano
Strade dette di Attigliano, e del Giuoco. Stradelle delle Scappie per Mugnano
Strade dette del Giuoco, dell'Orso, e di Giove
Strade dette di Giove, della Penna, e del Polacco
Stradone Polacco, e Strada del Clementino

PROVINCIE DELL' UMBRIA	DOGANE		POST
	PRINCIPALI	DIPENDENTI	OSSE
SPOLETO	NARNI	Clementino S. Liberato	Pa San
RIETI	POGGIO MIRTETO	Passo del Gallese Frangellino Ponte Felice Colle Rosetta Ponte delle Ric Volpignano Ponte sfondato Fonticchi Passo di Correse	Ponte S. Ponte Passo Passo Co

Perugia il 5 Novembre 1860.

STRADE LEGALI

ꝛ LA INTRODUZIONE ED USCITA DELLE MERCI

acco, e Strada Clementino per la Macchia detta di S. Silvestro
Castelluccio e l'altra detta di S. Liberato
erato, di Montoro, di Amelia, e di Narni
ida, e del Passo di S. Francesco
Passo di S. Francesco, l'altra detta di S. Vito

li Cantalupo, e di Montopoli: e quella di Farfa
Campitelli, del Passo, è della Torretta per la Nazionale Flaminia,
teria della Rocchetta
Flaminia, e le adiacenti che vi conducono
Flaminia da e per Borghetto e Civita Castellana a Otricoli e

Flaminia; e strada detta Lambruschina per e dalla Sabina
Passo di Civita Castellana, del Colle Vecchio, e dell'Osteria della
l Piano
hina, del Porto di Ponzano, e dei Renari
di Ponzano e l'altra Lambruschina
hina, e quella del Porto delle Colonne
hina, e quella di Montorso
per e da Cantalupo; e l'altra pel e dal Porto di Torrita
Cantalupo, quella da e per Volpignano, e l'altra per Poggio Mir-
chigiano
da e per Cantalupo, e Montopoli, detta della Valle Carbona, e
di Nazzano
le per e da Cantalupo, e pel, e dal Passo di Correse
le suddetta; e strada pel Porto di Fiano
le, che dal, e pel territorio Romano mette a Cantalupo; e l'al-
ale Reatina da e per Correse

Il Soprintendente delle Finanze
per le Provincie dell' Umbria
CARIGNANI

N. 131 6 Novembre 1860 Serie N. 109

Decreto che stanzia la Somma di Italiane Lire 12,000, per la pubblicazione della Raccolta delle Leggi, Ordinamenti, e Rapporti Statistici.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Sul bilancio di questo Regio Commissariato Generale è stanziata la somma di Lire Italiane *dodicimila* (12,000) pel titolo di pubblicazione della Raccolta delle Leggi, Ordinamenti, e di Rapporti Statistici.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 132 6 Novembre 1860 Serie N. 110

Decreto che ordina la promulgazione nelle Provincie dell' Umbria delle Leggi, Decreti, e Regolamenti risguardanti la Leva Militare, che sono in vigore nel Regno.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che i Popoli di queste Provincie affidandosi a RE VITTORIO EMANUELE hanno data indubitata prova di voler concorrere alle lotte per la Causa Nazionale:

Considerando che ciò è manifesto anche dal numeroso concorso di volontarii dato da queste provincie a tutte le guerre per l' italiana indipendenza:

Considerando che appunto a questi fermi propositi dei popoli è affidato l' avvenire della Nazione che non potrebbe costituirsi senza buon numero di soldati:

Considerando che è da sollecitare che gli Umbri, i quali seppero combattere per la loro difesa e liberazione, vadano al fianco degli altri prodi Italiani che combatterono e combattono aspre e gloriose battaglie:

DECRETA

Art. 1. Si mandano pubblicare per avere pieno effetto nelle provincie amministrate da questo R. Commissariato Generale le seguenti Leggi, Decreti, e Regolamenti risguardanti la Leva militare, vigenti negli Stati del Re Protettore.

Legge Organica sul reclutamento del 20 Marzo 1854 colle modificazioni portate dai Decreti 12 Giugno e 13 Luglio 1857

Decreto 4 Maggio 1854.

Regolamento 31 Marzo 1855 e le Appendici allo stesso Regolamento del 14 Luglio 1856, e 29 Agosto 1857.

Legge sulle giubilazioni dei militari 27 Giugno 1850.

Regolamento pel Tribunale supremo di Guerra 2 Maggio 1860.

Decreto sull'estrazione ed introduzione dei viveri in tempo di guerra 9 Giugno 1859.

Regolamento pel servizio delle somministrazioni militari 9 Agosto 1836.

Art. 2. Il Governo provvederà con appositi Decreti alla promulgazione ed esecuzione degli Articoli di Leggi ai quali si riferiscono quelle sul reclutamento, colle modificazioni che la Legislazione vigente fosse per esigere, e determinerà, secondo la diversità delle Provincie, i distretti ed i funzionarii corrispondenti a quelli indicati nelle predette Leggi.

Art. 3. Parimente con Decreto apposito sarà dal Governo determinato il numero, gli stipendii, e le indennità dei Commissarii di Leva occorrenti al reclutamento.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Officiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Le suddette Leggi, Decreti e Regolamenti sono stati stampati a parte per i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

N. 133 6 Novembre 1860

Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Funzionarj e Capi d' Ufficio dei rami governativi che dichiara considerarsi come Esteri li Atti che vengono dalle Provincie sottoposte al Dominio Pontificio.

Perugia 6 *Novembre* 1860.

In seguito del cambiamento politico avvenuto nel territorio delle Provincie dell' Umbria soggette al Regio Commissariato Generale sono da considerarsi come atti esteri tutti quelli provenienti dalle Provincie che restano ancora soggette al Governo Pontificio, e debbono perciò essere assoggettati a nuova tassa, sia per la parte che riguarda il bollo, e registro, sia per ogni altro diritto spettante all' Erario, ancorchè fossero stati registrati od assoggettati al pagamento della tassa negli Ufficj tuttora sottoposti al Governo suddetto.

Il Soprintendente
CARIGNANI.

Decreto che nomina la Commissione istituita con Decreto 29 Ottobre per regolare quanto riguarda l'abolizione della tassa sul Macinato

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' Art. 2. del Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 29 Ottobre 1860 col quale fu istituita una Commissione incaricata delle liquidazioni conseguenti all' abolizione del Macinato, non che di proporre la sostituzione dell' equivalente con altra o altre tasse, o coll'aumento delle già esistenti, e di suggerire quei provvedimenti equitativi che per gl' impiegati fosse opportuno di prendere:

DECRETA

Art. Unico - La detta Commissione è composta dei Signori

Cavaliere Federigo Rinaldi
Conte Giuseppe Capocci Camporeali
Filippo Tantini

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nell
Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariat
Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farl
osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorn
7 Novembre 1860

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario General
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce le responsioni per indennità, o per spese di Rappresentanza, ai Consiglieri del Commissariato Generale, ed ai Commissarj delle Provincie.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. È Statuito un credito di Lire Italiane mille (L. it. 1000) a titolo d' indennità a ciascuno dei Consiglieri che sono stati chiamati a questo Regio Commissariato Generale dalle Provincie di Orvieto e di Spoleto.

Art. 2. È statuito un credito di Lire Italiane duemila (L. it. 2000) al mese a titolo di spese di rappresentanza a favore del Regio Commissario per le Provincie di Perugia

e di Orvieto, di Lire Italiane millecinquecento (1500) a favore del Regio Commissario per la Provincia di Spoleto, e di Lire Italiane mille (1000) a favore del Regio Commissario per la Provincia di Rieti.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 7 Novembre 1860

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la destituzione, dispensa, o riposo di alcuni Impiegati dell' Ordine Giudiziario.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Art. 1. L'Avvocato Conte Antonio Sacconi, già Vice-Presidente del Tribunale di prima Istanza in Forlì, e di là allontanatosi per la liberazione di quella Provincia dal dominio Clericale, poscia Vice-Presidente del Tribunale di prima Istanza in questa Città, è destituito dal suo grado od impiego.

Art. 2. L' Avvocato Leandro Masserini già Giudice del Tribunale di prima Istanza in Forlì, ed allontanatosi di là per la liberazione di quelle Provincie dal dominio Clericale, po-

scia, Giudice nel Tribunale di prima Istanza in questa Città, è dispensato da ulteriore servizio, ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

Art. 3. Il Sig. Massimiliano Valenti Sostituto Cancelliere nel Tribunale di prima Istanza in Perugia, è ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

Art. 4. Antonio Torelli e Angeli Sostituti Cancellieri della Giusdicenza di Assisi, dispensati da ulteriore servizio per la loro senile età col godimento dell'intero attuale loro stipendio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Palazzo Governativo in Perugia questo giorno 7 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 137 **10 Novembre 1860**

Notificazione della Soprintendenza delle Finanze, che richiama i Preposti della Finanza appartenenti alle Inspezioni delle Romagne ed assentatisi, a restituirsi ai loro posti entro un termine assegnato.

SOPRAINTENDENZA DELLE FINANZE DELL' UMBRIA

SECONDO RIPARTO — *DOGANE*

AVVISO

Nell' atto che dalla Soprintendenza delle R. Finanze in Bologna si procede a regolarizzare i Ruoli dei R. Preposti Doganali, dappresso la partenza di molti di essi per le Provincie delle Marche e dell' Umbria, in seguito delle istruzioni colà date dal R. Ministero delle Finanze in Torino con Nota

del 26 Ottobre N. 4015; si avvisano quelli dei Preposti addetti alle Ispezioni delle Romagne, che si trovassero in queste Provincie dell' Umbria, senza essere passati ad appartenere a queste Guardie di Finanza, dell' obbligo che loro corre di restituirsi al loro posto; prevenendoli che, ove entro il termine di giorni dieci non siasi verificato il loro ritorno, saranno senz' altro cancellati dal Ruolo di quei Preposti, sia graduati, che comuni.

Perugia 10 Novembre 1860.

Il Soprintendente
CARIGNANI

Decreto che nomina una Commissione per esaminare i titoli dei Parrochi cui possano essere assegnati sussidj in ordine al Decreto del 29 Ottobre 1860.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 29 Ottobre 1860 di questo Regio Commissariato Generale col quale furono stanziati sussidj ai Parrochi per il loro congruo assegno, e fu istituita una Commissione per esaminare i titoli delle loro richieste:

DECRETA

Art. Unico — Detta Commissione avente la sua residenza in Perugia è composta di un Presidente, Vice-Presidente, Segretario e quattro membri, come segue.

Nob. Uomo F. Guardabassi Presidente
Dott. G. Bonanni Vice-Presidente
Dott. Tito Orsini Segretario
Conte Vincenzo Viti
Marc. Bartolomeo Vecchierelli
Dott. Angelo Senesi
Dott. Domenico Torelli

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 13 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge 23 Maggio 1851 relativa alla tassa sul reddito dei beni di Manomorta.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il decreto in data del 24 p. s. Ottobre con cui venne pubblicata in queste provincie la legge Sarda del 23 Maggio 1851 portante un'annua tassa sul reddito che i Corpi e Stabilimenti di Mano-morta ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o da censi, da aver effetto al 1 Gennajo 1861:

Visti particolarmente gli articoli 4 di detta legge e 7 del succitato Decreto:

DECRETA

È approvato il Regolamento unito al presente Decreto e vidimato dal Soprintendente delle Finanze concernente l'ese-

cuzione nelle Provincie dell' Umbria della legge 23 Maggio 1851, colla quale è stabilita un' annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che i Corpi e Stabilimenti di Mano-morta ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da censi.

È ordinato che il presente Decreto sia pubblicato, ed inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 6 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, destituendo l' attual Conservatore delle Ipoteche in Perugia, nomina il suo successore.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Il Sig. Conte Avv. Giustiniani Degli Azzi Vitelleschi, Conservatore delle Ipoteche in Perugia è destituito dal suo grado ed impiego.

Art. 2. Il Sig. Dottore Filippo Tantini è nominato Conservatore delle Ipoteche in Perugia.

Art. 3. Il Sig. Soprintendente di Finanza è incaricato della pronta esecuzione di questo Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 8 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 141. **8 Novembre 1860**

Notificazione del Direttore centrale delle Poste, relativa alle spedizioni di denaro col mezzo di Vaglia Postali.

DIREZIONE CENTRALE PROVVISORIA

DELLE POSTE, TELEGRAFI, LAVORI PUBBLICI

AVVISO

In coerenza di quanto accennavasi nell' Avviso di questa Direzione Centrale in data 3 corr. si rende noto che oltre la Direzione di PERUGIA anche quelle di FOLIGNO, TERNI, SPOLETO, NARNI, ORVIETO, e SIGILLO sono autorizzate, cominciando dal prossimo giorno 11, a pagare e rilasciare *Vaglia Postali* fino alla concorrenza di Lire 100 per gli Ufficj delle provincie Italiane del *Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana,* e *Marche.*

Sulle somme depositate vien riscosso un Centesimo per ogni lira o frazione di lira, più un diritto fisso di spedizione di centesimi cinque per ciascun *Vaglia.*

Il trasporto delle somme dirette ai bassi uffiziali e soldati di qualunque arma in attività di servizio e presenti al Corpo, viene eseguito gratuitamente per uno stesso individuo in cadaun giorno fino alla concorrenza di lire 20, ferma però la riscossione della tassa fissa di 5 centesimi per ogni *Vaglia.*

Verrà notificato con ulteriore Avviso quando lo stesso servizio dei *Vaglia* debba essere esteso alle provincie del *Napoletano* e dell' *Isola di Sicilia.*

Perugia li 8 Novembre 1860.

Il Direttore Centrale
F. BIANCONCINI.

Decreto che stabilisce la imposizione di una tassa straordinaria del due per cento sui beni delle Mense, delle Corporazioni Religiose, dei Benefizj ec.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 24 Ottobre 1860 con cui, a partire dal 1.° Gennajo 1861, è stata imposta una tassa sul reddito dei beni di mano-morta esistenti in queste provincie, mercè la quale rimane in parte rimediato alla grave disuguaglianza che ora si osserva nel concorso dei diversi rami della nazionale ricchezza ai pubblici carichi;

Considerando che quella tassa non andrà in vigore che nel prossimo anno, e che intanto è conforme a giustizia ed urge grandemente di conseguire anche per quello tuttora in

corso quella parità di trattamento cui tende la tassa anzidetta, affine di procurare eziandio al Governo in mezzi straordinarj di sopperire agli straordinarj attuali bisogni del paese;

Considerando che alcuni fra gli Enti o Corpi Morali colpiti dalla legge Sarda 23 Maggio 1851 posta in vigore e promulgata in queste Provincie col citato Decreto, per la speciale loro indole e per speciali considerazioni del cessato Governo, andarono finora esenti in maggiore misura degli altri dal concorrere ai tributi erariali e locali, e che per i motivi suespressi importa siano senza indugio sottoposti ad un comune trattamento;

Considerando inoltre che se l'attuale tassa sul Clero deve ancor sussistere per tutto il corrente anno, è però necessario ed urgente toglierne l'Amministrazione ai Vescovi ed ai loro dipendenti;

Considerando che è pure urgente di completare i Catasti delle Cancellerie di queste Provincie richiamando ad esse i registri delle assegne dei beni del Clero secolare e regolare che trovansi presso le Curie Vescovili;

DECRETA

Art. 1. È imposta per tutto l'anno 1860 una quota straordinaria del due per cento sull'estimo censuario dei fondi urbani e rustici posseduti in queste Provincie:

Dagli Arcivescovadi e Vescovadi,

Dell'Abbazie, dai Benefizj, e dalle Cappellanie di ogni natura,

Dalle case religiose di ogni Ordine,

Dai Seminari, dalle Confraternite, dalle fabbricerie ed altre Amministrazioni delle Chiese,

Dalle Parrocchie e dai benefizj aventi cura d' anime, il cui reddito annuo non supera ottocento lire italiane.

Art. 2. La quota straordinaria di cui all' Articolo precedente sarà pagata e contemporaneamente e nei modi in vigore per la dativa afferente all' ultimo bimestre del 1860.

Art. 3. L' attuale tassa sul Clero sussiste per tutto l' anno corrente.

Art. 4. L' Amministrazione della suddetta tassa è affidata alla Sovrintendenza delle Finanze che ne curerà l' esazione per mezzo dei Preposti del Bollo-Registro, e nella forma stabilita per la tassa sulle Mani-Morte.

Art. 5. Tutti i Ruoli ed altri documenti relativi alla suddetta tassa, i registri di Catasto contenenti le assegne dei beni del Clero secolare e regolare ed esistente presso le Curie ed altri Uffizj, funzionarj e privati devono essere, nel termine di giorni otto dalla data del presente, consegnati agli Uffizj dei Preposti del Bollo-Registro del rispettivo Circondario.

Art. 6. Scaduto il detto termine senza che siano stati consegnati i documenti contemplati nel suddetto articolo, i detentori verranno inquisiti e puniti come rei di trafugamento e soppressione d' atti e titoli pubblici, a norma delle leggi penali in vigore.

Art. 7. La consegna suddetta sarà accompagnata da nota in doppio descritta dei documenti rimessi, ed un doppio di questa nota, sottoscritta dal Preposto, servirà di scarico al consegnante.

Art. 8. I Preposti del Registro trasmetteranno indilata-

mente ai Cancellieri del Censo i documenti che avranno ritirati e riguardanti il Catasto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 9 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce la nuova giurisdizione per le cause che erano di competenza sotto il cessato Governo dei Tribunali del Contenzioso Amministrativo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando essere necessario di provvedere alla cognizione e decisione di quelle cause che, secondo le leggi del cessato Governo, erano di competenza dei Magistrati del Contenzioso-Amministrativo:

DECRETA

Art. Unico. Tutte le Cause d' interesse del pubblico Erario, delle Provincie e dei Comuni, che per le disposizioni contenute nell'Editto 25 Luglio 1835, nella Istruzione declaratoria del 12 Novembre 1836, e nell'Editto del 2 Giugno 1851, erano di competenza delle Congregazioni Governative, dei Delegati, dei Consigli di Legazione, e del Consiglio di Stato,

qualunque sia la natura e valore, saranno conosciute e giudicate in primo grado dai Tribunali di Prima Istanza, e negli ulteriori gradi saranno portati avanti i Tribunali Superiori stabiliti per le altre Cause decise in primo grado dai Tribunali di Prima Istanza.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 9 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara Opera di pubblica utilità l' allargamento della Piazza del Duomo in Città della Pieve

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Vista l' istanza del Municipio di Città della Pieve colla quale dimanda di essere autorizzato ad ampliare la Piazza del Duomo col demolire alcuni fabbricati che ora sporgono sulla medesima.

Vista la perizia estimativa e il piano della nuova Piazza.

Visto l'Editto pontificio del 3 Luglio 1854 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Considerando che l'esecuzione di tale opera, mentre aggiunge decoro alla città, provvede al comodo degli abitanti, e toglie ad un tempo l' angusto e difficile sbocco della via Nazionale.

DECRETA

Art. 1. L'allargamento della Piazza del Duomo in Città della Pievę è dichiarato di utilità pubblica.

Art. 2. Quel Municipio è autorizzato a mandarlo ad effetto conformemente al piano annesso al presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 9 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che riproduce le disposizioni delle leggi vigenti relativamente alla Privativa Regale dei Sali e Tabacchi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Riconosciuta la necessità di riprodurre le disposizioni delle Leggi in vigore sulla privativa introduzione, fabbricazione, e vendita dei Sali, e dei Tabacchi

DECRETA

Art. 1. È proibito a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, sia o no privilegiata, di introdurre, fabbricare, e vendere Sali e Tabacchi nei luoghi compresi nella periferia del Regio Commissariato Generale dell'Umbria.

Art. 2. In caso di contravvenzione all'Art. precedente non solo cadrà immediatamente in potere del fisco tutto il Sale, o Tabacco, che si ritroverà introdotto, sì di nazionale, che di estera fabbricazione, e vendibile da persona non autorizzata allo Spaccio, ma saranno pur anche confiscati tutti i mezzi di trasporto, sia per terra, che per acqua, non che le bestie dei relativi attiragli, ancorchè non appartengano al proprietario dei generi confiscati.

Art. 3. Chiunque riterrà, anche per proprio uso, Tabacco in foglia, o in polvere, che si riconosca non essere delle Fabbriche Nazionali, incorrerà nella pena di Scudi Dieci per ogni libbra del genere. E similmente riguardo alla vendita, fabbricazione, ed introduzione dei Sali, oltre le pene suddette, i contravventori alla Regale privativa incorreranno nella multa di Scudi Due per ogni libbra del genere, ed in tutte le altre penalità che sono state in corso fino al giorno presente. Quali pene si dichiara che si estenderanno fino alla Galera a tempo più, o meno lungo a carico dei Contrabbandieri armati in conventicole, e loro fautori, in proporzione delle delinquenze.

Art. 4. Rimane ugualmente inibito, sotto le stesse pene, a qualunque persona di qualsiasi grado, o condizione, di comprare, ricevere, e porre in uso Sale, o Tabacco, fraudolentemente introdotto nella periferia del Commissariato Generale dell'Umbria, o venduto da altri non autorizzato allo Spaccio.

Art. 5. In ordine al Sale si dichiara, che sarà lecito, come per lo passato, ai Pizzicagnoli, Salumari, ed altri qualsivogliano venditori di pesci salati, lo spurgo della così detta Salamoja, e respettivamente la ritenzione di essa, come pure la ritenzione del Sale in rosetta, o granelli, che si trova nei barili del pesce salato. L'uso peraltro di detta Salamoja, o del Sale in rosetta sarà permesso soltanto ai bottegaj suddetti, per l'oggetto della loro industria, e del loro consumo; rimanendo sempre proibita, sotto le pene suaccennate, la compra, o vendita della Salamoja stessa, o del Sale in rosetta, come pure la permuta del genere con altri Pizzicagnoli, Salumari ed altra qualsiasi persona. Nel caso che ai medesimi quel genere non servisse per la loro industria, o consumo, dovranno così venderlo all'Azienda Governativa de' Sali e Ta-

bacchi, che ne corrisponderà loro il prezzo secondo l'intrinseco valore dei generi stessi.

Art. 6. La stessa disposizione ha luogo per i fabbricatori de' formaggi rapporto alla Salina che cola da quelli nell'atto della lavorazione.

Art. 7. Siccome nella fabbricazione dei Nitri ogni Salnitraro ritira indispensabilmente dalla sua lavorazione un quantitativo di Sal Marino, così ciascun di essi sarà tenuto nel mese di Decembre di ogni anno di portare al Magazzino più prossimo de' Sali la detta quantità di Sale Marino, e ne riceverà dall'Intendente del Magazzino il prezzo intrinseco del genere. Lo stesso Intendente poi sarà obbligato rimettere la ricevuta del pagamento alla Azienda Governativa dei Sali e Tabacchi, onde possa procedere anche per inquisizione contro qualunque Salnitraro che non avesse consegnato la intiera quantità di Sale Marino di sua pertinenza.

Art. 8. Qualora si verificasse che alla fraudolenta introduzione o trasporto de' Sali e Tabacchi nella periferia del Commissariato Generale dell'Umbria avessero in qualunque maniera cooperato i Ministri delle Regie Dogane, ovvero i Soldati delle medesime, in pena di così grave prevaricazione in officio, oltre la perpetua perdita dell'impiego, ed inabilitazione a conseguirne qualunque altro, incorreranno onninamente nella pena dell'opera pubblica per anni tre, da estendersi anche a quella della galera per anni dieci, secondo la gravezza dei casi, e delle circostanze; e potrà procedersi dal Sopraintendente delle Finanze alla esecuzione di dette pene in via economica, e sommaria.

Art. 9. A chiunque denuncierà contravvenzione al Regale diritto privativo di introdurre, fabbricare, e vendere i Sali, e Tabacchi, sarà accordata una compartecipazione del pro-

dotto dei generi, ed oggetti subastati, nella ragione che è stata in vigore fino al giorno presente.

Art. 10. In qualunque caso di contravvenzione alla Regale privativa dei Sali, e Tabacchi si procederà dalla Soprintendenza delle Finanze, e per essa dagli Assessori Governativi, ed in mancanza di questi dai locali Giusdicenti in via di Officio, e nei modi più speditì, e proficui; e per rendere più facili le prove, si avrà per prova piena il corpo del delitto presso i Contravventori, ovvero il detto e la relazione dell'accusatore, o dell'esecutore corredata dalla deposizione giurata di un testimonio degno di fede, e con altri amminicoli, e congetture secondo la qualità dei fatti, e delle circostanze.

Art. 11. Siccome ad onta delle maggiori diligenze non può sempre riuscire di sorprendere i fraudolenti col corpo del delitto, così per assicurare sempre più la indennità della Regale privativa con dimostrare ai Contravventori che loro non giova aver consumato felicemente il delitto, si potrà in caso di delazione, o anche de' fondati sospetti di fraude consumata contro il diritto privativo di introduzione, fabbricazione, e vendita de' Sali e Tabacchi, intraprendere anche senza il preventivo permesso del Sopraintendente delle Finanze, dagli Assessori Governativi, e in loro mancanza dai Giusdicenti locali la compilazione degli opportuni processi; quali però non saranno da essi giudicati, ma verranno per tale effetto trasmessi al lodato Sopraintendente. Nel caso di consumato, e provato delitto, se non potrà aver luogo la perdita, e la confisca dei generi, si assoggetteranno i Contravventori al pagamento esatto del valore dei Sali, e Tabacchi introdotti, e fabbricati o venduti; e cumulativamente tanto contro di essi, quanto contro i complici od ausiliari si eseguiranno tutte le altre pene come sopra comminate.

Art. 12. Delle pene pecuniarie stabilite nel presente Decreto, come anche di ciò che si ritrarrà dalla Subasta delle Merci, o di ogni altra cosa come sopra caduta in potere del Fisco, si farà la divisione in quattro parti; una delle quali apparterrà al Cassiere Erariale, la seconda ai Ministri, ed esecutori del Tribunale che procederà; la terza agli esploratori, od accusatore se vi sarà; la quarta all' Erario Governativo.

Art. 13. Spetta al Sopraintendente delle Finanze dare quegli ordini, e disposizioni, che stimerà opportune sulle assegne delle piantagioni dei Tabacchi da effettuarsi nella periferia del Commissariato Generale dell'Umbria; quali Tabacchi dovranno esclusivamente essere dai coltivatori venduti al Governo; come pure sulla erezione, o chiusura degli Spacci, nomine, o destituzioni di Spacciatori, e sopra tutt' altro che giudicherà espediente prescrivere per la maggiore indennità della Regale privativa.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo Governativo addì 9 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che promulga nelle Provincie dell' Umbria le Leggi Sarde del 9 Settembre 1854 e 16 Febbrajo 1859 relative alle tasse d' insinuazione, di successione, di emolumento giudiziario, e di carta bollata, con alcune speciali modificazioni.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del cinque corrente mese, con cui vennero pubblicati e messi in vigore, a far tempo dal primo del p. v. anno, il Codice civile Albertino, e quello di procedura civile vigenti negli Stati Sardi,

Considerando che, assimilata la legislazione civile, si rende pur necessario ed urgente uniformare la finanziaria in quelle parti in cui colla civile intimamente si connette,

Considerando però che occorre temprare il soverchio rigore di alcune tasse che la sola suprema necessità del momento ha potuto giustificare, e che l' esperienza dimostrò meno proficue,

HA DECRETATO E DECRETA

Art. 1. Sono pubblicate ed avranno effetto al primo Gennaio 1861 nelle Provincie comprese nel Regio Commissariato generale Straordinario dell'Umbria, le leggi vigenti nelle antiche Provincie dello Stato Sardo approvate dal Parlamento sanzionate da S. M. VITTORIO EMANUELE II. in data del 9 Settembre 1854 e 16 Febbraio 1859, colle quali vennero coordinate e stabilite le tasse d'insinuazione, di successione, di emolumento giudiziario e della carta bollata sotto le seguenti modificazioni alla annessavi Tariffa delle tasse d'insinuazione e di successione.

Art. 2. La tassa per le alienazioni a titolo oneroso di stabili e di altri oggetti considerati a guisa di stabili è ridotta dal cinque al quattro per cento.

Art. 3. L'articolo 94 della tariffa suddetta, che impone la tassa di successione dell'uno per cento tra ascendenti e discendenti, è soppresso.

Art. 4. La tassa di successione tra coniugi è ridotta dal cinque al due per cento pei legati d'usufrutto o di alimenti, e per la quota d'usufrutto legale loro spettante in forza dell'articolo 959 del Codice Civile Albertino. Pelle altre liberalità tra coniugi in causa di morte è mantenuta la tassa al 5 per cento.

Art. 5. Servirà per la formalità della insinuazione degl'atti pubblici prescritta dall'articolo 1422 del suddetto Codice Civile Albertino la copia degli stessi atti, che i Notai e gl'altri funzionarii, a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, devono consegnare per essere depositate negl'Archivii.

Art. 6. Gli attuali distretti del Registro saranno convertiti in altrettante tappe d' insinuazione, e conserveranno la rispettiva loro circoscrizione.

I Preposti del Bollo e Registro si intitoleranno *Insinuatori.*

Art. 7. Sono abolite, a far tempo dal primo Gennaio 1861, tutte le tasse che si percevono attualmente dalle Finanze dello Stato sugli atti e contratti contemplati nelle leggi pubblicate nel presente Decreto.

Art. 8. La Sovrintendeza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria è autorizzata a dare tutte le disposizioni necessarie per l' eseguimento del presente Decreto in armonia a quelle pubblicate per lo stesso scopo nel Regno Sardo.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degl' Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguono le Leggi Sarde pubblicate col presente Decreto).

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 1. Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse.

Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante

È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per L. 20.

La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4. La tassa fissa è dovuta nei casi non contemplati dall'articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5. Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dall'altre, sarà dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente Legge pei rami di imposta regolati da essa.

Art. 7. Se le somme o valori sovra cui devesi esigere una tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

Art. 8. L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di dieci anni, verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dello usufrutto fissato come sopra.

Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà, determinata secondo le norme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 10. Per la valutazione e la tassa tanto dei diritti d'uso e d'abitazione quanto della proprietà gravata di tali pesi, si procederà rispettivamente giusta le norme segnate negli articoli precedenti rispetto all'usufrutto ed alla nuda proprietà.

Art. 11. I segretarj e catastrari dei Comuni sono tenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivj agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse: e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato l'Intendente della Provincia vi provvederà, sull'istanza dell'agente demaniale, a spese del segretario o catastraro.

Art. 12. Così l'Amministrazione demaniale come il contribuente possono proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui agli articoli 6 e 7.

Tale facoltà però non compete al contribuente, quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata.

Prima che la perizia sia seguita, si potrà stabilire di concerto tra l'Amministrazione ed il contribuente il valore in comune commercio dagli oggetti sottoposti a tassa.

Art. 13. La domanda di perizia vien fatta al Giudice di Mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.

La parte instante deve in tale domanda dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti alla tassa.

La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.

L'ordinanza che prescrive la perizia, ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che in difetto si procederà alla prescritta operazione dai periti che saranno d'ufficio nominati.

Art. 14. Nel termine di giorni tre, come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione al Giudice.

Spirato detto termine, ad istanza della parte più diligente, previa citazione dell'altra, il Giudice con sua ordinanza nominerà, ove d'uopo, i periti d'ufficio, fisserà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cui dovranno presentare la loro relazione.

I periti stenderanno una sola relazione comune, e non formeranno che un giudizio a pluralità di voti. In caso di divergenza di opinioni fra i periti, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.

Quando i periti non presentassero la relazione nel termine loro prefisso, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorarj relativi agli incumbenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.

Art. 15. Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del Mandamento in cui ha luogo il giudizio, il Giudice, a cui si è fatta l'istanza, ordina la perizia da eseguirsi in qualunque altro Mandamento.

Art. 16. Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa, secondo che il medesimo sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è eseguita la riscossione.

Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra, e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

Art. 17. Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse gli Agenti delle Finanze dovranno esprimere distintamente le disposizioni tassate, la tassa dovuta per ciascuna di esse, non cho gli articoli di legge e di tariffa applicati.

Art. 18. I riclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio, se non quando sieno corredati della quietanza del pagamento delle tasse medesime.

Art. 19. La domanda di rimborso fatta in iscritto all'uffizio da cui fu operata la riscossione, servirà, come la domanda giudiciale, ad interrompere il corso della prescrizione.

Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restitituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 20. La domanda interrompe la prescrizione solo contro la parte che la promuove.

Art. 21. La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale

a quello stabilito nei diversi casi contemplati nella presente legge.

Art. 22. L' azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniare comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionarj si prescriverà col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

L' azione per la riscossione delle stesse pene pecuniare sarà prescritta col termine di quattro anni, a partire dalla data della sentenza.

Art. 23. Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, od in somma proporzionale determinata, potranno essere volontariamente pagate sia prima, che dopo il verbale di contravvenzione.

Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario dopo l' istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 24. Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s' intenderà scadere il giorno immediatamente successivo non festivo.

TITOLO II.

DELLE TASSE D'INSINUAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 25. Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immo-

bili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell' atto stesso non sia stato pei mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo la tassa stabilita pei mobili.

Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l' art. 404 del Codice civile dichiara immobili per distinzione, se vengono alienate insieme agli stabili od edificj alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.

Art. 26. Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell' atto, per designare la distinta natura degli oggetti ceduti od alienati.

Art. 27. Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili nello Stato saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa.

Art. 28. Gli atti traslativi di proprietà immobiliaria pei quali, all' epoca della loro insinuazione, siasi pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria, quando vengano a questa formalità presentati.

Art. 29. I diritti dovuti sugli atti soggetti all' insinuazione saranno a carico:

Dell' acquisitore, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso, eccettuate le vendite di mobili ai pubblici incanti, nelle quali la tassa sarà a carico del venditore, e regolata sull'ammontare complessivo del prezzo;

Del conduttore negli atti di locazione;

Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell' interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l' Erario al pagamento delle tasse, salva ragione di regresso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricercato per supplementi di tassa dopo eseguita la formalità dell' insinuazione.

Art. 30. I diritti per gli atti non soggetti all' insinuazione, ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a carico della parte da cui è chiesta la formalità, salve le ragioni di regresso che le possano competere.

Art. 31. Sono soggetti alla tassa stabilita pei beni mobili:

1. I frutti non ancora raccolti alienati separatamente dai beni stabili;

2. I tagli di boschi d' alto fusto da eseguirsi entro cinque anni dalla data del contratto, come pure i tagli di boschi cedui o di piante sparse;

3. L' avviamento di negozj;

4. I materiali degli edificj da demolirsi entro due anni dalla data del contratto;

5. Le sostanze da escavarsi o prendersi per tempo non eccedente i trent'anni;

6. I diritti di pesca, parimente per tempo non eccedente simile termine;

7. I diritti di privativa appartenenti agli autori di opere scentifiche, letterarie od artistiche;

8. Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'art. 511 del Codice civile;

9. Ogni altra cosa mobile a termini di detto Codice.

Art. 32. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'art. 7 della presente legge dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

Potranno tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munite della stessa firma e certificazione.

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale.

Le parti, che non addiverranno alla voluta dichiarazione, incorreranno in una sopratassa uguale al quinto della tassa principale.

In questo caso dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio.

Art. 33. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta

d'accordo delle parti o dal Giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto, od ai termini dell'art. 32; salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull'eccedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa riscossa corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 34. Per gli atti alligati a condizioni sospensive non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica o si rende noto lo avvenimento dal quale esse dipendono.

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali atti, sarà espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo.

Coloro cui profitterà l'avveramento della condizione saranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia.

La prescrizione contro il fisco non decorrerà che dal giorno in cui l'Amministrazione avrà potuto conoscere l'avveramento della condizione.

Art. 35. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà, che si verifichi soltanto colla morte del donante, a norma delle disposizioni contenute nel capo V, titolo V, libro II del Codice civile, non è dovuta al momento della loro insinuazione se non una tassa fissa; salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione; per cui si esprimerà nella ricevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo.

Sarà però pagata la tassa proporzionale d'insinuazione

per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceva il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.

Art. 36. Quando il correspettivo apparente dall' atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d' oltre un quinto di quest' ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una soprattassa uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori.

Art. 37. La domanda tanto di supplemento quanto di restituzione di tassa d' insinuazione dovrà essere proposta entro due anni.

L' istanza di perizia dovrà essere promossa entro ugual termine presso il Giudice di Mandamento in cui è compreso l' ufficio dove fu operata l' insinuazione.

La decorrenza dei suddetti termini comincierà dal giorno successivo a quello dell' insinuazione.

I termini per la domanda di supplemento o di restituzione, nei casi previsti dell' art. 33, non decorrono che dal giorno in cui l' Amministrazione avrà potuto conoscere l' estimo o la misura.

Il termine per la domanda di restituzione, nei casi previsti dall' art. 3. della tariffa, decorre dal giorno dell' insinuazione dell' atto di rescissione o di recesso.

Trascorso il termine di anni 30, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e soprattasse dovute per gli atti non insinuati.

Di questi però non si potrà mai far uso senza lo eseguimento della formalità dell' insinuazione ed il pagamento delle relative tasse.

Art. 38. Il termine per l' insinuazione degli atti ricevuti

dai notaj, segretarj od altri funzionarj autorizzati a ricevere atti soggetti a tale formalità, sarà di trenta giorni, non compreso quello della data dell' atto.

Riguardo a quegli atti che, a norma delle leggi e dei regolamenti, vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine non decorrerà che dalla data della notificazione all' uffizio procedente del provvedimento o decreto di approvazione.

Per gli atti di descrizione od inventarj, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusa.

Art. 39. I notaj, segretarj od altri funzionarj autorizzati a ricevere atti soggetti all' insinuazione, non potranno farli insinuare in altri uffizj, che in quello da cui dipende il luogo della loro residenza.

Art. 40. Le tasse d' insinuazione saranno pagate contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall' insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.

Art. 41. I notaj segretarj od altri funzionarj che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sovra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una soprattassa eguale alla metà della tassa dovuta per l' insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alle L. 10.

Il disposto di quest' articolo non sarà applicabile quando il ritardo dell' insinuazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato a termini dei regolamenti, e purchè si eseguisca poi tale formalità entro quel termine che sarà fissato.

Art. 42. I notaj e segretarj che in istrumenti o in altri

atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all' insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l' eccezione di cui all' art. 52, incorreranno nell' ammenda di L. 25.

Tale pena non è però applicabile all' enunciazione od inserzione d' atti e scritture, pei quali il termine dell' insinuazione non sia ancora trascorso.

Art. 43. La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei causidici, segretarj ed attuarj di atti non insinuati, soggetti per loro natura all'insinuazione, verrà punita con un' ammenda di L. 25.

Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.

Art. 44. I segretarj, attuarj e conservatori delle ipoteche, ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l' insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenerlo e darne tosto notizia all' insinuatore per quell' effetto che di ragione, in difetto incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà delle tasse di insinuazione dovute per l' atto stesso, con che però non sia mai minore di L. 10, nè maggiore di L. 100.

Art. 45. Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico darà luogo al pagamento della tripla tassa sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni, sarà tenuto, solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento della tripla tassa suddetta, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andar soggetto a termini delle leggi sul notariato.

L' azione contro le parti ed il notaio per la riscossione

della maggior tassa imposta col presente articolo, si prescriverà fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia dell'Amministrazione.

Art. 46. Gl'Insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto, o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento delle relative tasse.

Art. 47. Non si farà luogo alla restituzione delle tasse regolarmente riscosse sovra atti, dei quali venisse dai Magistrati o Tribunali pronunziata la nullità, o la rescissione.

Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente pronunziata per difetto di formalità estrinseche.

L'azione di rimborso sarà prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunziata la nullità.

CAPO II.

Disposizioni particolari per l'insinuazione degli Atti esteri.

Art. 48. Atti esteri, in senso di questa legge, sono quelli sì pubblici, che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè avanti gli agenti del Governo del Re.

Art. 49. È obbligatoria l'insinuazione degli atti portanti mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufrutto di beni immobili, o riputati tali, situati nello Stato; società, o divisione di essi; imposizione sovra i medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi; affittamento di detti beni per oltre un novennio; sublocazioni e cessioni di tali affittamenti, non che

degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o rivocazioni di quelli avanti accennati.

Art. 50. Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture, di cui all'art. 49, sarà d'otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d'Europa, a partire dalla loro data.

Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 51. Tutti gli atti esteri non contemplati nell'art. 49, i quali per la loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.

Art. 52. Si fa uso degli atti esteri:

1. Quando si producono avanti una Autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque officio governativo o comunale;

2. Quando se ne fa l'inserzione, ed anche la semplice menzione in qualche atto pubblico. Si potrà però, senza contravvenire alla legge, citare in un atto soggetto all'insinuazione un atto od una scrittura estera non ancora insinuata, purchè il notaio o segretario rogante dichiari nell'atto stesso, che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata; nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti del pagamento non solo delle tasse e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale alla metà dell'ammontare delle dette tasse, non però mai minore di L. 10, qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato;

3. Quando alcuno assuma avanti le suddette Autorità od uffizj la qualità di proprietario, usufruttuario, affittaiuolo,

subaffittaiuolo, creditore e cessionario, che tragga origine dall' atto estero.

Art. 53. Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento delle tasse stabilite dalla tariffa vigente all' epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 54. La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell' art. 49 tale formalità è obbligatoria, darà luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una soprattassa eguale all' ammontare della metà della tassa principale, con che la medesima non sia mai inferiore alle L. 10.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri, dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.

Art. 55. La circostanza, che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato, non esime lo stesso atto estero dall' applicazione della presente legge, sia per l' obbligo dell' insinuazione, sia pel pagamento delle relative tasse e sopratasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che alla tassa fissa.

Art. 56. L'originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo.

Art. 57. Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l' italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati nella Provincia in cui si debbe effettuare l' insinuazione, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale della Provincia medesima.

Art. 58. L' azione del fisco per la consecuzione delle tasse e delle soprattasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall' Amministrazione per far seguire l' insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti, ed i loro eredi, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti, la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, sopratasse e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 59. Le azioni pel conseguimento delle tasse e dei supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali per l' insinuazione di alcuni Atti.

Art. 60. Gli atti che si stipulano nell' interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento delle tasse d' insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 61. Sono totalmente esenti da tali tasse gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartegono allo Stato stesso.

Art. 62. Sono esenti dalla tassa proporzionale e soggetti alla tassa fissa :

1. Gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici in-

canti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o le casse di risparmio;

2. Gli atti di cauzione o malleveria che sono tenuti a prestare tutti gli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, ed i conservatori delle ipoteche anche nell'interesse del pubblico, non che i tesorieri degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1. marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che ne dipendono concernenti la cancellatura o restrizione delle prese inscrizioni; non che la rinuncia all'ipoteca legale competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili;

3. Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto per l'estero;

4. Quelli di vendita di rendite sul debito pubblico, e di obbligazioni dello Stato.

Art. 63. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come danaro contante nelle donazioni, ed allorquando servono di correspettivo, o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; e quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura.

TITOLO III.

DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 64. Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello

Stato, che si operano per successione testamentaria od *ab intestato*, ovvero nei casi previsti dall' art. 35 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 65. La quotità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

1. Le successioni in linea ascendentale e discendentale, il cui valore complessivo non ecceda le lire 1000;

2. Le rendite del debito pubblico dello Stato;

3. I lasciti di somme o di generi in natura dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l' anno dalla morte del testatore.

Art. 67. I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno chè l' erede od il legatario non preferisca di farne l' abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell' atto della consegna.

Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all' art. 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatarj, pei donatarj, o loro tutori, curatori, esecutori testamentarj ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l' erede.

La consegna delle successioni, di cui al primo alinea dell'art. 66, sarà fatta su carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa.

Art. 69. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dal-

l' erede anche per conto dei legatarii, salvo regresso verso i medesimi.

La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario.

L'erede benefiziario pagherà la tassa con fondi ereditarj.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

La consegna fatta da uno de' coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all' Amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un' altra nel termine prescritto.

Art. 70. La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall' apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l' eredità è morta nello Stato;

La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se morta in qualunque altra parte dell' Europa;

La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d' Europa.

Il pagamento però della tassa pei lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio, se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti.

Art. 71. Gli eredi o donatarj ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell' art. 84 del Codice civile saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; senonchè, per essi, i termini decorreranno dalla data dell' immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparizione dell' assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Se risultasse che in difetto d'una legale dichiarazione di assenza, gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dell'assente, l'Amministrazione demaniale potrà ingiungerli di effettuare la consegna, ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso i termini di cui all'art. 79 decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sovra accennata, nel caso previsto dall'art. 977 del Codice civile.

Art. 72. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'art. 74 del Codice civile.

Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno farsi all'uffizio di insinuazione, nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.

Art. 73. Quando non si effettui nel prescritto termine la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

La sopratassa per omissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al quinto della tassa principale.

Sarà però ridotta al decimo, quando il contravventore avrà presentata la consegna prima di esservi stato ingiunto dal fisco.

La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose omesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto.

L'omissione del pagamento della tassa entro i ter-

mini stabiliti dagli articoli 70 e 71 darà luogo ad una sopratassa uguale al decimo della tassa medesima.

Art. 74. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sovratassa dovuta per omissione della consegna, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina; salvo per le altre sovratasse la risponsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 75. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sovratassa stabilita dall' art. 73.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all' art. 78 non decorrerà che dalla data dell' ultima consegna.

Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d' insinuazione.

Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro oggetto giudiziale di descrizione; nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

L' eredità composta di beni stabili, crediti, rendite e fondi di negozio, è considerata siccome avente effetti di mobiglia, di cui nell' art. 415 del Codice civile, per un valore corrispondente al tre per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditarii, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

Art. 77. La perizia dovrà essere promossa entro due anni computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta

la consegna, e se ne dovrà rivolgere l'istanza al Giudice del Mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.

Art. 78. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziarie omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione.

Art. 79. La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero non decorre che dal giorno in cui l'Amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

S'intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata inscritta nei registri degli agenti consolari, dal momento in cui siasi fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata.

Art. 80. La prescrizione per la domanda delle tasse dovudute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall'art. 71.

Art. 81. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l'Amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.

Art. 82. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto degli art. 67 e 71.

Art. 83. Le persone incaricate dalla legge di tenere i

registri delle morti dovranno, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del trimestre precedente all' uffizio d' insinuazione nel cui distretto sono succedute.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di L. 25 per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di L. 10 per l'omessa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.

TITOLO IV.

DELLE TASSE D'EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.

Art. 84. I provvedimenti della Corte di cassazione non sono soggetti che alla tassa fissa d'emolumento.

Art. 85. È dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, così contraddittorie come contumaciali, di tutti gli altri Magistrati, Tribunali e Giudici, in materia civile, contenzioso-amministrativa e commerciale, non che degli arbitri rese esecutorie in materia civile o commerciale, e su quelle in materia penale riflettente la parte civile, che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

La stessa tassa è dovuta sulle dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, relative pure ad ogni oggetto di valore determinato od apprezzabile.

Non si estende però in niun caso alle spese di lite.

Art. 86. Sono esenti dall'emolumento proporzionale le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato.

Art. 87. La tassa proporzionale è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto, la quale si riferisca a cosa apprezzabile e ne induca l'acquisto o la dismessione.

Art. 88. Le sentenze che dichiarano la nullità radicale di un atto non andranno soggette che alla tassa fissa, se tale atto sarà stato insinuato.

Art. 89. Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale alla tassa fissa; salva a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 90. La tassa proporzionale è eguale in ogni grado di giurisdizione.

Art. 91. Per le sentenze che intervengono in giudizio d'opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto della tassa già pagata per quest'ultima, per modo che si percipera solo il supplemento in caso di condanna per maggior somma o valore.

Se non vi è supplemento, o questo risulti minore della tassa fissa, avrà soltanto luogo la percezione di questa.

Art. 92. Nei giudizj di appello sarà dovuta la tassa proporzionale indipendentemente da quella pagata sulla sentenza appellata.

Art. 93. Per le sentenze profferte in giudizio di rivocazione, se con esse si rigetterà la domanda di rivocazione, o venendo questa ammessa si confermerà la precedente sentenza, non si farà luogo ad alcuna tassa proporzionale, ma soltanto alla tassa fissa, oltre alla perdita del deposito portato dalla legge; ma se si riparerà la sentenza cadente in rivocazione, verrà all'occorrenza percetto il supplemento di tassa proporzionale che sia per risultare dovuto.

Art. 94. Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percette sovra sentenze che venissero annullate o riformate.

Art. 95. Sarà dovuto per intiero l'emolumento per una seconda sentenza, sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona o l'azione contro la quale o per la quale viene a proferirsi la seconda sentenza, sebbene per lo stesso oggetto.

Art. 96. Allorchè oltre la condanna principale si pronunciò anche colla stessa sentenza sovra una domanda riconvenzionale, o sopra questioni di guarentigia o di rilievo contro terzi chiamati od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.

Art. 97. Quando una stessa sentenza porta più disposizioni indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuta per ciascuna di esse, e secondo la sua specie, la tassa proporzionale o fissa, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 98. Le sentenze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni od altro provento, si sottoporranno alla tassa proporzionale in ragione dell'ammontare cumulato delle annualità.

Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10, se si tratterà di prestazione vitalizia, nè gli anni 20, se si tratterà di qualunque altra.

Trattandosi di provvisionale o di pensione alimentaria concessa provvisoriamente in pendenza in giudizio, o sino ad un dato evento, la tassa sarà dovuta sul solo ammontare della somma od annualità concessa.

Art. 99. Le sentenze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi per un quinquennio.

Art. 100. Occorrendo il giudizio di perizia per l'accertamento del valore dei beni sottoposti alla tassa proporzionale, se ne dovrà rivolgere l'istanza al Giudice del Mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha eseguita la formalità dell'emolumento.

Art. 101. Ogni qualvolta una sentenza è per sua natura soggetta alla tassa proporzionale d'emolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

Art. 102. Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, come pur i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbiano individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.

Art. 103. Ogniqualvolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termini delle sovraespresse disposizioni non vada soggetto a tassa proporzionale d'emolumento, si percepirà rispettivamente la tassa fissa portata dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 104. Per le sentenze pronunciate sovra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa di insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella di emolumento.

Art. 105. Le sentenze pronunciate dai Tribunali esteri o dai regii Consoli all'estero, delle quali si faccia uso in giudizio, e la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette alle tasse portate dalla presente legge; salvo in quanto alle sentenze dei Tribunali esteri si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili tasse nello Stato estero da cui quelle provengono.

Art. 106. Le tasse d'emolumento sono dovute dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.

Debbono però anticiparsi per intiero da quella che richiede la formalità, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte.

Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento della quota di emolumento dovuta dal vinto, ancorchè si fosse pronunziata la compensa delle spese.

Le sovrattasse sono a carico della parte che non ha adempiuto nel prescritto termine alla formalità dell'emolu-

mento, e sono riscosse in ragione della quota di tassa da essa dovuta.

Colui che anticipa per intiero le tasse di emolumento per la più pronta spedizione del provvedimento che ne forma l'oggetto, non è tenuto ad anticipare la relativa sovratassa da altri dovuta.

Art. 107. La formalità dell'emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall'agente delle Finanze che ne è incaricato nel distretto dell'Autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.

Art. 108. Il Segretario del Magistrato, Tribunale o Giudice da cui fu proferta la sentenza soggetta a tassa d'emolumento, dovrà entro giorni quindici dalla data della medesima trasmetterne una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dello emolumento al suddetto agente demaniale, e potrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell'emolumento, della sua autenticazione.

Art. 109. Il pagamento della tassa di emolumento dovrà farsi entro tre mesi dalla data della sentenza soggetta alla medesima.

Art. 110. Se il pagamento non sarà effettuato entro il detto termine, l'agente delle Finanze rilascierà apposita ingiunzione contro le parti; e queste incorreranno in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro entro trenta giorni successivi all'intimazione di detta ingiunzione.

Art. 111. A chiunque avrà anticipato del proprio tasse d'emolumento, od altre ad esso accessorie, competerà l'azione

immediata di rimborso contro le parti debitrici in via ingiunzionale.

Nella esecuzione dell' ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure duvute in somma minore.

Il debitore non potrà far valere i suoi riclami che contro l' Amministrazione delle Finanze, giustificando di aver integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo scarico, o di avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.

Art. 112. È proibito ai segretarj di consegnare a chicchessia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato, o di persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nell' ammenda di L. 50, senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luogo secondo la gravità dei casi.

Art. 113. In tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento dovrà prima dell' autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa colla indicazione dell' uffizio in cui ebbe luogo.

L' inosservanza di tale obbligo sarà punita coll' ammenda di L. 10 per ogni ommissione.

Art. 114. I membri dei Magistrati o Tribunali ed ogni altro Giudice si asterranno di far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza definitiva per cui non risulti loro pagata la tassa di emolumento.

Le contravvenzioni a questa disposizione non importeranno nullità, ma daranno luogo ad un' ammenda di L. 25 contro il segretario.

Potranno però i Magistrati, Tribunali e Giudici, in caso di assoluta urgenza, dichiarare esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all' emolumento, con che s' imponga l' obbligo di tale formalità entro un termine non maggiore di giorni otto; trascorso il quale, senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s' incorrerà dalla parte istante in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale.

Art. 115. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui seguì la registrazione, sia per la domanda di supplemento di tassa d' emolumento, sia pei reclami delle parti.

Trascorso il termine di anni cinque sarà prescritta l' azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sovratasse dovute per le sentenze soggette a tassa d' emolumento e non registrate.

Di queste però non si potrà mai fare uso senza l' eseguimento della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse.

Disposizione generale.

Art. 116. Sono abrogate la tariffa delle tasse d' insinuazione pubblicata col manifesto camerale del 1.° Aprile 1816, la legge del 17 Giugno 1851 sulle tasse di successione, e la tariffa delle tasse di emolumento annessa alle regie patenti del 5 Aprile 1816, come pure tutte le altre disposizioni legislative riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge.

Andrà questa in vigore il giorno di gennajo 1855, salvo però nelle parti relative alla tassa d' emolumento, le

quali avranno esecuzione contemporaneamente al Codice di procedura civile.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino li 9 Settembre 1854.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V.° il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

C. CAVOUR.

TARIFFA

delle Tasse d' insinuazione, di successione e d' emolumento giudiziario

PARTE PRIMA

Tasse d' insinuazione

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
2	Vendita di beni immobili situati all'estero.	3 »	» »	
	Promessa di vendita nei modi determinati dagli articoli 1595 e 1596 del Codice civile:			
	di beni... immobili	» »	5 »	*Sul prezzo ed altri correspettivi convenuti.*
	di beni... mobili	» »	2 »	
	Vendita in esecuzione della promessa: di beni si immobili che mobili.	3 »	» »	In caso di aumento di prezzo, oltre la tassa fissa si esigerà la tassa proporzionale sull'ammontare di detto aumento.
3	Rescissione della promessa di vendita, o recesso dalla medesima:			
	di beni... immobili..	» »	5 »	
	di beni... mobili...	» »	2 »	
	Se la promessa fu fatta con caparra, e questa viene restituita....	» »	1 »	*Sulla caparra*, salvo la restituzione alle parti della tassa riscossa sulla promessa di vendita.
4	Recesso o rescissione volontaria di vendita per qualsiasi causa:			
	di beni... immobili..	» »	5 »	*Sul prezzo* della precedente vendita.
	di beni... mobili...	» »	2 »	
5	Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi possessori a mente degli articoli 1686 e 1687 del Codice civile........	» »	5 »	*Sul prezzo suppletivo e sugli interessi.*

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	B[illegible] RISCOSSION[illegible]
Segue Alienazioni in genere	6	Procura irrevocabile passata nell'interesse non tanto del mandante che del mandatario, involvente la dispensa del rendimento dei conti:			
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili.	» »	5 »	*Sul* [illegible] o reale degli [illegible] *capitale* [illegible] l'art. 11 [illegible] e *sul* [illegible] scaduti, [illegible]
		Di beni mobili, diretti dominii, anticresi, censi perpetui o vitalizj	» »	2 »	
		Di crediti.	» »	1 »	
		Se poi si riferisce alla gestione d'un affittamento od appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario di appropriarsi i frutti dei beni affittati od i prodotti dell'appalto.	» »	» 50	*Sul* [illegible] tamento [illegible] me all'art. [illegible]
	7	Rimborso fatto da uno o più coeredi al cessionario dall'altro coerede, onde escluderlo dalla divisiome a mente dell'art. 1064 del Codice civile:			
		Entro l'anno dalla fatta cessione	» »	» 50	Sulla [illegible] sata.
		Dopo questo termine.	» »	5 »	

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa		proporzionale per ogni 100 lire		BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
8	Aggiudicazione col benefizio del quarto meno del valore, per cui gl'immobili sono stimati. . . .	»	»	5	»	*Sul valore* d'estimo, detratto l'ammontare del benefizio legale. Tale deduzione però non ha luogo sovra la somma eccedente il credito, per cui seguisse non ostante l'aggiudicazione.
9	Deliberamento rinnovato in seguito ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario;					
•	Per un prezzo uguale od inferiore a quello del precedente deliberamento.	3	»	»	»	
	Per un prezzo maggiore:					*Sulla somma* eccedente il prezzo del primo deliberamento.
	se di beni. { immobili. .	»	»	5	»	
	{ mobili . . .	»	»	2	»	
10	Deliberamento rinnonovato in seguito ad aumento di sesta od altro, permesso dalle leggi. . .	»	»	5	»	*Sull'aumento di prezzo* per cui gli immobili sono stati definitivamente deliberati.
1	Deliberamento seguito dopo l'immissione del primo deliberatario nel possesso e godimento dei beni acquistati, *scaduti* i tre anni di cui all'articolo 121 dell'Editto 16 luglio 1822	»	»	5	»	*Sul prezzo, correspettivi e pesi* posti a carico del nuovo acquisitore.

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		B… RISCOSSIO…
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Spropriazioni forzate ed incanti	12	Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promosso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall' art. 2308 del Codice civile	» »	5 »	*Sulla* … dente il pr… dita anteri…
	13	Subastazione seguìta nei modi e nei termini di cui all' art. 2331 del Codice civile:			
		Per un prezzo uguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione.	3 »	» »	*Sulla* … dente il pr… ma aggiudi…
		Per un prezzo maggiore	» »	5 »	
	14	Subastazione seguìta in conformità dell' art. 94 dell' Editto ipotecario 16 luglio 1822.	» »	5 »	*Sul pre*… *tivi e pesi* … deliberam… *sull' ammont*… relative a… con diffida… atti anterio… sima, allorchè… rate a carico… ratario.
	15	Spropriazioni di stabili per utilità pubblica salvochè si tratti di lavori eseguiti nell' interesse dello Stato	» »	5 »	*Sul prezz*… o *sul valore*… altrimenti stabi…

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE.	TASSE dovute fissa	 proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
16	Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell'enfiteuta, che a favore dei terzi.	» »	5 »	*Sul capitale* formato di venti volte il canone o rendita, e *sul maggior correspettivo*, convenuto, coll'aggiunta dei *laudemii* dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine o la ragion comune.
7	Alienazione del dominio utile di stabili concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta dall'enfiteuta a favore sia del signore diretto sia di terzi	» »	5 »	Come all'art. 16.
8	Riscatto eseguito dal venditore o dai suoi eredi entro il termine d'un anno quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto, purchè non eccedente i cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente. . .	» »	» 50	*Sulla somma* rimborsata.
	In tutti i casi di riscatto in cui non si effettua il rimborso del prezzo, e per cui havvi obbligazione di pagamento. . . .	» »	1 »	*Sulla somma* dovuta in rimborso.

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	RISCOSSIO
Segue Riscatti e rinuncie a diritto di riscatto		Quando l'acquisitore ancor debitore di tutto il prezzo nulla riceve in correspettivo della retrocessione	3 »	» »	*NB.* in tempo eseguito convenuto purchè av di esso te fettuato il rizzato dal Codice civ
	19	Riscatto d'immobili eseguito in seguito a riserva espressa in atto di permuta	» »	5 »	*Sulla* sata.
	20	Riscatto eseguito per una parte soltanto degl'immobili venduti. . . .	» »	5 »	*Sul pr spettivi con* parte dei b
	21	Riscatto eseguito per la totalità dei beni venduti, ma per parte d'un solo dei convenditori o coeredi, nei casi previsti dall'art. 1675 del Codice civile:			
		Per la porzione a cui il riscattante partecipava nella vendita.	» »	» 50	*Sulla* sata.
		Per le restanti porzioni.	» »	5 »	*Sul pr correspettivi*

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
22	Riscatto eseguito nel caso previsto dall'art. 1672 del Codice civile, entro il termine d'un anno	» »	» 50	*Sulla somma* rimborsata.
23	Riscatto eseguito da un cessionario	» »	5 »	*Sulla somma* rimborsata.
24	Rinunzia o cessione del diritto di riscatto:			
	Senza correspettivo.	3 »	» »	
	Mediante correspettivo	» »	5 »	*Sul prezzo ed altri correspettivi.*
25	Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato	» »	2 50	*Sul valore* dei beni d'una delle parti.
	In caso di rifatta o di maggior valore dei beni dati in permuta da una parte	» »	5 »	*Sulla rifatta e sul maggior valore.*
6	Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all'Estero . .	» »	5 »	*Sul valore* degli stabili posti nello Stato.
7	Abbandono di merci o di oggetti assicurati nei casi previsti dall'art. 399 e seguenti del Codice di commercio	» »	1 »	*Sul valore* degli oggetti abbandonati.
8	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito	» »	2 »	*Sul credito* liquidato nell'atto, *cogli interessi e spese.*

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute				BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
		fissa		proporzionale per ogni 100 lire		
4	Qualunque donazione od assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti.					
	se di beni stabili. . . .	»	»	5	»	*Sul valore* dei beni donati od assegnati.
	se di beni mobili. . . .	»	»	2	»	
5	Donazione non accettata	3	»	»	»	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione.
6	Prestito od obbligazione per pagamento di somme di denaro e contratto di cambio marittimo.	»	»	1	»	*Sul capitale* prestato. Quando l'obbligazione fosse il correspettivo d'una precedente alienazione di mobili seguita verbalmente, o per privata scrittura non insinuata, si esigerà la tassa stabilita per le vendite di mobili.
7	Promessa di prestito di somme.	»	»	1	»	*Sulla Somma* da prestare. L'atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto alla sola tassa fissa di L. 3.
8	Novazione di debiti e delegazione o promessa di pagare debiti altrui. . . .					*Sul capitale debito ed interessi.*

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tabella	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	R… RISCOSSION…
Segue Obbliga-zioni		In mancanza dell'accettazione dell' assegnatario.	3 »	» »	Trattan… vitalizie o… esigeranno i… liti dall'art. …
	39	Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare	» »	1 »	*Sulla …* *rio o corr…* *tuito, c…* il tempo d… servizio
	40	Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza, quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori.	» »	1 »	*Sull'…* *somme, a cui…* rispettivam… crediti di c… La contr… non potrà e… tata, ancorchè… di crediti p… non insinuat… contrario n… nuita, quan… diti risultas… già insinuati… si fosse esa… proporzional…

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
1	Cessione e retrocessione di crediti...... Invervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore.	» »	1 »	*Sul capitale* ceduto e *sugl' interessi* scaduti formalmente contemplati nella cessione, e senza riguardo al correspettivo espresso nell'atto.
2	Pagamento di debiti creditarii effettuato da un coerede...........	» »	» 50	*Sulla somma* corrispondente alla virile.
		» »	1 »	*Sovra maggior somma* pagata.
3	Pagamento di debiti ereditarii effettuato con proprii denàri dall'erede beneficiario.........	» »	1 »	*Sulla somma* pagata.
4	Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti; loro cessioni o delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiarie.	» »	2 »	*Sul capitale* espresso nell'atto costitutivo, o in difetto su quello formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sovra una testa e quelle costituite sovra più teste. Riguardo alle ces-

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	RISCOS
Segue Censi pensioni e prestazioni					sioni tassa s tale ri di costi sia il sione.
	45	Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona	» »	1 »	*Sul* per tut durata se il nu è deter Se di temp tassa st stituzioni lizia. Qua tivo dell' siste in somma pa per una v su questa a second espressi.
Locazioni ed appalti	46	Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili, o di tagli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d'anni.	» »	» 50	*Sul* zato per estende la giuntovi l'a *contribuz* ed *altri* p carico del

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
				In difetto di dichiarazione, l'ammontare delle contribuzioni sarà d'ufficio ragguagliato al quinto dell'annuo fitto e correspettivi
	Aumento di sesta od altro permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto	» »	» 50	*Sul maggior prezzo* risultante dal definitivo deliberamento. La tassa sarà riscossa per l'intiero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre in tre anni, od altri intervalli. Non sarà dovuta maggior tassa, quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavolta però che la somma pagata sia produttiva d'interesse a pro del conduttore, sarà inoltre dovuta la tassa d'obbligazione sull'ammontare di detti interessi. Non sarà dovuta maggior tassa, quando il locatore rimette o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
				due anni dopo, la tassa si esigerà sul capitale formato di dieci volte l'annùo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore o ad altri per lui, a titolo d'*introggio* o per qualunque altro titolo. In nessun caso la tassa sulla locazione potrà eccedere la metá della somma cui ascenderebbe la tassa per alienazione del dominio pieno della cosa locata.
[illegible]7	Masserizio o colonia parziaria	» »	» 50	*Sul valore* dichiarato o reale di frutti o generi da corrispoudersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso cumulato secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
[illegible]8	Locazione a soccida, qualunque siano la specie.	3 »	» »	
[illegible]9	Noleggio ossia locazione di bastimenti	» »	» 50	*Sul prezzo* convenuto e cumulato come sopra.
[illegible]0	Appigionamento di mobili	» »	» 50	*Sul prezzo* convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi *l'ammontare dei pesi* posti a carico del conduttore. Per l'affittamento a tempo indeterminato è do-

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		B RISCOSSI
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Locazioni ed appalti					vuta la ta di mobili
	51	Deliberamento definitivo per l'esazione di dazj o di altre rendite.	» »	» 50	*Sul pr* cumulati co
	52	Deliberamento definitivo d'appalti o di imprese per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifizj, strade ed opere qualunque; per costruzioni di bastimenti e per provviste di ogni genere.	» »	» 50	*Sul pr* e per tutti g durata dell presa.
	53	Sublocazione, surrogazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni appalti, locazioni ed imprese contemplate negli articoli 46, 47, 48; 49, 50, 51, 52.	» »	» »	La ste porzionale basi stabili mente per i cipali.
		Intervento del primitivo locatore, sia per togliere il divieto di sublocare sia per liberare il precedente affittaiuolo dal vincolo dell'affittamento per l'ulterior suo corso. .			

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
[illegible]4	Cauzioni o fideiussione passata da una o più persone cumulativamente, sia che venga stipulata nell'atto contenente l'obbligazione principale, sia che venga passata separatamente	» »	» »	É dovuta sulla somma o valore per cui si presta la cauzione una tassa eguale alla metà di quella stabilita sull'obbligazione principale, con che però non possa mai eccedere 50 centesimi per ogni 100 lire. Qualora l'atto di cauzione sia stipulato in conseguenza di un obbligazione portata da atto non insinuato ed anche esente dall'insinuazione, si esigerà inoltre la tassa dovuta per la stessa obbligazione principale. Non è dovuta tassa particolare per l'obbligazione del marito verso la moglie nei casi contemplati dall'art. 2171 del Codice civile.
[illegible]	Assicurazioni e riassicurazioni marittime. . .	» »	» 10	*Sulla somma* assicurata.
[illegible]	Sottomissione o cauzione prestata nei casi infradeterminati, cioè: 1. Cauzione dello stra-			

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	RISCOSSION[E]
Segue Cauzioni e sottomissioni		niero per pagamento delle spese di lite (art. 33 del Codice civile); 2. Cauzione dell'erede testamentario o legittimo per l'amministrazione dei beni dell'assente (art. 84 del Codice civile); 3. Cauzione dell'usufruttuario (articoli 513, 529 e 538 del Codice civile); 4. Cauzione dell'erede o legatario per l'eseguimento dell'obbligo impostogli dal testatore (art. 862 del Codice civile); 5. Cauzione dell'erede pell'adempimento del legato fatto sotto condizione od a tempo determinato (art. 863 del Codice civile); 6. Sottomissione dell'esecutore testamentario (893 del Codice civile); 7. Cauzione del figlio naturale o del coniuge, nei casi di cui all'art. 973 del Codice civile: 8. Cauzione dell'erede con benefizio d'inventario (Art. 1029 del Codice civile); 9. Cauzione del negoziante fallito, onde ottenere salvo-condotto provvisorio (art. 506 del Codice di commercio);			

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
	10. Dichiarazione autentica o cauzione in fatto di commercio librario (art. 3 delle R. Patenti del 22 aprile 1843); 11. Cauzioni imposte dalle leggi o regolamenti per l'esercizio d'industrie o commerci o di professioni non contemplate nell'art. 93	3 »	» »	
7	Quitanza, liberazione, rimborso, remissione di debito, riscatto o risoluzione di censi, rendite ed annualità sì vitalizie che perpetue d'ogni natura, escluse quelle provenienti da concessioni enfiteutiche	» »	» 50	*Sul capitale* risultante dall'atto di costituzione di debito, e sull'ammontare *degl' interessi* di cui siasi fatta esplicita liberazione. In mancanza di dichiarazione del loro ammontare, si stabilirà d'uffizio in ragione d'anni cinque, o di quel minor termine a cui rimonta l'atto d'obbligazione. Nel caso di riscatto di censi; rendite ed annualità, esercìto per la totalità da un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, la tassa stabi-

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLA TASSA
				sitore nei casi di sofferta evizione; 5. Quando segue rimborso dal proprietario all'usufruttuario per le addizioni o riedificazioni da quest'ultimo eseguite sugli edifizj usufruiti.
58	Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio	5 »	» »	
59	Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni proprii della persona nel cui interesse è fatta	5 »	» »	
60	Adozione	20 »	» »	
61	Riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nell'atto matrimoniale quanto separatamente	10 »	» »	Per ciascun figlio legittimato o riconosciuto.
62	Emancipazione—Per ciascun individuo emancipato	6 »	» »	Sarà inoltre dovuta la tassa stabilita dall'art. 33, se l'atto d'emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.
63	Tutela — Nomina, conferma o revoca di tutore; Nomina di tutore speciale nei casi previsti dall'art. 1061 del Codice civile; Conservazioni della			

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
4	Rendimento di conto definitivo della tutela, cura od altra amministrazione qualunque	3 »	» »	Qualora a pareggiamento del conto l'amministratore o l'amministrato rimanesse debitore di qualche somma, si esigerà inoltre sull'ammontare di questa la tassa stabilita per le obbligazioni.
5	Testamento pubblico — Sua revoca totale o parziale	6 »	» »	
	Testamento segreto — Sua presentazione e consegnazione nelle minute di pubblico Notajo, e suo ritiramento per parte del testatore	6 »	» »	
	Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il Notajo, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento	6 »	» »	
	Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il Tribunale di prima cognizione od il Magistrato d'appello, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento.	10 »	» »	
	Testamento fatto con forme particolari o ricevuto da un Console di S. M. all'estero, giusti gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allorquando l'insinuazione ne sia richiesta	6 »	» »	

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	B… RISCOSSIONE…
Segue Testamenti		Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse	3 »	» »	Se le … sentate col … pubblico che … sarà dovuta … ticolare.
Inventarj	66	Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta	2 »	» »	Per … zione di tre … larsi sul … consuete per … quantunque … cazione non …
Società	67	Costituzione di società	6 »	» »	Se i soci, … ro, conferis… getti nella … dovuta la … zionale … cessione degli … desimi.
	68	Dichiarazione pura e semplice dei socii per la continuazione della società dopo spirato il primo termine	6 »	» »	
	69	Risoluzione della società o recesso da essa .	6 »	» »	Qualora … socii ricev… zione magg… che può spett… geranno inol… proporzional… le rifatte nell… visione.

ENOMINAZIONE DEGLI ATTI, TRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
)ivisione della pro- o dell'usufrutto di stabili o mobili, tra di o comproprietari, è il diritto di compro- o comunione sia giu- to, e non vi sia ri- o maggiore assegna-) a favore di alcuno ondividenti	5 »	« »	Nel caso di maggiore assegnamento ad un condividente, si farà luogo all' applicazione dell' art. 1, e la tassa di mutazione sarà sempre dovuta, sia che il maggiore assegnamento venga fatto mediante un correspettivo in danari od altro, ed anche per modo di detrazione in senso dell' art. 1095 del Codice civile, sia che il correspettivo non sia stato espresso, purchè il valore della porzione assegnata ecceda realmente quello della porzione dovuta. Non si esigerà tuttavia la tassa di mutazione, quando ad un condividente siano stati assegnati beni stabili, e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell' asse comune, e compresi nella consegna della successione. Quando ad un condividente vengano assegnati beni esistenti nello Stato, e ad un altro beni situati all' estero, si esigerà la tassa proporzionale di cessione sul valore della porzione dei beni esistenti nello Stato, della quale rimane privato colui che

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	B… RISCOSSION…
Segue Divisioni					riceve in beni situat… Nel c… ai diritti in comuni… contempla… del Codic… dovuta la dall'art. 1… re dell'in… nuta.
	71	Divisione trai coaffittuarj, coimpresarj, o coappaltatori contemplati nel contratto d' affittamento o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottenga la giusta porzione, per la quale è partecipe nel contratto medesimo .	5 »	» »	Qualora … condividenti … una porzione … quella, a cui … di partecipaz… sull'eccedent… tassa fissa, la … porzionale di … 46.
Convenzioni relative a locazioni	72	Convenzione tra il locatore ed il conduttore per diminuzione di fitto nei casi previsti dagli art. 1730 e 1734 del Codice civile	2 »	» »	

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
73	Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche, stipulata tanto per terminare quanto per prevenire una lite.	6 »	» »	Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzione o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti contemplati nella presente tariffa, sarà inoltre dovuta la tassa stabilita secondo la natura dei contratti medesimi.
74	Procura, sua revoca, o rinuncia volontaria alla medesima	6 »	» »	Saranno dovute altrettante tasse fisse, quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano socii, coeredi o comproprietarj dell'oggetto od oggetti di cui si tratta. Saranno pure dovute altrettante tasse fisse, quanti sono i procuratori costituiti, rivocati o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		RISCOSS
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Segue Procure		Con assegnazione di un'annua retribuzione a favore del mandatario Per tempo indeterminato od eccedente anni dieci	» »	2 »	*Su* di dieci tribuzio fissa.
		Per anni dieci o minor tempo	» »	1 »	*Sul* in ragio
		Con retribuzione di somma determinata e per una volta tanto	» »	1 »	*Sul* te la re
Dichiarazioni di comando	75	Dichiarazioni di comando, ossia dichiarazione pura e semplice di aver fatto un contratto a nome e nell'interesse di un terzo: Per ciascun lotto deliberato	6 »	» »	Inve sa, sarà proporzio contratto d scuno dei 1. Se ne non fu espressa ri 2. Se fatta per nei tre gio alla stipula tratto; 3. Se

N. della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
				una parte soltanto dei beni deliberati; 4. Se facendosi la dichiarazione in favore di uno o più individui, si procede, coll'atto medesimo di dichiarazione, a divisioni od assegnamenti parziali, od altrimenti si viene a distruggere la società o comunione di interessi solidariamente prestabilita nella riserva; 5. Se la dichiarazione contiene una variazione o diversità qualunque nel prezzo, nelle condizioni e nei patti anche solo accidentali.
76	Riduzione in istrumento dei definitivi deliberamenti già insinuati, per vendite di stabili o per locazioni, appalti od imprese qualunque	5 »	» »	Se l'istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuta la relativa tassa.
7	Ratifica pura e semplice portante unicamente l'esecuzione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cui siasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito	6 »	» »	Saranno dovute altrettante tasse:

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	 proporzionale per ogni 100 lire	RISCOSS
Segue Ratifiche					1 dividui chè qu negli a nione d rietà fr 2. dividui è fatta l chè no di essi darietà dine ag Un dovuta, numero cati, pu riferisca dal rati in suo un solo Se mediant vo, oltr si esiger respetti porziona natura Se non è i rà pure. sa, quel getto p stesso a
	78	Riforma o rinnovazione pura e semplice di precedenti atti insinuati dei quali sia stata giudi-			

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
	zialmente pronunciata la nullità, purchè non sia occorsa variazione nelle convenzioni, negli oggetti, nei prezzi o valori; e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa . .	3 »	» »	
'9	Ricognizione d' antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite in forza di titoli, dei quali sia fatta specifica menzione per data, natura e rogito	6 »	» »	Se l' atto rinnovato o recognito non è stato insinuato, si esigerà inoltre la tassa proporzionale stabilita per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, eccetto che l'atto abbia una data anteriore allo stabilimento della insinuazione.
30	Costituzione o surrogazione di ipoteca in garanzia d' obbligazioni anteriormente contratte con atti insinuati	3 »	» »	Qualora tali atti fossero passati da tutt' altri che dalla persona debitrice od obbligata, dai suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece della tassa fissa, la tassa proporzionale di cauzione.

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	TASSE dovute proporzionale per ogni 100 lire	B... RISCOSSION...
Segue Ipoteche costituzioni, cancellazioni e modificazioni d'ipoteche	81	Consenso per cancellatura, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.	3 »	» »	Sono tante tass... le iscrizio... si, ridursi quando e... state pres... un medesi... creditori, ... stesso debi... Questa ... tasse non ... qualora le d... sieno state ... un medesim... parte dal cr... parte dagli ... fosse succ... ritto eredit... Sarà ... tassa, quan... l'iscrizione ... da cancellare ... precedente, ... renta pel ... quindenn... Sarà ... stabilita per ... se l'atto ... tunque in ... liberazione ... lore o cont... que, a meno ... tasse d'iscri... per crediti ...

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa		proporzionale per ogni 100 lire		BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
						eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l'evento, nel qual caso sarà dovuta la sola tassa fissa.
2	Rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato . . .	3	»	»	»	Se la rinuncia è fatta dopo che la prescrizione fu giudizialmente opposta, si esigerà la tassa proporzionale relativa alla natura ed al valore della cosa che formava oggetto della prescrizione.
3	Sequestro convenzionale di beni mobili o immobili:					
	Gratuito.	3	»	»	»	
	Con retribuzione. . .	»	»	1	»	*Sull'ammontare della retribuzione* con che la tassa non sia mai inferiore a L. 3.
4	Deposito puro e semplice di qualunque natura ed oggetto	3	»	»	»	
	Quando il deposito è volontario e consiste in somma di denaro	»	»	1	»	*Sulla somma depositata.*
5	Discarico ossia ritiramento o restituzione del deposito	3	»	»	»	
6	Commodato o prestito ad uso e per un tempo determinato	3	»	»	»	

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		RISCOSSI
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Accettazione di nuovo creditore	87	Accettazione o ricognizione per parte del debitore di un nuovo creditore cessionario del creditore anteriore, fatta per atto separato da quello di cessione	3 »	» »	
Deposito di scritture	88	Deposito od inserzione nei minutarii di pubblico Notaio, di scritture private non ancora insinuate, o di altre carte non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbligatoria la stipulazione d' un pubblico istrumento	3 »	» »	Son tante ta le scritt inserte. ste sian tra parti Se l dette con bilaterali o prome o rimess lutabile, la tassa zionale, s delle con obbligazio l' atto di inserzioni venute le scritture s pulate. Tuttav

della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
				il contenuto delle scritture inserte formi parte delle disposizioni dell'atto soggetto a tassa proporzionale, non sarà dovuta che la tassa fissa.
9	Nomina di periti, ancorchè formi disposizione accessoria di un atto . .	3 »	» »	
0	Nomina a benefizio o cappellania	10 »	» 50	Sul valore dei beni costituenti la dote del benefizio o della cappellania. La tassa proporzionale non sarà dovuta che entro 30 giorni da quello in cui l'individuo nominato al benefizio ed alla cappellania sarà entrato nell' effettivo godimento dei beni suddetti.
1	Atti o scritture non contemplati specificamente nella presente tariffa, i quali non vadano soggetti alla tassa proporzionale	3 »		
2	Vendita di rendite del Debito Pubblico o di Obbligazioni dello Stato . .	2 »	» »	

NATURA DEGLI ATTI	ARTICOLI della tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI ATTI, CONTRATTI E SCRITTURE	TASSE dovute		BASE della RISCOSSIONE DELLE
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	
Cauzioni degl' Impiegati contabili e vendite fatte dai Monti di Pietà e dalle casse di risparmio	93	Cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero; Cauzione o malleveria prestata dagl'Impiegati contabili nell'interesse dello Stato, dai Conservatori delle ipoteche e dai Notai, dai Tesorieri degli Istituti di carità e beneficenza, regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1. marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi. Rinunzia all'ipoteca legale competente ai predetti Corpi morali sui beni de' loro contabili; Consenso a cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni o sulle cedole del Debito Pubblico a favore degli stessi pii Istituti, relativamente alle malleverie di detti loro tesorieri; Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di Pietà e le Casse di risparmio . .	1 »	» »	

PARTE SECONDA

Tasse di successione

UCCESSIONE	TASSE proporzionali per ogni 100 lire	BASE della RISCOSSIONE DELLE TASSE
'ra ascendenti e di- enti	1 »	
'ra coniugi, tra fratelli, i e nipoti, e tra prozii nipoti	5 »	
'ra cugini di primo , ossiano figli di fratelli.	7 »	
'ra altri parenti sino odecimo grado inclusi- nte.	9 »	*Sul valore* cadente nella successione o nei legati.
ı favore degli Istituti rità e di beneficenza ıti dalle Leggi delli 24 bre 1836 e 1 marzo	5 »	
'er tutte le altre suc- mi	10 »	

PARTE TERZA

Tasse d'emolumento

Art. 100. Tutte le sentenze per cui, a termini delle disposizioni della presente Legge, è dovuta la tassa proporzionale di emolumento, vi andranno soggette in ragione dell'uno per cento.

Art. 101. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti alla tassa fissa

Se preparatorii di . . . . L. 10 «

Se definitivi di . . . . « 40 «

Art. 102. Per le sentenze degli altri Magistrati, Tribunali e Giudici in via contenziosa, che non sieno passibili di tassa proporzionale d'emolumento, saranno rispettivamente dovute le seguenti tasse fisse, cioè:

Per le sentenze del Tribunale superiore del contenzioso amministrativo, e delle Corti d'appello. « 20 «

Per quelle dei Tribunali di prima istanza, ordinarii o di commercio o del contenzioso amministrativo « 10 «

Per quelle dei Giudici di Mandamento . . « 1 «

Per quelle degli arbitri, la tassa relativa alle sentenze del Magistrato, Tribunale o Giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.

Art. 103. Per le collocazioni di creditori ed i concordati di cui nell'articolo 102 della presente legge, per ogni creditore . . . . « 3 «

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Dei diriti di bollo e della carta bollata.

Art. 1. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.

Eguale diritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luogo ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si presentano in giudizio;

2. Quando se ne fa l' inscrizione in un atto pubblico.

Art. 3. Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario.

L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.

Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425.

Essa viene per cura dell'Amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie;

Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, dell'altezza di millimetri 200 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;

Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 205, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.

Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale o fisso.

Il proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sì nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato; nonchè le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.

Il diritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di diritto, allora soltanto che la loro presentazione

venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

I documenti che si presentano per giustificare l'effettuazione di pagamento del diritto proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicata su cui viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bollo senza pagamento di diritto.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo proporzionale.

Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta da protocollo col bollo a diritto fisso:.

Secondo la sua destinazione come in appresso	L.	0	50
	»	0	80
	»	1	»
	»	2	»
Con bollo proporzionale:			
Scritture di locazione sul prezzo cumulato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione da oltre le L. 500 alle L. 1,000	»	1	»
Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . .	»	1	»
Carta di commercio col bollo a diritto fisso:			
Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via	»	0	80
Col bollo proporzionale:			
Cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 500	»	0	25

Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . . » 0 50

Da oltre le L. 1,000 per un migliaio . . . » 0 50

Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati alli numeri 33, 34 e 35 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione, ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 Aprile 1816, salva la riscossione dell'emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.

Art. 11. I diritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri	quadrati 14	L.	0	50
id.	da 14 a 20	»	1	»
id.	da 20 a 30	»	2	»
Per ogni maggior dimensione		»	4	»

In ragione delle somme o dei valori:

Cambiali, ed altri effetti negoziabili sino a L. 500 » 0 25

Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . . » 0 50

Da oltre le L. 1,000 per ogni migliajo . . . » 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinarj applicabili nei casi previsti dalla legge:

a . . . . L. 0 01

a . . . . » 0 05

a . . . . » 0 20

a . . . . » 1 »

Art. 12. Nei diritti proporzionali, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intiero.

Art. 13. I bolli tanto ordinarj che straordinarj, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fab-

bricata per conto dello Stato, saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 14. In mancanza di bolli ordinarj o straordinarj relativi ai diritti proporzionali, si supplirà col visto per bollo.

Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell' art. 5, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.

Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da notaj e da segretari giudiziarj od amministrativi, il numero delle sillabe di ogni linea, da calcolarsi sul foglio intiero, non potrà essere maggiore di 20.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali; e sussidiariamente alle persone autorizzate dal Ministero delle Finanze, mediante l' aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.

Esso è proibito a qualunque altro.

Art. 18. L' applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammissibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con decreto reale.

Dove non esistono tali uffizj vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

Art. 19. È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull' impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterati.

Art. 20. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l' uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell' articolo 30.

Art. 21. Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato.

Non si considererà che abbia già servito semprechè dallo stesso foglio evidentemente risulti che l' atto o scritto fu principiato e non compiuto.

Art. 22. È proibito di fare sì per originale, che per copia, due o più atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all' art. 33.

Art. 23. Nessun Giudice od altro uffiziale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrizioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.

Quando l' atto, o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal Segretario, sarà questi risponsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai Segretarj, causidici, notaj archivisti, cadastrari, arbitri periti nominati d' uffizio, uscieri servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione, in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso, anche ricevendola soltanto in deposito o spedirne copia.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro inserzione nei minutari, di materiale descrizione negli inventarj od in altri atti conservatori.

Art. 24. Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d' asta o licita-

zione sì giudiziaria che volontaria, per vendite affittamenti od appalti d' ogni genere, non che gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale o nei giornali delle Divisioni dello Stato.

Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell' articolo precedente, senza che l' originale di essa sia esteso sovra carta bollata.

Per l' effetto dell' opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore od all' insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

Art. 26. È proibito alle banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici d' incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita loro veruna quitanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo.

Art. 27. Gli atti e scritti venienti dall' estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti dritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo, sia per produrli avanti un' autorità giudiziaria, od amministrativa, od un uffizio qualunque governativo o comunale, sia coll' inserirli in qualche atto pubblico.

Ogni altro atto o scritto veniente dall' estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in un atto pubblico.

CAPO II.

Degli atti e scritti che si possono far su carta libera salvo ripetizione del diritto di bollo, all' evenienza dei casi.

Art. 28 È permesso l' uso della carta libera:

1. Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziarj, e degli istromenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell' interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione:

2. Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sia per originale che per copia, delle cause nell' interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell' interesse delle persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri;

3. Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall' articolo seguente.

Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e semprechè le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20, che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.

Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei dritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compenso delle spese, dovrà pagare i dritti di bollo per gli atti anzidetti.

Trattandosi di procedimenti in materia penale, i dritti di bollo, di cui al numero 3 dell' art. 28, saranno compresi dai segretarj nella parcella delle altre spese ripetibili dai codannati.

CAPO III.

Dell' impiego della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. 30. È obbligatorio l' uso della carta filigranata col bollo ordinario per li seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:

Carta da *protocollo* a cent. 50.

1. Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei Giudici di Mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;

2. Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di Mandamento, e le loro copie;

3. Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui nella legge 22 magggio 1853;

4. Le rubriche dei registri giudiziarj soggetti al bollo;

5. Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non

siano ritenuti dai notaj o segretarj, o depositati in archivj pubblici;

6. Gli ordinati e le delegazioni delle Comunità, Provincie e Divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrati;

7. I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le L. 20;

8. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello Stato civile;

9. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizj;

10. Gli estratti dei registri, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

11. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale;

12. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazj;

13. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali, e le loro copie;

14. Gli avvisi, e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all' art. 24;

15. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notaj e segretarj giudiziarj od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al numero 35 del presente articolo;

16. I registri delle ricevute dei diritti d' insinuazione;

17. Le rubriche dei minutarj notarili;

18. I contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d' avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;

19. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali per provare le contrattazioni commerciali;

20. Le scritture di società, e loro estratti;

21. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei socj ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;

22. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, ed assestamento di conti, sino a L. 500;

23. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti le L. 20 quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;

24. Le obbligazioni per servizio personale;

25. Le schede di testamenti secreti, e le note testamentarie;

26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al dritto proporzionale;

27. Le note d' iscrizioni ipotecarie.

Carta da *protocollo* a cent. 80:

28. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;

29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale, spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

30. Le copie delle sentenze, ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, proferite dai Giudici di Mandamento;

31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivj dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali;

32. Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica.

Carta da *protocollo* a L. 1 :

33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso-amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai Tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d' Intendenza, ai Magistrati d' appello della Camera dei conti e di cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, non che gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia Giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall' atto di citazione o dal ricorso, sino al compimento delle cause od all' esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

34. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Giudici di Mandamento per commissione o delegazione d' un Tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti Giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione:

35. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai Giudici di Mandamento.

Carta da *protocollo* a L. 2 :

36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei Giudici di Mandamento.

Carta da *protocollo* col dritto di bollo proporzionale in ragione di somma:

37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo cumulato di tutti gli anni, od obbligazioni a pagamento di

somme eccedenti le L. 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, o assestamento di conti;

Sino a L. 1,000 . . . . L. 1 »

Al di sopra di L. 1,000 per ogni migliaio . . . » 1 »

Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il dritto proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiari negli altri originali estesi sovra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.

L' art. 43 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione, dovrà pagare il dritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.

Quando le dette scritture non possono contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a dritto proporzionale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al dritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi cinquanta.

Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al dritto di insinuazione, sarà nell' esazione del medesimo fatta deduzione del dritto di bollo proporzionale pagato in eccedenza del dritto fisso di cent. 50, stabilito per la carta da protocollo.

CAPO IV.

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 31. Sono soggetti al bollo, ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo, i seguenti atti e scritti prima di

essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi.

Col dritto in ragione della dimensione della carta, cioè:

Fino a decimetri quadrati 14	L.	0	50
Da 14 a 20	»	1	»
Da 20 a 30	»	2	»
Per ogni maggior dimensione	»	4	»

1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;

Col diritto fisso qualunque sia la dimensione della carta cioè:

Di L. 1 60;

3. Gli stampati per passaporti all' estero;

Di L. 1:

4. Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio;

Di cent. 80:

5. Gli stampati per passaporti nell' interno;

6. Le polizze di carico, le lettere di vettura, ed i fogli di via;

Di cent. 50:

7. I ricorsi per domande od opposizioni che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizj ed alle amministrazioni dei Comuni ed altri corpi morali;

8. I registri delle produzioni, i registri o fogli d' udienza ed i repertorj che per legge sono obbligati di tenere i segretarj dell' ordine giudiziario, i notaj, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero;

9. I registri degli arbitramenti, delle consegne, e delle denunzie in materia barraccellare, di cui al n. 3. dell' articolo 30;

10. I bilanci attivi e passivi delle Comunità, Provincie, Divisioni e Corpi morali;

11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;

12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;

13. I ruoli delle comandate per lavori stradali od altre opere comunali o consortili;

14. I libri di catasto e di trasporto;

15. I registri dei Comuni destinati all' esercizio delle gabelle e dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizj;

Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico triplici.

Quando questi registri saranno formati a madre e figlia il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.

16. I registri degli uffizj delle ipoteche, cioè il registro d' ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;

17. I ruoli d' equipaggio dei bastimenti;

18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietarj od impresarj di diligenze, velociferi, ed altre vetture pubbliche, non che i proprietarj, o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;

19. I registri degli albergatori, dei locandieri, e altri, che a' termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

20. Gli atti di cui all' art. 18 della legge del 30 giugno 1853;

La carta per le consegne delle successioni;

21. Le cedole e le obbligazioni dello Stato;

Di cent. 20:

22. I libri o registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissarj, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio;

23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare ecceda le lire 3;

24. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e di ostellaggio;

25. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai Comuni;

Di cent. 05:

26. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 3;

27. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai Comuni;

28. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazj comunali tenuti in economia od appaltati;

29. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

Di cent. 01:

30. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero, ed i loro supplementi.

Col diritto di bollo proporzionale:

31. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 500 di . . . . cent. 25

Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . . » 50
Da oltre le L. 1,000, per ogni migliaio . . . . » 50

Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al numero 37 dell' articolo 30.

Sino a L. 1,000 . . . . L. 1
Al disopra di L. 1,000, per ogni migliaio . . . . » 1

CAPO V.

Gli atti e scritti che si possono fare in carta libera ma che debbono essere bollati prima di farne uso

Art. 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d' inserzione in qualunque atto pubblico.

Col pagamento del dritto stabilito all' art. 11, in ragione della dimensione della carta;

1. Gli atti e scritti dei Poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi;

2. Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle divisioni, provinciali e comunali;

3. Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare;

4. I registri, atti, scritti e carte nell' interesse esclusivo dello Stato;

5. Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia:

6. I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all' introito ed all' uscita dei fondi appartenenti allo Stato;

7. I mandati di pagamento spediti a favore degli im-

piegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze;

8. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;

9. Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;

10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le L. 20 per ciascun creditore purchè esse non formino parte di somma maggiore;

11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le L. 20, con che non formino parte di somma maggiore;

12. Le quitanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l' origine del debito;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza, purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le L. 20;

Quando tali lettere e biglietti abbiano luogo fra commercianti, potranno contenere obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il dritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 22, 23 e 37 dell' art. 30;

14. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate o negoziazioni;

15. Il registro copia-lettere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agli indigenti, od ai giornalieri i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere

con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

17. I certificati che debbono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l' annua somma di L. 500;

18. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, occorre agli inscritti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare; con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell' uso a cui sono destinati;

19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretarj giudiziarj;

20. I registri d' introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti;

21. I conti di tutela contemplati dall' art. 346 del Codice civile;

22. I libretti rilasciati ai consegnanti; gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai monti di pietà e dalle casse di risparmio amministrate dai Comuni o dai corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno;

23. I vaglia o mandati pòstali spediti dall' amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;

24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, non che le bolle di circolazione nell' estremo miriametro delle frontiere di terra;

25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV;

26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque cadauna (facendone uso) le ricette spedite dai medici dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercìre l'arte salutare.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri;

1. Gli inventarj, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione;

2. Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento, e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3. Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

4. Le girate e quitanze che si oppongono sotto le lettere di cambio, ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico, ed ordini di pagamento;

5. Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850;

6. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

7. I certificati d' iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il dubbio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;

8. Le ricevute dei diritti d' insinuazione spedite ai notaj sugli appositi registri;

9. Le rubriche dei minutarj notarili;

10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti d' amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell' autorità competente;

11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;

12. Gli atti d' istruttoria delle cause, e quegli altri che, a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di commercio, si possono fare gli uni di seguito agli altri;

13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta:

14. I pareri, conclusioni e decreti sovra ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa.

CAPO VII.

Del procedimento e delle pene.

Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniare, ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescinderà dalla redazione del verbale.

Art. 35. Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva.

In questo caso se ne farà constare dal verbale, si parafreranno le carte, e si farà luogo al procedimento.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al Giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, s' avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.

Art. 36. Anche dopo l' istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento, e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 37. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al Direttore demaniale del circolo affinchè promuova l' occorrente procedimento in conformità delle leggi.

Art. 38. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d' oblazione.

Art. 39. Gl' impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguimento di questa legge.

Dovranno quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza, ai quali è dato l' incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno

estesi sovra carta bollata, od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.

Gl' impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare, o dar corso a veruna bolla, od altro recapito concernente i carichi di merci, i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere siano estese sulla carta bollata per le medesime stabilita, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle, e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l' irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all' uffizio della dogana di frontiera, cioè, se le merci provengono dall' estero il semplice diritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall' interno, oltre tale diritto, anche l' ammenda incorsa.

Sono considerati in contravvenzione alle legge sul bollo:

I fogli di via e le lettere di vettura impiegate per più di una condotta;

Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più d' un destinatario.

Art. 40. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.

Art. 41. I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:

Dai sottoscritti per le scritture sinallagmatiche;

Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni.

I soci sono pure solidali per i dritti e le pene dovute dalla società.

Art. 42. S' incorrono tante pene pecuniarie, quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona gli abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati od inserti in un solo atto.

S' incorrono del pari tante pene pecuniarie, quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

Art. 43. I negozianti tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notaj, segretarj, causidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutarj, atti, scritti e carte agli agenti del Governo, che questi loro indicheranno.

Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il Giudice di Mandamento od il suo Luogotenente, od in difetto il Sindaco o vice-Sindaco.

Art. 44. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

1. Di lire 50 i Giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl' insinuatori, gli archivisti, i notaj, e tutti coloro che contravvenissero all' art. 43;

2. Di lire 40 i segretarj, causidici, cadastrari, stampatori e litografi;

3. Di lire 20 gli uscieri;

4. Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;

5. Del 10 per cento sulla somma o sul valore *delle locazioni ed obbligazioni* eccedenti le L. 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, banche, stabilimenti, negozianti o privati.

Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un diritto inferiore a quello che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sarà stato pagato.

6. Di lire 50 i distributori di carta bollata non autorizzati;

7. Di lire 100 i medesimi distributori, in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8. Di lire 25 qualunque altro contravventore.

Art. 45. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso dei relativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniare incorse, salvo dopo decorsa la prescrizione d'anni 30; trascorso questo termine, si pagherà soltanto il diritto di bollo.

Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'art. 157 del Codice penale.

Art. 46. Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.

Art. 47. Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui all' articolo precedente, sarà punito col carcere e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.

Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.

Art. 48. Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti, o le macchine destinate a fabbricarli.

Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità dei casi, con multa o col carcere.

Disposizioni eccezionali.

Art. 49. Le istituzioni di credito autorizzate ad ammettere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di cinquanta centesimi per ogni L. 1,000 della loro circolazione, media ragguagliata sovra quella dell' anno precedente.

Questo sborso si farà per semestre.

Disposizioni generali.

Art. 50. Sono abrogati il regio editto 5 marzo 1836, e le regie patenti delli 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.

Fino a tale epoca continueranno ad osservarsi la legge del 22 giugno 1850 e le altre leggi sul bollo attualmente vigenti.

Le consegne delle successioni continueranno a farsi in carta munita di bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadaun foglio, qualunque sia la dimensione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 9 settembre 1854.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In surrogazione dell' art. 86 *della legge* 9 *settembre* 1854.

Le sentenze definitive sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato, andranno soggette alla tassa fissa, cioè:

Se profferte dal Tribunale superiore del contenzioso amministrativo, di . . . . L. 2. «

Se profferte dal Tribunnale inferiore, di . . . « 1. «

Le sentenze interlocutorie, preparatorie o contenenti prevvedimenti d' istruttoria, andranno esenti da emolumento.

Art. 2.

Aggiunta all' art. 97.

Sarà però dovuta una sola tassa fissa per ogni sentenza interlocutoria ancorchè contenga più disposizioni.

Art. 3.

Aggiunta all' art. 102 *della tariffa.*

Le sentenze interlocutorie, di cui all' art. 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai diritti sovra fissati di L. 20 o di L. 10.

Se pronunciate senza contestazione, pagheranno:

Se dal Tribunale superiore del contenzioso amministrativo o delle Corti d' appello . . . . L. 4. «

Se dai Tribunali provinciali, di commercio o del contenzioso amministrativo . . . . « 1. 50.

Le sentenze e provvedimenti preparatorii o d' istruttoria emanati sia in seguito a contestazione che non, andranno esenti dal diritto d' emolumento.

Le sentenze definitive dei Giudici di Mandamento non soggette al diritto proporzionale, pagheranno il diritto fisso sovra indicato di L. 1.

Le sentenze e provvedimenti interlocutori, preparatorii e d' istruttoria dei Giudici di Mandamento, saranno esenti da diritto d' emolumento.

Art. 4.

In surrogazione dell' art. 89.

Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio,

al pagamento d'una somma eguale alla tassa fissa, salvo a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 5.

Aggiungere all' art. 108 *della legge.*

I Segretari dei Magistrati, Tribunali o Giudici in materia civile, commerciale o di contenzioso amministrativo, dovranno, oltre l'invio prescritto dall' art. 108 della legge 9 settembre 1854, trasmettere ogni mese all' Agente demaniale una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento profferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa, che verrà provvisto dalle Finanze.

Art. 6.

I Segretari sovranominati sono obbligati di tenere un repertorio nel modo prescritto dei regolamenti per descrivervi, in ordine di data, tutte indistintamente le sentenze soggette a diritto d'emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiziali irrevocabili contemplate nell' art. 85 della legge 9 settembre 1854.

Art. 7.

Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall' art. 108 della citata legge e dagli articoli 5 e 6 della presente, i Segretari incorreranno nell' ammenda:

Di L. 5 nel caso di ritardo nel trasmettere le note e le copie delle sentenze;

Di L. 5 per ogni articolo non iscritto sulla nota o per ogni copia non consegnata;

Di L. 10 per ogni sentenza non iscritta od iscritta tardivamente sul repertorio; oltre alla responsabilità sussidiaria in proprio per le tasse dovute per le sentenze, rispetto alle quali avranno contravvenuto.

In caso di recidiva, le ammende sopra stabilite saranno raddoppiate, ed i contravventori potranno essere, in via disciplinare, puniti colla sospensione o colla destituzione, secondo la gravità dei casi.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 16 febbraio 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

G. LANZA.

Decreto relativo alla fabbricazione e smercio delle Carte corte, e da Tarocchi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visti i Decreti 30 Novembre 1859 del Governo delle Romagne, e 3 Marzo 1860 del Governo dell'Emilia coi quali si introdussero in quelle Provincie le disposizioni delle Leggi vigenti in Piemonte per la fabbricazione e smercio delle Carte corte e da tarocchi;

Considerando la convenienza e la utilità di estendere le stesse disposizioni alle Provincie dell'Umbria non solo per assimilare questa parte della Legislazione a quella delle Provincie sorelle, ma anche per prosciogliere l'industria ed il commercio delle carte da giuoco dalle pastoie del cessato regime.

DECRETA

Art. 1. È lecito a chiunque di fabbricare carte da giuoco, sia corte che da tarocchi, nelle Provincie dell' Umbria sotto l' osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2. Coloro che intendono di stabilire fabbriche di carte, sia corte che da tarocchi, sono tenuti di fare alla Soprintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria in Perugia la preventiva dichiarazione dei siti in cui avrà luogo la fabbricazione, del numero, delle forme, e della quantità degli operaj che saranno impiegati.

Consimile dichiarazione dovrà ripetersi per ogni cambiamento che avesse luogo tanto nei siti delle fabbricazioni, come nel numero delle forme, nella quantità degli operaj in essa impiegati.

Art. 3. I fabbricanti dovranno presentare alla Soprintendenza suddetta od agli Ufficj dalla medesima delegati, i modelli delle rispettive figure delle carte, sia corte che da tarocchi, e delle variazioni che volessero a quelle apportare.

Art. 4. Essi debbono apporre il loro nome e dimora sopra una determinata carta di ciascun mazzo, sia nelle carte corte che da tarocchi.

Art. 5. Nella fabbricazione sia delle carte corte che da tarocchi, e per il foglio del davanti dovrà impiegarsi la carta che sarà somministrata dall' Officio ordinario del bollo a cura della Soprintendenza suddetta, la quale carta porterà segnate in filograne, diagonalmente, diverse linee parallele a meandro, ed inoltre lo scudo reale di Savoia in diversi luoghi così disposti da impiegarsene uno ogni dieci carte nei mazzi di carte corte.

Art. 6. Ogni mazzo di carte sia corte che da tarocchi, debitamente fabbricato, dovrà essere involto in foglio di carta portante impresso il nome del fabbricante, ed il numero delle carte, sia corte che da tarocchi, ed essere fasciato mediante una benda ingommata al mezzo in tutta la sua estensione, ed avente l' impronta di un bollo a secco distinto per le carte corte e quelle da tarocchi.

Li mazzi che si ritengono in fabbrica non potranno essere suggellati se non al momento della vendita.

Art. 7. Ogni fabbricante deve avere un registro in carta da Bollo da Centesimi 50 numerato e vidimato dall' Ufficio del Bollo ordinario, sul quale verranno inscritte le compre dei fogli di carta filogranata, le fabbricazioni dei mazzi di carte corte e da tarocchi, nonchè le vendite di essi.

Art. 8. Il venditore non fabbricante sarà pure obbligato di tenere un registro in carta da bollo e vidimato come nell' articolo precedente, in cui si dovranno inscrivere le compre e le vendite delle carte corte e da tarocchi.

Art. 9. La carta filogranata superiormente descritta sarà di due qualità, l' una fina e l' altra ordinaria. Ogni risma risulterà composta di num. 500 fogli tutti buoni ed interi, aventi ciascuno 58 centimetri di larghezza, e 45 di altezza. Ogni foglio servirà per le carte corte di un mazzo completo di 40; se ne impiegherà uno e un quarto per ogni mazzo di 52 carte, e due fogli con 8 scudi reali di Savoia serviranno per ogni mazzo tarocchi.

Art. 10. Il prezzo della carta filogranata è stabilito per la carta ordinaria a L. 18 la risma, ed a L. 32 per la qualità fina.

Le bende con cui si devono fasciare i mazzi di carte corte, come all' art. 6. costano per dritto di Bollo 18 cente-

simi l'una; quelle destinate a fasciare i mazzi di carte da tarocchi si venderanno per diritto di bollo centesimi 36 l'una.

Il fabbricante per ogni risma di carta filogranata che acquista, è tenuto a ritirare e pagare contemporaneamente il numero e la qualità di bende corrispondenti ai mazzi che intende di fabbricare.

Art. 11. La distribuzione della carta filogranata non avrà luogo che a risme intere.

Essa verrà eseguita per conto della Soprintendenza delle Finanze negli Ufficii del Bollo.

Art. 12. Nessuno può vendere carte corte, o da tarocchi, anche regolarmente fabbricate o fasciate, senza averne ottenuto il permesso in iscritto dalla Soprintendenza suddetta.

Art. 13. È proibito ai fabbricanti o venditori di ritagliare le carte usate, siano esse corte o da tarocchi.

Art. 14. È proibita la ritenzione e lo smercio delle carte corte e da tarocchi fabbricati in contravvenzione alle presenti disposizioni, come pure delle carte corte e da tarocchi provenienti dall'estero, qualora non siasi pagato per queste ultime il dazio vigente di centesimi 20 per ogni mazzo di carte corte, e di centesimi 40 per ogni mazzo di carte da tarocchi.

Li mazzi di carte corte e da tarocchi provenienti dall'Estero saranno muniti di Bollo all'atto del loro sdoganamento; l'importazione non può effettuarsi in fogli, ma soltanto in mazzi, il Bollo sarà apposto sulla carta che porterà impresso il nome del fabbricatore, o diversamente sovra un'altra carta qualunque.

Art. 15. Le carte corte e da tarocchi che saranno regolarmente fabbricate ed esportate all'Estero godranno della restituzione del prezzo pagato per dritto di Bollo stabilito

all' art. 10, e cioè di Cent. 18 per ogni mazzo di carte corte, e di cent. 36 per ogni mazzo di carte da tarocchi esportate.

Per ottenere detta restituzione dovranno i fabbricanti consegnare fedelmente non suggellate le carte corte e da tarocchi in quel numero di mazzi che intendono esportare, ed unite al numero delle bende corrispondenti, agli Ufficii del Bollo.

In luogo delle bende restituite saranno dagli Ufficii medesimi rilasciate altrettante bende a stampa ed a bollo nero, col pagamento di Cent. 3 l' una. I mazzi consegnati saranno poscia fasciati e suggellati presso gli Ufficii medesimi con dette bende a destinazione dell'Estero; e l' intero pacco verrà mandato per cura degli Ufficii medesimi a quelli di dogana, accompagnandolo con certificato che indicherà il nome del fabbricante ed il numero dei mazzi. Questo certificato servirà di bolletta d' uscita per le successive operazioni doganali, e se ne rimetterà copia ordinata al fabbricatore onde valersene alla Dogana.

Art. 16. Quelli che contravverranno alle disposizioni del presente Decreto incorreranno nella pena della confisca delle carte corte, o da tarocchi, trovate in contravvenzione, e degli ordigni ed instrumenti inservienti alla loro fabbricazione, ed inoltre nelle seguenti multe cioè: 1. Per le contravvenzioni agli articoli 3. e 4. nella multa di Lire 50. - 2. Per le contravvenzionia gli tar. 2. 6. 7. 8. e 12. nella multa di Lire 100. - 3. Per le contravvenzioni agli art. 5. 13. e 14 nella multa di Lire 300. Saranno dovute altrettante distinte multe quanti saranno i fatti commessi in contravvenzione singolarmente contemplati nei succitati articoli. In caso di recidiva le multe saranno raddoppiate.

Art. 17. Sarà punito colle pene comminate dai Codici

penali vigenti nelle respettive provincie pei crimini di falsificazione di sigilli, bolli ed impronti dello stato, colui che avrà falsificato o contrafatto le filograne, marche, o bolli destinati dal Governo alla esecuzione della presente legge.

Colui che avrà fatto scientemente uso di dette filograne, marche e bolli falsificati o contraffatti, o delle carte aventi falsa filograna, o delle bende aventi falsi bolli.

Colui che si sarà indebitamente procurate le vere filograne, marche e bolli del Governo, e ne avrà fatto un uso pregiudizievole agli interessi dello Stato.

Art. 18. Il permesso accordato secondo il disposto dall' art. 12. si intenderà rivocato *ipso facto* ai venditori che saranno colti in contravvenzione.

Art. 19. Coloro che tengono botteghe, o stabilimenti nei quali il pubblico viene ammesso, dovranno impedire che si giuochi con carte o tarocchi proibiti. In caso di contravvenzione incorreranno essi nelle stesse pene pronunciate contro i fabbricanti, o venditori di carte corte e da tarocchi irregolari.

Art. 20. In tutti i casi nei quali i contravventori saranno forestieri o nullatenenti, o non avranno il mezzo di soddisfare alle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi, si farà sempre luogo alla condanna dei medesimi alla pena sussidiaria del carcere, la cui durata dovrà essere in proporzione coll' ammontare della multa, secondo le regole stabilite dai rispettivi Codici, ma non essere maggiore di sei mesi.

Art. 21. Avendosi notizia di qualche furtiva introduzione di carte corte o da tarocchi provenienti dall' Estero di contrabando, ovvero di qualche contravvenzione alle disposizioni del presente Decreto relativamente alla fabbricazione, vendita, ritenzione od uso delle carte corte o da tarocchi, gli agenti delle Finanze, i Preposti delle Gabelle, Carabinieri

ed Agenti di Pubblica Sicurezza, sull' istanza del denunziatore o di un agente della Finanza, procederanno alle perquisizioni e sequestri, coll' assistenza del Commissario di Pubblica Sicurezza, o del Sindaco, o di chi ne fa le veci.

Art. 22. Trattandosi di fabbricanti o venditori autorizzati o di proprietarii di luoghi pubblici, di cui all' Art. 19, l' ingresso nelle case sarà libero agli agenti incaricati dall' Amministrazione di procedere alla verificazione dei registri e delle carte, senza che sia necessaria assistenza del Comissario, di cui all' articolo antecedente.

Art. 23. Tutti gli atti di procedura ed il relativo giudizio, e sentenze dipendenti da una contravvenzione qualunque agli articoli del presente Decreto, si redigeranno nelle stesse forme prescritte dai regolamenti in vigore in materia di contrabando, seguiranno il medesimo ordine, e godranno dello stesso valore davanti alle autorità competenti.

Art. 24. In qualunque stato di cause, anche dopo la Sentenza non passata in giudicato, potranno essere avanzate offerte per tacitare le contravvenzioni importanti una pena pecuniaria, ed anche la sussidiaria del carcere, colle riserve e nei modi e termini che la legge prescrive in materia di contravvenzione fiscale e di contrabando.

Art. 25. Ai fabbricanti, venditori e detentori comunque di carte corte e da tarocchi finora prescritte, aventi la carta privilegiata, e il controbollo pontificio, viene assegnato il termine di giorni trenta decorribili dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, per esibire ai rispettivi Ufficii del Bollo Registro i mazzi da essi posseduti, che saranno loro cambiati con altrettanti mazzi completi della medesima specie senza *carta privilegiata*, e muniti di controbollo a nero provvisorio. impressovi una figura, o *maschera* colle parole

in contorno — Bollo di controllo. Romagne — sopra carta da destinarsi. I mazzi che servono a tale cambio si rilasceranno fasciati con le relative bende di nuova prescrizione, dandosi gratis le bende pei mazzi cambiati di carte corte, ed al prezzo di soli Centesimi 10 le bende pei mazzi di carte da tarocchi.

Ai fabbricanti poi che assumono del proprio la sostituzione della carta nuova alla *carta privilegiata* è accordato per ogni *carta privilegiata resa,* il bonifico di Centesimi 2, ferme le discipline prescritte nel § superiore.

Art. 26. Entro il termine prescritto nel precedente articolo li fabbricanti e venditori di carte da giuoco dovranno provvedersi del Registro rispettivamente loro prescritto dagli articoli 7 ed 8 del presente, nel quale registro i Preposti agli Ufficj del Bollo saranno obbligati di annotare le quantità dei mazzi di carte corte e da tarocchi che avranno rimesso in concambio controbollati e muniti di bende.

Art. 27. Decorso il suespresso termine di giorni trenta i mazzi di carte che non si fossero presentati al cambio indicato, e che si rinvenissero senza le nuove bende, ed il controbollo descritto nell' articolo precedente, cadranno in contravvenzione, ed i loro detentori comunque incorreranno nelle pene medesime stabilite a carico dei detentori di carte di contrabando.

Art. 28. È altresì concesso il termine di mesi otto dalla stessa data ai fabbricanti e venditori autorizzati per smerciare nell' interno le carte corte o da tarocchi munite di detto controbollo, abbenchè siano fasciate colle bende di nuova prescrizione.

Art. 29. Passato il termine di cui nell' articolo precedente, le carte corte e da tarocchi aventi il sopradetto contrabollo provvisorio non potranno più mettersi in circolazione

e verranno considerate carte di contrabbando sotto la comminatoria delle pene superiormente stabilite.

Art. 30. Sono abrogate tutte le leggi e regolamenti anteriori in tutto ciò che col presente Decreto si è altrimenti disposto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina doversi attivare nelle Provincie dell' Umbria col primo Gennajo 1862 il sistema metrico-decimale per i pesi e misure, e ne detta le norme.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la moltiplicità dei PESI e delle MISURE in queste Province non solo è un ostacolo allo sviluppo delle sociali relazioni, ma un tristo segno delle passate funeste divisioni politiche.

Considerando che il sistema METRICO DECIMALE adottato nelle antiche Provincie del Regno di S. M. VITTORIO EMANUELE II per la stabilità ed uniformità nelle sue basi è universalmente riconosciuto il più semplice, facile ed utile.

DECRETA

Art. 1. A cominciare dal 1.° Gennaio 1862 saranno esclusivamente autorizzati nelle Province dell' Umbria i pesi e le misure del sistema metrico decimale, le cui unità sono :

Per le Misure

Il Metro, misura lineare, ossia di lunghezza corrispondente alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

L' Ara, misura di superficie, o agraria, uguale ad un quadrato avente per lato dieci metri.

Lo Stero, misura di solidità, particolarmente destinata per la legna da ardere, corrispondente ad un cubo avente per lato un metro.

Il Litro, misura di capacità, tanto per i liquidi quanto per le materie secche, ed eguale ad un cubo avente per lato la decima parte del metro.

Per i Pesi

Il Gramma, peso (nel vuoto) di un centimetro cubo d' acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Art. 2. Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale, e portano le denominazioni indicate nella apposita tabella.

Art. 3. Chiunque dopo il 1.° Gennaio 1862 farà uso di pesi o misure diverse da quelle indicate all' articolo precedente incorrerà nella multa di 50 fino a 500 lire, oppure nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 4. Coloro che dopo il 1.° Gennaio 1862 terranno pesi o misure diverse da quelle come sopra autorizzate nei loro magazzini, botteghe, laboratorii o case di commercio, o sulle piazze, fiere o mercati, saranno puniti come quelli che ne fanno uso.

Art. 5. A partire dalla stessa epoca coloro che tengono magazzini, botteghe, laboratorii e case di commercio, dovranno sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del pubblico il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi, accennato qui appresso all' Art. 11, sotto pena di lire 10 per cadauna contravvenzione.

Lo stesso ragguaglio si terrà affisso alla vista del pubblico sulle fiere e mercati per cura delle Amministrazioni civiche e comunali.

Art. 6. A cominciare dallo stesso giorno 1.° di Gennaio 1862 ogni denominazione di pesi e di misure diverse da quelle stabilite nel presente Decreto ed enunciate nell'annessa tabella, è vietata tanto negli atti pubblici, quanto nelle scritture private, nei libri e registri di commercio e negli annunzj, come pure in ogni titolo che si produca in giudizio, salvo sia per modo semplice enunciativo di contratti o titoli anteriori, o per citazioni od estratti dai Catasti compilati in misure antiche, ovvero per trasporti negli stessi Catasti o per certificati relativi ai medesimi, o finalmente per istabilire il ragguaglio dei nuovi pesi o misure con le antiche.

In tutti però i casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto, e spedizione di certificati ed estratti relativi ai Catasti, dovrà esprimersi il ragguaglio degli enunciati antichi pesi coi nuovi.

Nel caso d' inesattezza del ragguaglio prevarranno i pesi e misure enunciate nei detti titoli e Catasti.

Art. 7. Li Notai ed altri uffiziali pubblici, che contravverranno alle disposizioni dell'articolo precedente, soggiaceranno ad una ammenda di lire 20 per ogni atto.

L' ammenda sarà di lire dieci per tutti gli altri con-

travvenienti: essa sarà dovuta per ciascun atto o scrittura privata; quanto ai libri di commercio non sarà applicabile che una sola ammenda per ogni contestazione in cui essi saranno prodotti.

Art. 8. Saranno formati gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, e questi verranno depositati nell'Archivio del Regio Commissariato Generale Straordinario nell'Umbria.

Art. 9. I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi saranno tenuti in tutti gli Ufficj di Commissariato Provinciale e presso ai Verificatori dei pesi e delle misure che verranno istituiti. La provvista ne verrà fatta per cura del R. Commissariato Generale Straordinario nell'Umbria.

Art. 10. Sarà obbligo delle Commissioni amministrative provinciali di far costruire gli esemplari dei campioni suddetti che verranno conservati nell'Archivio di ogni Comune; e la loro esattezza verrà riconosciuta col confronto di quelli riposti negli Ufficii di Commissariato Provinciale. Le spese occorrenti per quest' oggetto saranno a carico dell' intera Provincia, e verranno ripartite come le altre spese provinciali.

Art. 11. Per cura del R. Commissariato Generale Straordinario verrà compilato e pubblicato un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e multipli, non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguaglio dei pesi e misure attualmente in uso nei diversi luoghi, con quelli suddetti del sistema decimale corredato da opportuni esempj o *Conti fatti.*

Le tabelle di ragguaglio da pubblicarsI si venderanno al minimo prezzo; e saranno contrassegnate col bollo del Ministero per evitare gli errori.

Art. 12. Al 1.° Gennaio 1861 i Notaj e gli altri pubblici Ufficiali facendo menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, saranno tenuti di aggiungere accanto ad esse, ed in mezzo ad apposita chiave, o parentesi, l'indicazione del valore corrispondente nel sistema decimale, giusta il mentovato ragguaglio. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell' ammenda di lire dieci.

Art. 13. I Magistrati, Tribunali e Giudici nel pronunciare una sentenza o un giudizio sopra atti, registri e scritture in cui siasi contravvenuto all' art. 6, condanneranno al tempo stesso alla relativa ammenda.

Art. 14. I Verificatori dei pesi e delle misure accerteranno le contravvenzioni previste dalle leggi e dai regolamenti relativi a questa materia. I verificatori procederanno al sequestro dei pesi e delle misure d' uso vietato. I loro verbali garantiti da due testimoni faranno fede in giudizio.

Art. 15. L' applicazione delle ammende comminate nel presente Editto apparterrà ai Giudici competenti a norma delle leggi vigenti.

I contravventori saranno ammessi a pagare volontariamente le ammende incorse, e producendo presso il Tribunale od il Giudice competente la quietanza, tanto delle ammende come delle spese, munita del visto dell' Avvocato fiscale, non si farà luogo ad ulteriore procedimento, ed i pesi e le misure sequestrate cadranno in commesso.

Art. 16. Verrà pubblicato un regolamento speciale sui dritti di verificazione, sulla composizione e sulle attribuzioni del personale cui è affidato il servizio dei pesi e delle misure, non che sulla composizione e fabbricazione dei pesi e delle misure medesime e dei loro campioni e sulle altre parti di questo pnbblico servizio.

Art. 17. Sarà tollerato in via provvisoria fino a nuovo ordine, non ostante le disposizioni del presente Editto, l'uso dei pesi e delle misure adottati nelle Farmacopee approvate per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Art. 18. Sarà compilato nel più breve termine possibile il Regolamento normale sia per la fabbricazione, sia per la periodica verificazione dei diritti da pagare, e quanto altro occorre per l'attuazione dell'enunciato sistema dei pesi e delle misure.

TABELLA

dei pesi e delle misure metriche decimali, loro divisioni e multipli

Misure

Multipli	*Miriametro*	Diecimila metri
	Chilometro	Mille metri
	Ectometro	Cento metri
	Decametro	Dieci metri
Unità	*Metro*	
Divisioni	*Decimetro*	Decimo del metro
	Centimetro	Centesimo id.
	Millimetro	Millesimo id.

Misure agrarie o di superficie

Multipli *Ettara* Cento are, ossia diecimila metri quadrati.

Unità *Ara,* rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

Divisione *Centiara,* Centesimo dell' ara ossia un metro quadrato.

Misure di capacità

Multipli	*Chilolitro*	Mille litri
	Ettolitro	Cento litri
	Decalitro	Dieci litri

Unità litro Decimetro cubo

Divisioni *Decilitro* Decima parte del litro.

Misure di solidità

Multipli *Decastero* Dieci steri

Unità *stero* Metro cubo

Divisioni *Decistero* Decimo dello stero.

Pesi

Multipli	*Chilogramma*	Mille grammi (1)
	Ettogramma	Cento grammi
	Decagramma	Dieci grammi
Unità	*Gramma*	
Divisioni	*Decigramma*	Decimo del gramma
	Centigramma	Centesimo id.
	Milligramma	Millesimo id.

(1) Dieci Chilogrammi formano il miriagramma.
Cento Chilogrammi formano il quintale metrico.
Mille Chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo d'acqua, e formano la tonnellata di mare.

Osservazioni Generali.

Ciascun dei pesi e delle misure avrà pure la sua *metà* ed il suo *doppio*.

Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni della Provincia dell' Umbria, ed inserto nella raccolta ufficiale degli atti del Commissariato Generale Straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Perugia, li 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina doversi avere la moneta d' argento in lire italiane per moneta legale nelle Provincie dell' Umbria a partire dal primo Gennajo 1861, alla quale devano ragguagliarsi tutte le altre in circolazione; e detta le norme pratiche all' uopo.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando la convenienza e la necessità d' una moneta legale-tipica per determinare i rapporti d' equivalenza di tutte le monete in circolazione,

DECRETA

Art. 1. A cominciare dal 1.° Gennaio 1861 la moneta di argento in lire italiane, pari ai franchi, sarà la moneta legale delle provincie soggette alla giurisdizione del R. Commissariato Generale dell' Umbria.

Art. 2. Tutte le monete di argento in franchi o lire ita-

liane già coniate dalle Zecche dello Stato di S M. Vittorio Emanuele II, avranno corso legale nelle provincie soggette alla Giurisdizione del R. Commissariato generale dell'Umbria, come se vi fossero state coniate.

Art. 3. Avranno parimenti corso legale le monete di rame in Centesimi coniate dalle Zecche suddette; ma nei pagamenti si dovrà osservare la proporzione stabilita dalle leggi in vigore fra la moneta erosa e la moneta d'argento.

Art. 4. La moneta d'oro da venti franchi, i suoi multipli, e i suoi spezzati, di conio sardo e francese, saranno ricevuti nelle casse pubbliche delle provincie soggette alla giurisdizione del R. Commissariato generale dell'Umbria, pel valore che rappresentano, a parità di ragguaglio colla moneta legale di argento.

Art. 5. Tutte le monete coniate in precedenza saranno tolte gradatamente dalla circolazione. Finchè non saranno abolite da successivo decreto saranno date in pagamento al ragguaglio stabilito nella sottoposta Tabella.

Art. 6. A partire dal 1.° Gennaio 1861 e fino a nuova disposizione il quattrino Romano varrà un centesimo, il mezzo bajocco Romano tre centesimi, il bajocco cinque centesimi, la moneta da due bajocchi Romani dieci centesimi.

Art. 7. Parimente a contare dal 1.° Gennaio 1861 nelle sentenze dei Tribunali ed in tutti gli atti giudiziali, non meno che negli Istrumenti pubblici, e nei privati recogniti da Notaro, tutte le somme in danaro saranno espresse in lire Italiane e Centesimi.

I Cancellieri, ed altri Ministri di Tribunali, i Notaj e i Procuratori che trascureranno questa disposizione, incorreranno nell'ammenda di lire Italiane venti per ogni contravvenzione, da cedere a favore dell'ospedale viciniore.

Art. 8. Cominciando dall'epoca suddetta la scrittura di tutti i Dicasteri delle provincie soggette alla giurisdizione del R. Commissariato generale dell'Umbria, dei Comuni e di ogni amministrazione pubblica sarà tenuta in lire Italiane.

Art. 9. Tutte le Tariffe saranno entro breve termine ristampate colla riduzione delle somme nelle stesse prescritte, da Scudi e bajocchi Romani in lire Italiane.

Art. 10. Fino a che non sarà diversamente ordinato, e dal 1.° Gennaio 1861 in tutti gli atti contemplati nell'Articolo 7, ed in tutti i documenti che i Dicasteri pubblici rilasciano ai privati, e che ricevono dai privati, alla cifra esprimente una data somma in lire Italiane e Centesimi, si aggiungerà il ragguaglio in Scudi e Bajocchi e Denari.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia li 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

TABELLA

di corrispondenza delle monete romane d' argento colla lira italiana o franco, al ragguaglio fissato dal Decreto della Giunta Provvisoria di Governo di Bologna in data 28 *Giugno* 1859.

DENOMINAZIONE DELLE MONETE			LORO VALORE IN LIRE ITALIANE			
	SCUDI	BAJ.		FRANCHI	CENT.	MILL.
Pezzo da Scudi	1	»	Lire	5	32	»
id.	»	50	id.	2	66	»
id.	»	30	id.	1	59	6
id.	»	20	id.	1	06	4
id.	»	10	id.	»	53	2
id.	»	05	id.	»	26	6

Decreto che promulga nelle Provincie dell' Umbria la Legge 6 Luglio 1860, e il Regio Decreto 22 Luglio 1860 relativi alla Esposizione Italiana di prodotti agricoli, industriali, e di belle arti, da tenersi in Firenze nel Settembre del 1861.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando il sommo beneflzio che possono ritrarre queste Provincie dalla Esposizione Agraria, Industriale e di Belle Arti, ordinata per il Settembre del 1861 in Firenze:

DECRETA

Art. 1. È promulgata la Legge votata dal Parlamento Italiano e sanzionata da S. M. Vittorio Emanuele II, in data del 6 Luglio 1860, con cui si ordinò l' apertura in Firenze nel mese di Settembre dell' anno 1861 di una Esposizione di prodotti Agricoli, Industriali e di Belle Arti.

Art. 2. È pure promulgato il Regio Decreto del 22 Luglio 1860 che nominò la Commissione incaricata di sovraintendere alla Esposizione suddetta, e di dare le disposizioni alla medesima relative.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nel Settembre 1861 si aprirà in Firenze una Esposizione dei prodotti Agricoli, Industriali e di Belle Arti di Italia.

Art. 2. Una Commissione da nominarsi per Decreto Reale sarà incaricata della direzione, sorveglianza e di ogni altra ingerenza dell' Esposizione.

Art. 3. È stanziata nel bilancio 1861 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una spesa straordinaria di lire 150,000 da applicarsi in apposita categoria colla denominazione « Esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861 ».

Art. 4. È abrogato il Decreto 10 Marzo 1860 del Governo della Toscana sulle Esposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. Torino addì 8 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli
G. B. Cassinis.

T. Corsi.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la Legge dell' 8 Luglio corrente;
Visto il Decreto Reale degl' 11 detto mese;
Ordina quanto segue:

Art. 1. Sono nominati Membri della Commissione, che sopraintenderà alla Esposizione Italiana, che avrà luogo in Firenze, i seguenti Signori:

SELLA Prof. Cav. QUINTINO, Deputato.
IACQUEMOND Commendatore Barone GIUSEPPE, Senatore del Regno.
SAMBUY March., Generale, EMILIO, Vice-Presidente dell' Associazione Agraria.
COMBIANCHI Cav. LORENZO.
SINIGAGLIA Cav. SALOMONE, proprietario di Filande di seta.
BEVILACQUA March. CARLO, Senatore del Regno.
CALVI POMPEO, Consultore dell'Accademia di Belle-Arti in Milano.
GAGGINI Cav. GIUSEPPE, Membro dell' Accademia Albertina.
COSTA Prof. CESARE.
POLLASTRINI Prof. ENRICO.

Art. 2. La Commissione terrà la prima adunanza in Firenze il giorno venti dell' entrante Agosto.

Essa rimetterà al Ministero, per la relativa approvazione, il piano concernente l' ordinamento della Esposizione ed il calcolo presuntivo della spesa, tostochè li avrà compilati secondo l' incarico ad essa affidato dall' art. 3 del Decreto Reale 11 Luglio corrente.

Art. 3. La Commissione, oltre la nomina delle Giunte locali per raccogliere gli oggetti da inviare alla Esposizione, potrà fare tutte le altre pratiche che crederà opportuno, per ottenere il concorso dei prodotti, delle macchine e delle opere d' arte dalle varie parti d' Italia, con facoltà di proporre al Ministro che le si aggiungano altri Membri, ch' essa medesima designerà, purchè non oltrepassi il numero di quattro.

Art. 4. Le deliberazioni della Commissione verranno prese a maggioranza di voci, e saranno valide sempre che il numero dei Membri presenti non sia minore del terzo del numero totale dei Membri componenti la Commissione, indicati nell' art. 2 del Decreto Reale.

Dato Torino dal Ministero, addì 22 Luglio 1860.

Il Ministro
firmato — T. Corsi.

Decreto che ripone la Dogana principale di Perugia nel grado più elevato in cui era prima del 20 Giugno 1859.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che anteriormente al 20 Giugno 1859 la principale dogana di questa Città apparteneva ad un grado superiore; e che soppressa pe' luttuosi avvenimenti di quel giorno fù poi dal cessato Governo ripristinata, ma assegnandole una classe inferiore.

Considerando essere dovuta la riparazione a cosiffatta inqualificabile determinazione

DECRETA

Art. Unico — La Dogana di Perugia è elevata al grado in cui per la sua importanza era annoverata prima del giorno 20 Giugno 1859.

rdinato che il presente Decreto sia inserito nella c degli atti Ufficiali di questo Regio Commissariato e mandando a chiunque spetta di osservarlo, e farlo serv e.

o in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno mbre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 152 10 Novembre 1860 Serie N. 127

Decreto che diminuisce la tassa detta del Bollettino a carico dei Pescatori sul Lago Trasimeno.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la Tassa del così detto Bollettino stabilita dalla Legge del cessato Governo Pontificio per le varie poste del Lago Trasimeno in L. 2 è troppo gravosa, ed ingiusta per alcune di dette poste nelle quali il risultato della pesca è immensamente inferiore a quello delle altre poste.

Vista l' istanza dei pescatori di alcune poste i quali chiedono la riduzione di detta Tassa a quel limite cui fu già ridotta dagli Appaltatori del Lago suddetto:

DECRETA

Art. Unico — La Tassa che si paga dai pescatori del Lago Trasimeno sotto la denominazione di Bollettino è ridotta a L. 1. 00 per le poste di Castiglione del Lago, Borghetto e Isola Maggiore.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chi spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 153 10 Novembre 1860 Serie N. 128

Decreto che destituisce il Preposto del Bollo e Registro in Magliana.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Giovanni Americi Preposto del Bollo e Registro in Magliano è destituito dal suo impiego.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Spoleto dal Palazzo del Governo questo giorno 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che assegna in proprietà al Municipio di Città di Castello i beni della soppressa Compagnia di Gesù, determinando la erogazione delle rendite

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 19 Settembre:

Considerando che i Beni della soppressa Compagnia di Gesù esistenti nel territorio di Città di Castello furono in origine destinati a beneficio dell' Istruzione pubblica:

Considerando che il Municipio di quella Città è creditore della predetta Compagnia di Gesù di una somma considerevole riversabile appunto a suo favore in caso di soppressione della medesima:

DECRETA

Art. 1. Sono assegnati in assoluta proprietà al Municipio di Città di Castello i Beni già spettanti alla soppressa

Compagnia di Gesù esistenti in quel territorio, siccome trovansi descritti nell'atto di possesso a cui addivenne li 8 Ottobre 1860 il Vice Commissario Regio di quel Circondario.

Art. 2. La rendita relativa è destinata in primo luogo a sodisfare i pesi inerenti a detti Beni, secondariamente a sovvenire l'Istruzione pubblica pegli abitanti di Città di Castello.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto portante la giubbilazione del Canonico Lippi dall' insegnamento delle Istituzioni Canoniche nella Università di Perugia.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

In virtù ecc. ecc.

Considerando che nel nuovo ordinamento degli Studj per l' Università di Perugia la Cattedra d' Istituzioni Canoniche non ha più luogo:

DECRETA

Articolo Unico. Il Signor Canonico Giuseppe Lippi è dispensato dall' ufficio d' insegnante Istituzioni Canoniche nell' Università degli Studj in Perugia ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la giubilazione.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto n
Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissa
Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e f
osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo gi
10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Gen
A. A. SERPIE

Decreto che fonda un Istituto Tecnico per le Provincie amministrate dal R. Commissariato Generale dell' Umbria.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che una delle principali e più pronte riparazioni onde hanno duopo queste Provincie, affine di cancellare gli effetti del cessato regime, è quella che la Pubblica Istruzione sia sollevata alla debita dignità, e fatta capace di produrre quei benefizj che la civiltà de' tempi richiede:

Considerando che queste Provincie furono tenute prive dal passato Governo dei mezzi necessarii a provvedere alla Pubblica Istruzione:

Vista la Legge Sarda dei 13 Novembre 1859:

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale in data 29 Ottobre prossimo passato sull' ordinamento dei Licei:

Visto l' altro Decreto, dato il medesimo giorno, col quale si mandava pubblicare il Titolo IV e V della Legge Sarda suddetta:

DECRETA

Art. 1. È fondato un' Istituto Tecnico per le Provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale.

Art. 2. Detto Istituto sarà aperto entro il prossimo anno 1861 nella città di Terni.

Art. 3. È stanziata nel bilancio di queste Provincie la somma di Lire Italiane 20,000 per l' annua provvisione di detto Istituto. Il restante della spesa annua, e di fondazione è a carico delle Provincie a cui beneficio è instituito.

Art. 4. Sono instituiti i seguenti Licei:

uno in Perugia di 2.ª classe
uno in Spoleto di 3.ª classe
uno in Rieti di 3.ª classe

Art. 5. È stanziata nel bilancio di queste Provincie la somma annua di L. Ital. 49,310 pel mantenimento di detti Licei.

Art. 6. — § 1. È stanziata sul bilancio di queste Provincie la somma di Lire Italiane 53,000 a titolo di sovvenzione annua ai Ginnasj dei capo-luoghi de' Circondarj seguenti, tenuto conto de' loro bisogni;

Al Ginnasio di Fuligno . . .	Lire Ital.	8000
Id. di Città di Castello.	»	8000
Id. di Orvieto . . .	»	5000

Al Ginnasio	di Todi	»	8000
Id.	di Terni	»	8000
Id.	di Norcia. . . .	»	8000
Id.	di Poggio Mirteto .	»	8000

§ II. Le predette Città capo-luoghi di Circondario avranno diritto alle indicate sovvenzioni per Ginnasj quante volte adempiano alla istituzione delle Scuole Elementari Superiori e Inferiori, ed alla instituzione delle Scuole Tecniche, a norma dei Titoli IV e V della Legge Sarda come sopra pubblicati.

§ III. Le sovvenzioni che non venissero erogate per inadempimento della predetta condizione, saranno devolute a vantaggio di quei Ginnasj suddetti che vi si fossero uniformati, nella proporzione della sovvenzione stessa loro assegnata.

§ IV. Senza l'obbligo predetto sono chiamati a parte della sovvenzione in discorso anche i seguenti Ginnasj per la somma che viene designata.

Al Ginnasio	di Assisi	Lire Ital.	5000
Id.	di Città della Pieve.	»	5000

Art. 7. Sono instituite in queste Provincie, a norma del Titolo V come sopra pubblicato, due Scuole Normali; una per gli allievi Maestri, un' altra per le allieve Maestre; ed avranno sede in Perugia.

Art. 8. Per tali scuole normali, e sussidj ad allieve è stanziata sul bilancio di queste Provincie la somma di Lire Italiane 23,800.

Art. 9. La medesima Scuola sarà attivata immediata-

mente a cura del R. Commissario per la Provincia di Perugia e Orvieto.

Art. 10. In fine è stanziata pure sul bilancio di queste Provincie la somma di Lire Italiane 20,000 a titolo di sovvenzione alle pubbliche Biblioteche delle principali Città dell' Umbria.

Art. 11. In altro Decreto verrà designato il modo e la misura con cui ripartire detta somma.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che abolisce l' azione penale per la contravvenzione alle Leggi Pontificie sulla esportazione dei grani.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che tutte le Leggi restrittive la libertà del commercio, essendo ingiuste, ingenerano per la stessa loro indole contravvenzioni, per cui ne vien sovvertito l'ordine pubblico;

Considerando che le Leggi Pontificie di divieto dell' esportazione dei Grani sono appunto di tale categoria, e dettero luogo a procedure criminali le più intricate ed odiose, delle quali molte sono ancora indecise;

DECRETA

Articolo unico. È abolita l'azione penale e soppresse le relative procedure pendenti pel titolo di contravvenzione alle Leggi Pontificie sull' esportazione dei Grani.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 10 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che istituisce nell' Università di Perugia una Cattedra speciale di Fisiologia ed altra pure speciale di Medicina Legale e Polizia medica.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che nella Università di Perugia l' insegnamento di Anatomia e Fisiologia venne finora dato da una sola cattedra con detrimento della scienza, e carico soverchio dell' insegnante.

Considerando che avvenne altrettanto della Medicina Legale, Polizia Medica e Medicina Teorico-pratica.

DECRETA

Art. 1. È istituita una Cattedra di Fisiologia distinta da quella di Anatomia.

Art. 2. Viene pure istituita una Cattedra di Medicina Legale e Polizia Medica distinta da quella di Medicina Teorico-pratica.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 11 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Umbria la Legge 5 Giugno 1857 abolitiva della tassa degli interessi convenzionali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Decreta

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge in data 5 Giugno 1857 vigente negli Stati del Re Protettore, riguardo alla determinazione degli interessi ed abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato

Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Segue la Legge Sarda 5 Giugno 185

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc.

Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto sotto pena di nullità.

Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiciale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intiera: salvo però riguardo alla Cassa di Risparmio quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro Regolamenti.

Art. 3. Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

Art. 4. Le disposizioni dell'Articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, o da altri Corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Art. 5. È abrogato l'Art. 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione legislativa, contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 5 Giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

DE FORESTA.

Decreto che estende a favore degli Umbrj i brevetti delle medaglie commemorative delle Campagne del 1848 e 1849.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando essere giusto che chi fu pronto all' appello delle patrie guerre ne abbia un attestato d'onore;

DECRETA

Art. 1. I brevetti delle Medaglie commemorative delle Campagne del 1848 e 1849 saranno dati agli Umbrj che giustificheranno la loro richiesta ai Regj Commissarj Provinciali.

t. 2. Ai Regj Commissarii Provinciali saranno dirette ande che verranno da essi riferite al Regio Commis- enerale, a cui spetta la concessione e il rilievo dei ti.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 11 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 161 **12 Novembre 1860** **Serie N. 136**

Decreto che destituisce diversi impiegati nella Provincia di Spoleto.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

Decreta

Articolo unico. Li signori Pietro Parenzi Amministratore dei Lotti della Provincia di Spoleto, Politi Giovanni Sotto Segretario presso gli ufficii della Segreteria Generale del Regio Commissariato della Provincia di Spoleto, e Martinucci Gaspare scrittore presso la suddetta Segreteria Generale, sono destituiti dal loro impiego.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Dato a Perugia dal Palazzo Governativo questo giorno 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Umbria le Leggi 20 Novembre 1859, 31 Ottobre 1860, relative alla elezione dei Deputati al Parlamento.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Si mandano pubblicare le Leggi Sarde 20 Novembre 1859 num. 3778, e 31 Ottobre 1860 risguardanti le elezioni dei Deputati al Nazionale Parlamento.

Art. 2. Con successivo Decreto della competente Autorità sarà stabilita la circoscrizione dei Collegi elettorali.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

NB. *Si omettono le leggi cui si riferisce il presente Decreto; sì perchè ne fu già fatta una pubblicazione separata; sì perchè le leggi medesime non sono oggi altrimenti in vigore, essendo stata promulgata una nuova legge elettorale, da osservarsi in tutte le Provincie del Regno, con Decreto R. del 17 Decembre 1860; la quale sarà inserita nella presente raccolta secondo la sua data cronologica.*

Decreto che incarica i Commissarj provinciali di instituire inchieste a carico dei funzionarj del cessato Governo, contro i quali esistano dubbj o reclami di prevaricazione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Essendo venute a conoscenza dell'Autorità non poche prevaricazioni dei funzionarj del passato Governo anche a danno di luoghi Pii, non esclusi i funzionarj costituiti in maggiore autorità.

Considerando che queste popolazioni hanno diritto che sia dimostrato al mondo civile quanto giustamente esse respinsero sempre il Governo Clericale.

Considerando che le prove di fatti così importanti devono essere piene ed incontestabili, perchè la giustizia abbia il suo pieno corso.

DECRETA

Art. 1. I Regj Commissarj Generali raccoglieranno colla massima esattezza i dati e le prove di quei rapporti che

contro i funzionari del passato Governo vengono nelle loro Provincie avanzati.

Art. 2. Tutto quanto verrà in tal modo raccolto sarà dai Regj Commissarj officialmente trasmesso al Presidente del Tribunale di prima istanza della loro Provincia, il quale lo deferirà ad un Giudice Processante come titolo speciale d' inchiesta.

Art. 3. Se le risultanze definitive di tali inchieste avranno titolo criminale, i funzionarj prevaricatori saranno chiamati a regolare giudizio.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che abilita i Procuratori laureati esercenti presso i Tribunali delle Provincie dell' Umbria, ad esercitare anche avanti al Tribunale d'Appello nuovamente istituito in Perugia.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale del giorno 5 Novembre corrente, con il quale fu istituito un Tribunale d' Appello per queste Provincie dell' Umbria provvisoriamente residente in Perugia.

Considerando che per la speditezza degli affari è opportuno di provvedere con una generale misura all' ammissione dei Procuratori che abbiano facoltà di comparire innanzi il detto Tribunale di Appello;

DECRETA

Art. 1. I Procuratori esercenti presso i Tribunali di queste provincie dell' Umbria che avranno la laurea dottorale in

utroque jure sono Procuratori abili a comparire ed esercitare anche innanzi al Tribunale di Appello istituito per le provincie amministrate dal Regio Commissario Generale.

Art. 2. La Camera di disciplina del Tribunale di 1.ª Istanza di Perugia è incaricata di formare l'elenco dei Procuratori del Tribunale di Appello sulle norme suespresse, rimanendo fermo in quanto agli Avvocati ed ai Procuratori pel tratto avvenire il disposto del suddetto Decreto 5 Novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara la strada da Porta reatina all' Osteria del Molino opera di pubblica utilità, ed assegna un relativo sussidio al Municipio di Piediluco.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando l' accresciuto commercio fra Terni e Rieti, e l' importanza che sono per acquistare queste due città per la ricchezza del territorio loro, e per non essere più divise dalle provincie Napoletane da alcuna barriera doganale.

Considerando esser necessario che una strada sicura ed agevole ponga in comunicazione le due città sopradette:

Considerando che esiste già una comoda strada da Terni al piano delle Marmore, e da quivi a *Piediluco,* ed un' altra da *Rieti* all' *Osteria del Molino* non lungi da *Piediluco* medesimo, così che alla congiunzione di queste due strade non manca che un breve tronco di due chilometri da *Porta Reatina* all' *Osteria* suddetta, compiuto il quale verrebbe a provvedersi all' urgente bisogno.

Vista la istanza del Municipio di Piediluco che chiede di essere autorizzato e sussidiato per la costruzione del tronco suddetto.

Visto il Decreto in data 5 corrente di questo Regio Commissariato Generale, col quale è stanziato un fondo per sussidio ai Comuni nella costruzione delle nuove strade:

Visto l'Editto 3 Luglio 1854 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica ecc.

DECRETA

Art. 1. Il Tronco di strada da *Porta Reatina* all'*Osteria del Molino* è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. Il Municipio di Piediluco è autorizzato a compierne la costruzione secondo il Tipo aggiunto al presente Decreto.

Art. 3. Allo stesso Comune è accordato un sussidio di Lire Quattromila (L. 4000) sul credito straordinario delle Lire Duecentomila stanziato dal Decreto 5 corrente.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 12 Novembre 1860,

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 166 — 12 Novembre 1860

Circolare del Commissario Generale Straordinario ai Commissarj e Vice-Commissarj dell' Umbria, con la quale si invitano a raccogliere ampli dati statistici per poter poi procurare a quelle Provincie ben intesi miglioramenti in ogni rapporto di pubblico interesse.

Illustrissimo Signore

La prosperità del Commercio è il primo sintomo del benessere di una nazione, come il primo dovere di un governo provvido è quello di adoperarsi a favorirlo: ma non già con una protezione ormai bandita ne' più civili paesi dalle Leggi di una sana amministrazione, e che ad altro non valse che ad inceppare l' industria, la produzione, gli scambj, ad arricchire pochi favoriti, ed a far povero il paese, ma bensì collo sciogliere da ogni legame la libertà del Commercio, dal lasciar crescere di per se rigogliose le forze della Nazione, dall' aprire per ogni dove nuovi mezzi di comunicazione atti a facilitare le importazioni, le esportazioni o delle materie prime o delle manifatture, a raddoppiare i negozi, a popolare i mercati.

Questo desiderio mi stava nella mente tostochè ebbi l' onorevole incarico dalla M. del Re nostro di venire in qualità di suo Commissario Generale nell' Umbria, sì che tosto diedi opera a studiare i bisogni del paese a me confidato. E gravi ed urgenti li ritrovai, conciossiachè il governo clericale avesse contrastato sempre a quanto poteva ritornare a

vera utilità, a miglior sviluppo della ricchezza nazionale. Nè parlo, che qui non è il luogo, dei sistemi della pubblica economia, degni di altri tempi, che per lui si ponevano in atto, ma voglio soltanto osservare che in quanto alle strade, prima necessità del Commercio, molte dai Comuni proposte non si erano volute approvare, molte la cui costruzione, dopo lunghi anni di lotta, si era intrapresa rimanevano sospese, per non toccar terreni di proprietarii privilegiati: e soltanto si era dato mano a lavori di alcune vie militari a fine di valersene non a vantaggio ma a schiavitù del paese. Di che intesi tosto a riparare a questo antico danno; e provvidi innanzi tutto perchè si intraprendessero gli studj di due vie ferrate che riallacciando in diversi punti quelle venienti di Toscana colla Romana-centrale, formassero per così dire due nuove e grandi arterie del Commercio umbro; ordinai l'esame di progetti di molte altre strade provinciali e comunali; e di alcune approvai la costruzione, di altre affrettai il compimento, giovandole con sussidj. In pari tempo volli che si stabilissero nuove linee telegrafiche, ed alle principali delle esistenti si raddoppiassero i fili; come pure che si aprissero nuove stazioni in alcune città che ne erano prive. E così furono resi più solleciti ed accresciuti i corsi postali fra alcuni paesi che ne difettavano, così parificate le tasse delle corrispondenze a quelle del regno Sardo, procurandosi insomma di affrettare alle forze produttive, ai capitali, agli interessi tutti del Commercio, il beneficio di quella associazione che è la pietra angolare su cui deve sorgere la prosperità del paese.

Ma l'opera lungi dal volgere al suo termine è appena incominciata, perchè le conseguenze di un regime dispotico che ha compresso per tanto tempo con mano di ferro queste

belle provincie non possono cessare ad un tratto, ed è mestieri di molto studio e di molta solerzia ad ottenere che sollecitamente scompajano. Egli è adunque se non per compiere almeno per continuare tale utilissima impresa che mi occorre la cooperazione dei Signori Commissarj e Vice Commissarj. In breve noi avremo a dar ragguagli al Governo del Re di quanto si fece da parte nostra in queste provincie, che per suffragio veramente universale entrano a far parte del nuovo e grande regno italiano: e a me pare che due doveri a noi principalmente incombano in questa occasione: l'uno verso il Re stesso che ci dava l'onorata missione di provvedere in suo nome alla protezione ed al riordinamento di queste provincie, l'altro verso il paese che in noi spontaneamente e, mi piace il dirlo, interamente fidava.

E questi doveri noi adempiremo in prima col presentare al Governo del Re un rapporto che, dimostrate le tristi condizioni nelle quali il caduto regime aveva lasciati questi luoghi, accenni le cose da noi operate per migliorarle quanto lo comportasse l'urgenza e la moltitudine degli affari; ed in secondo luogo coll'indicare ciò che rimanga a compiersi per provvedere ai bisogni principali del paese, per riparare alle sue patite sventure, per aiutarlo a trarre dalle tante sorgenti di ricchezza onde fu dotato, quel profitto che può derivarne grandissimo. A questo fine vorranno i signori Commissarj e Vice Commissarj ordinare a chi spetta tutte quelle ricerche che possano condurre allo scopo desiderato: e poichè ora siamo sull'argomento dei mezzi materiali onde può giovarsi il Commercio, vorranno, ognuno nella propria giurisdizione, che siano raccolti tutti gli studj sulle pubbliche opere che già furono proposte o dai Consigli provinciali, o dai Comuni, o dai privati, e che si accenni alle nuove delle quali si sia

venuto mano a mano riconoscendo il bisogno; non senza aver prima descritti, come dissi, i provvedimenti presi fin qui. A questi speciali rapporti si compiaceranno poscia di aggiungere essi medesimi tutte quelle considerazioni che dalla conoscenza dei luoghi e dalle peculiari circostanze di ogni paese saranno suggerite. In questo modo raccogliendo insieme per mezzo loro tutto ciò che serva a render chiara la passata situazione del paese, il mutamento presente, i desiderj, le speranze, i progetti per l'avvenire; io potrò indicare ed agevolare le vie per le quali abbiano a condursi in ogni angolo di queste provincie i doni della civiltà, della libertà, dell'industria; i quali associati a quelli onde la natura privilegiò in ogni sua parte la nostra patria, valgano a farla salire a quell'alto grado di prosperità che deve rendere il nuovo regno italiano ammirato e felice.

Perugia 12 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Decreto che autorizza la Commissione artistica istituita col Decreto 29 Settembre 1860 a trasportare in tela, ove occorra, li antichi affreschi esistenti nei pubblici edifizj d' Assisi.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che mentre l' Italia risale in grado di nazione libera e potente conviene che curi la gloria delle Belle Arti onde fu maestra:

Considerando che nell' Umbria si trovano molte opere preziose lasciatevi dalle celebri Scuole della pittura italiana dai tempi del Cimabue a quelli del Perugino:

Considerando che segnatamente in Assisi alcuni di tali dipinti esistenti in pubblici edificj o abbisognano di restauri, o esposti in muri esterni ai danni delle intemperie vogliónsi trasportare in tela per conservarli a giusta ammirazione e ad utile insegnamento.

Visto il decreto di questo Regio Commissariato in data 29 Settembre 1860 col quale viene istituita una Commissione artistica per la conservazione dei monumenti d' arte.

DECRETA

Art. 1. La Commissione Artistica istituita col Decreto 29 Settembre 1860 è autorizzata a provvedere, in concorso col Municipio di Assisi, perchè le antiche pitture esistenti nei pubblici edificj di quella città siano o restaurate o levate dai muri trasportandole in tela, secondochè occorra per la *loro conservazione*.

Art. 2. Alla Commissione artistica ed al Municipio di Assisi è assegnato per tale effetto un sussidio di Lire Quattromila (4000) pagabili dall' erario pubblico in due rate eguali sugli esercizi 1861 e 1862.

Art. 3. Le pitture che come all' art. 1. venissero trasportate in tela avranno a rimanere in proprietà del Municipio di Assisi.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che al Commissario Generale, ed al Segretario Generale assenti, sostituisce temporariamente altri Funzionarj.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Nell'assenza temporanea del R. Commissario Generale il Consigliere Luigi Silvestrelli avrà la sua firma per gli affari correnti.

Art. 2. Nell' assenza temporanea del Segretario Generale di questo Regio Commissariato Generale avrà la sua firma per gli affari correnti il Segretario Avvocato Angelo Viviani.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, sopprimendo le diverse direzioni del Censo nelle Provincie dell' Umbria, ne istituisce una centrale in Perugia.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Vista la necessità assoluta di attuare nelle Provincie Umbre una Direzione del Censo, la quale vi rimpiazzi l' Ufficio rimasto in Roma della Presidenza e Direzione;

Considerando la importanza di dare un'impulso uniforme e razionale alle Cancellerie del Censo di queste Provincie a vantaggio della proprietà fondiaria;

Considerando essere superflue le attuali inspezioni del Censo, le quali mentre ritardano il disbrigo degli affari trattati fra la Direzione centrale e i Cancellieri, non giovano neppure alla uniformità e regolarità dei lavori richiesti alle Cancellerie;

DECRETA

Art. 1. Sono soppresse le due Ispezioni del Censo di Perugia e Orvieto, e di Spoleto e Rieti.

Art. 2. È istituita una Direzione del Censo in Perugia per le Provincie dell' Umbria.

Art. 3. Gli Archivj delle due Ispezioni suddette saranno nel loro complesso riuniti a quello della nuova Direzione.

Art. 4. La pianta del personale di tale Direzione viene composta:

Di un DIRETTORE con annue	*Lire*	4000
Di un SEGRETARIO	»	1800
Di un' APPLICATO di 1.ª Classe .	»	1200
Di uno DETTO di 2.ª Classe . .	»	700
Di un PORTIERE	»	500
TOTALE	*Lire*	8200

Art. 5. Provvisoriamente sono riuniti alla Direzione e da essa dipendono i due Ispettori del Censo di Perugia e Orvieto, e di Spoleto e Rieti, i quali cesseranno dal farne parte quando venissero in altro modo provvisti, nel qual caso non si farà luogo al loro rimpiazzo.

Art. 6. La Direzione del Censo è posta sotto la immediata dipendenza della Sopraintendenza delle Finanze.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, ordinando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Novembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che esonera la Università di Perugia dal peso dell' annua prestazione di Sc. 500 a quel Seminario.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Breve di Papa Pio VI in data 27 Febbrajo 1791 col quale l' Università di Perugia venne gravata della somministrazione annua di duecentocinquanta scudi a favore del Seminario:

Visto il Breve di Papa Leone XII in data 7 Giugno 1825 col quale detto peso fu aumentato fino alla prestazione annua di scudi cinquecento:

Considerando che il motivo allegato per tali concessioni fu l' eccedenza delle rendite dell' Università, ed oggi non può aversi in considerazione veruna non bastando essa invece coi proprj mezzi ai bisogni che le impone la sua celebrità ed il progresso de' tempi:

DECRETA

Articolo Unico. L'università di Perugia viene esonerata dall'obbligo di pagare cinquecento scudi annui al Seminario di detta Città.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Circolare del Commissario Generale alle Commissioni Comunali provvisorie che cessano l' ufficio per la installazione delle nuove Commissioni elettive.

Illustrissimo Signore

Le elezioni comunali regolarmente compiute ponendo fine all' ufficio provvisorio dalle SS. LL. fino a questo giorno esercitato, sento obbligo di rivolger loro i più vivi ringraziamenti per lo zelo spiegato per l' amore col quale hanno amministrati i pubblici affari.

Il paese intero deve essere riconoscente a quelli che nei giorni di lotta e di pericolo assunsero animosamente il grave peso delle amministrazioni pubbliche, e seppero vincere le difficoltà dei giorni nuovi, mantenere un ordine mirabile, ed apparecchiare il trionfo del voto nazionale.

Rappresentante del Re in queste Provincie sento l' obbligo di ringraziare le SS. LL. pubblicamente di quanto operarono, e di ringraziarle pur anco del concorso costantemente prestato all' Autorità Governativa; per le quali cose non esito a dichiarare che le SS. LL. hanno veramente benemeritato del paese e dell' intera Nazione.

Colgo quest' incontro per protestare alle SS. LL. Illme il mio più distinto ossequio.

Perugia 13 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

N. 172 16 Novembre 1860

Circolare del R. Commissario Generale ai Commissarj, Vice-Commissarj, e Delegati, perchè sorveglino alle fraudolente alienazioni che si facessero nei beni ecclesiastici.

Illustrissimo Signore

Il decreto di questo Regio Commissario Generale 29 Settembre decorso, serie N. 35, proibiva rigorosamente qualunque *alienazione* nel più lato senso nei beni comunque spettanti ad università o proprietà Ecclesiastiche; e gli Ufficiali governativi furono diffidati dal dare effetto nelle respettive loro attribuzioni a quegli atti di alienazione.

Ad onta però dell'esplicita sanzione di quel decreto giungono a questo Regio Commissariato Generale continui reclami contro vendite fatte in frode di quello, e simulate con fittizj passaggi, o con falsificate donazioni, non che di affitti lesivi per le Università o Beneficj Ecclesiastici contratti mediante sborso anticipato di prezzi compensativi che si tacciono in quelle stipulazioni.

Le parole di quel decreto 29 Settembre decorso non ammettono dubbio alcuno nè richieggono alcuna interpretazione. Non può del pari supporsi non debbano essere tutti i cittadini convinti che se rivendicarono la Nazionalità Italiana sotto la salvaguardia di un Governo saggio e liberale, l'osservanza delle leggi di questo sia per tutti cosa indiscutibile

e sacrosanta. Questo principio è sopratutto la base fondamentale nei paesi che godono un libero regime, ed in queste Provincie dell'Umbria è destinato, mercè il senno civile degli abitanti, a constatare la differenza ragguardevole col tempo passato.

Mi giova però rammentare alla S. V. Illma l'obbligo che da quel Decreto le deriva di sorvegliare codesti capi di Università Religiose e possessori di proprietà Ecclesiastiche per denunciare quali contratti stipulino, di quali forme li rivestano, ed a mezzo di chi li conducano a termine, perchè poi possa procedersi dal Ministero pubblico all'annullamento di quei contratti ed alla punizione, a forma di Legge, degli Ufficiali Governativi che avessero prestato l'opera loro nelle stipulazioni suddette.

Perugia 16 Novembre 1860.

Per il R. Commissario Generale
L. SILVESTRELLI.

Decreto che stabilisce per il 1861 una imposta di Sc. 188,000 da repartirsi fra tutti i Comuni delle Provincie dell' Umbria, in sostituzione della abolita Tassa sul Macinato; e detta le norme per la esecuzione.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data delli 29 Ottobre 1860, con cui, nello scopo di liberare queste provincie da un balzello contrario ai sani principii di pubblica economia alle esigenze della giustizia distributiva ed alla politica e commerciale libertà, di cui le provincie medesime ora fruiscono, è stato abolito il dazio sul macinato a partire dal 1 Gennaio 1861:

Considerando che coll' abolizione di questo dazio i proventi erariali rimangono scemati in queste provincie di

una somma di Scudi 188,000, che si percepì dal Governo durante il 1859 in forza del Contratto d'appalto del 4 Febbraro 1856, mentre l'ammontare lordo del dazio medesimo risulta di Scudi 225,000 circa:

Considerando che nei supremi momenti in cui la Nazione versa il prezioso suo sangue per assicurare la sua indipendenza e la sua prosperità, non debbono venir meno al governo le risorse pecuniarie indispensabili al compimento della forte e grande impresa:

Viste le deliberazioni di molti Municipii di queste provincie, colle quali si mostrarono penetrati della indeclinabile necessità di porgere all'erario nazionale un adequato compenso della perdita derivantegli dall'abolizione del Macinato:

Considerando che questo compenso non potrebbe convenientemente conseguirsi colla temporaria imposizione di nuove tasse senza rivedere l'assetto di tutte quelle che già esistono; il che importa lasciare alla cura del parlamento nazionale:

Sentita la Commissione di cui nell'Art. 2 del citato Decreto 29 Ottobre 1860:

DECRETA

Art. 1. I Comuni compresi in questo R. Commissariato Generale dell'Umbria sono tenuti a corrispondere all'erario nazionale per l'anno 1861, in dodici rate mensili ed eguali, la somma di Scudi 188,000 — scudi cento-ottantottomila.

Art. 2. La somma dovuta come sopra dai Comuni all'Erario nazionale sarà tra essi ripartita dalla Commissione instituita dal Decreto del 29 Ottobre 1860, e nominata con successivo Decreto in data del giorno 7 corrente, in propor-

zione del provento lordo che l'attuale appaltatore ha ritratto da ciascuno di essi durante il 1859.

Quanto ai Comuni per cui non fosse possibile accertare in modo esatto il provento lordo anzidetto, il contingente da assegnarsi loro sarà determinato in base alla rispettiva popolazione, moltiplicando il numero complessivo dei loro abitanti per la media del dazio netto governativo che risulterà riscosso per testa nelle provincie cui appartengono.

Art. 3. Il riparto operato dalla Commissione nel modo sovra stabilito sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di ciascuna provincia, e notificato ai Comuni per cura del rispettivo Commissariato provinciale prima della scadenza del prossimo mese di Dicembre.

Art. 4. Per mettersi in grado di pagare il contingente loro assegnato, i Comuni sono autorizzati ad aumentare in equa proporzione, per l'esercizio dell'anno 1861, il dazio consumo, il focatico, la sovraimposta alla dativa sui fondi urbani e rustici, e stabilire altra sovraimposta sulla tassa arti e mestieri.

Non potrà però essere aumentato il dazio consumo sui grani sulle farine e sul pane nei Comuni dove questi articoli si trovano già soggetti a simile tassa.

Art. 5. Qualunque somma che dalla liquidazione che sarà instituita risultasse poter esser dovuta, eccettuata la cauzione dell'appaltatore, è a carico dei Comuni.

La somma summenzionata all'alinea precedente sarà egualmente ripartita tra i rispettivi Comuni nel modo stabilito cogli Articoli 2 e 3.

La liquidazione sarà fatta dalla Commissione e sottoposta all'approvazione del Consiglio di ciascuna provincia.

Art. 6. Per la retta esecuzione del disposto degli Arti-

coli 2, 3, e 5 l'appaltatore dovrà trasmettere, nel termine di giorni 20 a partire dalla data del presente, al R. Commissariato Generale tutti i documenti e i dati che sono da lui posseduti intorno all'ammontare lordo e netto del dazio sul macinato percepito nel 1859 per ciascuna provincia e ciascuna Comune.

Art. 7. I Commissarii del Re in ciascuna provincia provvederanno a che nel bilancio dei rispettivi Comuni per l'anno 1861 venga compreso l'ammontare della somma che risulterà da essi dovuta in conformità delle prescrizioni del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che istituisce il servizio Doganale fra la Provincia dell' Umbria, e la Provincia Pontificia della Comarca.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Veduto il Decreto 24 Ottobre u. s. pel quale si riconosceva la necessità di una linea doganale contro l' attuale Dominio Pontificio:

Veduto l' altro Decreto 6 Novembre, il quale designava gli Uffizj Doganali, e le Brigate dei Preposti da stabilirsi lungo il confine della Provincia Patrimonio;

Considerando essere utile alla industria ed alle finanze delle Provincie dell' Umbria completare la linea di demarcazione anche contro la Comarca, altra Provincia Pontificia;

DECRETA

Art. 1. Col primo Decembre prossimo saranno attivati tre officj Doganali in Scandriglia, Canemorto e Puntone, e colle facoltà stesse che hanno le dogane nominate nell'art. 4 del succitato Decreto 6 Novembre.

Art. 2. Le strade legali per le quali potrà soltanto effettuarsi la introduzione e l'esportazione per e dalle Provincie dell'Umbria di ogni articolo di commercio compreso nella tariffa daziaria, saranno:

(a) PER LA DOGANA DI SCANDRIGLIA

Quella che dal lato di mezzogiorno diramandosi dalla rotabile in prossimità del paese conduce a Monte Flavio (Comarca) detta del Colle Palombella e S. Angelo.

Quella che dalla rotabile al punto della pubblica fontana di Scandriglia, conduce a Montorio Romano (Comarca) detta della Petavena, e nella quale mette l'altra del territorio di Ponticelli.

Quella verso levante, detta del Portanaro, che conduce a Percile, Licenza e Civitella (paesi della Comarca.)

Quella che partendo dalla rotabile sotto Ponticelli conduce a Nerola (Comarca) detta della Mola di Ponticelli, ed alla quale si congiunge l'altra che parte dal Ritiro dei PP. Riformati di S. Maria delle Grazie di Ponticelli.

Quella infine rotabile, che mette nella Provinciale Quinzia.

(b) PER LA DOGANA DI CANEMORTO

Quelle che mettono a Percile, Vallinfreda e Vivaro (paesi della Comarca).

Quella che conduce a Monte Flavio (Comarca) attraversando il territorio di Scandriglia nella parte montuosa.

(c) Per la Dogana di Puntone

Quelle che mettono da e per Vivaro, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Tivoli ec. (paesi della Comarca).

Art. 3. Sulla medesima linea saranno pure attivate due Brigate di osservazione con Regj Preposti doganali nei punti di confine così denominati Osteria Mentuccia, ed Osteria Sorci; le quali, unitamente a quelle addette alle sunnominate Dogane, invigileranno tutta la linea stessa da Canemorto a Correse: osservandosi dalle medesime brigate quanto è dichiarato nell' art. 7 del surriferito Decreto 6 Novembre p. p.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia li 26 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce le norme per la esazione della Tassa del 2 per cento imposta sulle proprietà immobiliari degli Enti Ecclesiastici.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato con cui venne imposta un' annua tassa straordinaria del 2 per 100 sull' estimo censuario dei fondi rustici ed urbani posseduti in queste Provincie da alcuni Enti Ecclesiastici.

Considerando la convenienza di attribuire l' esazione della suddetta tassa ai preposti del Bollo e Registro per essersi già loro affidata quella tassa sul Clero e delle Manimorte:

DECRETA

Art. 1. L' esazione della tassa straordinaria del 2 per 100 sui fondi rustici ed urbani imposta sugli Enti Ecclesiastici col Decreto di questo Regio Commissariato Generale del 9 corrente Novembre è affidata ai Preposti del Bollo e Registro.

Art. 2. I ruoli della suddetta tassa dovranno esser trasmessi dai Cancellieri del Censo ai Preposti del Bollo Registro per l'intermediario della Direzione del Catasto e della Sopraintendenza delle Finanze entro tutto il 24 del prossimo mese di Dicembre.

Art. 3. Il pagamento della tassa suddetta si effettuerà in due rate eguali colla scadenza l'una al 15 Gennajo, l'altra al 15 Aprile successivo.

Un mese dopo la scadenza di ciascuna rata (e così al 16 Febbrajo ed al 16 Maggio rispettivamente) coloro che non avranno pagato l'intiero importo del loro debito incorreranno nella multa stabilita dalle leggi in vigore contro i debitori morosi della dativa reale durante il termine di giorni 25; quale multa sarà interamente devoluta all'Erario dello Stato.

Art. 4. Per gli atti di mano-regia a carico dei morosi dopo la decorrenza dei termini sopraindicati si osserveranno le disposizioni in vigore per la esistenza della dativa reale.

Art. 5. I Preposti del Bollo Registro godranno dell' aggio del 1 per 100 sull'importare delle somme riscosse mediante l'osservanza delle disposizioni indicate all'articolo precedente.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 27 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 176 **27 Novembre 1860**

Notificazione del Soprintendente delle Finanze che detta le norme per l'attivazione, al primo Gennajo 1861, del servizio della Legge sul Bollo.

IL SOPRINTENDENTE DELLE FINANZE

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA IN PERUGIA

NOTIFICAZIONE

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale Straordinario in data del 10 corrente mese N.° 121 con cui vennero pubblicate in queste Provincie le leggi Sarde sull' Insinuazione, Emolumento e Bollo.

Visto il Regio Decreto 10 Febbrajo 1855. N.° 530, per l' eseguimento della legge sul' Bollo.

Essendo necessario di dare disposizioni analoghe a quelle contenute nel citato Regio Decreto per attivare al primo

Gennajo 1861 il servizio della legge sul Bollo in queste Provincie.

In virtù delle facoltà impartite a questa Soprintendenza coll' Art. 9 del sucitato Decreto di promulgazione 10 corrente mese.

NOTIFICA quanto appresso:

Della nuova carta fabbricata e bollata per conto dello Stato.

Art. 1. A termine dell' Art. 4 della legge 9 Settembre 1854 la carta filigranata e fabbricata per conto dello Stato è di due specie, protocollo e commercio.

Art. 2. La carta protocollo è distinta in tre colori, secondo la speciale destinazione assegnatale, cioè:

Carta bianca destinata agli Atti civili;

Col colore azzurro destinata agli Atti giuridici;

Col color rosa destinata alle scritture private soggette al bollo proporzionale.

Questa carta è lineata nella conformità prescritta dall' Art. 5 della suddetta legge.

Art. 3. La carta per il Commercio destinata alle polizze di carico, lettere di vettura, fogli di Via, cambiali ed altri effetti negoziabili è bianca, ha la forma in uso nel commercio e la dimensione portata dall' Art. 6 della legge.

Art. 4. Tutta la carta di cui ai due precedenti articoli porta nella marca intrinseca della filigrana l' indicazione della rispettiva sua destinazione, collo scudo di Savoja sormontato dalla corona reale.

Art. 5. La forma e lo stemma dei bolli prescritti dalla legge saranno pienamente conformi agl' impronti che verranno

pubblicati ed affissi nelli uffizii dell' insinuazione e dei Conservatori dell' Ipoteche.

Art. 6. I bolli sono di due specie, uno all' ordinario, e l' altro allo straordinario.

Art. 7. Il bollo ordinario col dritto fisso di centesimi 50 si appone in testa del foglio e nell' angolo sinistro;

1.° Sulla carta bianca destinata agli Atti civili designati dal N.° 5, sino ed incluso il N.° 27 dell' Art. 30 della legge:

2.° Sulla carta azzurra destinata agli Atti giuridici, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell' Art. 30 suddetto.

Art. 8. Il bollo ordinario al dritto fisso di centesimi 80 si appone in testa del foglio e dall' angolo sinistro;

1.° Sulla carta bianca destinata alle copie degli Atti civili designate ai numeri 28, 31, 32 dell' Art. 30 suddetto:

2.° Sulla carta azzurra destinata alle copie degli Atti giuridici designate ai numeri 29 e 30 dell' Art. 30 suddetto:

3.° Sulla carta di commercio destinata alle polizze di carico, lettere di Vettura e fogli di Via, a mente dell'Art. 9 della legge.

Art. 9. Il bollo ordinario al dritto fisso di Lire 1 si appone in testa del foglio e nel suo centro sulla carta azzurra destinata agli Atti giuridici di cui alli numeri 33, 34, e 35 dell' Art. 30 suddetto.

Art. 10. Il bollo ordinario al dritto fisso di Lire 2 si appone in testa del foglio e nel suo centro,

Sulla carta azzurra destinata agli Atti giuridici di cui al N.° 36 dell' Art. 30 suddetto.

Art. 11. I bolli ordinarii col dritto proporzionale stabilito dall' Art. 9 della legge si appongono in testa dei fogli ed all' angolo sinistro;

1.° Sulla carta di color rosa destinata alle scritture di obbligazione e di affittamento, a mente del N. 37 dell' Art. 30 suddetto:

2.° Sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Art. 12. I bolli straordinarii tanto al dritto fisso che al dritto proporzionale si appongono in testa del foglio ed all' angolo destro;

1.° Sugli Atti e scritti designati al capo IV. Art. 31 della legge:

2.° Sugli Atti e scritti designati all' Art. 32 del Capo V. nei casi di presentazione in giudizio, o di inserzione in qualche atto pubblico:

3.° Su tutti gli Atti e scritti in contravvenzione alla legge che fossero presentati alla formalità; mediante in questo caso, oltre il dritto di bollo, il pagamento delle multe portate dalla legge.

Art. 13. Il Governo provvede alla stampa;

1. Sovra carta filigranata col bollo ordinario a centesimi 50.	Dei certificati di vita: Dei certificati di rendite vitalizie: Dei certificati di buona condotta: Dei certificati per sicurezza pubblica: Dei certificati per passaporti all' interno.
2. Sovra carta libera col bollo straordinario di cent. 50. (N 20. Artic. 31. della legge).	Dei fogli destinati ai registri ipotecarii: Delle consegne di successione.
3. Sovra carta libera col bollo straordinario di Lire 1. 60. (N. 3. Artic. 31. della legge).	Dei moduli per passaporti all' estero.

Art. 14. A senso della legge 9 Settembre 1854. N.° 207 promulgata col riferito Decreto del R. Commissario Gene-

rale Straordinario cessa con tutto il 31 Decembre 1860 l' uso delle seguenti qualità di carta bollata nelle provincie dell' Umbria.

FOGLI DI PROPORZIONE O CAMBIALI

Cambiali da baj. 10. per ciascun foglio
Idem da « 20. «
Idem da « 40. «
Cambiali da baj. 60. per ciascun foglio
Idem da « 80. «
Idem da scudo 1. 00. «

CARTA DI DIMENSIONE

Carta cursori a baj. 2. e mezzo il mezzo foglio
Carta piccola « 05. il mezzo foglio.
Carta piccola « 10. il foglio.
Carta mezzana « 15. il foglio.
Carta speciale « 05. il foglio.

Restano del pari comprese nella presente abolizione: tutte le stampe politiche in vigore sotto il cessato Governo. cioè:

	PREZZO delle stampe		
	Sc.	Baj.	D.
Passaporti speciali all' Estero.	—	10	
Idem all' interno	—	20	
Idem all' estero.	2	—	

		Sc.	Baj.	D.
Statisti	Carte di soggiorno fino a tre mesi	—	10	
	Idem per sei mesi	—	20	
	Idem per un'anno	—	30	
Esteri	Idem sino a 3 mesi	—	30	
	Idem per sei mesi	—	60	
	Idem per un'anno	1	20	
Mercenarj Statisti	Carte di soggiorno fino a 3 mesi	—	02	5
	Idem per sei mesi	—	05	
	Idem per un'anno	—	10	
Mercenarj Esteri	Carte di soggiorno sino a tre mesi	—	15	
	Idem per sei mesi	—	30	
	Idem per un'anno	—	60	
	Fogli di permanente dimora .	2	—	
	Detti per i mercenarj . . .	1	—	
	Visti per l'estero per gli esteri a baj. 60.	12	—	
	Idem per gli statisti a baj. 30.	6	—	
	Idem per i mercenarj esteri a baj. 30	6	—	
	Idem per statisti a baj. 15 .	3	—	
	Idem per l'Interno a baj. 10.	2	—	
	Idem per i mercenarj a baj. 5.	1	—	
	Visti al confine nell'entrare a baj. 5.	1	—	
	Visti nel partire a baj. 10. .	2	—	
	Permessi da caccia col fucile per un'anno	1	—	
	Idem ai Guardiani campestri .	—	50	

	Sc.	Baj.	D.
Idem agl' Ispettori.	1	—	
Permessi ai Caffettieri dall' uno a 30 giorni.	—	50	
Idem dall' uno a tre mesi . .	1	50	

Art. 15. Alla Sera del 31 Dicembre p. v. gl' Ispettori del Bollo e Registro nei luoghi di loro residenza, ed i Sindaci negli altri Comuni, dovranno recarsi negli Uffizj del Bollo Registro, e dell'Ipoteche ivi rispettivamente stabiliti, per accertare le qualità e quantità di carta fuori uso che in quella stessa sera si troveranno nei suddetti Uffizj, e ne redigeranno verbale in doppio originale sul modulo che avranno preventivamente all' uopo ricevuto. Un doppio di questo verbale sarà nel giorno successivo spedito alla Soprintendenza delle Finanze in Perugia a cura dell' autorità delegata a procedervi.

Art. 16. La carta come sovra rinvenuta nei magazzini dei Preposti, e quella che verrà dai medesimi ritirata per concambio a termini degli Articoli susseguenti, dovrà rimanere fino a nuove superiori disposizioni presso li stessi Preposti, che ne saranno a suo tempo regolarmente scaricati nelle loro rispettive contabilità.

Art. 17. Gli spacciatori dei Sali e Tabacchi ed altri rivenditori di carta bollata autorizzati, dovranno pure nella detta sera del 31 Dicembre p. v. redigere duplice nota delle qualità e quantità di carta fuori uso, rimasta invenduta presso di loro, e trasmetterne immediatamente un doppio alla Soprintendenza, ed un' altro doppio all' Ufficio del Preposto del Bollo e Registro stabilito nel rispettivo circondario.

Art. 18. I Preposti del Bollo e Registro sono autorizzati a tutto il Gennajo 1861 a cambiare con altra carta avente

i bolli prescritti dalla nuova legge quella che a termini della legge si sarà trovata fuori d' uso al 31 Dicembre negli spacci dei Sali e Tabacchi sénza scritturazione ed in stato servibile, quale carta dovrà esser trasmessa dalli spacciatori ai Preposti per il cambio coll' importare dei supplettivi dritti che potranno essere dovuti.

Art. 19. I Preposti del Bollo e Registro ed i Conservatori delle ipoteche sono pure autorizzati ad operare lo stesso concambio nel termine stabilito della carta bollata bianca fuori d' uso a termini della nuova legge, ma senza scritturazione e in stato servibile che loro verrà presentato dai privati, e mediante il pagamento dei supplettivi dritti, che potranno esser dovuti.

Art. 20. Al 1.° Febbrajo 1861 i Preposti del Bollo e Registro ed i Conservatori delle ipoteche dovrannno fare una nota di tutte le qualità e quantità di carta che avranno concambiata e dei supplettivi dritti riscossi a termini dei precedenti Articoli.

Questa nota sarà immediatamente trasmessa alla Soprintendenza in doppio.

Art. 21. I fogli rimasti intieramente in bianco al 1.° Gennajo 1861 sovra i registri e libri d' ogni specie contemplati nell' Articolo 31 della legge, e già muniti del bollo prescritto dalle leggi antecedenti, saranno, prima di essere scritturati, presentati al bollo straordinario, od al Visto per bollo, mediante il pagamento del supplettivo dritto prescritto dalla nuova legge, diffidando i negozianti, tipografi, albergatori, locandieri e tutti coloro che devono tener libri e registri bollati, dell' obbligo loro imposto dall' Articolo 43 della legge, che a cura della Soprintendenza delle Finanze sarà fatto in ogni tempo e rigorosamente osservare.

Sarà perciò facoltivo di continuare le scritturazioni, senza bisogno di nuovo bollo, sovra tutti i fogli di detti registri e libri già bollati ed impiegati in parte prima della data anzidetta, e simile facoltà si estende a tutti quei fogli di carta bollata già scritturati e non riuniti in registri, nei quali sia dalla legge permesso di estendere più atti uno di seguito all' altro.

Art. 22. Sulla carta munita di bollo straordinario d' un dritto minore di quello stabilito dalla legge 9 Settembre 1854 è parimente autorizzata l' apposizione del bollo corrispondente alla destinazione della carta, mediante il pagamento del supplettivo dritto, sempre che la carta sia intieramente in bianco, e se stampata non sia ancora stata in nessuna parte scritturata.

Dei doveri dei Contabili riguardo al bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 23. Le carte sottoposte alla formalità del bollo straordinario sono presentate all' Insinuatore o ricevitore contabile, il quale le descrive nel suo registro giornale per qualità, quantità, nome del richiedente ed importo del dritto. L' Insinuatore o ricevitore ne esige il dritto, ne rilascia quietanza sovra una bolletta indicante la somma, la quantità della carta, il bollo da apporsi, la data, il nome del richiedente, ed il N.° d' ordine del Registro.

Quindi il richiedente consegna la carta e la bolletta al Verificatore del bollo, il quale, fatti gli opportuni confronti tra il bollo da apporsi ed i dritti pagati, e trovata regolare l' esazione, ne fa trascrizione sul suo registro di controllo, vidima la bolletta spedita dal Ricevitore, e rimette la carta e la

bolletta al Bollatore incaricato dell' operazione del bollo straordinario.

Il bollatore, esaminata la bolletta, appone li bolli nella qualità e quantità in essa descritti, quindi rimette il tutto al verificatore, che restituisce al richiedente la carta.

Il Verificatore riunisce i bollettini in volumi mensili per ordine di numero, quali vengono poi rimessi all' Ispettore in giro per l' assettamento della contabilità.

Art. 24. Nei luoghi ove non esiste il bollo straordinario, gli Insinuatori, ad esclusione degli altri contabili della residenza, vi suppliscono col visto per bollo nelle forme stabilite dai precedenti regolamenti.

Il Registro del Visto per bollo è chiuso dal Contabile alla fine d' ogni giorno.

Insieme alle spedizioni mensili lo stesso Contabile trasmette alla Sovrintendenza delle Finanze uno stato da lui certificato di tutti gli articoli di riscossione stati nel decorso del mese portati sul registro del visto per bollo, e ciò sul modulo che verrà prescritto.

Il totale importo degli Articoli consegnati in detto stato deve concordare coll' importo dei prodotti mensili stanziati nel registro del Visto per bollo.

Art. 25. A rettificazione del materiale errore occorso nella stampa della legge 9 Settembre 1854 al N.° 6 dell' Articolo 30., testo italiano, ove si legge *gli ordinati* e le *delegazioni*, si dichiara doversi leggere *gli ordinati e le deliberazioni*.

Perugia addì 27 Novembre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
P. CARIGNANI.

N. 177 — 28 Novembre 1860

Circolare del Soprintendente delle Finanze al Comando dei Preposti Doganali dell' Umbria sulla organizzazione del Corpo dei Regj Preposti Doganali.

Perugia li 28 Novembre 1860.

Attivatosi nell' Umbria il sistema Doganale in vigore nelle antiche Provincie del Regno, una delle più essenziali misure da adottarsi nell' Amministrazione era la riforma del Corpo delle Guardie di Finanza: e non tardava a preoccuparsene S. E. il Regio Commissario Generale straordinario dell' Umbria, il quale con Decreto delli 24 Ottobre prossimo passato ne ordinava la riorganizzazione nel sistema del Corpo de' R. Preposti Doganali Sardi, da aver effetto col primo dell' imminente Decembre.

Per l' esecuzione di tale importantissima Superiore disposizione, mentre per parte di questa Soprintendenza si è provveduto all' allestimento delle nuove divise, e mentre si vanno a diramare i nuovi Regolamenti che d' ora innanzi debbono essere legge, e norma all' andamento del servizio della Forza, si è pur data opera alla ricostituzione del Personale che la compone, secondo la scala e le attribuzioni de' nuovi gradi, cogliendo la circostanza per proporre al Governo quelle traslocazioni e promozioni che erano meritate per distinta o per lunga serie de' servizj prestati.

A miglior cognizione per altro d'ognuno nel dettaglio d'applicazione di tale riorganizzazione si rende noto, e si prescrive quanto appresso:

Nuovi gradi

1.° Sono abolite pe' diversi gradi le antiche nomenclature di Capitano, Tenente, Sotto-Tenente, Sergente-Maggiore, Foriere, Sergenti, Caporali, Vice-Caporali, Comuni e sono sostituite dalle seguenti:

Ispettore, Vice-Ispettore, Commissario Principale per le Brigate, Commissario per le Brigate, Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Preposti.

Soldi

2.° Il Soldo inerente ai suddetti gradi non depurato dal rilascio per la giubilazione è fissato come appresso:

Ispettore annue L. 2400
Vice-Ispettore » 2100

questi Funzionari godranno indipendentemente dal Soldo, di un assegno annuo di L. 900 a titolo di spese d'attività, ossia di girata;

Il soldo non depurato dal rilascio per la giubilazione dei Commissarj Principali è fissato in annue L. 1800. Godranno inoltre essi pure, indipendentemente dal Soldo, di un assegno fisso annuo di L. 720 a titolo di spese d'attività, o di girata.

Il soldo annuo non depurato dal rilascio per giubilazione dei Commissarj per le Brigate di

1.ª Classe L. 1200
2.ª Classe » 900

oltre all'assegno sempre annuo di L. 300 per ispese di attività.

Il Soldo mensile depurato dal rilascio per giubilazione da Brigadiere a basso è fissato come appresso sulla misura de' soldi de' R. Preposti per le antiche Provincie del Regno, compresovi l'aumento accordato col R. Decreto 20 Giugno del corrente anno

Brigadieri	L. 60
Sotto Brigadieri	» 55
Preposti	» 50

Massa

3.° Sul Soldo da Brigadiere a basso verrà effettuata la ritenuta a titolo di Massa per lo sconto degli effetti di vestiario, armamento, ed altro di somministrazione governativa, fino al compiersi di un fondo individuale di L. 100, secondo la misura stabilita dal Regolamento Sardo.

La ritenuta avrà luogo indistintamente nella ragione di un *Sesto* del Soldo rispettivo fino a che una prossima generale riorganizzazione ne induca ad adottare stabili ed uniformi disposizioni.

A cura quindi dei Comandi saranno chiusi col giorno 30 corrente Novembre i conti attuali di Massa, e ne verrà liquidato lo sconto generale, rimettendo lo stato corrispon-

dente per conoscere il credito di ognuno, e la differenza in più, o in meno dal fondo di L. 100 richiesto come sopra, e per disporre la restituzione dell'eccedenza a chi si trovi ad avere in Massa oltre la suddetta somma.

Attribuzioni

4.° Quanto al servizio il Comando immediato e diretto della Forza armata è affidato ai Commissarj Principali, dipendentemente dall' Ispettore, o Vice-Ispettore. Essi a mezzo di girate, che effettuano mensilmente, e delle quali rendono conto, invigilano a che il servizio non sia trascurato, sia mantenuta la disciplina, conservato il vestiario, l'armamento, ed il Casermaggio, e che finalmente sieno osservate le leggi, ed i Regolamenti.

I Commissarj per le Brigate si occupano della Contabilità delle paghe, e delle masse, del pagamento dei soldi, e delle ritenute; intendono poi anch' essi alla sorveglianza del servizio, e della disciplina.

I Brigadieri, Sotto Brigadieri, e Preposti sono specialmente obbligati, ciascuno nella parte che li riguarda, a puntualmente eseguire il servizio di perlustrazione al confine nella periferia, o circondario assegnato a ciascuna Brigata, come pure quello di guardia, ove esistono Dogane.

Sono eziandio tenuti di prestare qualunque altro servizio venga loro comandato, non pure dai proprj Superiori del Corpo, ma anche dai Capi d' Ufficio delle Dogane.

Sono finalmente responsabili della disciplina in generale, e così della pulizia delle Caserme, e della custodia di tutti i singoli oggetti sì personali, come di casermaggio.

Ordine di dipendenza

5.° I Sotto-Brigadieri per qualsiasi loro bisogno d'ufficio corrispondono immediatamente coi Brigadieri; i Brigadieri corrispondono pel servizio, pel disciplinare coi Commissarj Principali, e rispetto all'economico coi Commissarj per le Brigate.

I Commissarj Principali poi, analogamente al disposto dal Regolamento Sardo, si terranno in rapporto periodicamente, ed anche straordinariamente, ove il bisogno lo esiga, coll'Ispettore, e colla Soprintendenza.

Conseguentemente nessun Rapporto (tranne qualche raro caso d'urgenza) e nessuna Istanza, o reclamo, potrà essere indirizzato alle Autorità Superiori se non per la necessaria indeclinabile trafila degl'immediati proprj Capi, i quali non potranno giammai ricusarsi dal darvi corso, non pretermettendo di coscienziosamente esternare il proprio parere.

Istruzione·

6.° È poi desiderio del Governo, che i Commissarj Principali, senza ostacolo alla prestazione dell'ordinario servizio, si occupino ancora dell'istruzione de' loro dipendenti, tanto in quello che concerne la parte tecnica dell'Istituto, quanto per rispetto al maneggio e cognizione delle Armi, secondo la teorìa Piemontese: prevenendoli, che l'Ispettore dovrà tenere informata la Sopraintendenza ne' suoi rapporti di quei Commissarj che anche in questo lato mostreranno zelo ed impegno.

7.° Si accompagna colla presente un sufficiente numero di Copie del Regolamento pe' Regj Preposti 23 Agosto 1819; delle Istruzioni per le R. Dogane 23 Dicembre 1818, e del recente Regolamento 12 Settembre di quest'anno sulle Dogane, e Privative; delle quali stampe si ordina, che fattasene l'opportuna diramazione, una copia debba restare presso ogni Brigata, insieme ad un esemplare della presente, coll' obbligo ad ogni Comandante di Brigata di darne la consegna al suo rimpiazzo.

Alla presente vanno pure unite la pianta generale della Forza per questa Ispezione dell' Umbria, e le piante parziali de' singoli Commissariati che vengono istituiti, non che un numero di esemplari del Decreto 6 corrente portante la Tabella delle Dogane, e Brigate dei Preposti ai confini colle Provincie del dominio pontificio, affinchè ognuno abbia conoscenza de' nuovi posti Doganali e delle rispettive strade legali per la estrazione ed importazione delle merci.

Stampe

8.° In pendenza della totale unificazione di questo Corpo de' R. Preposti con quelli del Regno, non si fa diramazione di stampe per la parte amministrativa sul nuovo sistema, trovando pel momento conciliabile di proseguire l'uso degli stampati di vecchio modello, opportunamente riformati nella ristampa.

Disposizioni transitorie

9.° Per le stesse ragioni niuna innovazione vuolsi per ora arrecata alle disposizioni o già in vigore, o di recente introdotte sulla compilazione degli atti contabili, e sulla loro trasmissione: come si intendono provvisoriamente conservate per le spedizioni de' periodici rapporti d' ogni genere, le modalità fin qui tenute.

Nell' insieme di queste misure di riforma il Governo raggiungerà lo scopo principale, quello di rialzare per una nuova organizzazione il Corpo delle Guardie di Finanza. Migliorando però la loro condizione Egli ha diritto d' attendersi di vedere assecondate le sue cure con zelo, ed onoratezza la più specchiata, che faccia perdere perfino la memoria del discredito in cui la corruzione della pubblica Amministrazione avea fatto discendere, con deplorevole esempio, il Corpo de' suoi Agenti Militari.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che convoca la seconda volta il Collegio Elettorale d' Otricoli per la elezione dei Consiglieri Comunali.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Rapporto, e sulla proposta del Regio Commissariato per la Provincia di Spoleto

DECRETA

Art. Unico. Il Collegio Elettorale del Comune di Otricoli è convocato per la seconda volta per l' Elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali per il giorno 9 prossimo Decembre.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella
degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato
le, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo
sservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 29
embre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 179 **29 Ottobre 1860**

Circolare del Soprintendente delle Finanze sul concentramento dei Proventi nelle Tesorerie Provinciali.

Perugia 29 *Novembre* 1860.

Tutti gli Ufficj che amministrano ed incassano proventi per conto dello Stato in una data Provincia, dovranno eseguire i loro versamenti unicamente ed onninamente nella Tesoreria della Provincia nella cui circoscrizione restano compresi; con diffidazione che il versamento operato in altra Cassa non sarà ammesso a discarico nella rispettiva contabilità.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che stabilisce la destinazione dei beni della Compagnia di Gesù nella Provincia di Rieti a sovvenire nella Provincia stessa la istruzione elementare.

IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che è ufficio di ogni saggio Governo accorrere in aiuto di quei Municipj che difettano di mezzi per la istruzione del Popolo:

Considerando che i beni già spettanti alla soppressa Compagnia di Gesù debbono volgersi per giustizia sociale alla diffusione dei lumi, e all' incremento della popolare cultura:

DECRETA

Art. 1. Tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti alla soppressa Compagnia di Gesù, e che esistono nella Pro-

vincia di Rieti sono destinati a sovvenire l'istruzione elementare nei Comuni più poveri di detta Provincia.

Art. 2. L'amministrazione di detti Beni dipenderà dal Consiglio Provinciale di Rieti, il quale al fine suddetto ne distribuirà le rendite in quel modo che giudicherà più giusto e opportuno.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Cnmmissariato mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

PUBBLICAZIONI

DELLA STAMPERIA REALE

Atti dell' Assemblea toscana.

Statuto Fondamentale del Regno, 4 Marzo 1848.

Legge Elettorale del Regno, con il quadro di circoscrizione dei Collegj elettorali, 17 Decembre 1860.

Legge del Regno sull' ordinamento Comunale e Provinciale, 23 Ottobre 1859.

Leggi sulla Stampa con le disposizioni relative alle Corti d' Assise per la cognizione dei delitti di stampa; promulgate in Toscana con Decreto 5 Giugno 1860.

Leggi del Regno sulla leva militare con i relativi Regolamenti, attivati nelle nuove Provincie con la Legge del 30 Giugno 1860.

Regolamenti del Regno relativi alle somministrazioni ed assegni alle Truppe in marcia, distaccate, e agli alloggiamenti.

Regolamento per il supremo Tribunale di Guerra, 2 Mag. 1860.

Raccolta delle Leggi, Decreti, e Regolamenti sulla G. Nazionale.

Regolamento delle Dogane, e delle Privative dello Stato, sancìta per tutte le Province del Regno con Decreto Reale, 12 Settembre 1860.

Legge sull' ordinamento della pubblica sicurezza sancìta per le Province Toscane con Decreto Reale 11 *Agosto* 1860.

Legge sulle Opere pie, 26 Novembre 1859 *con il Regolamento per la relativa esecuzione, 18 Agosto* 1860.

Nuove Leggi e Tariffe Postali del 1859 *e* 1860.

Regolamenti e Tariffe per la corrispondenza Telegrafica.

Legge Ipotecaria Toscana del 17 Marzo 1860 *riformata e rifusa con la Legge del Regno del dì 8 Luglio* 1860, *con l' aggiunta delle discussioni parlamentari, ed altri documenti relativi.*

Regolamenti sulla istruzione pubblica: Segnatamente - Regolamento 24 Giugno 1860 *per le Scuole Normali - 15 Settembre* 1860 *per le Scuole elementari. - 22 Settembre* 1860 *per l' istruzione secondaria. - 19 Settembre* 1860 *per l' istruzione Tecnica.*

Leggi relative al servizio sanitario per la Vaccinazione; promulgate nelle Provincie dell' Umbria con Decreto del Commissario straordinario 19 Decembre 1860.

Leggi del Regno relative all' abolizione dei vincoli fidecommissarj, ed all' affrancazione delle Enfiteusi, promulgate nelle Provincie dell' Umbria con Decreto del Commissario straordinario, 19 Decembre 1860.